

Relazione tecnica

Sezione I

TITOLO I RISULTATI DIFFERENZIALI DEL BILANCIO DELLO STATO

ART. 1. *(Risultati differenziali del bilancio dello Stato)*

In attesa della revisione della normativa contabile nazionale, in conformità con quanto previsto nelle risoluzioni parlamentari di approvazione del Documento programmatico di finanza pubblica 2025, il comma 1 individua i risultati differenziali del bilancio dello Stato, secondo quanto indicato nell'allegato 1 al disegno di legge di bilancio.

TITOLO II MISURE IN MATERIA FISCALE E PER SOSTENERE IL POTERE D'ACQUISTO DELLE FAMIGLIE

ART. 2. *(Revisione della disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche)*

La norma in oggetto, al comma 1, prevede una riduzione di due punti percentuali della seconda aliquota Irpef, che viene ridotta dall'attuale 35% al 33%.
Ne risulta, quindi, il seguente schema di scaglioni e aliquote:

Scaglioni di reddito	Aliquote
fino a 28.000 euro	23%
da 28.000 a 50.000 euro	33%
Oltre 50.000 euro	43%

In base alle elaborazioni effettuate con il modello di microsimulazione Irpef, si stima una variazione di gettito Irpef di competenza annua pari a circa -2.962,5 milioni di euro e di -2,5 e -1,0 milioni di euro, rispettivamente, di addizionale regionale e comunale. Si stima, inoltre, una variazione di TFR di circa -31,7 milioni di euro.

L'intervento coinvolge circa 13,6 milioni di contribuenti.

Tenuto conto della decorrenza della misura dal 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	Dal 2028
IRPEF	-2.869,0	-2.962,5	-2.962,5
Addizionale regionale	0	-2,5	-2,5
Addizionale comunale	0	-1,4	-1
TFR	-31,7	-31,7	-31,7
Totale	-2.900,7	-2.998,1	-2.997,7



(in milioni di euro)

La previsione di cui al comma 2 introduce, per i soli soggetti con reddito complessivo – al netto dell’abitazione principale - maggiore di 200 mila euro, una riduzione di 440 euro applicata al totale delle detrazioni per spese per oneri ad aliquota del 19% (fatta eccezione per le spese sanitarie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c) del TUIR), 26% (Erogazioni liberali ai partiti politici), 90% (Premi per rischio eventi calamitosi).

Mediante modello di microsimulazione IRPEF, basato sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche, proiettati per le annualità interessate, si stima che l’intervento in materia di detrazioni determini una variazione di gettito Irpef, di competenza annua, di circa +12,6 milioni di euro.

Di seguito gli effetti finanziari della misura a decorrere dal 2026:

Irpef	2026	2027	Dal 2028
Totale	0,0	22,1	12,6

(in milioni di euro)

ART. 3.

(Carta «Dedicata a te» per l’acquisto di beni alimentari di prima necessità)

La disposizione proroga per gli esercizi 2026 e 2027 il fondo di cui all’articolo 1, comma 450, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. La dotazione del Fondo è stabilita nella misura di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Si stabilisce, inoltre, che con decreto del Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dell’economia e delle finanze, siano ripartite le suddette risorse economiche, nonché individuati i termini e le modalità di erogazione.

La norma prevede il rifinanziamento, nella misura di 2,23 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 451-*bis*, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, a valere sulle risorse del fondo di cui al medesimo comma 1 affinché il Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste possa continuare ad avvalersi delle procedure previste dall’articolo 58, comma 6, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104. Sulla base di tale disposizione, il Ministero può stipulare convenzioni con concessionari di servizi pubblici ai fini dell’erogazione del contributo.

ART. 4.

(Disposizioni sulla tassazione dei rinnovi contrattuali, dei premi di produttività e del trattamento accessorio)

Il comma 1 prevede un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali locali all’Irpef pari al 5% sugli incrementi retributivi corrisposti ai dipendenti del settore privato nell’anno 2026 in attuazione dei rinnovi contrattuali sottoscritti nel 2025 e nel 2026. La norma trova applicazione, salvo rinuncia, nei confronti dei titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 28.000.

In base ai dati diffusi a luglio dall’Istat sui contratti collettivi e le retribuzioni, a fine giugno 2025 erano 5,7 milioni i lavoratori in attesa del rinnovo contrattuale. Da tale platea è stata



sottratta la quota rappresentata dai dipendenti pubblici e la quota rappresentata dai soggetti con reddito di lavoro dipendente superiore a 28.000 euro. Si è, quindi, tenuto conto di un tasso di adesione pari all'85% per escludere i soggetti che non avrebbero vantaggio dall'applicazione della norma (si tratta di soggetti che non pagano imposta o la pagano in misura molto ridotta e inferiore alla sostitutiva). Si stima, pertanto, una platea di soggetti interessati alla norma pari a 3,326 milioni di lavoratori dipendenti, che include anche quelli per i quali il contratto è stato sottoscritto nel primo semestre del 2025, non compresi nella stima iniziale dell'Istat.

Ipotizzando un incremento di reddito medio su base annua pari a 680 euro, si stima una base imponibile per l'imposta sostitutiva pari a 2.261 milioni di euro. Applicando l'aliquota marginale media di riferimento per la platea in oggetto, pari al 26%, si ipotizza un minor gettito Irpef e addizionali di competenza per -588 milioni di euro e un'imposta sostitutiva pari a 113,1 milioni di euro. Il minor gettito complessivo di competenza ammonta a -474,9 milioni di euro.

Il profilo di cassa dei singoli tributi risulta il seguente:

	2026	2027	2028	2029
Irpef	-533,4	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-39,6	0	0
Addizionale comunale	0	-19,5	4,5	0
Imposta sostitutiva	113,1	0	0	0
Totale	-420,3	-59,1	4,5	0,0

Milioni di euro

I commi 2 e 3 dispongono, per gli anni 2026 e 2027, la riduzione dal 5% all'1% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa e innalza da 3 mila euro a 5 mila euro il limite di reddito agevolabile.

La legislazione vigente prevede per tali anni, per i soli lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e che abbiano percepito, nell'anno d'imposta precedente, redditi da lavoro dipendente d'importo non superiore a 80.000 euro, una imposta sostitutiva del 5% sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa. Il limite di reddito agevolato è pari a 3 mila euro.

Sulla base dei dati dei versamenti F24 di competenza per l'anno d'imposta 2024, risulta un ammontare di premi agevolati di circa 2.973,7 milioni di euro. Per tale anno l'aliquota era pari al 5%.

Prudenzialmente, si stima un incremento dell'ammontare dei premi a tassazione agevolata di circa il 10% pari a 297,4 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 3.271,1 milioni di euro.

Applicando il differenziale di aliquota fra il 5% e l'1% si stima una variazione negativa delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua di circa -130,8 milioni di euro.

Ai fini della stima dell'innalzamento del limite di reddito agevolabile, sulla base di elaborazioni dei premi agevolati dichiarati nell'anno d'imposta 2023, si stima una potenziale platea di soggetti coinvolti dalla modifica normativa di circa 250 mila. Ipotizzando un incremento medio di 1.500 euro, si stima un ulteriore reddito soggetto ad imposta agevolata

di circa 375 milioni di euro. Prudenzialmente, si stima un incremento di tale ammontare di circa il 10% pari a 37,5 milioni di euro, per un totale di base imponibile di circa 412,5 milioni di euro.

Applicando l'aliquota dell'imposta sostitutiva pari al 1% alla base imponibile, considerando un'aliquota marginale media Irpef per i redditi di lavoro dipendente pari al 40%, si stima una variazione positiva delle entrate derivanti dall'imposta sostitutiva di competenza annua pari a 4,1 milioni di euro, una variazione di gettito Irpef di circa -165 milioni di euro e una variazione di gettito delle addizionali regionali e comunali di circa -7,2 e -2,7 milioni di euro rispettivamente. L'effetto complessivo risulta di -170,8 milioni di euro in termini di competenza.

Considerando la vigenza della disposizione per gli anni 2026 e 2027, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029	2030
IRPEF	-165,0	-165,0	0,0	0,0	0,0
Addizionale regionale	0,0	-7,2	-7,2	0,0	0,0
Addizionale comunale	0,0	-3,6	-2,7	0,8	0,0
Irpef (sostitutiva)	-126,7	-126,7	0,0	0,0	0,0
Totale	-291,7	-302,5	-9,9	0,8	0,0

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 4 prevede, per il periodo di imposta 2026, che, salva espressa rinuncia del dipendente, sono assoggettate ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento le somme corrisposte, entro il limite annuo di 1.500 euro, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di: a) maggiorazioni e indennità per lavoro notturno; b) maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, come individuati dai CCNL; c) indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni previsti dai CCNL. Non rientrano nell'ambito di applicazione dell'imposta sostitutiva i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.

Ai sensi del comma 5, il beneficio è applicato dai sostituti di imposta ai lavoratori con reddito da lavoro dipendente inferiore a 40 mila euro e non si applica ai settori del commercio, turismo e stabilimenti termali ai quali si applicano i benefici dell'articolo 8. Si precisa, inoltre, che non concorrono al raggiungimento del limite di cui al comma 4 i premi di risultato e le somme erogate a titolo di partecipazione agli utili assoggettati alle disposizioni dell'articolo 1, commi 182 e seguenti, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. Restano ferme le ordinarie regole contributive in materia previdenziale e assistenziale, salvo quanto diversamente previsto dai CCNL e dalla normativa vigente. Ai fini degli effetti finanziari, si stima che il numero di lavoratori impiegati in settori potenzialmente interessati è di circa 10,3 milioni. Tenendo conto che i soggetti con redditi fino a 40 mila euro rappresentano il 90% del totale e che soggetti potenzialmente interessati alle maggiorazioni e indennità previste rappresentano il 25% del totale, si stima un numero di lavoratori interessati pari a 2,3 milioni. Considerando prudenzialmente l'importo massimo di 1500 euro e un'aliquota differenziale tra aliquota marginale media dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 18%, si stimano minori entrate fiscali per l'anno 2026 valutate in 621 milioni di euro. Di seguito l'andamento finanziario tenuto conto dell'entrata in vigore della disposizione:



	2026	2027	2028	2029
Irpef	-1.052,3	0	0	0
Addizionale regionale	0	-62,1	0	0
Addizionale comunale	0	-31,3	7,2	0
Imposta sostitutiva	517,5	0	0	0
Totale	-534,8	-93,4	7,2	0

in milioni di euro

ART. 5.

(Modifica alla disciplina fiscale delle prestazioni sostitutive del vitto rese in forma elettronica)

La disposizione modifica la lettera c) dell'articolo 51, comma 2 del Tuir, prevedendo che le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto rappresentate dai buoni pasto elettronici non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente entro il limite giornaliero di 10 euro.

La legislazione vigente stabilisce per i buoni pasto un limite di esenzione pari a 4 euro per quelli cartacei e a 8 euro per quelli elettronici. È riconosciuta inoltre l'esenzione per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative temporanee o ad unità produttive situate in zone prive di servizi di ristorazione, fino all'importo giornaliero complessivo di 5,29 euro.

Poiché negli archivi delle dichiarazioni dei redditi non sono disponibili dati relativi all'ammontare dei buoni pasto concessi ai dipendenti, sono stati utilizzati i dati forniti dai principali operatori di mercato. Si stima così un valore annuo complessivo di circa 4,1 miliardi di euro ed un valore medio unitario dei buoni pasto erogati di 6,75 euro. Supponendo che la quota dei buoni elettronici sia pari al 75% e che il 10% di tale quota sia interessata dalla misura, con un incremento agevolato pari a 2 euro per questi buoni, si calcola una riduzione della base imponibile di circa 91,1 milioni di euro. Applicando un'aliquota marginale media IRPEF del 30%, si prevede una diminuzione annua del gettito IRPEF di circa 27,3 milioni di euro e rispettivamente di 1,6 e 0,6 milioni di euro per quanto riguarda l'addizionale regionale e comunale.

Di seguito sono indicati gli effetti finanziari previsti dalla disposizione, considerando la sua applicazione a partire dal 2026:

	2026	2027	dal 2028
IRPEF	-27,3	-27,3	-27,3
Addizionale regionale	0,0	-1,6	-1,6
Addizionale comunale	0,0	-0,8	-0,6
Totale	-27,3	-29,7	-29,5

in milioni di euro



ART. 6.

(Misure in favore delle imprese del settore agricolo)

La disposizione proroga per le persone fisiche, per l'anno 2026, la franchigia Irpef del 100 per cento fino a 10.000 euro sui redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP). Per la parte eccedente 10.000 euro, ma non superiore a 15.000 euro, l'esenzione è del 50 per cento. Per la restante parte, tali redditi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

La legislazione vigente stabilisce, a partire dall'anno 2026, che tali redditi concorrano interamente a determinare la base imponibile dei contribuenti interessati.

Ai fini della stima sono state effettuate elaborazioni sui dati delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024 dei soggetti interessati. In base a tali elaborazioni si stimano minori entrate Irpef di competenza annua di circa -120 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -8,4 e -3,1 milioni di euro.

Considerando la validità della norma si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	0	-210,0	90	0
Addizionale regionale	0	-8,4	0	0
Addizionale comunale	0	-4,0	0,9	0
Totale	0	-222,4	90,9	0

in milioni di euro

ART. 7.

(Modifiche alla disciplina sulle locazioni brevi)

La disposizione, modificando l'articolo 4, comma 2, secondo periodo del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevede che la riduzione dal 26 per cento al 21 per cento dell'aliquota della cedolare secca, per i redditi derivanti dai contratti di locazione breve relativi a una unità immobiliare individuata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, opera solo a condizione che in relazione alla predetta unità immobiliare, durante il periodo d'imposta, non siano stati conclusi contratti tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici.

Nel caso in cui l'immobile, durante il periodo d'imposta, sia invece stato locato tramite i soggetti che gestiscono portali telematici, in caso di opzione per il regime della cedolare secca, si applica l'aliquota più elevata del 26 per cento.

In base ai dati più recenti, i soggetti che gestiscono portali telematici, nell'anno 2024, hanno versato ritenute a titolo di acconto del 21% in misura pari a 956 milioni di euro.

Ai fini della stima si ipotizza, in assenza di dati puntuali, che il 50% di tali ritenute sia riferibile a singole unità immobiliari attualmente assoggettate a cedolare secca con aliquota del 21%.

Assumendo che il 90% di tale platea continui ad avvalersi delle piattaforme per esigenze di semplificazione e rapidità delle transazioni, si stima che la proposta normativa comporti effetti finanziari positivi a regime in misura pari a circa 102,4 milioni di euro su base annua,



corrispondenti ai 5 punti percentuali aggiuntivi da versare in sede di dichiarazione dei redditi.

Il restante 10% della platea che sceglierebbe di non avvalersi più dei servizi delle piattaforme telematiche, verserebbe la cedolare secca in sede di dichiarazione dei redditi, senza subire la ritenuta d'acconto.

In termini di cassa, tenuto conto della decorrenza della norma, si hanno i seguenti effetti:

	2026	2027	dal 2028
Maggiore cedolare secca 90% della platea	0,0	102,4	102,4
Ritenuta d'acconto 10% della platea non versata dalle piattaforme	-47,8	-47,8	-47,8
Cedolare secca in dichiarazione 10% della platea	0,0	83,7	47,8
Totale	-47,8	138,3	102,4

in milioni di euro

ART. 8.

(Misure in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere)

La disposizione, al comma 1, prevede, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i lavoratori del comparto turistico-alberghiero, inclusi i lavoratori degli stabilimenti termali, per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 2026, la corresponsione di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde per le prestazioni di lavoro straordinario o di lavoro notturno effettuate nei giorni festivi. Il comma 2 specifica che la misura di cui al comma 1 si applica ai lavoratori dipendenti che, nel periodo d'imposta 2025, abbiano avuto un reddito da lavoro dipendente inferiore ai 40.000 euro.

I commi 3 e 4 prevedono che il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale su richiesta del lavoratore e realizza la compensazione del credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista di cui all'articolo 4 comma 6-ter del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Diversamente dalle precedenti proroghe di tale agevolazione, essendo disponibili i dati consolidati della misura agevolativa (fruibile mediante un credito d'imposta in compensazione) è possibile stimare un ammontare dell'onere, su base annua, di circa 8,5 milioni di euro. In un'ottica prudenziale, pur avendo riscontrato una certa linearità nella fruizione dal 2023, tale importo viene raddoppiato, pervenendo ad una quantificazione degli oneri derivanti dalla misura valutata in circa 17 milioni di euro nel 2026.

ART. 9.

(Detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)

Le disposizioni contenute al comma 1, lettere a) e b) prorogano per l'anno 2026, la detrazione IRPEF al 50% per le spese relative a interventi di recupero edilizio, di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico effettuati nel medesimo anno sulle abitazioni principali e quella al 36% per le spese relative agli stessi interventi effettuati su immobili diversi dall'abitazione principale.



La legislazione vigente stabilisce per l'anno 2026, la detrazione al 36% e al 30% per le spese per i suddetti interventi effettuati rispettivamente sull'abitazione principale e sugli immobili diversi dall'abitazione principale.

Ai fini della stima, sulla base dei dati relativi alle spese dichiarate per i suddetti interventi per l'anno di imposta 2023, è stato considerato un ammontare complessivo di circa 24.900 milioni di euro. Per quanto concerne le abitazioni principali, si stima, sulla base dei dati del volume "Gli Immobili in Italia 2023", che la quota di spese per interventi edilizi riguardanti le abitazioni principali è di circa il 75%.

Di seguito gli effetti finanziari:

Detrazione per gli interventi di recupero edilizio

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-53,2	-567,2	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0
IRPEF/IRES	0	192,4	-82,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	16	-6,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	45,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	-7,4	-358,8	-443,9	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	-354,5	265,9	0

in milioni di euro

Detrazione per gli interventi relativi all'efficienza energetica

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-12,6	-134,6	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0
IRPEF/IRES	0,0	97,30	-41,70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0,0	8,10	-3,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	23,2	0,0	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	10,6	-29,2	-129,3	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	-84,1	63,1	0,0

in milioni di euro

Detrazione per gli interventi relativi a misure antisismiche

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-1,3	-14,3	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	6,7	0
IRPEF/IRES	0	10,4	-4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	0,9	-0,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	2,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	1,2	-3,0	-13,8	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	-9,0	6,7	0,0

in milioni di euro



Gli effetti complessivi sono i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-67,1	-716,1	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0
IRPEF/IRES	0	300,1	-128,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRAP	0	25	-10,8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IVA	71,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	4,4	-391	-587	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	-447,6	335,7	0

in milioni di euro

Bonus mobili

La norma, al comma 1, lettera b), n. 3 prevede, inoltre, la proroga della detrazione al 50% per le spese sostenute nell'anno 2026 relative all'acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, fino ad un importo massimo di 5.000 euro, destinati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. Tale importo sarà suddiviso in dieci quote annuali di pari ammontare.

Sulla base dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche presentate nel 2024, riferiti alle spese sostenute nell'anno d'imposta 2023, in cui il limite era fissato a 8.000 euro, si rileva una spesa complessiva pari a circa 1.560 milioni di euro. Considerando l'abbassamento del limite a 5.000 euro e ipotizzando un decremento proporzionale di un terzo, la stima della spesa annua risulta pari a 1.040 milioni di euro, con una conseguente rata annua di detrazione stimata in 52 milioni di euro ($1.040 \times 50\% / 10$).

La disposizione è, inoltre, suscettibile di determinare effetti positivi indotti sotto forma di incremento degli investimenti nel settore, determinando maggiori entrate fiscali sia in termini di IVA sia di imposte dirette. In relazione all'ammontare della spesa totale sopra indicata, adottando una metodologia analoga a quella utilizzata nelle precedenti valutazioni tecniche, si stima un aumento di gettito IVA pari a circa 18,8 milioni di euro e di gettito IRPEF/IRES/IRAP pari a circa 11,1 milioni di euro.

Gli andamenti del gettito in termini di cassa risultano i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	-7,8	-83,2	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0
IRPEF/IRES	0,0	17,9	-7,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IRAP	0,0	1,5	-0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
IVA	18,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Totale	11,0	-63,8	-60,3	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	-52,0	39,0	0,0

in milioni di euro

ART. 10.

(Adeguamento dell'autorizzazione di spesa relativa alla quota cinque per mille)

La disposizione determina in 610 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, con un incremento di 85 milioni di euro rispetto alla legislazione vigente, l'autorizzazione di spesa destinata alla liquidazione della quota del cinque per mille.



ART. 11.

(Misure in materia di imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia)

La disposizione, al comma 1, è volta a incrementare gli importi previsti per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi prodotti all'estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza fiscale in Italia di cui all'art. 24-bis, comma 2, primo periodo, del TUIR.

In particolare, si prevede che l'importo dovuto forfetariamente dal contribuente che si trasferisce in Italia sia innalzato da 200.000 euro a 300.000 euro; altresì si prevede che, in caso di opzione per l'applicazione del regime di favore anche ai familiari di cui all'articolo 433 del codice civile, l'importo forfetario dovuto per ciascun familiare è innalzato da 25.000 euro a 50.000 euro.

Al comma 2 si precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti che hanno trasferito nel territorio dello Stato la residenza ai fini dell'articolo 43 del codice civile a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Relativamente all'incremento da 200.000 a 300.000 si evidenzia che, in considerazione della disponibilità di dati *ex post* maggiormente consolidati rispetto alla prima introduzione della misura, può ritenersi, prudenziale, ascrivere effetti finanziari positivi.

In particolare, sulla base dei dati storici, si evidenzia che negli ultimi tre anni disponibili (2021-2023), il numero di soggetti interessati dal regime speciale per i neo-residenti ha registrato un incremento annuo di circa 270 unità in media.

Per tenere conto della tassazione più elevata che si prevede di introdurre, si ipotizza prudenzialmente che, a seguito della maggiorazione dell'imposta sostitutiva da 200.000 a 300.000 euro, il numero di neo-residenti che opereranno per l'applicazione del regime forfetario speciale subisca un incremento annuo di circa 130 soggetti (vale a dire circa la metà rispetto al flusso di neo-residenti rilevato nel triennio 2021-2023). Considerando un differenziale di imposta per soggetto pari a 100.000 euro l'anno e non tenendo conto, in un'ottica di estrema prudenza, dell'effetto cumulo che deriverebbe dall'incremento, in ciascun anno rispetto al precedente, dei soggetti interessati, si stima un effetto di gettito aggiuntivo pari a circa 13 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

In riferimento all'aumento da 25.000 a 50.000 euro, sulla base degli ultimi dati dichiarativi disponibili, relativi all'anno d'imposta 2023, circa i familiari che hanno compilato il quadro NR relativo ai nuovi residenti e dei versamenti F24 dell'imposta sostitutiva in esame, si stima una platea di soggetti interessati dalla modifica normativa di circa 59 unità. Si stima che l'incremento dell'imposta sostitutiva da 25.000 a 50.000 euro determina un maggior gettito pari a circa 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Nel complesso l'intervento determina effetti positivi sul gettito pari a 14,5 milioni di euro dal 2027.

ART. 12.

(Condizioni di accesso al regime forfetario)

La disposizione, anche per l'anno 2026, innalza il limite da 30.000 a 35.000 euro di reddito di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di cui rispettivamente agli articoli 49 e 50 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), quale condizione di accesso al regime forfetario.



Le stime sono state effettuate sulla base del modello del regime forfetario dei titolari di partite IVA con base dati dichiarazioni dei redditi presentate nel 2024.

Di seguito le stime dell'andamento finanziario considerando il solo anno 2026:

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Totale	-72,2	-138,5	82,1	0

in milioni di euro

Oltre agli aspetti fiscali, sono da rilevare anche aspetti di natura contributiva per gli iscritti alla Gestione Artigiani e alla Gestione Commercianti. Infatti, coloro che aderiscono al regime forfetario sotto il profilo fiscale possono, in via opzionale e a domanda, accedere ad un regime contributivo di maggior favore mediante applicazione di una aliquota contributiva ridotta del 35% con applicazione del reddito minimale e, nel caso in cui l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, accredito di un numero di mesi proporzionale a quanto versato. La norma ha natura attrattiva e per la valutazione degli effetti finanziari si è stimato che:

- il reddito medio forfetario sia pari a circa 12.800 euro per l'anno 2026 a cui, comunque, deve essere applicato il reddito minimale stimato pari a 18.824 euro annui nel 2026;
- le adesioni derivanti dal nuovo collettivo siano pari a 15.000 sotto il profilo fiscale e 6.000 sotto il profilo contributivo visto il carattere opzionale. A tal proposito, si precisa che la propensione ad optare per il forfait contributivo, visto il reddito piuttosto contenuto di 12.500 euro che può maggiormente indurre al regime contributivo di maggior favore, è stata stimata prudentemente al 40% (anziché a circa il 15% secondo le attuali rilevazioni di adesioni al forfait contributivo da parte degli iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti);
- l'aliquota contributiva media tra Artigiani e Commercianti sia pari al 24,25% (misura piena).

Effetti finanziari dell'innalzamento da 30.000 a 35.000 euro dei redditi da lavoro dipendente L. 190/2014, art. 1, comma 57, lettera d-ter			
<i>Anno</i>	<i>Contributi pieni</i>	<i>Contributi ridotti del 35% (in milioni di euro)</i>	<i>Effetti finanziari (+) positivo per la f.p. (-) negativo per la f.p.</i>
	(a)	(b)	(c)=(b)-(a)
2026	+20,5	+13,3	-7,2
2027	+6,8	+4,4	-2,4



Di seguito gli effetti finanziari della disposizione per gli anni 2026 e 2027 secondo l'ipotesi di entrata in vigore il 1° gennaio 2026 e tenuto conto del calendario dei versamenti contributivi.

	2026	2027	2028	2029
IRPEF	-68,2	-188,9	80,9	0
Addizionale regionale	0	-10,5	0	0
Addizionale comunale	0	-5,2	1,2	0
IRAP	0	0	0	0
Sostitutiva	0	66,1	0	0
IVA	-11,5	0	0	0
Rettifica della detrazione IVA	7,5	0	0	0
Effetti contributivi	-7,2	-2,4	0	0
Totale	-79,4	-140,9	82,1	0

in milioni di euro

ART. 13.
(Disposizione in materia di criptovalute)

La disposizione alla lettera b) prevede che l'incremento dal 26% al 33% dell'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e sui proventi derivanti dalla detenzione delle cripto-attività, previsto, a decorrere dal 2026, dal comma 24 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, non si applichi alle plusvalenze e agli altri proventi derivanti da operazioni di detenzione, cessione o impiego di *token* di moneta elettronica denominati in euro, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 7), del Regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 2023, il cui valore è stabilmente ancorato all'euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell'Unione europea. Si precisa, in proposito, che non costituisce realizzo di plusvalenza o minusvalenza la mera conversione tra euro e *token* di moneta elettronica denominati in euro, né il rimborso in euro del relativo valore nominale.

La misura non determina effetti finanziari differenziali rispetto alla valutazione effettuata in sede della legge n. 207 del 2024 (legge di Bilancio 2025), in quanto l'esclusione attiene a prodotti del tutto innovativi e di recentissima istituzione nel mercato europeo, con una regolamentazione ancora da definire.

La lettera b) prevede l'istituzione con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di un Tavolo permanente di controllo e vigilanza sulle cripto-attività e la finanza innovativa definendone composizione e compiti. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che ai componenti del citato Tavolo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

ART. 14.
(Disposizioni in materia di assegnazione agevolata di beni ai soci e di estromissioni dei beni delle imprese individuali)



La disposizione, al comma 1, ripropone la disciplina dell'assegnazione agevolata di beni ai soci già prevista dall'articolo 29 della legge 23 dicembre 1997, n. 449, e successive proroghe, precisandone la disciplina specifica ai commi da 2 a 6. In particolare, il comma 2 individua il perimetro dell'agevolazione e stabilisce il valore dell'aliquota dell'imposta sostitutiva da applicare sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati - o, in caso di trasformazione in società semplice, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione - e il costo fiscalmente riconosciuto. Detta aliquota è prevista nella misura dell'8%, oppure del 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento dell'assegnazione, della cessione o della trasformazione, mentre è dovuta un'imposta sostitutiva del 13% per l'affrancamento delle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano. I commi 3 e 4 precisano le modalità di calcolo del valore normale dei beni oggetto di assegnazione e dell'imposta sostitutiva, nonché l'effetto sui titoli di partecipazione. Il comma 5 prevede che per le assegnazioni e le cessioni ai soci di cui ai commi da 1 a 3, le aliquote dell'imposta proporzionale di registro eventualmente applicabili sono ridotte alla metà e le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Il comma 6 precisa che il versamento dell'imposta sostitutiva deve avvenire in due rate: il 60 per cento entro il 30 settembre 2026 e la restante parte entro il 30 novembre 2026.

Ai fini della stima, si assumono versamenti relativi all'imposta sostitutiva in linea con quelli rilevati dai dati F24 relativi all'ultima riproposizione della norma (art. 1, c. 100-105 legge n. 197 del 2022). In particolare per i codici tributo 1836 - imposta sostitutiva per l'assegnazione, cessione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116 della legge 28 dicembre 2015 n. 208) - e 1837 - imposta sostitutiva sulle riserve in sospensione d'imposta annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci o società trasformate (articolo 1, comma 116, legge 28 dicembre 2015, n. 208) - , prendendo come anno di riferimento il 2023, risultano importi a debito per circa 167,6 milioni di euro (codice 1836) e 75,3 milioni di euro (codice 1837) per un totale di 242,9 milioni di euro.

I maggiori valori dei beni sono valutati in circa 1.676,4 milioni di euro (167,6 / 10%) applicando prudenzialmente un'aliquota dell'imposta sostitutiva del 10% e tenuto conto che non è possibile distinguere, sulla base dei dati disponibili, le società di comodo dalle altre società (sulle società non operative l'aliquota è del 10,5%; sulle altre società, l'aliquota è dell'8%). Le riserve in sospensione sono state ricostruite a partire dall'imposta sostitutiva con aliquota del 13% e stimate in 578,9 milioni di euro (75,3 / 13%).

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti all'assegnazione dei beni, si assume che, a legislazione vigente, in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 3 esercizi, e che, contestualmente, sarebbero ridotte le riserve in sospensione di imposta.

Per quanto riguarda gli effetti sull'imposta di registro è stato ipotizzato inoltre che il valore normale del bene sia pari a 1,5 volte i maggiori valori, che il valore catastale sia un terzo del valore normale e che gli immobili siano abitativi.

Nel primo anno, l'imposta di registro produce effetti positivi a seguito dell'assegnazione complessiva dei beni, considerando le vendite che sarebbero state rilevate a legislazione vigente.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi e all'IRAP sono stimati utilizzando un'aliquota media IRES del 16%, IRPEF del 26% e IRAP del 4% e assumendo una ripartizione dei soggetti IRPEF del 53,4% ed IRES del 46,6% in base alla natura giuridica



dei contribuenti che hanno versato le imposte sostitutive. Un ulteriore effetto, valutato di lieve entità, conseguente all'assegnazione dei beni ai soci è relativo alla riduzione del reddito minimo per l'uscita dal regime delle società di comodo.

La Tabella riporta gli effetti finanziari nell'orizzonte periodale 2026-2037 considerando che l'imposta sostitutiva è versata nel 2026, e tenuto conto di un acconto IRES/IRPEF del 75% e IRAP dell'85%:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Imposta sostitutiva	242,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Registro	33,9	-3,8	-3,8	-3,8	-3,8	0	0	0	0	0
IRES	0	-14,8	-15,8	-19,9	-16,8	-16,8	-2	-1	3,1	0
IRPEF	0	-27,7	-29,4	-37,2	-31,3	-31,3	-3,7	-1,9	5,8	0
IRAP	0	-8,4	-8,7	-10,9	-9	-9	-0,6	-0,3	1,9	0
Totale	276,9	-54,7	-57,7	-71,8	-60,9	-57,1	-6,3	-3,2	10,8	0

in milioni di euro

La disposizione di cui al comma 7 ripropone l'applicazione delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 121, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, che disponeva l'applicazione opzionale, per gli imprenditori individuali, di un'imposta sostitutiva di IRPEF e IRAP, con aliquota dell'8 per cento, sugli immobili strumentali posseduti alla data del 30 settembre 2025. Il pagamento dell'imposta consente di escludere tali beni dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal primo periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2026.

I versamenti rateali dell'imposta sostitutiva in parola sono effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2026 (60%) e la restante parte entro il 30 giugno 2027 (40%). Per i soggetti che si avvalgono della presente disposizione gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Dall'analisi dei dati F24 risultano versamenti per circa 13,2 milioni di euro nel 2023 corrispondenti al versamento della prima rata (60%) di quanto disposto dalla Legge di Bilancio 2023 stimando in circa 8,8 milioni di euro la seconda rata anche se dai versamenti effettivi risultano circa 8 milioni di euro. In relazione agli effetti sulle imposte dirette in conseguenza della estromissione questi sono valutati in coerenza con la metodologia utilizzata nelle precedenti riproposizioni, tenuto conto dell'esclusione dall'Irap per gli imprenditori individuali operante a partire dalla legge di bilancio 2022.

Ai fini del calcolo degli effetti negativi conseguenti alla proposta normativa, si assume che, a legislazione vigente in un arco temporale di 5 anni, il 50% dei maggiori valori sarebbero stati trasformati in plusvalenze, tassate ai fini delle imposte sui redditi in 3 esercizi.

Gli effetti negativi relativi alle imposte sui redditi sono stimati utilizzando un'aliquota media IRPEF del 26%.

Tutto ciò premesso, in base ai dati dei versamenti dell'imposta sostitutiva rilevati, si indicano di seguito gli effetti finanziari della disposizione in oggetto considerando il versamento dell'imposta sostitutiva in due rate (60% entro novembre 2026 e 40% entro giugno 2027).

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Imposta sostitutiva	13,2	8,8	0	0	0	0	0	0	0	0
IRPEF	0	-4,2	-6,5	-9,0	-7,2	-7,1	-2,9	-0,6	1,8	0
Totale	13,2	4,6	-6,5	-9,0	-7,2	-7,1	-2,9	-0,6	1,8	0

in milioni di euro

ART. 15.

(Razionalizzazione della disciplina in materia di rateizzazione per la tassazione delle plusvalenze sui beni strumentali)

La previsione di cui al comma 1, sostituendo il comma 4 dell'articolo 86 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, modifica la tassazione delle plusvalenze nell'ambito della disciplina del reddito di impresa. In conseguenza delle modifiche, l'opzione per la tassazione frazionata in cinque esercizi resta possibile solo per le plusvalenze derivanti da cessione di aziende o rami di azienda detenuti da almeno tre anni (due anni per le società sportive professionistiche). Le plusvalenze relative a beni diversi da quelli al cui commercio è diretta l'attività d'impresa detenuti da almeno cinque anni e ai beni iscritti come immobilizzazioni finanziarie iscritti negli ultimi cinque esercizi saranno tassate in tre quote, mentre tutte le altre saranno tassate nell'anno di realizzazione. Le relative opzioni devono essere esercitate nella dichiarazione dei redditi, e, in mancanza, la plusvalenza si intende imputata interamente all'annualità di realizzo

Il comma 2 specifica che la disciplina prevista al comma 1 si applica alle plusvalenze realizzate a partire dall'anno imposta 2026, e che nella determinazione dell'acconto dovuto per l'esercizio successivo a quello in corso al 31.12. 2025 si tiene conto dell'imposta che si sarebbe determinata considerando la vigenza delle nuove disposizioni.

Ai fini della stima sono stati selezionati, dagli archivi dichiarativi, i soggetti che hanno riportato una plusvalenza tassata in cinque esercizi, escludendo chi risulta dante causa nella cessione d'azienda (codici negozio 1118). Su questi contribuenti è stata simulata la nuova tassazione della plusvalenza nell'anno di rilevazione o in tre quote, considerando la capienza del reddito imponibile. In assenza dei dati sugli anni di detenzione del bene, si ipotizza che le plusvalenze siano equamente distribuite tra almeno cinque anni.

Di seguito si riporta uno schema di confronto della tassazione a legislazione vigente e proposta della plusvalenza di un anno:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Legislazione vigente	20%	20%	20%	20%	20%
Legislazione proposta – detenzione meno di 5 anni	100%				

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5
Legislazione vigente	20%	20%	20%	20%	20%
Legislazione proposta – detenzione almeno 5 anni	33%	33%	33%		



In considerazione della natura della componente di bilancio "Plusvalenza", è stata effettuata un'analisi storica dei dati dichiarativi (plusvalenze rateizzate) per il periodo 2019-2023, che ha evidenziato una sostanziale stabilità nei valori. Pertanto, ai fini della stima, è stato preso come riferimento il dato dell'ultima annualità disponibile (anno d'imposta 2023 – dati provvisori).

Di seguito gli effetti finanziari, stimati con un'aliquota Ires pari al 24% e Irpef (comprese addizionali) pari al 30%, e tenuto conto della validità della norma anche ai fini dell'acconto nel 2026 (Ires/Irpef del 75% e Addizionale comunale del 30%):

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ires	258,3	295,9	232,3	132,5	26,1	0	0
Irpef	47,1	56,5	48,2	28,6	5,7	0	0
Addizionale regionale	0	3,7	3,2	2,7	1,3	0	0
Addizionale comunale	0,4	1,4	1,2	0,9	0,4	0	0
Totale	305,9	357,4	284,8	164,7	33,5	0	0

in milioni di euro

ART. 16.

(Affrancamento straordinario delle riserve in sospensione di imposta)

La disposizione, al comma 1, riapre i termini per l'affrancamento straordinario delle riserve per il 2025, previo il pagamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e di eventuali addizionali o maggiorazioni, con aliquota del 10 per cento, da versare in quattro rate annuali. Il comma 2 richiama l'applicabilità delle disposizioni del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 giugno 2025, di attuazione dell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192. Per quanto concerne gli effetti finanziari, l'analisi dei versamenti F24, conseguenti all'analoga disposizione contenuta nell'articolo 14 del decreto legislativo 13 dicembre 2024, n. 192 - in particolare per il codice tributo "1867 imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive derivante dall'affrancamento straordinario delle riserve - a.14 del dl. 13 dicembre 2024, n.192" - ha consentito di rilevare un introito di 205 milioni di euro quale prima rata di quattro.

Utilizzando la medesima metodologia adottata in sede di relazione tecnica al decreto legislativo n. 192 del 2024, si stimano i seguenti effetti finanziari:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037
Imposta Sostitutiva	205,0	205,0	205,0	205,0	0	0	0	0	0	0	0	0
IRES	0	-63,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1	-36,1
IRAP	0	-13,8	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4	-7,4
IRES soci	0	28,6	16,4	16,4	-12,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
IRPEF soci	215,9	215,9	215,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totale	420,9	372,6	393,8	177,9	-55,8	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5	-43,5

in milioni di euro

ART. 17.



(Revisione della disciplina dei dividendi infra-UE IRAP e della disciplina delle istanze di rimborso)

Con l'articolo in esame, al comma 1, si modificano gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 al fine di adeguare la normativa interna alla posizione adottata dalla CGUE con la sentenza del 1° agosto 2025, riguardante le cause riunite C92/24, C93/24 e C94/24, che ha giudicato l'articolo 6, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in contrasto con la direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE, laddove il predetto articolo assoggetta ad imposizione IRAP il 50 per cento dei dividendi distribuiti, nell'ambito di gruppi composti da intermediari finanziari, alle società madri residenti in Italia dalle loro società controllate residenti in altro Stato membro. In linea con la normativa comunitaria, pertanto, richiamando l'articolo 44, comma 2, lettera a), ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si precisa che è ammessa l'esclusione da imposizione IRAP del 95 per cento solo per i dividendi provenienti da società ed enti non residenti relativi ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'indeducibilità della relativa remunerazione dal reddito.

In base alla modifica normativa, gli enti creditizi e le imprese assicurative potranno escludere dal concorso al valore della produzione netta il 95 per cento dei dividendi provenienti dalle controllate che rispettano i requisiti per essere inclusi nella disciplina della cd. Direttiva madre-figlia (Direttiva 30/11/2011, n. 2011/96/UE).

Il comma 2 prevede che la norma entri in vigore con effetti a partire dal periodo d'imposta 2025. Si precisa, al riguardo, che i relativi effetti sul gettito sono stati già riflessi nelle previsioni tendenziali di bilancio, a seguito della sentenza del 1° agosto 2025.

Per quanto concerne i periodi d'imposta per i quali sono ancora in corso i termini per la richiesta di rimborso (dal 2020 al 2024), i commi da 2 a 4 prevedono che il recupero della maggiore IRAP riferita ai dividendi che hanno concorso alla formazione del valore della produzione netta può essere oggetto di richiesta di rimborso, previa presentazione dell'istanza all'Agenzia delle entrate. Con tale istanza è, altresì, ammessa la facoltà di optare, in luogo del rimborso per l'utilizzo delle somme rimborsabili in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 20, nei termini ivi disciplinati. In tal caso, l'utilizzo del credito in compensazione è ammesso a decorrere dal decimo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza; tale opzione può essere esercitata anche dai soggetti che hanno già presentato le istanze di rimborso.

Il comma 5 prevede che con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione dei commi 3 e 4.

Considerando le richieste di rimborso che verranno presentate per i periodi di imposta dal 2020 al 2024 e quelle già presentate per i periodi di imposta precedenti (dati Agenzia delle entrate) si stima un maggior onere derivante dai rimborsi di circa 800 milioni di euro nel 2026. Al verificarsi della suddetta condizione alla copertura dei relativi oneri potrà provvedersi nell'ambito delle risorse del fondo di cui all'articolo 134.

ART. 18.

(Modifiche alla disciplina dei dividendi)

Le disposizioni del comma 1 intervengono a modificare il trattamento fiscale dei dividendi



percepiti dagli imprenditori e dalle società o enti residenti, disciplinato negli articoli 59 e 89 del TUIR, limitando l'accesso al regime della c.d. esclusione, previsto come strumento di contrasto ai fenomeni di doppia tassazione, ai dividendi derivanti da partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente tramite società controllate, in misura non inferiore al 10%.

Il comma 2 specifica che la nuova disciplina si applica alle distribuzioni dell'utile di esercizio, delle riserve e degli altri fondi, deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Ai sensi del comma 3, dette disposizioni operano già ai fini della determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

Ai fini della stima degli effetti finanziari, si precisa che i dati dichiarativi consentono di identificare l'importo totale dei dividendi percepiti esclusi dalla base imponibile, ma non contengono alcun dettaglio relativo alle partecipate che li hanno erogati.

Per stimare i dividendi esclusi dalla base imponibile erogati da partecipazioni detenute in misura minore del 10%, è stato, conseguentemente utilizzato il peso delle partecipazioni verso "Altre imprese", che include le partecipazioni al 10%, sul totale delle partecipazioni riportate nello Stato Patrimoniale. Tale peso risulta essere pari a circa il 6%.

Attraverso il modello di microsimulazione IRES e il modello Reddito di impresa, per ogni singolo contribuente, è stata inclusa al 100% nella base imponibile una quota pari al 6% dei dividendi percepiti.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti di competenza, comprensivi degli effetti dovuti all'addizionale IRES:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	953,5	1.041,4	1.050,6	1.050,6	1.050,6	1.050,6
Irpef	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Addizionale regionale	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totale	983,2	1.071,1	1.080,3	1.080,3	1.080,3	1.080,3

in milioni di euro

Di seguito sono indicati gli effetti finanziari della disposizione, calcolati tenuto conto che, per espressa previsione della norma, la modifica trova applicazione già in sede di acconto.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Ires	715,1	1.019,4	1.048,3	1.050,6	1.050,6	1.050,6
Irpef	20,8	27,7	27,7	27,7	27,7	27,7
Addizionale regionale	0	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Addizionale comunale	0,1	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Totale	736,1	1.049,1	1.078,0	1.080,3	1.080,3	1.080,3

in milioni di euro

ART. 19.

(Regime della deducibilità delle svalutazioni sui crediti verso la clientela per perdite attese)



L'articolo 106, comma 3, del TUIR prevede che gli intermediari finanziari possono dedurre le svalutazioni e le perdite su crediti nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio in applicazione di quanto previsto dall'IFRS 9 e dall'articolo 7 del DM 10 gennaio 2018 di coordinamento con le regole di determinazione della base imponibile dell'IRES e dell'IRAP.

Il modello delle perdite attese di cui all'IFRS 9 (c.d. *Expected loss model o ECL*) prevede che un credito, o in generale un'attività finanziaria iscritta al costo ammortizzato, sia valorizzato in bilancio al netto del rischio di perdita atteso, a prescindere dal fatto che tali circostanze di rischio si siano già concretizzate o si concretizzeranno in futuro. La rilevazione delle perdite attese sui crediti appartenenti ai cc.dd. stage 1 e 2, fondata solo su elementi di natura statistica, determina, per gli enti finanziari, l'immediata deduzione di oneri futuri.

La proposta intende introdurre, per il periodo 2026-2029, una restrizione alla deduzione delle svalutazioni derivanti dall'applicazione del c.d. metodo delle perdite attese in base alla quale la stessa è consentita in cinque quote costanti, a partire dall'esercizio in cui la svalutazione è iscritta a conto economico.

Al fine di annullare i riflessi sulla disciplina della conversione in crediti d'imposta delle DTA si prevede il divieto di conversione di quelle iscritte.

Gli effetti finanziari sono indicati nelle tabelle che seguono, prevedendo dal 2026 di determinare l'acconto tenendo conto della modifica.

Competenza	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
IRES	126,8	67,5	45,3	22,6	-126,8	-67,5	-45,3	-22,6	0
IRAP	37,3	28,0	18,7	9,3	-37,3	-28,0	-18,7	-9,3	0
Totale	164,1	95,5	64,0	32,0	-164,1	-95,5	-64,0	-32,0	0

in milioni di euro

Cassa	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
IRES	95,1	82,3	50,8	28,3	-89,4	-82,3	-50,8	-28,3	-5,7	0
IRAP	31,7	29,4	20,1	10,7	-30,3	-29,4	-20,1	-10,7	-1,4	0
Totale	126,8	111,7	70,9	39,0	119,7	111,7	-70,9	-39,0	-7,1	0

in milioni di euro

ART. 20.

(Revisione del contributo straordinario e affrancamento della riserva)

Con l'articolo 26 del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, *“a seguito dell'andamento dell'economia e, in particolare, dei tassi di interesse che hanno sensibilmente inciso sul debito contratto dalle imprese e dalle famiglie”*, è stata introdotta nell'ordinamento nazionale (tenuto conto delle osservazioni espresse dalla BCE) un'imposta straordinaria, per l'anno 2023, calcolata sull'incremento del margine d'interesse rispetto all'esercizio precedente, gravante sui soggetti di cui all'articolo 1 del decreto legislativo del 1° settembre 1993, n. 385 recante *“Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”* (di seguito, *“TUB”*).

La citata disposizione di cui all'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023 prescrive che il contributo straordinario sia determinato applicando un'aliquota pari al 40 per cento sull'ammontare del margine degli interessi ricompresi nella voce 30 del conto economico *“redatto secondo gli schemi approvati dalla Banca d'Italia relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024 che eccede per almeno il 10 per cento il medesimo margine nell'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2022.”*



In sede di conversione del citato decreto-legge n. 104 del 2023, la disciplina dell'imposta straordinaria in esame è stata integrata introducendo, ai sensi del comma 5-*bis* del medesimo articolo 26, una facoltà per le banche colpite dal prelievo straordinario, volta a consentire, in luogo del versamento, la destinazione di un importo non inferiore a due volte e mezza l'imposta dovuta ad una riserva "non distribuibile", istituita in sede di approvazione del bilancio relativo all'esercizio antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2024. Contestualmente, è stato previsto l'obbligo di versamento - qualora la predetta riserva sia utilizzata per distribuire utili ai soci ed entro 30 giorni dall'approvazione della relativa delibera - dell'imposta straordinaria dovuta, incrementata di un importo pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sui depositi presso la Banca Centrale Europea, a partire dalla scadenza originaria del termine di versamento dell'imposta straordinaria stessa (c.d. *recapture rule*).

Con la disposizione in di cui al comma 1 si modifica l'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2023, stabilendo, mediante l'aggiunta di un nuovo comma 5-*bis.1* che, a partire dal 2028, la distribuzione degli utili, tra cui anche gli acconti sui dividendi, o delle riserve, attuata dai soggetti indicati al medesimo comma 1 debba riferirsi in via prioritaria alle riserve costituite ai sensi del comma 5-*bis* dello stesso articolo 26, indipendentemente da quanto disposto con la delibera assembleare.

Contestualmente, al comma 2 si introduce un regime di affrancamento della riserva straordinaria di cui al citato articolo 26, comma 5-*bis* del decreto-legge n. 104 del 2023, con imposta sostitutiva crescente per i soli anni 2026 e 2027, al fine di incentivare la "liberazione" degli utili che costituiscono la riserva precedentemente istituita.

In particolare, il comma 3 stabilisce che l'aliquota dell'imposta sostitutiva è pari al 27,5 per cento per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025 e al 33 per cento, per l'affrancamento delle riserve esistenti al termine dell'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025; l'opzione per tale regime, con versamento dell'imposta sostitutiva entro il termine per il versamento del saldo delle imposte per l'annualità cui si riferiscono le riserve affrancate, esclude l'applicazione delle disposizioni del comma 5-*bis* dell'articolo 26 per il caso di distribuzione di utili sulle medesime riserve (comma 4).

Al comma 5 si prevede l'indeducibilità dell'imposta sostitutiva e si precisa il termine del relativo versamento.

Si ritiene che la previsione dell'aliquota in misura inferiore per il 2026 induca all'affrancamento della riserva straordinaria, preordinato alla libera disponibilità per la distribuzione sotto forma di utili, interamente nell'anno 2026, onde evitare di scontare una maggiore tassazione.

Ai fini della quantificazione, dagli ultimi bilanci sono state rilevate le predette riserve per le banche interessate, da cui si evince un ammontare complessivo pari a circa 6 miliardi di euro. Ipotizzando, in base a un comportamento razionale degli operatori interessati, che gli stessi versino l'imposta sostitutiva più bassa, si stima un maggior gettito pari a circa 1.650 milioni di euro nel 2026 ($6.000 \times 27,5\%$).

Non si prevede, inoltre, una corrispondente perdita di gettito negli anni successivi al 2026 in quanto le previsioni di Bilancio attualmente non scontano effetti relativamente a tale



contributo, in un'ottica prudentziale, non essendo possibile prevedere il futuro utilizzo delle riserve in esame.

ART. 21.

(Incremento dell'aliquota IRAP per gli enti creditizi e le imprese di assicurazione)

La misura in esame modifica l'art. 16 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446 e, in particolare, limitatamente ai periodi d'imposta 2026, 2027 e 2028, dispone l'aumento di due punti percentuali delle aliquote per i soggetti:

- di cui al comma 1-bis, lett. b) - banche e altri enti e società finanziarie (da 4,65% a 6,65%)
- di cui al comma 1-bis, lett. c) - imprese di assicurazione (da 5,90% a 7,90%)

Ai fini della stima degli effetti di gettito, è stato utilizzato il modello di microsimulazione IRAP con base dati relativa alle dichiarazioni IRAP 2024, periodo d'imposta 2023.

Di seguito gli effetti finanziari di cassa nell'ipotesi di acconto IRAP pari all'85% e acconto IRES al 75%, considerando che gli effetti si producano già in sede di acconto 2026.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRAP - Banche e società finanziarie	976,3	1.148,6	1.148,6	172,3	0,0	0,0
IRAP - Imprese di assicurazione	176,7	207,9	207,9	31,2	0,0	0,0
IRES - Recupero deducibilità IRAP versata	0,0	-17,5	-20,6	-20,6	-3,1	0,0
Totale	1.153,0	1.339,0	1.335,9	182,9	-3,1	0,0

in milioni di euro

ART. 22.

(Sospensione della deduzione dei componenti negativi connessi alle DTA)

La norma prevede il differimento parziale della quota di deduzione riferibile al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027 dello *stock* delle svalutazioni e perdite su crediti non dedotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2015 e scaglionate secondo il "piano di ammortamento" dettato dall'articolo 16, commi 4 (ai fini IRES) e 9 (ai fini IRAP), del decreto-legge n. 83 del 2015 e successive modifiche.

Al fine di eliminare l'imputazione di imposte anticipate convertibili in crediti d'imposta utilizzabili in compensazione, il suddetto decreto-legge ha previsto, in luogo della deducibilità immediata di una percentuale dei crediti, con la ripartizione della svalutazione eccedente tale percentuale in un arco temporale da 9 a 18 esercizi, la deducibilità della svalutazione dei crediti in un unico esercizio. Lo stesso decreto, con le successive modificazioni, ha disposto la deducibilità delle svalutazioni ante 2015 in quote annuali, con un profilo temporale fino al 2028.



La legge di bilancio 2025 ha già disposto la sospensione della quota deducibile prevista negli anni 2025 (11%) e 2026 (4,7%) e il recupero della stessa negli anni successivi fino al 2029; la normativa proposta prevede la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 6,32% al 2,52%) ed il recupero del 3,8% in due quote uguali nel 2028 e nel 2029, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	6,32%	6,32%	4,31%

Deducibilità proposta

2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
5%	8%	0%	0%	12%	12%	8,30%	18%	17%	0%	2,75%	2,52%	8,22%	6,21%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione del *basket* svalutazioni crediti.

Per quanto riguarda gli effetti finanziari della sospensione della quota 2027 sono fatti operare già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo per il recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella Tabella seguente:

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	508,9	0	-254,5	-254,5
Irapp	0	204,2	0	-102,1	-102,1
Totale	0	713,2	0	-356,6	-356,6

in milioni di euro

La disposizione, inoltre, prevede la sospensione parziale della quota deducibile 2027 (dal 15,83% al 6,33%) dei componenti negativi emersi in sede di prima adozione dell'IFRS 9, disposte dalla legge n. 145 del 2018, secondo il seguente schema.

Deducibilità vigente

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	15,83%	15,83%

Deducibilità proposta

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
10%	0%	10%	10%	10%	10%	10%	0%	2,50%	6,33%	20,58%	10,58%

Ai fini della stima sono stati utilizzati i modelli di microsimulazione IRES e IRAP, con i dati dichiarativi specifici della deduzione conseguente alla prima applicazione degli IFRS9.

Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	252,5	0	-126,3	-126,3
Irap	0	101,3	0	-50,7	-50,7
Totale	0	353,8	0	-177,0	-177,0

in milioni di euro

Inoltre, la disposizione stabilisce la sospensione parziale della quota deducibile per il 2027, modificando la percentuale di deducibilità dell'avviamento dal 20,58% all'8,22%. Il recupero della differenza, pari al 12,36%, avverrà in due rate costanti a partire dal 2028, secondo quanto indicato nello schema seguente.

Deduzione vigente dopo LdB 2025

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	20,58%	13,58%	13,58%

Deduzione proposta LdB 2026

2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
0%	0%	3%	10%	12%	12%	12%	0%	3,25%	8,22%	19,76%	19,76%

Ai fini della stima, è stata utilizzata la medesima metodologia già adottata in sede di relazione tecnica per analoghe disposizioni.



Gli effetti finanziari della parziale sospensione della quota 2027 operano già in sede di acconto nell'anno di sospensione e in sede di saldo ai fini del recupero delle quote costanti negli anni successivi. Gli effetti finanziari sono riportati nella tabella seguente:

	2026	2027	2028	2029	2030
Ires	0	510,6	0	-255,3	-255,3
Irap	0	204,9	0	-102,5	-102,5
Totale	0	715,5	0	-357,8	-357,8

in milioni di euro

Infine, la proposta consente di compensare fino al 54% del maggior reddito imponibile, derivante dalla mancata deduzione per svalutazione crediti, IFRS9 e avviamento per il 2027, con perdite pregresse ed eccedenze ACE. La regola vale sia per il singolo contribuente che per il consolidato fiscale.

Tenendo conto dell'effetto già previsto in acconto per il 2027 e del limite dell'utilizzabilità delle perdite e delle eccedenze ACE, gli effetti complessivi della disposizione sono i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	0	1.632,6	0	-599,2	-599,2
IRAP	0	510,4	0	-255,3	-255,3
TOTALE	0	2.143,0	0	-854,5	-854,5

in milioni di euro

Analogo intervento, in materia di limitazione all'utilizzo delle perdite fiscali e dell'eccedenza ACE, con un limite del 45% è previsto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 (comma 4, lettera a), per il quale già la legge di bilancio per il 2025 aveva disposto il differimento delle deduzioni delle menzionate quote.

La limitazione al 45% della utilizzabilità delle perdite pregresse e delle eccedenze ACE sul maggior reddito imponibile conseguente alle sospensioni delle deduzioni DTA nel 2026, così come definite dalla legge di bilancio 2025, permette di sottoporre a tassazione un maggiore imponibile pari a circa 4,3 miliardi di euro, con un conseguente maggior gettito, in acconto nel 2026, pari a circa 1.188 milioni di euro.

Di seguito gli effetti complessivi della disposizione:

	2026	2027	2028	2029	2030
IRES	1.188,0	1.632,6	0	-599,2	-599,2
IRAP	0	510,4	0	-255,3	-255,3
TOTALE	1.188,0	2.143,0	0	-854,5	-854,5



ART. 23.

(Definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione)

La disposizione, al comma 1, prevede la possibilità per il debitore di avvalersi della definizione agevolata dei carichi residui affidati dagli enti creditori all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Agenzia delle entrate di cui agli articoli 36-*bis* e 36-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-*bis* e 54-*ter* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, mediante pagamento del solo importo residuo di quanto affidato dall'ente creditore a titolo di capitale (imposta) nonché le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Il comma 2 disciplina le scadenze di pagamento prevedendo la possibilità di corrispondere le somme dovute in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 oppure in forma dilazionata, in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari ammontare con scadenza:

- a) il 31 luglio 2026, il 30 settembre 2026 e il 30 novembre 2026;
- b) il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio il 31 luglio il 30 settembre il 30 novembre degli anni dal 2027 al 2034;
- c) il 31 gennaio, il 31 marzo e il 31 maggio dell'anno 2035.

Nel caso di pagamento rateale il comma 3 prevede il tasso di interesse nella misura del 4 per cento annuo.

I commi da 4 a 18 disciplinano le fasi di interlocuzione con il contribuente per la definizione agevolata, quelle operative e procedurali con i relativi effetti, ovvero le situazioni particolari relative al perimetro applicativo della disposizione. Tra questi commi, in particolare:

- a) il comma 11 stabilisce nel 30 giugno 2026 il termine entro il quale l'agente della riscossione deve comunicare a coloro che hanno presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, l'ammontare complessivo di quanto dovuto, e in caso di scelta del pagamento dilazionato, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna rata, il cui importo non può essere inferiore a 100 euro;
- b) il comma 13 prevede che per i carichi definibili ricompresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata, non possono essere concesse nuove rateizzazioni ai sensi dell'art.19 del DPR n. 602 del1973;
- c) il comma 14 stabilisce che la definizione agevolata è inefficace nell'ipotesi di mancato ovvero di insufficiente versamento dell'unica rata scelta dal debitore per effettuare il pagamento o, nel caso di pagamento rateale, di due rate, anche non consecutive, ovvero dell'ultima rata;
- d) il comma 16 estende la definizione agevolata ai debiti relativi a carichi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture che possono essere estinti senza corrispondere gli interessi, ivi compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli



di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché le somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112;

- e) il comma 18, alla lett. a), consente la definizione agevolata dei debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione, anche se ricompresi in dichiarazioni di adesione alle precedenti tre rottamazioni o al “*saldo e stralcio*” di cui all’art. 1, commi 184 ss., della legge n. 145/2018, anche se, con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione. Ai sensi della lett. b) dello stesso comma, possono essere ricompresi nella definizione agevolata anche i debiti oggetto di dichiarazioni di adesione alla “*rottamazione-quater*” (rese ai sensi dell’art. 1, comma 235, della legge n. 197/2002) o alla riammissione alla medesima (prevista dall’art. 3-bis del decreto-legge n. 202 del 2024), per i quali, alla data del 30 settembre 2025, si è già determinata l’inefficacia della relativa definizione. Viceversa, il comma 19 stabilisce che i debiti inclusi nella “*rottamazione-quater*” (o nella relativa riammissione) per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultino regolarmente versate tutte le rate scadute alla medesima data, non possano essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17.

Tanto premesso, per la quantificazione degli effetti finanziari derivanti dall’introduzione della disposizione, sono stati considerati:

- a) il gettito atteso dai pagamenti inerenti alla definizione agevolata;
- b) la perdita di riscossione ordinaria conseguente all’adesione alla nuova misura agevolativa per i carichi di cui al comma 1 della disposizione in argomento.

In primo luogo, è stato stimato il gettito atteso dai pagamenti da parte dei contribuenti che aderiranno alla nuova misura agevolativa. La stima di questa componente è stata effettuata sulla base:

- a) della situazione del magazzino dei carichi residui affidati dagli enti tra il 2000 e il 31 dicembre 2023 e derivanti dal mancato versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell’Agenzia delle entrate di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, ovvero derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché, come previsto dal comma 16 della disposizione in commento, derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada irrogate dalle Prefetture;
- b) degli indici di adesione registrati nell’ambito nell’ultima edizione della cd. “*Rottamazione-quater*”, differenziati rispetto all’anzianità del carico iscritto a ruolo (indice di adesione più elevato sui carichi più recenti) e rispetto alla natura dei carichi affidati all’agente della riscossione.

La stima degli indici di adesione alla nuova misura agevolativa, inoltre, ha considerato i seguenti aspetti:

- a) per i ruoli dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2023, per la prima volta oggetto di misure agevolative, il tasso di adesione, rispetto a quello registrato nella cd. “*Rottamazione-quater*”, è stato forfettariamente incrementato per considerare il maggior vantaggio per il contribuente derivante dalla possibilità di corrispondere le somme dovute in un



lasso temporale più ampio;

- b) per i ruoli affidati dal 2000 al 30 giugno 2022, il tasso di adesione è stato forfettariamente adeguato per considerare, da un lato il fatto che per tali carichi i contribuenti hanno già avuto la possibilità di aderire alle precedenti edizioni di definizione agevolata e dall'altro del maggior vantaggio conseguente all'estensione del piano di pagamento.

Nella tabella seguente sono riportate le stime delle grandezze di riferimento:

<i>importi in miliardi</i>	Carichi definibili (miliardi)	Tasso di adesione vs carichi definibili totali	Carichi oggetto di adesione (miliardi)	Incasso atteso applicando gli abbuoni previsti dalla definizione agevolata (miliardi)
Definizione agevolata dei carichi affidati dal 2000 al 31 dicembre 2023 derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 derivanti dall'omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale nonché carichi iscritti dalle Prefetture per violazioni del Codice della Strada.	393,04	3,33	13,10	9,00

Con riferimento alla perdita di riscossione ordinaria, l'introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione della riscossione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate, attraverso l'ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateizzazioni di pagamento.

Nello specifico, la flessione della riscossione ordinaria è stata stimata fino al 2036 basandosi sulle previsioni di riscossione derivanti dalla c.d. curva di riscossione (ossia la progressione della riscossione attesa negli anni successivi a quello dell'affidamento del carico determinata attraverso un'analisi storico-statistica) delle quote per le quali si stima l'adesione alla nuova misura agevolativa, considerando che, in particolare per i carichi meno recenti, i tendenziali di riscossione scontano già la marginalità di recupero per una quota di debiti che, solo attraverso l'adesione da parte del contribuente alla nuova misura di definizione agevolata, potranno, invece, essere riscossi.

In sintesi, per il periodo 2026-2036, la stima dell'impatto sul gettito derivante dalla disposizione in argomento, considerando l'adesione da parte dei contribuenti nel numero massimo di rate previsto per il pagamento, è riepilogato nella seguente tabella:

importi in miliardi di euro	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Gettito atteso Rottamazione-Quinquies	500,06	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	1.000,11	500,06	0,00	9.001,00



Impatto su riscossione ordinaria	-1.978,01	-1.613,89	-1.451,77	-1.148,13	-878,37	-763,42	-682,36	-584,36	-394,99	-202,66	-81,08	-9.779,04
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	-1.477,95	-613,78	-451,66	-148,02	121,74	236,69	317,75	415,75	605,12	297,40	-81,08	-778,04

di cui:

Erario (Agenzia delle Entrate e Prefetture)	-860,30	-369,10	-275,48	-100,32	55,21	121,65	168,48	225,11	334,61	164,28	-46,82	-582,68
INPS	-617,65	-244,68	-176,18	-47,70	66,53	115,04	149,27	190,64	270,51	133,12	-34,26	-195,36

Inoltre, considerato che la disposizione in commento prevede l'abbuono delle somme maturate a titolo di aggio ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo n.112 del 1999, in aggiunta agli impatti negativi sulle entrate da riscossione ruoli è stata stimata la riduzione della quota prevista dalla relazione tecnica di accompagnamento alla legge n. 234 del 2021 (art. 1, commi da 14 al 23) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione. Ciò in quanto tali impatti negativi sulle previsioni di riscossione determinano altresì una riduzione del relativo aggio da riversare al bilancio dello Stato, come previsto dall'articolo 1, commi da 14 al 23, della legge n. 234 del 2021 che ha modificato il sistema di remunerazione del servizio nazionale della riscossione.

importi in milioni di euro	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	TOT
Minore quota (aggio di riscossione) a copertura degli oneri a carico del bilancio dello Stato per la defiscalizzazione degli oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione (LB 234/2021 art. 1 commi da 14 al 23)	-6,44	-3,76	-1,00	-0,53	-0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,90

ART. 24.

(Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti locali)

L'articolo in esame prevede, al comma 1, la facoltà per le Regioni e gli enti locali di introdurre tipologie di definizione agevolata, volte a escludere interessi o sanzioni nelle ipotesi in cui i contribuenti adempiano a precedenti obblighi tributari, cui non si erano conformati totalmente o parzialmente. L'adempimento deve avvenire entro un termine stabilito da ciascun ente nell'ambito della propria autonomia, ma non inferiore a sessanta giorni dalla data di pubblicazione dell'atto nel proprio sito internet istituzionale. Viene, inoltre, precisato, al comma 2, che la facoltà in esame può riguardare anche i casi in cui siano attivate procedure di accertamento o vi siano contenziosi in corso.

Inoltre, il comma 3 prevede, in via generale, che, nei casi in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, le Regioni e gli enti locali possano introdurre forme analoghe di definizione, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione ai soggetti privati iscritti all'albo.

I commi successivi stabiliscono le modalità di attuazione della disposizione in esame evidenziando, in particolare, che: (i) l'ambito applicativo riguarda i soli tributi disciplinati e gestiti dagli enti in esame con esclusione dell'IRAP, delle compartecipazioni e delle addizionali ai tributi erariali; (ii) la definizione agevolata deve riferirsi a periodi di tempo circoscritti e consentire l'utilizzo di tecnologie digitali per l'adempimento degli obblighi



derivanti dalle forme di definizione agevolata; (iii) le forme di definizione agevolata possono riguardare anche le entrate di natura patrimoniale.

Infine, il comma 6 precisa che le leggi e i regolamenti delle regioni e degli enti locali sulla definizione agevolata sono adottati tenendo conto della situazione economica e finanziaria degli enti interessati e della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate.

Alla disposizione in esame non si ascrivono effetti di natura finanziaria, tenuto conto che essa attribuisce agli enti territoriali la facoltà di disciplinare forme di definizione agevolata che, in base a quanto indicato dal comma 6, dovranno essere modulate tenendo conto della capacità di incrementare la riscossione delle proprie entrate. La possibilità di avvalersi di questa disposizione dovrà essere valutata, quindi, alla luce degli equilibri di bilancio di ciascun ente.

ART. 25.

(Misure di contrasto agli inadempimenti in materia di imposta sul valore aggiunto)

La disposizione è volta a introdurre un presidio utile per contrastare l'inadempimento degli obblighi di dichiarazione, comunicazione e versamento in relazione all'Imposta sul valore aggiunto.

Per quantificare il maggior gettito che la norma è in grado di produrre, è necessario calcolare la maggiore imposta dovuta intercettabile e applicare alla stessa il tasso percentuale prospettico di versamento spontaneo e coattivo.

A tal fine, seguendo il metodo di quantificazione previsto dal comma 1 della disposizione, è stata simulata la liquidazione degli importi dovuti dai contribuenti che, per l'anno 2024, hanno omesso la dichiarazione IVA, ovvero non hanno presentato i quadri necessari a liquidare l'imposta dovuta.

Tramite tale approccio, l'imposta liquidabile è stata quantificata in 4,5 miliardi di euro.

Tenuto conto che è ragionevole ipotizzare che solo una parte dei contribuenti pagherà le somme richieste in sede di comunicazione, è stato quantificato il tasso storico di versamento degli importi richiesti in sede di liquidazione automatizzata – ex articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 – che risulta mediamente pari al 20,6% (fonte: relazione Corte dei Conti sul Rendiconto Generale dello Stato relativo al 2024).

Tale tasso viene prudenzialmente ridotto in misura pari al 50%, considerato che i contribuenti che omettono la presentazione della dichiarazione sono sicuramente meno propensi all'adempimento di coloro che, pur avendo presentato la dichiarazione, non versano le somme dovute.

Applicando il tasso rettificato all'imposta liquidabile, maggiorata delle sanzioni ridotte a un terzo, si ottiene un effetto finanziario positivo pari a 0,646 miliardi di euro.

La differenza tra l'ammontare liquidabile e quello versato in esito alla comunicazione, rappresenta il *quantum* destinato all'iscrizione a ruolo, che è pari a 8,8 miliardi di euro; per quantificare tale ultimo importo, non si è tenuto conto della riduzione a un terzo delle sanzioni poiché, diversamente, si sarebbe prodotta una sovrastima.

A tale importo viene applicato il tasso percentuale di riscossione delle somme iscritte a ruolo, pari al 14,37% (fonte: relazione Corte dei Conti su rendiconto per il 2024).



Applicando detto tasso al totale degli importi iscrivibili a ruolo, si determina un effetto finanziario positivo pari a 1,27 miliardi di euro che, tenendo conto della possibilità di corrispondere le somme dovute in un massimo di 120 rate, viene conteggiato prudenzialmente in misura pari a dodici centovesimi (dodici di 120 rate).

Pertanto, annualmente è potenzialmente riscuotibile un ulteriore importo pari a 0,127 miliardi di euro.

Tale importo, considerata la durata decennale della rateazione, produce un effetto cumulativo annuale: nell'anno $t+1$, ad esempio, essendo riscuotibili anche le rate relative all'anno t , il totale diviene pari a 0,254 miliardi di euro.

In via prudenziale, il pagamento rateale delle somme iscritte a ruolo, in relazione alle somme liquidate nel 2026, viene imputato a decorrere dalla seconda metà del 2028, così da tenere in considerazione le tempistiche necessarie a formare i ruoli e notificare le cartelle di pagamento.

In ultimo, si evidenzia che la presenza di importi iscritti a ruolo determinerà un ulteriore effetto positivo di gettito, derivante dall'applicazione del blocco delle compensazioni orizzontali, ex articolo 37, comma 49-*quiquies*, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223. Tale ultimo effetto, in via prudenziale, non viene quantificato. Tutto quanto sopra premesso, a seguire di riporta una tabella che sintetizza, in termini di cassa, gli effetti di gettito connessi alla disposizione:

Effetti di gettito (importi in milioni di euro)						
		2026	2027	2028	2029	2030
effetto versamento nei 60 giorni	imposta	461	461	461	461	461
	sanzioni	185	185	185	185	185
effetto rateazione dei ruoli (primo anno)	imposta	0	0	29	57	57
	sanzioni	0	0	35	70	70
effetto rateazione dei ruoli (secondo anno)	imposta	0	0	0	29	57
	sanzioni				35	70
effetto rateazione dei ruoli (terzo anno)	imposta	0	0	0	0	29
	sanzioni					35
totale		646	646	710	837	964

ART. 26.

(Misure di contrasto alle indebite compensazioni)

La disposizione di cui al comma 1 costituisce un presidio nella prevenzione di fenomeni fraudolenti e di evasione fiscale. I crediti scartati dall'Agenzia delle entrate nel corso del 2025 (1° gennaio – 30 settembre) sono pari a 561 milioni di euro, sulla base delle procedure di cui all'articolo 37, comma 49-*ter*, del decreto-legge n. 223 del 2006 (a fronte di crediti sospesi pari a circa 3 miliardi di euro e per i quali, al netto di quelli già scartati, non sono

ancora stati effettuati i relativi tentativi di compensazione.). Si stimano pertanto crediti scartati annuali pari a 748 milioni di euro; i crediti inesistenti in argomento si riferiscono a tentativi di compensazione indebita sia per versare imposte erariali che contributi. L'attività antifrode di contrasto ai crediti inesistenti nel 2024 e nel 2025 ha portato alla sospensione di alcuni miliardi di euro di crediti di imposta a rischio, per il sessanta per cento circa di natura agevolativa. Si presume pertanto che la norma in argomento si riferirà a circa 448,8 milioni di euro di crediti a rischio (la restante quota è da intendersi riferibile ai crediti derivanti dalla liquidazione dei tributi). In ragione dell'incidenza delle entrate contributive sui versamenti F24 complessivi, pari a circa il venti per cento, e alla luce del fatto che la norma prevede un blocco ex ante di queste ultime compensazioni, si ritiene che l'intervento porterà pertanto effetti positivi pari a 89,8 milioni di euro su base annua. Considerato che la disposizione in esame entrerà in vigore il 1° luglio 2026, si stimano i seguenti effetti finanziari positivi per il triennio 2026-2028:

Anno	Effetti finanziari (milioni di euro)
2026	44,9
2027	89,8
2028	89,8

La disposizione di cui al comma 2 interviene in materia di inibizione delle compensazioni di crediti nelle deleghe di pagamento da parte di contribuenti con importi iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, nonché iscrizioni a ruolo o carichi affidati agli agenti della riscossione relativi ad atti comunque emessi dall'Agenzia delle entrate, per importi complessivamente superiori 50 mila euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e non siano in essere provvedimenti di sospensione o piano di rateazione.

In particolare, la disposizione normativa pone un limite alla possibilità di utilizzare l'istituto della compensazione (orizzontale) a fronte di una acclarata posizione debitoria per ruoli e accertamenti esecutivi superiore a 50 mila euro. La possibilità di procedere alla compensazione dei crediti è ristabilita con il pagamento dei debiti.

Pertanto, per determinare gli effetti finanziari positivi derivanti dalla disposizione, che impedisce a contribuenti con carichi residui compresi fra 50 e 100 mila euro di utilizzare crediti in compensazione, è stato quantificato anzitutto il numero teorico di contribuenti che, in un arco temporale di circa anno, sarebbero ricaduti nel nuovo divieto. Al fine di stimare le somme che sarebbero state potenzialmente utilizzate in compensazione dai contribuenti ricadenti nella nuova soglia di carichi iscritti a ruolo, si è proceduto a calcolare l'ammontare unitario di crediti scartati in capo ai soggetti ai quali è stata inibita la compensazione in base alle vigenti disposizioni (soggetti con ruoli superiori a 100 mila euro). Tale ammontare è stato moltiplicato per il numero di soggetti che ricadrebbero nella procedura di sospensione in base alla nuova disposizione, parametrato sulla percentuale dei soggetti che sono stati intercettati dalla procedura di sospensione nel periodo compreso tra settembre 2024 – agosto 2025 rispetto alla platea complessiva di soggetti aventi carichi residui netti superiori a 100 mila euro.

In base alla metodologia utilizzata, l'importo delle maggiori entrate derivanti dallo scarto dei crediti potenzialmente utilizzati in compensazione per effetto della disposizione è quantificato in euro 207 milioni di euro annui a partire dal 2026.

ART. 27.

(Estensione del patrimonio informativo dell'Agenzia delle entrate – Riscossione)

La disposizione, di carattere procedurale, è finalizzata a rendere più efficace la riscossione coattiva ed è, pertanto, suscettibile di produrre effetti finanziari positivi. In particolare, la possibilità di avvalersi dei dati relativi alla somma dei corrispettivi delle fatture emesse nel semestre precedente dai debitori iscritti a ruolo consente di migliorare l'efficacia dei pignoramenti presso terzi effettuati, grazie ad una riduzione del numero dei pignoramenti non efficaci in termini di riscossione.

Per la stima dell'incremento della riscossione coattiva sono stati presi a riferimento i valori medi registrati nel periodo 2023-2024 per la procedura di pignoramento presso terzi (il 22,3% dei pignoramenti è stato efficace fruttando una riscossione media pari a circa 10.500 euro per ciascuna procedura di pignoramento) ed un volume annuo di pignoramenti stimato pari a 600 mila (che corrisponde al numero di pignoramenti presso terzi effettuati nell'anno 2024).

Ipotizzando che l'efficacia possa raddoppiarsi per almeno il 10% dei pignoramenti presso terzi (indice di efficacia del 44,6% su circa 60.000 pignoramenti), l'incremento della riscossione coattiva è stimabile in circa 140 milioni di euro su base annua $[(60.000 \times 44,6\% \times 10.500) - (60.000 \times 22,3\% \times 10.500)]$.

Considerando le tempistiche per l'emanazione del decreto a cui sono demandate le modalità di attuazione e l'ambito applicativo dell'intervento (previste alla nuova lettera b-ter) dell'articolo 1, comma 5-bis, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127) e ipotizzando che la piena attuazione delle disposizioni possa essere conseguita in concreto a partire dal 2027, di seguito sono riportati gli effetti finanziari della misura:

<i>importi in milioni di euro</i>	<i>dal 2027</i>
Impatto sulle entrate da riscossione ruoli	140,00
di cui:	
Erario	80,00
Enti previdenziali	40,00
Altri enti	20,00

ART. 28.

(Disposizioni in materia di accisa sui tabacchi lavorati e di imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo)

Sigarette

Il comma 1, lettera a), numero 1 interviene sul prelievo fiscale in materia di sigarette, incrementando il valore della componente specifica dell'accisa e dell'onere fiscale minimo e diminuendo contestualmente il valore dell'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico (componente *ad valorem*).

In particolare, è stato attribuito alla componente specifica dell'accisa un valore pari a 32 euro per kg per il 2026, 35,50 euro per kg per il 2027 e 38,50 euro per kg a partire dal 2028 e all'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico un valore pari a 49,23 per cento per il 2026, 48,50 per cento per il 2027 e 48 per cento a partire dal 2028 (comma 1, lettera e), numero 2).

Il comma 1, lettera a), numero 3 interviene, inoltre, sull'onere fiscale minimo, di cui all'art. 7, paragrafo 4, della direttiva 2011/64/UE del Consiglio del 21 giugno 2011, prevedendo che tale onere non sia più calcolato come percentuale dell'accisa e dell'iva calcolate con riferimento al "PMP-sigarette", bensì come un importo fisso in euro, pari a 216 euro per il 2026, 221 euro per il 2027 e 227 euro a partire dal 2028. aSi stima che gli effetti gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione siano pari a +172,6 milioni di euro per il 2026, a +371,2 milioni di euro per il 2027 e a +637,2 milioni di euro a partire dal 2028. aSi riportano di seguito le tabelle nelle quali si dà evidenza degli effetti annuali derivanti dall'intervento.

Tabella 1 - Anno 2026

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	49,23
Importo Onere fiscale minimo	216
Importo specifico fisso	32,00

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	0,00	172,72	43,28	0	211347	52.959	264.306
5,00	250,0	3,11	1749.814	9,00	170,92	45,08	16.748.327	299.078.234	78.881.622	377.959.856
5,20	260,0	1,50	846.088	18,00	169,11	46,89	15.229.578	143.081.882	39.673.050	182.754.931
5,30	265,0	20,46	11513.344	22,50	168,21	47,79	259.050.244	1936.659.625	550.222.719	2.486.882.344
5,40	270,0	4,26	2.399.429	27,00	167,31	48,69	64.784.587	401.448.488	116.828.204	518.276.692
5,50	275,0	42,69	24.026.080	30,53	167,38	49,59	733.516.231	4.021.485.319	1.119.145.322	5.212.938.641
5,70	285,0	0,63	354.637	32,80	172,31	51,39	11.632.106	61.107.567	18.224.815	79.332.382
5,80	290,0	0,03	16.739	33,93	174,77	52,3	567.943	2.925.418	875.433	3.800.851
6,00	300,0	9,47	5.330.539	36,21	179,69	54,1	193.018.829	957.844.613	288.382.178	1246.226.790
6,20	310,0	6,03	3.393.692	38,49	184,61	55,9	130.623.205	626.509.481	189.707.383	816.216.864
6,30	315,0	0,03	14.986	39,63	187,07	56,8	593.909	2.803.498	851.225	3.654.723
6,50	325,0	11,76	6.618.198	41,89	192,00	58,61	277.236.316	1270.694.022	387.892.587	1.658.586.609
6,80	340,0	0,00	51	45,31	199,38	61,31	2.318	10.201	3.137	13.338
7,00	350,0	0,03	16.176	47,58	204,31	63,11	769.649	3.304.896	1.020.860	4.325.756
TOTALI		100,00	56.280.998	-			1.702.773.243	9.727.164.591	2.864.069.493	12.591.234.084
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-172.623.239	172.623.239	0	172.623.239

Tabella 2 - Anno 2027



PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,50
Importo Onere fiscale minimo	221
Importo specifico fisso	35,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	-5,00	177,72	43,28	-6.118	217.465	52.959	270.424
5,00	250,0	3,11	1749.814	4,00	175,92	45,08	6.999.257	307.827.305	78.881.622	386.708.927
5,20	260,0	150	846.088	13,00	174,11	46,89	10.999.139	147.312.320	39.673.050	186.985.370
5,30	265,0	20,46	11513.344	17,50	173,21	47,79	20.1483.523	1994.226.346	550.222.719	2.544.449.065
5,40	270,0	4,26	2.399.429	22,00	172,31	48,69	52.787.441	413.445.633	116.828.204	530.273.838
5,50	275,0	42,69	24.026.080	26,50	171,41	49,59	636.691.128	4.118.310.423	1.119.145.322	5.309.763.744
5,70	285,0	0,63	354.637	31,38	173,73	51,39	11.128.521	616.111.652	18.224.815	79.835.967
5,80	290,0	0,03	16.739	32,55	176,15	52,3	544.844	2.948.518	875.433	3.823.951
6,00	300,0	9,47	5.330.539	34,90	181,00	54,1	186.035.823	964.827.619	288.382.178	1.253.209.797
6,20	310,0	6,03	3.393.692	37,25	185,85	55,9	126.415.027	630.717.659	189.707.383	820.425.042
6,30	315,0	0,03	14.986	38,42	188,28	56,8	575.776	2.821.632	851.225	3.672.857
6,50	325,0	11,76	6.618.198	40,76	193,13	58,61	269.757.752	1.278.172.586	387.892.587	1.666.065.173
6,80	340,0	0,00	51	44,29	200,40	61,31	2.266	10.253	3.137	13.390
7,00	350,0	0,03	16.176	46,64	205,25	63,11	754.443	3.320.101	1020.860	4.340.961
TOTALI		100,00	56.280.998	-			1.504.168.822	9.925.769.012	2.864.069.493	12.789.838.505
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-371.227.660	371.227.660	0	371.227.660

Tabella 3 - Anno 2028

PARAMETRI IPOTIZZATI	
IVA	22
Prezzo medio ponderato	270
Aliquota di base	48,00
Importo Onere fiscale minimo	227
Importo specifico fisso	38,50

Fasce di prezzo al 30 giu 2025		Quota di mercato al 30 giu 2025	Quantità stimata anno 2025	RIPARTIZIONE €/ Kg			Q.F.	ACCISA	IVA	TOTALE GETTITO
€/pac.	€/Kg			Q. F.	Accisa	IVA				
4,80	240,0	0,00	1224	-1100	183,72	43,28	-13,460	224,807	52,959	277,766
5,00	250,0	3,11	1749,814	-2,00	181,92	45,08	-3,499,628	318,326,190	78,881,622	397,207,812
5,20	260,0	150	846,088	7,00	180,11	46,89	5,922,614	152,388,846	39,673,050	192,061,895
5,30	265,0	20,46	11513,344	1150	179,21	47,79	12,403,458	2,063,306,411	550,222,719	2,613,529,130
5,40	270,0	4,26	2,399,429	16,00	178,31	48,69	38,390,866	427,842,208	116,828,204	544,670,413
5,50	275,0	42,69	24,026,080	20,50	177,41	49,59	492,534,646	4,262,466,904	1,119,145,322	5,453,920,226
5,70	285,0	0,63	354,637	29,50	175,61	51,39	10,461,803	62,277,870	18,224,815	80,502,685
5,80	290,0	0,03	16,739	3100	177,70	52,3	518,899	2,974,463	875,433	3,849,896
6,00	300,0	9,47	5,330,539	33,40	182,50	54,1	178,040,014	972,823,428	288,382,178	1,261,205,606
6,20	310,0	6,03	3,393,692	35,80	187,30	55,9	121,494,174	635,638,513	189,707,383	825,345,896
6,30	315,0	0,03	14,986	37,00	189,70	56,8	554,495	2,842,912	851,225	3,694,138
6,50	325,0	11,76	6,618,198	39,39	194,50	58,61	260,690,821	1,287,239,517	387,892,587	1,675,132,104
6,80	340,0	0,00	51	42,99	201,70	61,31	2,199	10,319	3,137	13,456
7,00	350,0	0,03	16,176	45,39	206,50	63,11	734,224	3,340,321	1,020,860	4,361,181
TOTALI		100,00	56.280.998	-			1.238.235.123	10.191.702.711	2.864.069.493	13.055.772.203
EFFETTI DELLA MANOVRA SUL GETTITO COMPLESSIVO							-637.161.359	637.161.359	0	637.161.359

Si prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 4 - Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale



EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	4,95	0,15	0,0
5,00	5,15	0,15	3,1
5,20	5,35	0,15	1,5
5,30	5,45	0,15	20,5
5,40	5,56	0,16	4,3
5,50	5,65	0,15	42,7
5,70	5,85	0,15	0,6
5,80	5,95	0,15	0,0
6,00	6,15	0,15	9,5
6,20	6,35	0,15	6,0
6,30	6,45	0,15	0,0
6,50	6,64	0,14	11,8
6,80	6,94	0,14	0,0
7,00	7,14	0,14	0,0

Tabella 5 - Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,06	0,26	0,0
5,00	5,26	0,26	3,1
5,20	5,46	0,26	1,5
5,30	5,56	0,26	20,5
5,40	5,68	0,28	4,3
5,50	5,78	0,28	42,7
5,70	5,97	0,27	0,6
5,80	6,06	0,26	0,0
6,00	6,26	0,26	9,5
6,20	6,45	0,25	6,0
6,30	6,54	0,24	0,0
6,50	6,73	0,23	11,8
6,80	7,02	0,22	0,0
7,00	7,21	0,21	0,0

Tabella 6 - Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/pacc.			Quota mercato
da	a	Δ	
4,80	5,19	0,39	0,0
5,00	5,39	0,39	3,1
5,20	5,59	0,39	1,5
5,30	5,69	0,39	20,5
5,40	5,81	0,41	4,3
5,50	5,91	0,41	42,7
5,70	6,09	0,39	0,6
5,80	6,19	0,39	0,0
6,00	6,38	0,38	9,5
6,20	6,56	0,36	6,0
6,30	6,66	0,36	0,0
6,50	6,84	0,34	11,8
6,80	7,13	0,33	0,0
7,00	7,31	0,31	0,0

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento del prezzo equo per tutte le fasce di prezzo, pari in media a circa 15 centesimi a pacchetto per il 2026, a circa 25 centesimi a pacchetto per il 2027 e a circa 40 centesimi a pacchetto a decorrere dal 2028.

Sigaretti

Il comma 1, lettera a), numero 2.1 prevede, per i sigaretti, l'aumento dell'accisa minima da 37 euro/chilogrammo convenzionale a 47 euro/chilogrammo convenzionale per il 2026, a 49 euro/chilogrammo convenzionale per il 2027 e a 51 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.



Il comma 1, lettera e, numero 1 interviene, inoltre, sull'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 27 per cento per il 2026, 27,50 per cento per il 2027 e 28 per cento a partire dal 2028.

Si stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +17 milioni di euro per il 2026, a +20,5 milioni di euro per il 2027 e a +24,0 milioni di euro a partire dal 2028.

Si prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di sigarette indicati nella tabella che segue.

Tabella 7- Effetti sui prezzi 2026 -2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

2026				2027				2028			
EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI				EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.				€/Kg.				€/Kg.			
da	a	Δ	Quota mercato	da	a	Δ	Quota mercato	da	a	Δ	Quota mercato
70,00	83,00	13,00	0,1	70,00	86,00	16,00	0,1	70,00	89,00	19,00	0,1
88,00	101,00	13,00	0,0	88,00	104,00	16,00	0,0	88,00	107,00	19,00	0,0
89,40	103,00	13,60	0,1	89,40	106,00	16,60	0,1	89,40	108,00	18,60	0,1
90,00	103,00	13,00	0,9	90,00	106,00	16,00	0,9	90,00	109,00	19,00	0,9
92,00	105,00	13,00	0,1	92,00	108,00	16,00	0,1	92,00	111,00	19,00	0,1
96,00	109,00	13,00	0,5	96,00	112,00	16,00	0,5	96,00	115,00	19,00	0,5
98,00	111,00	13,00	0,3	98,00	114,00	16,00	0,3	98,00	117,00	19,00	0,3
100,00	113,00	13,00	312	100,00	116,00	16,00	312	100,00	119,00	19,00	312
104,00	117,00	13,00	2,3	104,00	120,00	16,00	2,3	104,00	123,00	19,00	2,3
108,00	121,00	13,00	17,0	108,00	124,00	16,00	17,0	108,00	127,00	19,00	17,0
112,00	125,00	13,00	0,5	112,00	128,00	16,00	0,5	112,00	131,00	19,00	0,5
116,00	129,00	13,00	1,3	116,00	132,00	16,00	1,3	116,00	135,00	19,00	1,3
120,00	133,00	13,00	0,3	120,00	136,00	16,00	0,3	120,00	139,00	19,00	0,3
124,00	137,00	13,00	0,3	124,00	140,00	16,00	0,3	124,00	143,00	19,00	0,3
126,00	139,00	13,00	0,9	126,00	142,00	16,00	0,9	126,00	145,00	19,00	0,9
128,00	141,00	13,00	2,6	128,00	144,00	16,00	2,6	128,00	147,00	19,00	2,6
128,89	142,00	13,11	3,3	128,89	145,00	16,11	3,3	128,89	148,00	19,11	3,3
130,00	143,00	13,00	0,1	130,00	146,00	16,00	0,1	130,00	149,00	19,00	0,1
138,00	151,00	13,00	0,7	138,00	154,00	16,00	0,7	138,00	157,00	19,00	0,7
140,00	153,00	13,00	2,9	140,00	156,00	16,00	2,9	140,00	159,00	19,00	2,9
150,00	163,00	13,00	0,7	150,00	166,00	16,00	0,7	150,00	169,00	19,00	0,7
152,00	165,00	13,00	0,1	152,00	168,00	16,00	0,1	152,00	171,00	19,00	0,1
156,00	169,00	13,00	0,0	156,00	172,00	16,00	0,0	156,00	174,00	18,00	0,0
160,00	171,00	11,00	0,1	160,00	174,00	14,00	0,1	160,00	177,00	17,00	0,1
168,00	179,00	11,00	0,1	168,00	181,00	13,00	0,1	168,00	183,00	15,00	0,1
170,00	181,00	11,00	4,3	170,00	183,00	13,00	4,3	170,00	185,00	15,00	4,3
172,00	183,00	11,00	5,0	172,00	185,00	13,00	5,0	172,00	187,00	15,00	5,0
173,34	184,00	10,66	0,6	173,34	186,00	12,66	0,6	173,34	189,00	15,66	0,6
176,00	187,00	11,00	2,3	176,00	189,00	13,00	2,3	176,00	192,00	16,00	2,3
180,00	192,00	12,00	0,2	180,00	194,00	14,00	0,2	180,00	196,00	16,00	0,2
184,00	196,00	12,00	0,1	184,00	198,00	14,00	0,1	184,00	200,00	16,00	0,1
192,00	204,00	12,00	0,1	192,00	207,00	15,00	0,1	192,00	209,00	17,00	0,1
196,00	209,00	13,00	0,0	196,00	211,00	15,00	0,0	196,00	213,00	17,00	0,0
200,00	213,00	13,00	0,1	200,00	215,00	15,00	0,1	200,00	218,00	18,00	0,1
204,00	217,00	13,00	0,1	204,00	220,00	16,00	0,1	204,00	222,00	18,00	0,1
208,00	221,00	13,00	0,6	208,00	224,00	16,00	0,6	208,00	226,00	18,00	0,6
212,00	226,00	14,00	0,2	212,00	228,00	16,00	0,2	212,00	231,00	19,00	0,2
213,33	227,00	13,67	0,0	213,33	230,00	16,67	0,0	213,33	232,00	18,67	0,0
220,00	234,00	14,00	0,1	220,00	237,00	17,00	0,1	220,00	240,00	20,00	0,1
224,00	238,00	14,00	0,0	224,00	241,00	17,00	0,0	224,00	244,00	20,00	0,0
228,00	243,00	15,00	0,0	228,00	245,00	17,00	0,0	228,00	248,00	20,00	0,0
230,00	245,00	15,00	0,1	230,00	248,00	18,00	0,1	230,00	250,00	20,00	0,1
234,00	249,00	15,00	0,1	234,00	252,00	18,00	0,1	234,00	255,00	21,00	0,1
240,00	256,00	16,00	0,0	240,00	258,00	18,00	0,0	240,00	261,00	21,00	0,0
280,00	298,00	18,00	0,0	280,00	302,00	22,00	0,0	280,00	305,00	25,00	0,0
292,00	311,00	19,00	0,1	292,00	314,00	22,00	0,1	292,00	318,00	26,00	0,1
330,00	352,00	22,00	0,1	330,00	355,00	25,00	0,1	330,00	360,00	30,00	0,1
332,00	354,00	22,00	0,0	332,00	358,00	26,00	0,0	332,00	362,00	30,00	0,0
340,00	362,00	22,00	0,0	340,00	366,00	26,00	0,0	340,00	370,00	30,00	0,0
360,00	384,00	24,00	0,0	360,00	388,00	28,00	0,0	360,00	392,00	32,00	0,0
420,00	448,00	28,00	0,0	420,00	453,00	33,00	0,0	420,00	458,00	38,00	0,0
436,00	465,00	29,00	0,1	436,00	470,00	34,00	0,1	436,00	475,00	39,00	0,1
460,00	490,00	30,00	0,0	460,00	496,00	36,00	0,0	460,00	501,00	41,00	0,0
480,00	512,00	32,00	0,0	480,00	517,00	37,00	0,0	480,00	523,00	43,00	0,0
504,00	537,00	33,00	0,0	504,00	543,00	39,00	0,0	504,00	549,00	45,00	0,0
516,00	550,00	34,00	0,1	516,00	556,00	40,00	0,1	516,00	562,00	46,00	0,1
592,00	631,00	39,00	0,0	592,00	638,00	46,00	0,0	592,00	645,00	53,00	0,0
664,00	708,00	44,00	0,0	664,00	716,00	52,00	0,0	664,00	724,00	60,00	0,0
716,00	763,00	47,00	0,1	716,00	772,00	56,00	0,1	716,00	781,00	65,00	0,1
800,00	853,00	53,00	0,0	800,00	862,00	62,00	0,0	800,00	872,00	72,00	0,0
820,00	874,00	54,00	0,0	820,00	884,00	64,00	0,0	820,00	894,00	74,00	0,0
1460,00	1557,00	97,00	0,1	1460,00	1574,00	114,00	0,1	1460,00	1592,00	132,00	0,1

Tabacco trinciato

Il comma 1, lettera a), numero 2.2 prevede, per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, l'aumento dell'accisa minima da 148,5 euro/chilogrammo a 161,5 euro/chilogrammo per il 2026, a 165,5 euro/chilogrammo per il 2027 e a 169,5 euro/chilogrammo convenzionale a decorrere dal 2028.

Il comma 1, lettera e), numero 3 le interviene, inoltre, sull'aliquota di base applicata al prezzo di vendita al pubblico, alla quale è stato attribuito un valore pari a 60,7 per cento per il 2026, 60,9 per cento per il 2027 e 61,1 per cento a partire dal 2028.

Si stima che gli effetti sul gettito in termini di accisa, derivanti dalla disposizione, per quanto concerne lo scenario proposto, siano pari a +45,8 milioni di euro per il 2026, a +65,3 milioni di euro per il 2027 e a +84,9 milioni di euro a partire dal 2028.

Si prevede che dal suddetto intervento normativo possano derivare annualmente incrementi dei prezzi sui singoli pacchetti di tabacco trinciato per sigarette indicati nelle tabelle che seguono.

Tabella 8 - Effetti sui prezzi 2026 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	234,00	17,33	0,0
230,00	248,00	18,00	0,0
237,50	255,00	17,50	0,3
240,00	258,00	18,00	12,8
243,00	261,00	18,00	0,0
243,33	261,00	17,67	0,5
243,34	261,00	17,66	0,0
245,00	263,00	18,00	0,0
246,67	264,00	17,33	19,1
247,50	265,00	17,50	1,5
250,00	265,00	15,00	6,3
252,86	268,00	15,14	0,3
253,33	269,00	15,67	0,5
255,56	271,00	15,44	0,6
256,67	272,00	15,33	516
260,00	276,00	16,00	0,8
262,50	278,00	15,50	2,0
266,67	283,00	16,33	3,5

Tabella 9 - Effetti sui prezzi 2027 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI				Quota mercato
€/Kg.				
da	a	Δ		
216,67	240,00	23,33	0,0	
230,00	253,00	23,00	0,0	
237,50	261,00	23,50	0,3	
240,00	263,00	23,00	12,8	
243,00	266,00	23,00	0,0	
243,33	266,00	22,67	0,5	
243,34	266,00	22,66	0,0	
245,00	268,00	23,00	0,0	
246,67	270,00	23,33	19,1	
247,50	271,00	23,50	1,5	
250,00	271,00	21,00	6,3	
252,86	273,00	20,14	0,3	
253,33	274,00	20,67	0,5	
255,56	276,00	20,44	0,6	
256,67	277,00	20,33	516	
260,00	281,00	21,00	0,8	
262,50	283,00	20,50	2,0	
266,67	288,00	21,33	3,5	

Tabella 10- Effetti sui prezzi 2028 con l'introduzione del nuovo calendario fiscale

EFFETTO SUI PREZZI			
€/Kg.			Quota mercato
da	a	Δ	
216,67	245,00	28,33	0,0
230,00	259,00	29,00	0,0
237,50	266,00	28,50	0,3
240,00	269,00	29,00	12,8
243,00	272,00	29,00	0,0
243,33	272,00	28,67	0,5
243,34	272,00	28,66	0,0
245,00	274,00	29,00	0,0
246,67	275,00	28,33	19,1
247,50	276,00	28,50	15
250,00	277,00	27,00	6,3
252,86	278,00	25,14	0,3
253,33	279,00	25,67	0,5
255,56	281,00	25,44	0,6
256,67	282,00	25,33	51,6
260,00	286,00	26,00	0,8
262,50	289,00	26,50	2,0
266,67	293,00	26,33	3,5

Dalla disposizione in esame deriverebbe complessivamente, al fine di recuperare i margini di ricavo, un aumento pari in media - per un pacchetto da 30 grammi - a circa 50 centesimi per il 2026, a circa 60 centesimi per il 2027 e a circa 80 centesimi a decorrere dal 2028.

Tabacchi da inalazione senza combustione

Il comma 1, lettera b) prevede, per i tabacchi da inalazione senza combustione e per prodotti solidi diversi dal tabacco, un decremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale di 1,5 punti percentuali per il 2026 (40,5 per cento) e di 1 punto percentuale per il 2027 (41 per cento). A decorrere dal 2028, la suddetta percentuale viene riportata a quella prevista dalla normativa attualmente vigente a decorrere dal 1° gennaio 2026 (42 per cento).

Di seguito si riportano i relativi effetti finanziari sui tabacchi da inalazione senza combustione.

Tabella 11 - Tabacchi da inalazione senza combustione

	TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE			Maggior gettito nel triennio 2026-2028 ad immissioni in consumo invariate (milioni di Euro)
	2026	2027	2028	
Normativa vigente	Aliquota 42% 1.576,28	Aliquota 42% 1.576,28	Aliquota 42% 1.576,28	-54,3
Nuova proposta	Aliquota 40,5% 1.543,69	Aliquota 41% 1.554,55	Aliquota 42% 1.576,28	
Maggior gettito (milioni di euro)	-32,6	-21,7	0,0	

Le suddette stime si intendono comprensive degli effetti finanziari relativi alle scorte dei prodotti della specie assimilati dalla previgente normativa ai tabacchi da inalazione senza combustione in virtù dell'articolo 39-ter, comma 2-bis, del menzionato decreto legislativo nella sua precedente formulazione e non si è ritenuto di effettuare una valutazione degli

effetti finanziari relativi ai prodotti solidi da inalazione diversi dal tabacco in considerazione della recente introduzione della stessa nella quale è registrato un numero esiguo di prodotti, non tutti allo stato commercializzati.

Prodotti liquidi da inalazione e aromi

Il comma 1, lettera c) prevede per i prodotti liquidi da inalazione senza combustione e gli aromi, un incremento della percentuale dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette con riferimento al prezzo medio ponderato e all'equivalenza dei tempi di consumo convenzionale, rispetto a quella prevista dalla normativa attualmente vigente (17 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 12 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi a decorrere dal 1° gennaio 2026) di 1 punto percentuale per il 2026, 3 punti percentuali per il 2027 e 5 punti percentuali a decorrere dal 2028, portandola:

- 1) dal 1° gennaio 2026 al 18 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 13 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 2) dal 1° gennaio 2027 al 20 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 15 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi;
- 3) dal 1° gennaio 2028 al 22 per cento per i prodotti contenenti nicotina e al 17 per cento per i prodotti non contenenti nicotina e gli aromi.

Tabella 17 -Prodotti liquidi da inalazione senza combustione e aromi

PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE	INTERVENTO PROPOSTO 2026			Maggior gettito stimato 2026	INTERVENTO PROPOSTO 2027			Maggior gettito stimato 2027	INTERVENTO PROPOSTO 2028			Maggior gettito stimato 2028
	Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)		Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)		Imposta unitaria (€)	Quantità annua stimata (ml)	Gettito annuo stimato (€)	
Contenenti nicotina	0,165336	773.357.695	127.864.030	7.103.557	0,183707	773.357.695	142.071.145	21.310.672	0,202078	773.357.695	156.278.259	35.517.786
Non contenenti nicotina	0,119409	333.891.312	39.869.790	3.066.907	0,137780	333.891.312	46.003.603	9.200.721	0,156151	333.891.312	52.137.417	15.334.534
Totale		1.107.249.007	167.733.820	10.170.464		1.107.249.007	188.074.748	30.511.392		1.107.249.007	208.415.676	50.852.321
TOTALE MAGGIOR GETTITO STIMATO SU BASE ANNUA				10.170.464				30.511.392				50.852.321

Il comma 1, lettera d) interviene sull'articolo 62-*quater*.1 del TUA prevedendo delle disposizioni amministrative e procedurali che non determinano effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.

I commi da 2 a 5 dettano disposizioni in materia di etichettatura, confezionamento, vendita ai minori e smaltimento dei prodotti di cui all'articolo 62-*quater*.1 del TUA. A tali commi non si ascrivono effetti finanziari in relazione alle entrate tributarie.

Infine, si riporta un prospetto riepilogativo degli effetti connessi alle ipotesi di intervento sopra descritte.

PROPOSTA CALENDARIO FISCALE 2026-2028	ANNO 2026 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2027 (MILIONI DI EURO)			ANNO 2028 (MILIONI DI EURO)			TOTALE
CATEGORIA PRODOTTO	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	Normativa vigente	Nuova proposta	Maggior Gettito	
SIGARETTE	12.418,6	12.591,2	172,6	12.418,6	12.789,8	371,2	12.418,6	13.055,8	637,2	1.181,0
SIGARETTI	106,9	123,9	17,0	106,9	127,4	20,5	106,9	130,9	24,0	61,5



TABACCO TRINCIATO A TAGLIO FINO PER ARROTOLARE LE SIGARETTE	966,7	1.012,5	45,8	966,7	1.032,0	65,3	966,7	1.051,6	84,9	196,0
TABACCHI DA INALAZIONE SENZA COMBUSTIONE	1.576,3	1.543,7	-32,6	1.576,3	1.554,6	-21,7	1.576,3	1.576,3	0,0	-54,3
PRODOTTI LIQUIDI DA INALAZIONE AROMI	157,5	167,7	10,2	157,6	188,1	30,5	157,6	208,4	50,8	91,5
TOTALE	15.226,0	15.439,0	213,0	15.226,1	15.691,9	465,8	15.226,1	16.023,0	796,9	1.475,7

ART. 29.

(Differimento dell'efficacia dell'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego e dell'imposta sul consumo delle bevande analcoliche edulcorate)

La disposizione di cui alla lettera a) è volta a differire, dal 1° luglio 2026 al 1° gennaio 2027, la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all'articolo 1, commi 634-652, della legge 30 dicembre 2019 n. 160. Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
<i>Imposta di consumo</i>	-73,0	-73,0	0,0	0,0	0,0
<i>II.DD.</i>	0,0	20,4	11,7	-8,8	0,0
<i>IRAP</i>	0,0	5,4	2,9	-2,4	0,0
Totale	-73,0	-47,2	14,6	-11,2	0,0

in milioni di euro

La disposizione di cui alla lettera b) è volta a differire dal 1° gennaio 2026 al 1° gennaio 2027 la decorrenza dell'efficacia delle disposizioni introduttive dell'imposta di consumo sulle bevande edulcorate di cui all'articolo 1, commi 661-676 della legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari differenziali, in termini di cassa, ascrivibili alla disposizione, ottenuti utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria ed in quelle relative ai differimenti dell'efficacia della medesima norma.

	2026	2027	2028	2029	Dal 2030
<i>Imposta di consumo</i>	-312,0	-28,4	0,0	0,0	0,0
<i>IRES</i>	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0
<i>IRPEF</i>	0,0	43,7	-16,2	-1,7	0,0



IRAP	0,0	23,1	-9,3	-1,0	0,0
Totale	-312,0	82,1	-41,7	-4,4	0,0

In milioni di euro

ART. 30.

(Misure in materia di accisa sui carburanti)

La disposizione prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, l'aliquota di accisa sulla benzina sia ridotta di 4,05 cent €/litro e l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante sia aumentata di 4,05 cent €/litro. Le aliquote rideterminate risultano pari a 67,29 cent €/litro (672,9 euro/mille litri) sia per la benzina sia per il gasolio uso carburazione.

La stima degli effetti finanziari della disposizione è stata elaborata a partire dai più recenti dati di consumo di gasolio motori e benzina pubblicati dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella sezione "Statistiche energetiche e minerarie – Consumi petroliferi". Tali consumi, originariamente espressi in tonnellate, sono stati convertiti in litri e sui consumi così ottenuti sono state applicate le variazioni di aliquota previste dalla disposizione. La stima incorpora l'elasticità della domanda rispetto al prezzo alla pompa, tenendo conto della variazione dei consumi all'aumentare o al ridursi dell'aliquota di accisa e, conseguentemente, del prezzo alla pompa. Il valore dell'elasticità è più basso nei primi anni di applicazione della disposizione, riflettendo la rigidità della domanda di prodotti energetici nel breve periodo, e aumenta ogni anno, convergendo linearmente verso un valore di lungo periodo più elevato. Per quanto riguarda la componente di prezzo alla pompa legata all'evoluzione del prezzo industriale, la stima si basa sulle proiezioni di breve termine sull'andamento del prezzo del petrolio indicate nel *Commodity Market Outlook* pubblicato dalla Banca mondiale ad aprile 2025. La stima non considera eventuali cambiamenti nelle abitudini dei consumatori indotti da altre politiche economiche e ambientali che dovessero entrare in vigore nel periodo analizzato, quali politiche di restrizione alla vendita o alla circolazione di auto con motore a combustione interna (incluse le limitazioni alla circolazione a livello locale), nonché incentivi all'acquisto di veicoli ad alimentazione alternativa.

Sono inclusi nella stima gli effetti di cassa derivanti dai rimborsi per il gasolio commerciale e per i taxi, riportati nella voce "crediti d'imposta" della tabella degli effetti complessivi. In tali casi, la variazione dell'aliquota ordinaria genera un effetto di cassa legato esclusivamente al disallineamento temporale tra il momento del versamento dell'accisa piena e il momento del rimborso della differenza rispetto all'accisa agevolata. Si è inoltre tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto legislativo n. 43 del 2025, così come modificato dalla norma in esame, che escludono l'applicazione degli incrementi di aliquota sul gasolio destinato agli impieghi indicati al punto 5 (impieghi in lavori agricoli e assimilati) e al punto 9 (produzione di forza motrice con motori fissi) della Tabella A del decreto legislativo n. 504 del 1995 (Testo Unico Accise). Per tali impieghi, l'aliquota di accisa resta fissata a 617,40 euro per mille litri. È stato inoltre considerato quanto previsto dall'art. 3, comma 4, del medesimo decreto legislativo, secondo cui, per i biocarburanti impiegati in sostituzione del gasolio (biodiesel e HVO in purezza), che soddisfino le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento UE n.



651/2014, l'aliquota di accisa rimane pari a 617,40 euro per mille litri per un periodo di cinque anni decorrenti dal 15 maggio 2025, data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 110 del 14 maggio 2025. La stima considera anche gli effetti sull'IVA dovuta sull'accisa e la deducibilità dell'accisa dalle imposte dirette. Si riporta, di seguito, la tabella contenente la stima degli effetti di gettito complessivi derivanti dalla disposizione.

Il comma 6 prevede che, ferma restando la destinazione stabilita dall'articolo 3 del decreto ministeriale 14 maggio 2025 (finanziamento del rinnovo contrattuale del trasporto pubblico locale) delle maggiori entrate determinate dall'articolo 2 del medesimo decreto, le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione delle aliquote prevista dal comma 1, determinate tenuto conto dei connessi effetti finanziari dei commi 3 e 4 nonché di quelli derivanti dall'applicazione dell'articolo 24-ter del decreto legislativo del 26 ottobre 1995, n. 504, sono destinate al Fondo di cui all'articolo 62, comma 1, del decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209.»

Di seguito si riportano gli effetti finanziari complessivi, dando evidenza della quota relativa alle partecipazioni al gettito dei tributi erariali interessati dalle disposizioni di spettanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome esclusa da tale ultima destinazione, in quanto da attribuire alle singole Autonomie.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
Accise	617,0	573,7	538,5	502,9	454,9	464,4	464,4	464,4
IVA	77,4	69,1	62,5	55,8	46,6	45,1	45,1	45,1
IRES	0,0	-7,8	-2,8	-2,0	-1,2	-0,1	-5,5	-3,5
IRAP	0,0	-2,1	-0,6	-0,5	-0,3	0,0	-1,4	-0,9
Crediti d'imposta	-107,2	-228,3	-227,2	-226,1	-225,0	-224,5	-229,9	-235,3
Totale	587,2	404,6	370,4	330,1	275,0	284,9	272,7	269,8
Effetti su comp. RSS	34,8	31,6	29,7	27,6	24,7	25,1	24,7	24,9
Totale al netto compartecip.	552,4	373,0	340,7	302,5	250,3	259,8	248,0	244,9

in milioni di euro

ART. 31.

(Limite alla deduzione delle svalutazioni delle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie)

Per i soggetti IAS/IFRS *adopter* la rilevazione di rettifiche da valutazione sui titoli obbligazionari è deducibile ai fini fiscali nella misura in cui è imputata al conto economico. Diversamente per i soggetti OIC le svalutazioni sono deducibili nei limiti dei valori medi di quotazione di tali titoli (c.d. *floor* fiscale).

L'intervento è finalizzato a eliminare le disposizioni speciali per i soggetti IAS/IFRS prevedendo un *floor* unico per tutte le imprese determinato sulla base dell'andamento del MOT negli ultimi 6 mesi antecedenti al termine del periodo d'imposta con riferimento alle obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie. Coerentemente, le rivalutazioni sono tassate per un ammontare massimo pari alla ripresa di valore rispetto alle eventuali rettifiche negative rilevate (e dedotte) nei periodi d'imposta precedenti. Resta ferma, invece,



la rilevanza delle rettifiche di valore (sia positive sia negative) iscritte in bilancio relativamente alle obbligazioni detenute con finalità di *trading*, in ragione dell'indice di rigiro di tali titoli.

La disposizione è suscettibile di generare potenziali effetti finanziari positivi di carattere temporaneo. Questi effetti non sono quantificabili in quanto dipendenti dalla volatilità del mercato obbligazionario.

ART. 32.

(Norme di razionalizzazione delle regole di determinazione del reddito d'impresa)

La disposizione introduce, in via sperimentale per il 2026, istituendo un monitoraggio mediante indicazione in un apposito campo della dichiarazione dei redditi, le seguenti disposizioni: il regime fiscale della rivendita delle azioni proprie (comma 1, lettera a)); le deduzione oneri connessi a piani di stock option (comma 1, lettera b)); e le deduzione del costo dei marchi d'impresa, dell'avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (comma 1, lettera c)).

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera a) sono finalizzate a equiparare, ai fini IRES, il trattamento fiscale dell'acquisto e successiva vendita delle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi iscritte nell'attivo circolante, poiché il valore generato dall'acquisto e rivendita di azioni proprie, non sembra rappresentare tratti differenti da quello di un'attività di trading; ciò è particolarmente evidente per le operazioni su titoli quotati che consentono alle imprese di poter operare agevolmente sul mercato (c.d. capitale flottante).

La disposizione, conseguentemente, in deroga all'articolo 83 del testo unico delle imposte sui redditi, include espressamente tra i ricavi (di cui all'articolo 85 del TUIR) il margine realizzato dalle imprese a seguito di operazioni di cessione delle azioni proprie o quote proprie.

Non viene fatta alcuna differenza in relazione alla funzione dell'acquisto delle azioni proprie; pertanto, concorrono alla formazione del reddito di periodo, a titolo di ricavi, ai fini IRES, le plusvalenze e le minusvalenze realizzate anche sui titoli detenuti in modo durevole. Peraltro, la disciplina trova applicazione anche alle cessioni di azioni proprie effettuate a norma degli articoli 2357, quarto comma, 2357-bis, secondo comma, e 2359-ter, del codice civile e a norma dell'articolo 121 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Da ultimo, si introduce una presunzione ai fini della determinazione del costo delle azioni proprie o quote proprie, in considerazione dell'assenza in bilancio della rilevazione con la tecnica del magazzino delle stesse. L'ultimo periodo della norma citata, infatti, dispone che "si presumono prioritariamente cedute le proprie azioni o quote acquistate per ultime".

La proposta potrebbe generare effetti finanziari netti positivi, poiché le azioni proprie vengono solitamente acquistate in periodi sfavorevoli e vendute quando il prezzo cresce, realizzando plusvalenze. Tuttavia, questi effetti non sono quantificabili a causa della variabilità del valore delle azioni e dell'assenza di dati dettagliati sulle plusvalenze nelle note integrative di bilancio.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b) sono finalizzate ad estendere il trattamento fiscale delle operazioni con pagamento basato su azioni regolate con strumenti rappresentativi di capitale, anche in presenza di assegnazione a titolo gratuito (c.d. stock option o stock grant equity settled), come previsto dal vigente articolo 95, comma 6-bis, del



TUIR, a seguito delle modifiche apportate dalla legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio per il 2025), anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (cosiddette *stock option* o *stock grant cash settled*).

Dal punto di vista finanziario, si segnala che la disposizione è suscettibile di determinare effetti positivi prudenzialmente non quantificati.

Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c) razionalizzano le regole di deduzione dell'avviamento e delle altre attività immateriali tenendo conto del peculiare trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS.

In particolare, gli IAS/IFRS non consentono l'ammortamento dell'avviamento, a differenza di quanto avviene per i soggetti OIC *adopter*. Sulla base dei principi contabili internazionali, infatti, il valore dell'avviamento può essere sottoposto esclusivamente a svalutazione nell'ipotesi in cui *l'impairment test*, volto a determinare se vi siano perdite di valore rispetto a quanto iscritto in bilancio, dia esito negativo.

Ai sensi dell'articolo 103 del TUIR, nella sua attuale formulazione, per "garantire" ai soggetti IAS/IFRS il "medesimo" trattamento dei soggetti OIC, la deduzione dell'avviamento è consentita in diciottesimi, prescindendo dall'imputazione contabile a conto economico della svalutazione.

L'intervento è finalizzato a valorizzare, ai fini IRES, il trattamento contabile dei soggetti IAS/IFRS, evitando che nei periodi d'imposta in cui nessuna svalutazione transita a conto economico detti soggetti possano operare deduzioni extracontabili, ma consentendo la deduzione fiscale delle quote pari a 1/18 del costo dell'avviamento, a partire dal periodo d'imposta in cui è rilevata per la prima volta la svalutazione dell'avviamento stesso, fino a concorrenza dell'importo della svalutazione.

Si precisa che la disposizione non ha effetti sulla deduzione extracontabile delle attività immateriali già iscritte in bilancio (*stock* di avviamento).

Poiché non è possibile prevedere i futuri flussi di iscrizione o l'aumento di valore delle attività immateriali contabilizzati dai soggetti IAS/IFRS, la disposizione potrebbe generare effetti finanziari positivi al momento non quantificabili.

ART. 33.

(Limiti alla deducibilità degli interessi passivi)

La disposizione prevede, al comma 1, a partire dall'anno di imposta 2026, la riduzione della deducibilità degli interessi passivi per gli intermediari finanziari dal 100% vigente al 96% per il 2026, al 97% per il 2027, al 98% per il 2028 e al 99% per il 2029 e al comma 2 conferma, anche in tal caso, le regole di deducibilità degli interessi passivi per i soggetti partecipanti al consolidato di cui all'articolo 96, comma 13, secondo periodo del TUIR.

Il successivo comma 3 dispone che le suddette riduzioni producono effetti limitatamente nella determinazione del saldo, senza agire sugli acconti.

Ai fini della stima, non essendo più disponibile dai dati dichiarativi l'informazione relativa alla quota indeducibile degli interessi passivi, sono stati elaborati per ogni singolo contribuente i dati relativi agli interessi passivi dai bilanci bancari 2023. Attraverso l'utilizzo del modello di microsimulazione IRES si è proceduto alla stima degli effetti sul gettito considerando inoltre il possibile recupero degli interessi passivi indeducibili in caso di partecipazione ad un consolidato fiscale.

Si stimano i seguenti effetti finanziari:



	2026	2027	2028	2029	2030	2031
IRES	0	382,2	286,7	191,1	95,6	0,0
IRAP	0	136,8	102,6	68,4	34,2	0,0
TOTALE	0	519,0	389,3	259,5	129,8	0,0

in milioni di euro

ART. 34.

(Soppressione dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti)

La disposizione prevede l'abrogazione, a decorrere dal 1° gennaio 2028, dell'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e dell'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.

Il ristoro è assicurato alle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano i tributi abrogati ai sensi della disposizione in esame.

Con riferimento ai profili finanziari, sulla base dei dati delle ultime dichiarazioni di consumo disponibili (anni 2023 - 2024) forniti dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, si stimano i seguenti effetti finanziari, considerando che la disposizione in esame si applica a decorrere dal 1° gennaio 2028.

	2028	2029	dal 2030
Accise	-312,2	-312,2	-312,2
IVA	-38,9	-38,9	-38,9
IRES	0,0	16,0	9,1
IRAP	0,0	4,2	2,3
Totale	-351,1	-330,9	-339,7

in milioni di euro

Ai fini della quantificazione è stato considerato l'importo dell'addizionale regionale liquidata desumibile dal quadro M delle dichiarazioni di consumo, pari a 312,2 milioni di euro, e sono stati stimati i conseguenti effetti finanziari in termini di IVA e imposte dirette.

In relazione all'imposta sostitutiva per le utenze esenti (quadro O delle predette dichiarazioni di consumo) si fa presente che, secondo quanto indicato dalla stessa Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, dall'anno d'imposta 2016 non risultano presentate, da parte degli operatori, dichiarazioni relative a consumo di gas naturale.

Il comma 6 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, di un fondo con una dotazione di 312,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni che alla data del 31 dicembre 2025 percepivano l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale usato come combustibile e l'imposta regionale sostitutiva per le utenze esenti.



ART. 35.

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)

La disposizione modifica i criteri di determinazione della base imponibile IVA delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate in corrispettivo di altre cessioni di beni o prestazioni di servizi, o per estinguere precedenti obbligazioni, prevedendo che il valore di tali cessioni o prestazioni sia costituito non più dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati ma dai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione.

Si ritiene che la disposizione possa determinare effetti negativi di gettito, tenuto conto che, in talune circostanze, il valore normale determinato ai sensi dell'articolo 14 del DPR 633 del 1972 può essere superiore rispetto ai costi sostenuti dal cedente o prestatore per effettuare la cessione o la prestazione. Per valore normale si intende, infatti, l'intero importo che il cessionario o il committente dovrebbe pagare, in condizioni di libera concorrenza, ad un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione e, soltanto in casi residuali, per i beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni e, per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione dei servizi medesimi. ePer la quantificazione degli effetti finanziari della disposizione sono stati utilizzati i dati forniti dall'Agenzia delle Entrate relativamente alle operazioni permutative immobiliari che assumono un valore medio annuo di 877,32 milioni di euro. In via prudenziale, per tener conto anche degli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, in assenza di dati puntuali, si incrementa del 50 per cento il predetto valore, pervenendo quindi ad una base imponibile di circa 1.315,98 milioni di euro. eIpotizzando che la modifica normativa determini una riduzione del 10% della base imponibile, per quanto concerne il settore immobiliare, distinguendo le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari (4% per la prima casa, 10% per le seconde case ed il 22% per gli immobili di lusso), la modifica normativa determina effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro su base annua e, per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando un'aliquota media sulle cessioni del 17,76% come desunta dalle dichiarazioni IVA, si perviene ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro. eIpotizzando che la modifica normativa determini una riduzione del 10% della base imponibile, per quanto concerne il settore immobiliare, distinguendo le aliquote IVA in base alla tipologia di transazioni immobiliari (4% per la prima casa, 10% per le seconde case ed il 22% per gli immobili di lusso), la modifica normativa determina effetti negativi di gettito pari a 7,46 milioni di euro su base annua e, per tutti gli altri trasferimenti di beni o prestazioni di servizi interessati dalla norma, applicando 'aliquota media sulle cessioni del 17,76% come desunta dalle dichiarazioni IVA, si perviene ad una perdita di gettito di circa 7,79 milioni di euro. 'Pertanto, complessivamente, la modifica introdotta determina una perdita di gettito di 15,25 milioni di euro su base annua dal 2026.'

ART. 36.

(Operazioni sui mercati effettuate dal Ministero dell'economia e delle finanze)



La disposizione intende escludere da ogni forma di imposizione i redditi di capitale e diversi derivanti dalle operazioni effettuate dal MEF-DT per la gestione del debito pubblico.

Al riguardo, si evidenzia che dal 2020, al fine di gestire la liquidità, il Dipartimento del Tesoro ha intrapreso operazioni di pronti contro termine (c.d. PCT) sul mercato telematico dei titoli di Stato (MTS). Ciò ha comportato la percezione, da parte dello Stato, di proventi su cui non è stata applicata alcuna ritenuta.

Sul piano normativo:

- a) i redditi derivanti dalle operazioni di PCT rientrano tra i redditi di capitale (articolo 44, comma 1, lett. *g*-bis), del TUIR);
- b) ai sensi dell'articolo 26, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, su tali redditi va applicata una ritenuta con aliquota pari al 26% (o al 12,50% se oggetto del contratto sono titoli di Stato o equiparati);
- c) sono obbligati all'applicazione della ritenuta i soggetti che corrispondono i proventi ovvero intervengono nella loro riscossione.

Ai sensi del comma 4 dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, la suddetta ritenuta:

- a) non si applica nei confronti di: snc, sas e società equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR, società ed enti commerciali di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 73 del TUIR, stabili organizzazioni di società ed enti non residenti di cui alla lettera *d*) del medesimo articolo 73. La ritenuta, inoltre, non si applica sui redditi corrisposti a organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR), diversi dai fondi immobiliari, istituiti in Italia (articolo 73, comma 5-*quiquies*, ultimo periodo, del TUIR);
- b) si applica, invece, a titolo di acconto nei confronti di imprenditori individuali, se i rapporti da cui derivano i proventi sono relativi all'impresa, e, a titolo di imposta, nei confronti dei soggetti esenti dall'IRES e in ogni altro caso.

Quest'ultimo riferimento ad "ogni altro caso" diverso da quelli espressamente elencati nella norma ha aperto delicate questioni interpretative sull'applicabilità delle ritenute previste nei commi da 1 a 3-*bis* dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 anche allo Stato e agli altri enti pubblici che, ai sensi dell'articolo 74 del TUIR, sono, quantomeno per le attività ivi indicate, esclusi dall'ambito di applicazione dell'IRES.

L'intervento, pertanto, è volto a stabilire l'esclusione da ogni forma di imposizione dei suddetti redditi di capitale e diversi.

La disposizione non determina effetti finanziari, in quanto nelle previsioni di bilancio a legislazione vigente alcun effetto è ascrivito con riferimento ai suddetti proventi, non essendo stata operata la ritenuta.

TITOLO III

MISURE IN MATERIA DI LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE, FAMIGLIA E PARI OPPORTUNITÀ

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA SOCIALE

ART. 37.

(Misure in materia di assunzioni a tempo indeterminato)



La disposizione di cui al comma 1 autorizza la spesa di 154 milioni di euro per l'anno 2026, 400 milioni di euro per l'anno 2027 e 271 milioni di euro per l'anno 2028, al fine di riconoscere l'esonero parziale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi, per l'assunzione dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026 di personale non dirigenziale con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o per la trasformazione, nel medesimo periodo, del contratto di lavoro subordinato da tempo determinato a tempo indeterminato, laddove previsto. La disposizione è finalizzata a incrementare l'occupazione giovanile stabile, favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le lavoratrici svantaggiate, sostenere lo sviluppo occupazionale della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica e a contribuire alla riduzione dei divari territoriali.

Minori entrate contributive - (valori in milioni di euro; - effetti negativi per la finanza pubblica)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
al lordo effetti fiscali (maggiore spesa per snf)	-154	-400	-271	0	0	0
al netto effetti fiscali	-154	-340	-139	42	-44	0

Il comma 2 prevede che gli specifici interventi, i relativi requisiti e le condizioni necessarie a garantire il rispetto del limite di spesa di cui al comma 1, siano disciplinati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto delle risultanze della valutazione degli effetti delle misure di esonero contributivo di cui di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60. La valutazione è realizzata, ai sensi del comma 3, nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, sulla base di un progetto elaborato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche con il contributo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche (INAPP) e del Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (CNEL), nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 38.

(Misure in materia di assegno di inclusione - ADI)

I commi da 1 a 3 prevedono che dal 2026 sia soppressa la sospensione di un mese del beneficio economico dell'Assegno di inclusione che intercorre tra l'esaurimento del periodo fruizione della prestazione sulla base della normativa vigente (18/12 mesi) e il rinnovo della stessa.

Sulla base degli andamenti di monitoraggio relativi ai beneficiari e alle erogazioni e al trend previsto di parziale aumento nell'accesso, si stima un maggiore onere di 440 milioni di euro per l'anno 2026 con profilo parzialmente crescente.

A tale maggiore onere concorre, sempre sulla base dei dati di monitoraggio:

- a) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per la prestazione in esame, pari a 60 milioni di euro annui;



b) le economie stimate in relazione al limite di spesa previsto a legislazione vigente per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti finanziari:

		(valori in milioni di euro)							
		2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	dal 2033
(a)	Onere per soppressione del mese di sospensione della prestazione Adi - maggiore onere	440,0	453,0	457,0	462,0	466,0	471,0	476,0	482,0
parziali coperture									
b)	Riduzione limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023 a seguito di minori esigenze a legislazione vigente come da attività di monitoraggio - minore onere	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
c)	Riduzione limite spesa incentivi contributivi connessi a Adi, articolo 13, comma 8, lettera b) del DL n. 48/2023, sulla base dell'attività di monitoraggio (maggiori entrate contributive)	54,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
c-bis)	Effetto fiscale indotto	0,0	-21,0	-26,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0	-21,0
d=(b+c+c-bis)	Totale parziali coperture	114,0	129,0	124,0	129,0	129,0	129,0	129,0	129,0
e=(a-d)	Effetti complessivi disposizione (- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	-326	-324	-333	-333	-337	-342	-347	-353
(a-b)	(incremento necessario limite di spesa di cui all'articolo 13, comma 8, lettera a) del DL n. 48/2023)	(380)	(393)	(397)	(402)	(406)	(411)	(416)	(422)

A tale proposito, si segnala che a giugno 2025, prima dell'avvio delle operazioni di rinnovo per il verificarsi delle prime scadenze dei 18 mesi di fruizione del primo periodo della prestazione, i nuclei beneficiari sono risultati circa 680.000 (ad aprile 2025 circa 650.000, a dicembre 2024 circa 630.000) per una spesa mensile di poco superiore di circa 470 milioni di euro. Con le operazioni di sospensione e rinnovo della prestazione, come anche riscontrato nel 2025, solitamente si ha un'iniziale riduzione dei beneficiari con un parziale recupero successivo, sul quale si innesta la dinamica di ricorso alla prestazione fino al rinnovo successivo. Tenuto conto di tali aspetti e anche di un contenuto atteso incremento dell'importo medio si la valutazione sopra esposta rispetta il principio di prudenza.

Anche la riduzione del limite di spesa a normativa vigente utilizzata a parziale compensazione dell'intervento garantisce comunque adeguata prudenzialità. Infatti, al fine di fornire un confronto omogeneo, la spesa 2025 di competenza, al netto degli oneri per il contributo straordinario aggiuntivo stabilito dal decreto-legge n. 92 del 2025 per la parziale compensazione del mese di sospensione, si potrebbe attestare, sulla base dei più aggiornati elementi, a circa 5,2 miliardi di euro (nel 2025 ovviamente gli oneri risultano superiori a tale importo per il riconoscimento del predetto contributo straordinario aggiuntivo e, in termini di cassa, per l'erogazione di quote di prestazioni per carichi di cura di competenza

2024) e il limite di spesa 2026, al netto degli oneri per la soppressione del mese di sospensione, verrebbe determinato in circa 5,5 miliardi di euro, in grado comunque di garantire la copertura finanziaria, trattandosi di limite di spesa, in relazione a un parziale aumento del numero di beneficiari o del relativo importo medio.

Infine, si conferma che la riduzione del limite di spesa per l'utilizzo dell'esonero contributivo riconosciuto ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge n. 48 del 2023, in linea a quanto già rappresentato in sede di decreto-legge n. 92 del 2025.

Il comma 4 riduce per le finalità di questo articolo il Fondo per il sostegno alla povertà e per l'inclusione attiva di cui all'articolo 1, comma 321, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 di 267,16 milioni di euro per l'anno 2026, di 346,95 milioni di euro per l'anno 2027, di 336,23 milioni di euro per l'anno 2028, di 268,71 milioni di euro per l'anno 2029, di 212,86 milioni di euro per l'anno 2030, di 145,48 milioni di euro per l'anno 2031, di 75 milioni di euro per l'anno 2032, di 2,49 milioni di euro per l'anno 2033 e di 2,07 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

ART. 39. **(Ape sociale)**

La disposizione è diretta a prorogare per l'anno 2026 le complessive disposizioni relative alla prestazione c.d. ape sociale con riferimento alle fattispecie di cui all'articolo 1, comma 179, lettere da a) a d) della legge 11 dicembre 2016, n. 232 confermando il requisito anagrafico già in vigore per il 2024 e il 2025 in 63 anni e 5 mesi.

Tenuto conto degli elementi di monitoraggio per il 2025, che hanno richiesto un rifinanziamento dell'intervento per una previsione aggiornata di accessi attorno a 21.000 unità (17.600 circa nel 2024), dell'andamento degli oneri della prestazione in argomento degli ultimi anni nonché dei profili demografici, deriva la necessità di incrementare la relativa autorizzazione di spesa per gli accessi 2026, stimati in circa 24.000, conseguendone i seguenti maggiori oneri per prestazioni in termini di incremento del limite di spesa:

Maggiori oneri – limite di spesa (valori in milioni di euro)

2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
170	320	315	270	121	28	0

ART. 40. **(Misure in materia di ammortizzatori sociali)**

L'articolo autorizza, a valere e nelle disponibilità del Fondo sociale per occupazione e formazione, alcuni specifici interventi.

Il comma 1 prevede l'erogazione dell'indennità in favore dei lavoratori della pesca, per i periodi di sospensione dal lavoro derivanti dal fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, garantendo il ristoro economico dovuto dal fermo biologico e dalle altre disposizioni normative e regolamentari del settore della pesca. La procedura prevista per il riconoscimento dell'indennità è regolata annualmente da un decreto interministeriale che prevede il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con il Ministero della sovranità alimentare e delle foreste e il Ministero dell'economia e delle finanze. Il procedimento prevede la presentazione delle istanze alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali. A conclusione dell'istruttoria delle richieste pervenute si provvede attraverso un decreto direttoriale di autorizzazione, corredato dagli elenchi degli aventi diritto e con successivi decreti di



trasferimento delle risorse ai funzionari delegati delle Capitanerie di porto sede di Direzione marittima per il pagamento delle indennità con oneri e relative coperture finanziarie totalmente a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'art. 18, comma 1 lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. E' precisato che il riconoscimento del beneficio e la conseguente erogazione dell'indennità sono incompatibili con altre forme di sostegno al reddito al fine di evitare casi di doppio finanziamento. Si propone anche per il 2026 il finanziamento di 30 milioni di euro complessivi per entrambe le misure, al fine di garantire un adeguato sostegno al reddito ai lavoratori del settore della pesca marittima c.

Con il comma 2 si prorogano e rifinanziano i trattamenti di CIGS e mobilità in deroga in favore dei lavoratori dipendenti o licenziati da imprese ricadenti nei territori dichiarati aree di crisi industriale complessa con appositi decreti del MIMIT. Si tratta di un intervento annualmente prorogato dal 2017, da ultimo, per il 2025, dall'articolo 1, comma 189, legge 30 dicembre 2024 n. 207.

Lo stanziamento di risorse pari a 100 milioni per l'anno 2026, diversamente dalle annualità precedenti, per i quali era previsto un finanziamento 70 milioni di euro, deriva dal fatto che nel corso del 2025 si è verificato un generale incremento della richiesta di cassa integrazione per area di crisi industriale complessa, sia per quanto concerne il numero di istanze pervenute, sia per quanto attiene all'onere finanziario autorizzato. ICon il comma 3 si dà seguito a quanto già previsto dall'intervento operato con il decreto-legge n. 92 del 2025 (articolo 6) a favore dei datori di lavoro che richiedono e ottengono, per l'anno 2026, l'autorizzazione all'utilizzo dell'integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, spettante alle imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in relazione all'esonero dal pagamento del contributo addizionale di cui al comma 1, dell'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, per tutto il periodo di godimento del trattamento previsto all'articolo 44, comma 11 -bis, di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015.

La norma in esame prevede l'esonero dal versamento del contributo addizionale di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015 per le imprese che operano nelle aree di crisi industriale complessa e autorizzate alla fruizione dei trattamenti CIGS al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Agli oneri relativi, valutati in 6,5 milioni di euro per l'anno 2026 in termini di minori entrate contributive per l'anno 2026 e determinate sulla base delle medesime basi tecniche utilizzate in sede di articolo 6 del decreto-legge n. 92 del 2025, si provvede al fine di garantire la compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, come ricordato in premessa, mediante la riduzione per 9,3 milioni di euro per l'anno 2026 del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Il comma 4 proroga, per l'anno 2026, il trattamento di sostegno al reddito di cui all'articolo 44 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, il quale prevede la possibilità, per le imprese che cessano o che



abbiano cessato l'attività produttiva, di accedere, qualora ricorrano le condizioni ivi previste, ad un intervento di CIGS finalizzato alla gestione degli esuberi di personale, per un massimo di 12 mesi. L'intervento, da ultimo prorogato con l'articolo 1, comma 191, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, viene, quindi, ulteriormente prorogato per l'anno 2026. Rimane invariata la disciplina in materia di condizioni e presupposti per l'accesso all'intervento del trattamento straordinario di integrazione salariale per cessazione di attività, ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del succitato decreto-legge n. 109 del 2018. Il limite di spesa è previsto in 100 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 5 proroga il finanziamento, prevista per l'anno 2017 dall'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, intende garantire la continuità del sostegno al reddito in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche. L'intervento è stato sempre prorogato nel corso dei successivi anni, per effetto di apposite disposizioni normative, sino all'ultima proroga prevista dall'art. 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. L'integrazione del sostegno al reddito di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, ha un costo di circa euro 9.500 annui per ogni lavoratore. I destinatari del trattamento di CIGS per le tre aziende del Gruppo Ilva sono circa n. 1817 lavoratori, di cui n. 1548 dipendenti da Ilva, n. 260 dipendenti da Sanac e n. 9 dipendenti da Taranto Energia. Pertanto, il limite di spesa è prudenzialmente confermato pari a 19 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione di cui al comma 6 prevede la proroga delle convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78 della legge n.388 del 2000. L'onere viene stimato sulla base dei dati trasmessi al Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'inizio di ogni anno a cura di INPS e Sviluppo Lavoro Italia Spa (già Anpal Servizi Spa), riferiti alla platea di lavoratori attivi e sospesi. Per espressa previsione normativa, la disposizione di proroga è contenuta nei limiti della spesa già sostenuta e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in relazione a quanto già programmato. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

Comma 7 La disposizione prevede il rifinanziamento per l'anno 2026 delle misure di sostegno al reddito per i lavoratori dei call center, in attesa del consolidamento dell'operatività del Fondo bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni, per 20 milioni di euro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, che presenta le necessarie disponibilità.

L'indennità, pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, è riconosciuta in favore dei lavoratori di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, appartenenti alle aziende del settore dei call center. Si tratta di dipendenti:

- b) di aziende incluse nel perimetro di operatività dell'articolo 44, comma 7, decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148;
- b) di aziende non rientranti nel campo di applicazione del trattamento straordinario di integrazione salariale, per le quali il Fondo bilaterale di settore necessita di un periodo di consolidamento e di costituzione delle riserve finanziarie.

L'indennità può essere corrisposta in favore di tutti i lavoratori appartenenti all'azienda che vengono posti in CIGS. Si evidenzia che il trattamento può essere richiesto soltanto dai soggetti giuridici qualificati come datori di lavoro e imprese ai sensi della normativa vigente



e individuati dalla circolare INPS n. 107 del 21/12/2023, anche in fase di cessazione di attività. Possono fare ricorso al trattamento anche le imprese che siano state ammesse ad una procedura concorsuale in cui sia stata disposta la continuazione dell'attività.

Il decreto interministeriale 16 gennaio 2025, n. 45 precisa, infatti, che l'indennità può essere richiesta sia per cessazione dell'attività che per periodi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, qualora non sia possibile ricorrere alle prestazioni del Fondo di solidarietà bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni.

Il comma 8 riconosce a favore delle imprese di interesse strategico nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille e che hanno in corso piani di riorganizzazione aziendale non ancora completati in ragione della loro complessità un trattamento di integrazione salariale al fine di salvaguardare i livelli occupazionali e il patrimonio delle competenze dell'impresa.

La medesima disposizione prevede un limite di spesa per l'anno 2026 pari a 63,3 milioni di euro. Il comma 9 prevede la proroga per l'anno 2026 della disposizione introdotta dall'articolo 8 del decreto-legge n. 92 del 2025 che consente, previo accordo in sede governativa anche alla presenza del MIMIT, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria per cessazione di attività ex articolo 44 del decreto-legge n. 109 del 2018 per un massimo di sei mesi, non ulteriormente prorogabili, qualora all'esito di un programma aziendale di cessazione di attività, sussistano concrete ed attuali prospettive di rapida cessione, anche parziale, dell'azienda con conseguente riassorbimento occupazionale. La presente disposizione prevede altresì una condizionalità, a pena di decadenza dal trattamento di integrazione salariale, connessa, all'iscrizione dei singoli lavoratori nella piattaforma del Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, in merito all'effettiva partecipazione da parte dei lavoratori ai percorsi di politiche attive o accettazione di eventuali offerte di lavoro inquadrato in un livello retributivo non inferiore del 20 per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza. La normativa prevede un onere di spesa pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026. .

L'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, la cui disposizione è stata prorogata una prima volta dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, per gli anni 2021 e 2022 e una seconda volta dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni 2022, 2023 e 2024 reca la disciplina delle condizioni per l'accesso alla prosecuzione di programmi complessi di CIGS per riorganizzazione, crisi aziendale e contratto di solidarietà. Da ultimo è stata prorogata dall'articolo 1, comma 193 della legge n. 207 del 2024. Il comma 10 prevede un incremento, nella misura di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, dello stanziamento delle risorse finanziarie per i suddetti esercizi finanziari, in ragione dell'aumento al ricorso a tale intervento da un numero sempre crescente di aziende, specie appartenenti al settore dell'*automotive*.

ART. 41.

(Incremento delle pensioni in favore dei soggetti in condizioni disagiate)



La disposizione è diretta a incrementare dal 2026 le maggiorazioni sociali di cui all'articolo 38 della legge n. 448 del 2001 (pensionati in condizioni disagiate) e i relativi limiti reddituali di un importo pari a 20 euro mensili (260 euro annui).

I pensionati interessati sono i pensionati beneficiari di maggiorazioni sociali. Trattasi di pensionati previdenziali e assistenziali (pensioni e assegni sociali), invalidi civili totali, ciechi assoluti, sordomuti titolari di pensione che si trovano nelle condizioni reddituali per beneficiare delle maggiorazioni sociali.

Si rammenta che:

a) i requisiti soggettivi sono i seguenti:

1. pensionati previdenziali - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per i pensionati previdenziali (il requisito contributivo minimo per la pensione di vecchiaia è di 20 anni) la maggiorazione sociale è riconosciuta con la pensione di vecchiaia (oltre agli altri casi che rispettano i requisiti anagrafici sopra indicati), in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
2. pensionati assistenziali (assegni sociali) - età pari o inferiore a 70 anni con riduzione di un anno ogni 5 anni di contribuzione nel limite massimo di 5 anni, quindi per tali pensionati l'età massima di accesso è 70 anni ma invero, in presenza di anni di contribuzione, è inferiore fino ad arrivare al requisito anagrafico minimo per l'accesso all'assegno sociale (67 anni adeguato agli incrementi della speranza di vita), la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge);
3. invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti titolari di pensione o titolari di pensione di inabilità - età superiore a 18 anni, la maggiorazione sociale è riconosciuta con l'assegno sociale, in misura tale da non superare i requisiti reddituali (sia individuale che cumulato con il coniuge).

b) i requisiti reddituali sono i seguenti con riferimento all'anno 2025:

1. requisito reddituale individuale: 9.721,92 euro (trattamento minimo o assegno sociale o pensione di invalidità + maggiorazione sociale, inglobante l'incremento transitorio per il solo anno 2025 di 8 euro, pari a 104 euro annui);
2. requisito reddituale cumulato con quello del coniuge: 16.724,89 euro (pari al requisito reddituale individuale più l'importo dell'assegno sociale).

Tenuto conto del numero di beneficiari di maggiorazioni sociali in esame pari a 1,1 mln di soggetti e anche del possibile aumento tenuto anche conto di un comunque limitato effetto di ampliamento della platea, dalla disposizione derivano i seguenti effetti finanziari:

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)

	2026	2027	Dal 2028
Maggiore spesa per prestazioni pensionistiche	295	295	295

ART. 42.

(Norma di adeguamento dell'età pensionabile per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco)



La disposizione prevede, con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dal 1° gennaio 2027, in via aggiuntiva all'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita, un ulteriore incremento di tre mesi dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria e soggetti al predetto adeguamento alla variazione della speranza di vita.

Dalla disposizione derivano effetti positivi per la finanza pubblica e, in particolare, a carattere strutturale sul versante pensionistico per effetto del posticipo del pensionamento, in grado sostanzialmente di compensare gli effetti strutturali di anticipo del pensionamento previsti dalla presente disposizione, garantendo pertanto il grado di sostenibilità di medio lungo termine del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche e del debito pubblico già previsto a legislazione vigente.

Per quanto attiene in particolare agli effetti di breve periodo, attese le specificità di settore sia in termini occupazionali sia di interazione con specifici istituti vigenti, ferma restando la valutazione di positività complessiva dell'intervento per la finanza pubblica, gli effetti finanziari specifici della disposizione verranno prudenzialmente registrati a consuntivo.

ART. 43.

(Misure in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento alla variazione della speranza di vita e di incentivazione al posticipo del pensionamento)

La disposizione in esame interviene in materia di adeguamento alle variazioni della speranza di vita dei requisiti di accesso al sistema pensionistico. In proposito si rappresenta quanto segue.

Le proiezioni demografiche a medio e lungo termine rilasciate a luglio 2025 dall'Istat (previsioni della popolazione italiana scenario mediano (base 2024)) confermano che la popolazione italiana diventerà sempre più anziana nei prossimi decenni. Si prevede, infatti, che la popolazione totale non solo diminuirà nel lungo termine, ma subirà anche un cambiamento significativo nella sua struttura per età.

Secondo tali previsioni:

- a) popolazione italiana complessiva è destinata a diminuire del 23,2 per cento tra il 2020 (circa 59,6 milioni) e il 2080 (circa 45,8 milioni);
- b) la popolazione in età lavorativa (15-64 anni) diminuirà in modo ancora più marcato, passando da 38,1 milioni nel 2020 a 24,4 milioni nel 2080 (con una contrazione del 36 per cento);
- c) l'indice di dipendenza degli anziani[1] è previsto aumentare con una rapidità e una dimensione senza precedenti nei prossimi venti anni: è previsto aumentare dal valore di 38 del 2024 al valore di 61 nel 2044 e attestarsi al 67 al 2080.

L'invecchiamento della popolazione comporterà un significativo aumento dell'età media:

- a) la popolazione prevista nel 2080 è sensibilmente inferiore alla popolazione del 2020 nelle classi di età comprese tra 0 e 64 anni;



- b) al contrario, nelle classi di età di 65 anni e oltre, la popolazione prevista nel 2080 è superiore a quella del 2020.

Gli effetti della transizione demografica sono suscettibili di determinare ripercussioni sulle dinamiche delle spese connesse all'invecchiamento e sui tassi di crescita dell'economia italiana

Popolazione residente per classi di età al 1° gennaio di ogni anno (previsioni demografiche Istat - base 2024 - scenario mediano)

	2020	2024	2030	2040	2050	2060	2070	2080
classe età 0-14								
	7.727.554	7.186.267	6.341.642	6.041.244	6.081.204	5.513.470	5.137.274	5.191.815
differenza con 2020 (val. ass.)		-541.287	-1.385.912	-1.686.310	-1.646.350	-2.214.084	-2.590.280	-2.535.739
differenza con 2020 (%)		-7,0%	-17,9%	-21,8%	-21,3%	-28,7%	-33,5%	-32,8%
classe età 15-19								
	2.871.056	2.921.261	2.757.407	2.130.523	2.104.642	2.141.513	1.916.585	1.781.054
differenza con 2020 (val. ass.)		50.205	-113.649	-740.533	-766.414	-729.543	-954.471	-1.090.002
differenza con 2020 (%)		1,7%	-4,0%	-25,8%	-26,7%	-25,4%	-33,2%	-38,0%
classe età 20-64								
	35.183.788	34.506.966	33.463.273	30.201.730	27.583.667	26.073.128	24.543.373	22.569.800
differenza con 2020 (val. ass.)		-676.822	-1.720.515	-4.982.058	-7.600.121	-9.110.660	-10.640.415	-12.613.988
differenza con 2020 (%)		-1,9%	-4,9%	-14,2%	-21,6%	-25,9%	-30,2%	-35,9%
classe età 65-79								
	9.439.387	9.813.614	10.835.461	12.693.529	11.422.434	9.723.788	9.589.370	9.707.112
differenza con 2020 (val. ass.)		374.227	1.396.074	3.254.142	1.983.047	284.401	149.983	267.725
differenza con 2020 (%)		4,0%	14,8%	34,5%	21,0%	3,0%	1,6%	2,8%
classe età 80+								
	4.419.703	4.543.122	5.095.108	5.824.805	7.460.387	7.910.874	6.919.741	6.570.405
differenza con 2020 (val. ass.)		123.419	675.405	1.405.102	3.040.684	3.491.171	2.500.038	2.150.702
differenza con 2020 (%)		2,8%	15,3%	31,8%	68,8%	79,0%	56,6%	48,7%
Tutte le classi								
	59.641.488	58.971.230	58.492.891	56.891.831	54.652.334	51.362.773	48.106.343	45.820.186
differenza con 2020 (val. ass.)		-670.258	-1.148.597	-2.749.657	-4.989.154	-8.278.715	-11.535.145	-13.821.302
differenza con 2020 (%)		-1,1%	-1,9%	-4,6%	-8,4%	-13,9%	-19,3%	-23,2%

La disposizione in esame interviene sull'adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, uno dei meccanismi endogeni previsto dal *corpus* normativo vigente e la cui procedura di attuazione di natura amministrativa è disciplinata dall'articolo 12, commi da 12-bis a 12-quinquies, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si ricorda che fino al 2025 sono stati applicati adeguamenti di ammontare complessivo pari a 12 mesi.

In particolare, la disposizione prevede:

- a) al comma 1 la rideterminazione, per il solo anno 2027, dell'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico in un mese e la conferma a decorrere dal 1° gennaio 2028 dell'incremento stabilito dal predetto decreto direttoriale;

- b) ai commi da 2 a 9 l'esonero dall'applicazione di tale incremento dei requisiti di accesso al pensionamento dal 2027 per i lavoratori dipendenti addetti ad attività usuranti o gravose come definite dall'ordinamento vigente.

Con riferimento alla previsione *sub b)*, si rappresenta che da tale modifica non deriva un peggioramento della sostenibilità del sistema pensionistico, delle finanze pubbliche, del debito pubblico e degli indicatori di sostenibilità (S1 e S2), atteso che la medesima, di dimensioni contenute, oltre a trovare compensazione sui saldi nel rispetto degli obiettivi programmati, risulta strutturalmente compensata nell'ambito del sistema pensionistico in relazione ad altri interventi di razionalizzazione e di posticipo del pensionamento contenuti nel presente disegno di legge.

Al comma 1, in analogia con quanto previsto per disposizioni di analoga natura, si prevede, inoltre, che non sia modificata la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

La valutazione finanziaria è stata effettuata confrontando gli andamenti tendenziali a normativa vigente con quelli derivanti dalla disposizione in esame, derivandone gli effetti finanziari come differenziale tra i due scenari.

In ogni caso, per fornire elementi ai fini del riscontro della valutazione, di seguito sono fornite alcune informazioni di sintesi relative alle pensioni complessivamente liquidate e potenzialmente interessate dalla disposizione.

Anno 2024 - Nuove pensioni liquidate

	numero	importo medio (in euro)	spesa annua (in milioni di euro)	Età media alla decorrenza
Pensionamento anticipato	229.836	27.494	6.319	61,6
di cui				
(dipendenti privati)	(120.647)	(29.381)	(3.545)	(61,5)
(dipendenti pubblici)	(53.950)	(32.883)	(1.774)	(62,0)
(autonomi)	(55.239)	(18.111)	(1.000)	(61,5)
Pensionamento di vecchiaia	263.939	16.344	4.314	67,3
di cui				
(dipendenti privati)	(154.814)	(14.575)	(2.257)	(67,3)
(dipendenti pubblici)	(35.305)	(33.032)	(1.166)	(67,0)
(autonomi)	(73.820)	(12.071)	(891)	(67,3)
Totale pensionamento anticipato e vecchiaia	493.775	21.534	10.633	64,6
di cui				
(dipendenti privati)	(275.461)	(21.060)	(5.801)	(64,8)
(dipendenti pubblici)	(89.255)	(32.942)	(2.940)	(64,0)
(autonomi)	(129.059)	(14.656)	(1.892)	(64,8)
Assegni sociali	57.414	6.494		

E', inoltre, necessario anche considerare quanto segue:



- a) non tutte le pensioni risentono automaticamente del beneficio di riduzione dei requisiti di accesso di due mesi nel 2027 perché una quota, ancorché contenuta, accede al pensionamento in parte successivamente alla maturazione dei requisiti minimi;
- b) lo sviluppo degli andamenti dei pensionamenti, l'applicazione della normativa e gli aspetti connessi alla transitorietà della misura di riduzione dei requisiti di accesso.

Nei termini sopra esposti e con la metodologia rappresentata sono stimati i seguenti effetti finanziari

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa pensionistica	0	1.100	475	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (lordo fisco)	0	110	-110	0	0	0	0	0	0	0
Maggiore spesa per TFR (netto fisco)	0	80	-80	0	0	0	0	0	0	0
Effetto complessivo	0	1.180	395	0	0	0	0	0	0	0

Circa la valutazione della maggiore spesa per liquidazioni di fine rapporto la stessa è parimenti condizionata dalla temporaneità del beneficio e dalle procedure di liquidazione e dai relativi tempi (anche di conguaglio per le prestazioni conguagliate a DM da parte dei datori di lavoro privati e delle relative procedure di contabilizzazione).

E' prevista la deroga, in relazione al requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e al requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui all'articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 30 luglio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 per le seguenti categorie di soggetti:

- a) ai lavoratori dipendenti di cui alle professioni indicate all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, che svolgono, al momento del pensionamento, da almeno sette anni negli ultimi dieci ovvero da almeno sei anni negli ultimi sette attività lavorative in tali professioni per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;
- b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 1 del decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di un'anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.



La disposizione non si applica ai soggetti che al momento del pensionamento godono dell'indennità di cui all'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

Inoltre, la disposizione prevede che la deroga dall'incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027 sia estesa alle seguenti tipologie di soggetti in coerenza con l'impostazione complessiva della disposizione medesima:

- a) ai lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento sulla base del requisito contributivo ridotto di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, limitatamente ai lavoratori di cui alla lettera d) del medesimo comma 199 (si stimano interessati circa 7.000 soggetti l'anno);
- b) ai lavoratori dipendenti che accedono al pensionamento sulla base dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 4 del decreto legislativo n. 67/2011 (si stimano interessati circa 2.000 soggetti l'anno).

La disposizione prevede, inoltre, una specifica disposizione il cui effetto è quello di non modificare la data di liquidazione dei trattamenti di fine servizio e fine rapporto rispetto alla normativa vigente per i dipendenti pubblici.

Dalla complessiva disposizione si stimano interessati, in va prospettica, circa 20.000 soggetti l'anno.

Pertanto, la stima dei maggiori oneri è di seguito rappresentata:

(+ maggiore spesa; - minore spesa, valori in milioni di euro)

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Maggiore spesa	0	30	92	132	141	150	148	147	146	145

di cui

(incremento autorizzazione spesa di cui al d.lgs. n. 67/2011)	(0)	(4)	(11)	(15)	(16)	(17)	(17)	(17)	(17)	(17)
(incremento autorizzazione spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016)	(0)	(8)	(30)	(43)	(46)	(49)	(49)	(49)	(49)	(49)

Il comma 10, in continuità con le disposizioni previste dalla scorsa legge di bilancio, volte a incentivare il posticipo del pensionamento, prevede, nello specifico, che i lavoratori dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 entro il 31 dicembre 2026, possano rinunciare all'accredito contributivo della quota dei contributi a proprio carico relativo all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e alle forme sostitutive e esclusive della medesima. In conseguenza dell'esercizio della predetta facoltà viene meno ogni obbligo di versamento contributivo da parte del datore di lavoro a tali forme assicurative della quota a carico del lavoratore, a decorrere dalla prima scadenza utile per il pensionamento successiva alla data dell'esercizio della predetta facoltà. Con la



medesima decorrenza, la somma corrispondente alla quota di contribuzione a carico del lavoratore che il datore di lavoro avrebbe dovuto versare all'ente previdenziale, qualora non fosse stata esercitata la predetta facoltà, è corrisposta interamente al lavoratore e relativamente alla medesima trova applicazione quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, lettera i-*bis*) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore).

La disposizione, in sintesi, estende con riferimento ai lavoratori dipendenti che maturano nel 2026 i requisiti per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica quanto già previsto dall'articolo 1, comma 161 della legge n. 207 del 2024 con riferimento ai lavoratori dipendenti che hanno maturato i requisiti a tutto il 31 dicembre 2025.

In termini di domande presentate nel corso del 2025 si registra un incremento rispetto al 2024, anche per effetto della maggiore intensità del beneficio derivante dall'innovazione introdotta dalla legge n. 207 del 2024, che ha previsto l'esclusione dall'imponibile fiscale della somma corrispondente alla quota di contribuzione corrisposta interamente al lavoratore. Infatti, risulterebbe sostanzialmente conseguita, in termini di domande presentate, la previsione numerica contenuta in sede di relazione tecnica all'articolo 1, comma 161 della legge di bilancio 2025 anche se in termini di accoglimento, dal momento che i procedimenti amministrativi sono in corso e comunque una quota di domande viene respinta, il livello risulterebbe parzialmente inferiore, a fronte, tuttavia, di un prosieguo nei prossimi mesi sia della presentazione delle domande sia dei relativi accoglimenti.

Per quanto concerne la disposizione in esame che riguarda i soggetti che maturano i requisiti nell'anno 2026 per il pensionamento anticipato indipendente dall'età anagrafica, viene comunque prudenzialmente assunta un'ipotesi di circa 6.700 accessi all'istituto, dei quali si stima circa il 12% sia effettivamente incentivato a modificare la propensione al pensionamento.

Pertanto, in considerazione di quanto sopra rappresentato, delle valutazioni prospettiche già effettuate in sede di legge di bilancio per gli anni 2024 e 2025 e delle parziali risultanze di monitoraggio si stimano i seguenti effetti finanziari.

(valori in milioni di euro)

(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

	Minori entrate contributive al lordo effetti fiscali	Minore spesa pensionistica al lordo fisco	effetto fiscale indotto	Minore spesa pensionistica netto fisco	Effetto complessivo
2026	-12,8	12,2	0,0	12,2	-0,6
2027	-26,1	24,3	0,0	24,3	-1,8
2028	-26,6	24,7	0,0	24,7	-1,9
2029	-13,6	1,8	-0,7	1,1	-12,5
2030	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2031	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2032	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2033	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2034	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3
2035	0,0	3,6	-1,3	2,3	2,3



Il comma 11 disciplina l'entrata in vigore della disposizione di cui ai commi da 1 a 9.

ART. 44.

(Misure in materia di liquidazione dei trattamenti di fine rapporto nel pubblico impiego)

La disposizione, anche alla luce del monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 130 del 2023, è diretta, per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che maturano i requisiti di accesso al pensionamento dal 1° gennaio 2027, ad anticipare di tre mesi il riconoscimento dell'indennità di buonuscita, dell'indennità premio di servizio, del trattamento di fine rapporto e di ogni altra indennità equipollente corrisposta una-tantum comunque denominata spettante a seguito di cessazione per limiti di età o servizio, che a seguito delle innovazioni introdotte dalla legge n. 207 del 2024 (articolo 1, commi da 162 a 165), si sostanzia in generale, nella cessazione per pensionamento di vecchiaia (con l'aggiunta di taluni casi specifici). Resta fermo quanto stabilito dall'articolo 12, comma 7 del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 484, lettera a) della legge n. 147 del 2013.

In merito agli effetti finanziari derivanti dalla disposizione si segnala quanto segue:

2023: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 30.122 (importo medio 31.677 euro);

2024: numero pensioni liquidate per vecchiaia (dipendenti pubblici) 35.305 (importo medio 33.032 euro);

si è tenuto conto:

- a) di un importo medio di prestazione complessiva attorno ai 100.000 euro, considerando parziali distribuzioni di importo in misura anche superiore;
- b) della disciplina vigente che regola l'accesso al pensionamento una volta maturati i requisiti previsti (con particolare riferimento al settore della scuola);
- c) prudenzialmente, dei termini amministrativi di pagamento delle prestazioni nonché dell'evoluzione della normativa vigente unitamente agli andamenti demografici.

Dalla disposizione in esame derivano maggiori oneri per la finanza pubblica, valutati nei termini sottoindicati.

	Maggiori oneri (valori in milioni di euro)				
	2026	2027	2028	2029	2030
lordo fisco	0	321	330	25	5
netto fisco	0	265	272	20	4

ART. 45.

(Disposizioni per il rafforzamento degli investimenti in infrastrutture da parte delle forme pensionistiche complementari)



Il comma 1 modifica la vigente disciplina in materia di limiti e criteri d'investimento dei fondi pensione di cui all'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo la definizione di specifici limiti massimi d'investimento in strumenti di emittenti operanti prevalentemente in settori infrastrutturali.

L'adeguamento della regolamentazione secondaria in materia di criteri e limiti di investimento delle risorse dei fondi pensione è demandato, ai sensi dell'articolo 6, comma 5-*bis* del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, a un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 reca le relative disposizioni attuative.

Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI FAMIGLIA E DI PARI OPPORTUNITÀ

ART. 46.

(Misura di integrazione del reddito delle lavoratrici madri con due o più figli)

La disposizione, nelle more dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 219, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, conferma per il 2026, anche utilizzando le risorse di cui alla predetta norma, il riconoscimento di una somma pari a 60 euro mensili per ogni mese di lavoro.

La presente disposizione incrementa, quindi, rispetto a quanto previsto dall'articolo 6 del decreto-legge n. 95 del 2025 per l'anno 2025, l'entità del beneficio rideterminandolo da 40 a 60 euro mensili, o frazione dello stesso dell'anno 2026 da corrispondere in un'unica soluzione a dicembre dello stesso anno.

Il beneficio riconosciuto, esente da contribuzione e da imposte, non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente. In caso di contemporaneità di rapporti di lavoro, di attività di lavoro autonomo o di obbligo contributivo in più gestioni previdenziali, la somma è riconosciuta dall'INPS per una sola gestione previdenziale.

Sulla base delle medesime basi tecniche adottate in sede di decreto-legge n. 95 del 2025 e tenendo conto di una spesa per 12 mesi di 720 euro, si determina una spesa complessiva valutata in 630 milioni di euro per l'anno 2026.

ART. 47.

(Modifiche della franchigia della prima casa ai fini ISEE e della scala di equivalenza)

La disposizione in esame, al fine di favorire l'accesso determinate prestazioni agevolate, introduce le seguenti modifiche:

- a) una nuova maggiorazione della scala di equivalenza ai fini ISEE di cui all'allegato 1, del c.d. regolamento ISEE di cui alla lettera a) per i nuclei familiari con due figli pari allo 0,1. Inoltre, innalza le maggiorazioni già previste dalla normativa in caso di nuclei con tre figli elevata da 0,20 a 0,25, quella per i nuclei con quattro figli da 0,35 a 0,45 ed infine quella per i nuclei con almeno cinque figli da 0,5 a 0,55.
- b) modifica i criteri di calcolo dell'Indicatore della situazione patrimoniale (Isp), una delle componenti per la determinazione dell'ISEE. Allo scopo innalza la soglia di



esclusione della casa di abitazione per i nuclei residenti in abitazioni di proprietà dagli attuali 52.500 euro a 91.500 euro, facendo inoltre attivare la maggiorazione dei 2.500 euro a partire già dal secondo figlio convivente invece che dal terzo.

Come indicato nella disposizione, i maggiori oneri derivanti dalla stessa sono connessi alle seguenti prestazioni: Assegno di inclusione (ADI) e Supporto formazione e lavoro (SFL), per Assegno unico universale (AUU), Bonus asilo nido e Bonus nuovi nati. Gli oneri sono stati calcolati in funzione del presumibile nuovo livello ISEE in base al quale le prestazioni sono determinate.

Per ADI, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un aumento di poco superiore al 2% di dichiarazioni che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro.

Per quanto concerne l'ADI si stima un incremento di beneficiari di poco superiore al 2% che pertanto equivale a ulteriori 14 mila nuclei che, con un importo medio mensile di 710 euro, comporterebbero un aumento di spesa di 119,3 milioni di euro per il primo anno.

Per SFL, sulla base dell'archivio delle DSU 2024 risulta un aumento di nuclei con presenza di componenti tra 18 e 59 anni non disabili che rientrerebbero con le nuove norme sotto la soglia di 10.140 euro, di circa 2.300 beneficiari che, con un importo mensile di 500 euro calcolato prudenzialmente per 12 mensilità, comporterebbe un aumento di spesa di 13,8 milioni di euro per anno.

Per la costruzione della platea di riferimento relativa all'AUU, si è partiti dall'insieme dei figli beneficiari di AUU nel mese di dicembre 2024: si tratta di circa 9,5 milioni di soggetti, dei quali 2,8 milioni hanno presentato ISEE superiore al livello minimo previsto per il 2024 pari a 17.090,61 €, e quindi con possibile incremento della misura dell'AUU se interessati dalla norma proposta. Risultano dunque esclusi dalla prima selezione della platea coloro che già beneficiano del massimo dell'assegno e coloro che non hanno presentato la dichiarazione DSU. Sono stati inoltre esclusi coloro che, una volta rideterminata la misura del livello ISEE con l'applicazione della norma proposta, non risultano avere un beneficio, conseguentemente la platea di riferimento si è ridotta a 2,64 milioni di figli: per essi è stato calcolato il differenziale di importo delle sole voci dell'AUU dipendenti dal livello ISEE, prima e dopo la modifica normativa. L'incremento mensile dell'AUU 2024 per questa platea di possibili beneficiari è risultato pari a circa 10 euro mensili, conseguentemente per l'anno 2026 l'onere aggiuntivo calcolato per 12 mensilità risulterebbe pari a 324,1 milioni di euro.

Per ciò che concerne il Bonus Asilo Nido, la platea di riferimento è stata determinata in modo analogo, calcolando il differenziale di importo prima e dopo la modifica normativa relativa all'indicatore ISEE per l'anno 2024. Si fa presente che a partire dal 2027, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2024 ed il 31 dicembre 2027, entrerà a pieno regime la norma che consente a tutti i minori nati a partire dal 1° gennaio 2024, un trattamento articolato su due sole fasce (massimo di 3.600 euro l'anno se ISEE inferiore a 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro); nel 2026 invece, quando saranno ammessi al Bonus i nati tra il 1° gennaio 2023 ed il 31 dicembre 2026, per i nati nell'anno 2023 il rimborso del Bonus sarà ancora articolato su tre fasce (massimo di 3.000 euro l'anno se ISEE inferiore a 25.000 euro, 2.500 euro se compreso tra 25.000 e 40.000 euro, altrimenti 1.500 euro).



Considerando che i minori ai quali è stato erogato il Bonus Asilo Nido nel 2024 sono risultati circa 521mila, per la determinazione della platea dei possibili beneficiari sono stati esclusi da essi coloro che già risultano percepire il massimo della misura, coloro che con il calcolo del nuovo indicatore dell'ISEE superano l'importo di 40mila euro, e coloro che con il nuovo calcolo dell'indicatore ISEE non sono transitati di fatto in una fascia ISEE inferiore rispetto a quella attuale di appartenenza, cioè non sono transitati dalla terza alla seconda o alla prima oppure dalla seconda alla prima: i possibili beneficiari della nuova norma sono risultati circa 12mila, con un rimborso medio aggiuntivo di circa 61 euro al mese nel 2026 e di 66 euro al mese dal 2027 con riferimento ad un numero medio di mensilità pari a 7. Conseguentemente, ipotizzando che gli individui interessati nei prossimi anni si mantengano costanti e che la norma proposta entri in vigore a partire dal 2026, l'onere aggiuntivo risulterebbe pari a 5,1 milioni di euro nel 2026 ($12.000 * 61 * 7$) e a 5,5 milioni di euro a partire dal 2027 ($12.000 * 66 * 7$).

In merito al Bonus nuovi nati introdotto dalla legge di bilancio 2025, che consiste in un contributo di 1.000 euro erogato *una tantum* per ogni figlio nato, adottato o in affido preadottivo a partire dal 1° gennaio 2025 per le famiglie residenti in Italia con un ISEE non superiore a 40.000 euro, sono stati utilizzati i dati dell'AUU relativi ai nati nel 2024. E' stata calcolata la variazione che subirebbe l'indicatore ISEE introducendo la norma in esame ed è stato stimato che solo per circa 3.200 soggetti il nuovo indicatore si abbasserebbe sotto la soglia di 40.000 euro, consentendo l'accesso al beneficio; ipotizzando l'invarianza del numero di beneficiari e l'entrata in vigore della norma a partire dal 2026, il costo risulterebbe pari a 3,2 milioni di euro l'anno.

Sulla base delle ipotesi formulate e nonché dei suoi incrementi futuri indicati nel quadro macroeconomico tendenziale di riferimento per le valutazioni previsionali (DPFP 2025), gli oneri complessivi per il prossimo decennio riferibili alla modifica normativa proposta sulle prestazioni esaminate, risultano esposti nel prospetto che segue.

La disposizione prevede anche l'adeguamento dei limiti di spesa e degli stanziamenti.

Anno	Valutazione complessiva degli effetti per la finanza pubblica (+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica) <i>Importi in milioni di euro</i>					
	ADI	SFL	AUU	Bonus Nido	Bonus nuovi nati	TOTALE
2026	-119,3	-13,8	-324,1	-5,1	-3,2	-465,5
2027	-119,3	-13,2	-329,0	-5,5	-3,2	-470,2
2028	-127,7	-13,2	-334,9	-5,5	-3,2	-484,5
2029	-136,3	-13,2	-341,3	-5,5	-3,2	-499,5
2030	-136,3	-13,2	-347,8	-5,5	-3,2	-506,0
2031	-144,8	-13,2	-354,4	-5,5	-3,2	-521,1
2032	-136,3	-13,2	-361,1	-5,5	-3,2	-519,3
2033	-136,3	-13,2	-368,0	-5,5	-3,2	-526,2
2034	-136,3	-13,2	-374,9	-5,5	-3,2	-533,1
2035	-136,3	-13,2	-382,1	-5,5	-3,2	-540,3



ART. 48.

(Promozione dell'occupazione delle madri lavoratrici)

La disposizione prevede il riconoscimento di un esonero contributivo del 100% ai datori di lavoro privati che assumano a partire dal 1° gennaio 2026 donne, madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi. L'esonero, concesso nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, viene riconosciuto per un periodo pari a:

- 12 mesi nel caso di contratto a tempo determinato;
- 18 mesi dalla data di assunzione nel caso in cui il contratto a tempo determinato venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato;
- 24 mesi nel caso di contratto a tempo indeterminato.

Il dettato normativo precisa, inoltre, che tale esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente.

La valutazione del limite di spesa è stata effettuata considerando il maggior onere che deriverebbe dall'applicazione della disposizione in esame, tenuto conto dell'agevolazione contributiva strutturale prevista di cui all'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 2012, n.92. Ai fini di una stima prudenziale di tale onere, non sono stati considerati altri eventuali esoneri previsti dalla normativa vigente.

La base dati di partenza è stata quella che si è ricavata da una apposita rilevazione fatta negli archivi dell'Istituto in merito alle donne per le quali i datori di lavoro stanno beneficiando dell'esonero previsto per gli anni 2021-2023 dalle leggi n. 178 del 2020 e 197 del 2022, distintamente per area geografica e per tipologia contrattuale.

Si sono in questo modo individuate delle platee di donne che si è ipotizzato possano interessare anche gli anni dal 2026 in poi e più precisamente:

- 16.000 donne disoccupate da almeno sei mesi ed assunte a tempo determinato nelle regioni del sud;
- 12.000 donne disoccupate da almeno sei mesi ed assunte a tempo indeterminato nelle regioni del sud;
- 15.000 donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi ed assunte a tempo determinato nelle regioni del nord;
- 8.000 donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi ed assunte a tempo indeterminato nelle regioni del nord.

Per quanto riguarda le donne assunte nelle regioni del nord e disoccupate da almeno 6 mesi e fino a 24 mesi, categoria inserita dalla norma proposta e non prevista a normativa vigente, si è ipotizzato che possano essere pari al contingente delle donne disoccupate da almeno ventiquattro mesi incrementato del 30%.

I codici fiscali ottenuti da questa rilevazione sono stati a questo punto incrociati con le beneficiarie di AUU al fine di individuare l'incidenza delle donne madri con almeno tre figli minori; è emerso un valore pari a circa il 2,3%, prudenzialmente portato al 3% ai fini dell'individuazione della platea interessata alla norma proposta.

Si è, inoltre, considerato un possibile effetto attrattivo della norma pari al 30%, mentre dei contratti a tempo determinato si è ipotizzato che soltanto il 50% venga trasformato in un contratto a tempo indeterminato.

Sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio Statistico dell'Inps, si è individuata una



retribuzione media annua per le lavoratrici dipendenti del settore privato pari a circa 25.000 euro nel 2022, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico.

Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31%.

Nella tavola che segue sono riportati gli oneri a carico della finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle assunzioni in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità delle stesse.

Onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro nel caso di assunzioni di donne madri di almeno 3 figli di età minore di diciotto anni

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2026	-5,7	0,0	-5,7
2027	-18,3	2,2	-16,1
2028	-24,7	6,2	-18,5
2029	-25,3	6,7	-18,6
2030	-25,9	5,9	-20,0
2031	-26,5	6,1	-20,4
2032	-27,0	6,2	-20,8
2033	-27,6	6,3	-21,3
2034	-28,2	6,4	-21,8
2035	-28,9	6,6	-22,3

ART. 49.

(Incentivi per la trasformazione dei contratti)

La disposizione prevede il riconoscimento di un esonero contributivo ai datori di lavoro privati che consentono ai lavoratori dipendenti la trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, orizzontale o verticale, ovvero la rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, con una riduzione dell'orario di lavoro di almeno quaranta punti percentuali.



L'esonero riconosciuto è pari al 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data di trasformazione del contratto e nel limite massimo di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. Il beneficio spetta con riferimento alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno tre figli conviventi, fino al compimento del decimo anno di età del figlio più piccolo o senza limiti di età nel caso di figli disabili. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della stima del limite di spesa è stata effettuata una apposita rilevazione negli archivi dell'Istituto in merito alle madri che hanno beneficiato nel 2024 dell'esonero di cui alla legge n. 213 del 2023, ipotizzando che ad ogni madre lavoratrice corrisponda un padre lavoratore e che il numero delle madri sole e quello dei padri soli si equivalgano.

Da tale rilevazione è emerso un contingente pari a circa 151.000 donne costituito, secondo quanto previsto dalla legge di riferimento, da lavoratrici con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, madri di tre o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, o madri di due figli di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni.

Allo scopo di determinare la possibile platea interessata dalla proposta normativa in esame, sono state formulate una serie di ipotesi:

- partendo dai dati presenti sul sito dell'Istat, si è ottenuta una indicazione in merito all'incidenza delle famiglie con 3 o più figli rispetto a quelle con 2 figli, risultata pari a circa il 23%. Utilizzando questa informazione, è stato possibile suddividere il contingente rilevato nei due gruppi delle madri con 2 figli e di quelle con 3 o più figli;
- al primo gruppo di madri si è applicata l'incidenza del 23% per ricondurlo alle sole lavoratrici madri con 3 o più figli, di cui il più piccolo con età inferiore a 10 anni;
- il secondo gruppo di madri, ovvero quelle con 3 o più figli di cui il più piccolo con età inferiore a 18 anni, è stato ridotto invece di un ipotetico 20% per considerare l'età del figlio più piccolo inferiore a 10 anni;
- alla platea così ottenuta, insieme dei due gruppi, si è a questo punto applicato un incremento del 10% per tenere conto della casistica relativa ai figli conviventi e disabili di qualunque età;
- è stato, infine, ipotizzato che soltanto al 5% della platea ottenuta si applichi una trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale o una rimodulazione della percentuale di lavoro in caso di contratto a tempo parziale, con una riduzione percentuale dell'orario prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma.

La platea annua finale così individuata risulta pari a circa 2.800 lavoratrici alle quali è stata applicata, sulla base dei dati rilevati nell'Osservatorio Statistico dell'Inps, una retribuzione media annua di circa 25.000 euro nel 2022, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri del quadro macroeconomico, e riparametrata per tenere conto della riduzione dell'orario di lavoro che verrà applicata e che è stata ipotizzata prudenzialmente pari al minimo del 40% indicato dalla norma in esame.



Per quanto concerne gli effetti fiscali derivanti dall'applicazione dell'esonero in esame, sono stati stimati utilizzando una aliquota media del 23%, mentre l'aliquota contributiva media del datore di lavoro adottata è pari al 31%.

Ai fini di una stima prudenziale dell'onere, infine, non sono stati considerati eventuali altri esoneri previsti dalla normativa vigente.

Nella tavola che segue sono riportati gli effetti sulla finanza pubblica, al lordo ed al netto degli effetti fiscali, ottenuti ipotizzando l'uniforme distribuzione delle trasformazioni dei contratti in ciascun anno del decennio in esame e la costanza nella numerosità del contingente interessato alle stesse.

Onere derivante dall'esonero contributivo concesso ai datori di lavoro a fronte della trasformazione dei contratti relativi alle lavoratrici o ai lavoratori con almeno 3 figli

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Lordo effetti fiscali	Effetti fiscali per il datore di lavoro	Onere per l'esonero del 100% a favore del datore di lavoro Netto effetti fiscali
2026	-3,3	0,0	-3,3
2027	-11,6	1,3	-10,3
2028	-17,7	4,0	-13,7
2029	-18,1	5,1	-13,0
2030	-18,5	4,2	-14,3
2031	-19,0	4,3	-14,7
2032	-19,4	4,5	-14,9
2033	-19,8	4,5	-15,3
2034	-20,2	4,6	-15,6
2035	-20,7	4,7	-16,0

ART. 50.

(Rafforzamento della disciplina in materia di congedi parentali e di congedo di malattia per i figli minori)

La disposizione di cui al comma 1 prevede l'estensione della possibilità la possibilità di fruire



del congedo parentale fino ai 14 anni di vita del bambino, in luogo dei 12 anni di vita previsti a normativa vigente.

Tale modifica normativa riguarda anche le adozioni e gli affidamenti estendendo da 12 a 14 anni dall'ingresso in famiglia del minore adottato o affidato la possibilità di fruizione del congedo in esame.

L'estensione di tale congedo ai 14 anni di vita del figlio comporta ulteriori maggiori oneri rispetto alla normativa vigente con riferimento al riconoscimento della prestazione e della copertura figurativa di periodi di congedo parentale fruiti oltre il dodicesimo anno di vita.

Sulla base dei dati desunti dagli archivi gestionali dell'Inps, tenuto conto degli incrementi di fruizione del congedo parentale registrati nel 2024 da parte di genitori di figli maggiori di 8 anni, sono state stimati circa 10.000 potenziali beneficiari annui di congedo parentale oltre il 12° anno di vita del bambino. L'ipotesi adottata è quella di un mese indennizzato non ancora fruito nell'arco dei primi 12 anni di vita del bambino.

La durata media del periodo di congedo è stata ipotizzata pari a un mese per ciascun beneficiario.

La retribuzione media mensile 2025 è stata ipotizzata pari a 2.200 euro mensili, opportunamente rivalutata, fino all'anno 2029, sulla base dei parametri del quadro macroeconomico.

Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2026-2035:

**Lavoratori dipendenti del settore privato - Estensione congedo parentale
fino a 14 anni di vita bambino**

Maggior onere per prestazione e copertura figurativa

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
(Importi in milioni di di euro)

Anno	Maggior onere per prestazione	Maggior onere per copertura figurativa	Maggior onere complessivo
2026	-6,8	-7,5	-14,3
2027	-6,9	-7,6	-14,5
2028	-7,1	-7,8	-14,9
2029	-7,2	-7,9	-15,1
2030	-7,4	-8,1	-15,5
2031	-7,6	-8,4	-16,0
2032	-7,7	-8,5	-16,2
2033	-7,9	-8,7	-16,6
2034	-8,1	-8,9	-17,0
2035	-8,2	-9,0	-17,2

La disposizione di cui al comma 2 prevede l'estensione da 5 a 10 giorni la durata del congedo



per malattia del figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto legislativo n. 151 del 2001.

A normativa vigente, infatti, i genitori lavoratori, inclusi quelli adottivi, hanno diverse opzioni per assentarsi dal lavoro. Sia la madre che il padre possono alternarsi nell'assistenza al bambino. Se il figlio ha meno di 3 anni, i genitori hanno diritto all'assenza per l'intero periodo di malattia. Se invece il bambino ha un'età compresa tra i 3 e gli 8 anni, possono assentarsi alternativamente fino a un massimo di 5 giorni lavorativi all'anno per ciascun genitore. Questi congedi nel settore privato non sono retribuiti:

1. fino a tre anni di età le assenze dal lavoro sono coperte da contribuzione figurativa
2. i 5 giorni annui previsti per malattie, dai tre agli otto anni, sono coperti da contribuzione figurativa, accreditati limitatamente ad una retribuzione convenzionale pari al 200% dell'assegno sociale, con possibilità di integrazione attraverso il riscatto o con versamenti volontari dei contributi;
3. nel settore pubblico, fino al terzo anno di età, è previsto il diritto a trenta giorni regolarmente retribuiti per anno per le malattie del bambino, con relativa contribuzione obbligatoria. Fino agli otto anni del figlio, invece, i 5 giorni ogni anno a disposizione di ciascun genitore sono senza retribuzione anche nel settore pubblico, ma hanno la copertura contributiva.

Per i periodi di congedo per malattia del figlio i genitori hanno diritto al versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (articolo 49 del decreto legislativo n. 151 del 2001). Il comma 2 dell'articolo 49 stabilisce che successivamente al terzo anno di vita del bambino e fino al compimento dell'ottavo anno, è dovuta la copertura contributiva calcolata con le modalità previste dall'articolo 35, comma 2 e cioè "attribuendo come valore retributivo per tale periodo il 200 per cento del valore massimo dell'assegno sociale, proporzionato ai periodi di riferimento, salva la facoltà di integrazione da parte dell'interessato, con riscatto ai sensi dell'articolo 13 della legge n.1388 del 1962 , ovvero con versamento dei relativi contributi secondo i criteri e le modalità della prosecuzione volontaria".

Da una analisi degli archivi INPS, per l'anno 2023, è emerso che il numero di beneficiari dei congedi per malattia figlio dai 3 agli 8 anni di vita del bambino in esame è risultato pari a circa 35.000 lavoratori, di cui 29.000 madri e 6.000 padri.

La presente relazione tecnica è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi di lavoro:

- Decorrenza della norma: 1° gennaio 2026;
- Invarianza della platea con figli 3-8 anni:
- Durata dell'ulteriore periodo di fruizione: 5 giorni (ipotesi prudenziale)

L'estensione del congedo in esame per i figli da 8 a 14 anni è stata stimata sulla base dei seguenti dati ISTAT relativi alla popolazione residente al 1° gennaio 2024:

ISTAT - Popolazione residente per età al 1° gennaio 2024

- 3-8 anni	2.249.328
- 8-14 anni	3.176.751
Totale 3-14 anni	5.426.079

Pertanto, la platea dei beneficiari con figli da 8 a 14 anni è stata stimata in maniera proporzionale rispetto ai dati sopra riportati relativi ai figli da 3 a 8 anni. A tale platea è stato applicato un correttivo di abbattimento pari al 50%, in quanto si è ipotizzato che



presumibilmente con l'aumentare dell'età del figlio diminuisca la necessità di assistenza in presenza dei genitori rispetto a quanto invece avviene per i genitori di figli più piccoli di età. A tale seconda platea in via prudenziale sono stati attribuiti 10 giorni di fruizione complessivi tra i genitori nel ritenere plausibile una minore necessità di fruizione del congedo in esame al crescere dell'età del bambino.

La copertura figurativa è stata commisurata alla retribuzione convenzionale prevista dalla normativa vigente ossia un valore retributivo pari al 200% dell'importo massimo dell'assegno sociale.

Di seguito si riportano gli oneri per il periodo 2026-2035:

Maggiore onere per contribuzione figurativa	
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)	
(valori in milioni di euro)	
2026	-5,1
2027	-5,2
2028	-5,3
2029	-5,3
2030	-5,5
2031	-5,6
2032	-5,7
2033	-5,8
2034	-5,9
2035	-6

Con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori del pubblico impiego, dalla norma in esame non derivano oneri di sostituzione del personale scolastico in considerazione del fatto che il periodo temporale in esame può essere utilizzato in maniera frazionata e che in base alla normativa vigente non possono essere conferite supplenze brevi agli assistenti amministrativi, agli assistenti tecnici ai collaboratori scolastici (per i primi 7 giorni di assenza) e che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia in servizio.

ART. 51.

(Rafforzamento del contratto a termine a favore della genitorialità)

La norma in esame prevede l'inserimento, dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, del comma 2-bis con il quale, al fine di favorire la conciliazione vita-lavoro e garantire la parità di genere sul lavoro, si stabilisce che il contratto di lavoro posto in essere per la sostituzione della lavoratrice o del lavoratore in maternità, possa prolungarsi per un ulteriore periodo di affiancamento della lavoratrice o del lavoratore sostituito, di durata, comunque, non superiore al primo anno di età del bambino.



La vigente normativa in materia con l'articolo 4, comma 3, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (c.d. "Testo Unico sulla maternità e paternità") prevede che "Nelle aziende con meno di venti dipendenti, per i contributi a carico del datore di lavoro che assume personale con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratrici e lavoratori in congedo, è concesso uno sgravio contributivo del 50 per cento". Il comma 4 del medesimo articolo stabilisce che "Le disposizioni del comma 3 trovano applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in congedo o per un anno dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento".

Il punto 4.3 della circolare INPS n. 136 del 2001 precisa il periodo temporale di spettanza del beneficio concesso ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, stabilendo che "I benefici contributivi continuano a trovare applicazione fino al compimento di un anno di età del figlio della lavoratrice o del lavoratore in astensione e, per un anno, dall'accoglienza del minore adottato o in affidamento (articolo 4, comma 4)".

Da ciò si interpreta che nel momento in cui la lavoratrice o il lavoratore torna al lavoro dopo la fruizione del periodo di astensione, cessa il beneficio contributivo per il contratto datore di lavoro sul contratto posto in essere in sostituzione della stessa.

La disposizione in esame supera tale limite proponendo la prosecuzione della fruizione dello sgravio anche dopo il rientro della lavoratrice dalla maternità per un ulteriore periodo "di affiancamento" sempre entro l'anno di vita del bambino.

Dagli archivi gestionali INPS, per l'anno 2023, si evince che il numero di assunzioni in sostituzione di lavoratori in maternità è stato pari a 15.536 (di cui 5.388 Full-time e 10.148 Part-time).

Si è ipotizzato un periodo medio di affiancamento dopo il rientro al lavoro della lavoratrice in astensione per maternità pari a circa 3 mesi (stimato considerando il periodo di astensione obbligatoria e la possibile fruizione di ulteriori periodi di congedo parentale).

Si è ipotizzata la decorrenza della norma in esame dal 2026 e che la platea interessata ad affiancamento sia pari la 50% di quella sopra riportata per il fatto che il datore di lavoro potrebbe non avere interesse a mantenere una lavoratrice assunta in sostituzione dopo il rientro dalla maternità della lavoratrice sostituita dovendo sostenere l'erogazione di due retribuzioni pur avendo in parte i contributi ridotti.

Le platee sono state prudenzialmente mantenute costanti nel periodo oggetto della valutazione. Il part-time è stato ipotizzato al 50% dell'orario di lavoro.

La retribuzione media mensile 2025 è pari a 1.785 euro, opportunamente rivalutata sulla base dei parametri contenuti nel quadro macroeconomico.

L'aliquota contributiva media a carico del datore di lavoro è stata ipotizzata pari al 31%.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall'esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Le risultanze dell'applicazione del presente articolo sono riportate nella tabella seguente:

Onere derivante dall'esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in maternità per un ulteriore periodo di affiancamento dopo il rientro della maternità

(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)

(Importi in milioni di euro)

Anno	Onere di sgravio al lordo effetti fiscali	Effetti fiscali	Onere complessivo al netto degli effetti fiscali
2026	-2,0	0,0	-2,0



2027	-4,6	0,8	-3,8
2028	-4,7	1,5	-3,2
2029	-4,8	1,1	-3,7
2030	-4,9	1,1	-3,8
2031	-5,0	1,1	-3,9
2032	-5,1	1,2	-3,9
2033	-5,2	1,2	-4,0
2034	-5,3	1,2	-4,1
2035	-5,5	1,2	-4,3

ART. 52.

(Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori)

Alla luce di quanto già previsto nel Documento programmatico di finanza pubblica, la presente disposizione prevede la costituzione di uno specifico Fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione permanente pari a 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Tale Fondo è destinato alle iniziative dei Comuni, che negli anni hanno mostrato una adesione da parte di circa il 90% degli stessi, da attuare anche in collaborazione con enti pubblici e privati, per il potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa.

Al fine di garantire l'efficace programmazione della spesa e un adeguato monitoraggio della spesa, il comma 2 prevede che l'attuazione di detta disposizione sia rimessa a un decreto del Ministro delegato per la famiglia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Stato, città ed autonomie locali. Tale decreto individuerà i criteri di riparto delle risorse destinate ai Comuni tenuto conto dei dati ISTAT relativi alla popolazione minorenni sulla base dell'ultimo censimento della popolazione residente e le modalità di monitoraggio dell'attuazione dei predetti interventi finanziati e quelle di recupero delle somme trasferite nel caso di mancata o inadeguata realizzazione del citato intervento.

ART. 53.

(Fondo per le iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare)

La disposizione prevede che, al fine di finanziare gli interventi legislativi di iniziativa governativa finalizzati alla definizione della figura del *caregiver* familiare delle persone con disabilità e al riconoscimento del valore sociale ed economico della relativa attività di cura non professionale, è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per il finanziamento delle iniziative legislative a sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione di 1,15 milioni di euro per l'anno 2026, di 207 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 54.

(Rifinanziamento del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità)

Per le finalità in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, nonché per i centri antiviolenza e le case-rifugio, di cui agli articoli 5, comma 2, lettera d), e 5-*bis* del decreto-legge n.93 del 2013, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è incrementato di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 55.

(Rifinanziamento del Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza)

La disposizione prevede che per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza di cui all'articolo 105-*bis* del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sia incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 e di 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

ART. 56.

(Contributo per il sostegno abitativo dei genitori separati e divorziati)

La disposizione prevede che, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sia istituito un Fondo con una dotazione di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, al fine di garantire un sostegno abitativo ai genitori separati o divorziati non assegnatari dell'abitazione familiare di proprietà con figli a carico, fino al compimento dei 21 anni di età. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per l'erogazione dei contributi, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma.

ART. 57.

(Potenziamento delle misure contro la tratta degli esseri umani)

La disposizione prevede - al fine di consentire il completamento della realizzazione delle azioni di sistema previste dal Piano nazionale anti tratta 2022-2025, approvato con deliberazione del Consiglio dei ministri il 19 ottobre 2022, incluse quelle di cui al Programma unico di emersione, assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio, n. 286 nonché per la realizzazione delle azioni di sistema che saranno incluse nel nuovo Piano nazionale antitratta 2026-2028, in fase di stesura in coordinamento con le istituzioni e le amministrazioni e coinvolte - il rifinanziamento della relativa autorizzazione di spesa nella misura di 4 milioni di euro nell'anno 2026 e di 9,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.



TITOLO IV
MISURE IN MATERIA DI PUBBLICO IMPIEGO

ART. 58.

(Disposizioni in materia di detassazione e armonizzazione del trattamento accessorio)

Il comma 1 prevede che per l'anno 2026 i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi delle indennità di natura fissa e continuativa, erogati al personale non dirigente contrattualizzato e in regime di diritto pubblico delle amministrazioni pubbliche con di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a euro 50.000, salvo espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, siano assoggettati ad una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15 per cento, entro il limite di 800 euro. Tale beneficio fiscale non si applica al personale delle forze di polizia e delle forze armate destinatario delle agevolazioni fiscali previste dall'articolo 45, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per il personale dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale destinatario delle misure di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 7 giugno 2024, n.73, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, e all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2024 n. 207, il beneficio di cui al presente comma si aggiunge alle predette misure. La platea interessata dalla norma è costituita da circa 3 milioni di unità sulla base della rilevazione del Conto Annuale 2023 e delle assunzioni in deroga previste da speciali disposizioni di legge per gli anni 2024 e 2025. Sulla base dei predetti elementi, il minore gettito erariale derivante dalla differenza tra l'aliquota marginale media IRPEF e delle addizionali regionali e comunali e l'imposta sostitutiva del 15 per cento, determina oneri come riportati nella seguente tabella.

Detassazione accessorio settore pubblico	2026	2027	2028	2029
Irpef	-703,7	0,0	0	0
Addizionale regionale	0	-40,3	0	0
Addizionale comunale	0	-19,9	4,6	0
Imposta sostitutiva	345,2	0	0	0
Totale	-358,5	-60,2	4,6	0,0

Il comma 2 introduce all'articolo 14 del decreto-legge 14 marzo 2025 n. 25 convertito con modificazioni dalla legge 9 maggio 2025 n. 69, dopo il comma 1-*bis*, il comma 1-*ter* volto a disporre che, a decorrere dall'anno 2026, al fine di perseguire il processo di graduale armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente alle aree professionali e del personale dirigenziale delle amministrazioni rientranti nel comparto funzioni centrali indicate nella tabella sottostante, siano incrementati i fondi del trattamento economico accessorio delle predette amministrazioni, a valere sulle risorse, previste a legislazione vigente come integrate dalla sezione II, del fondo di cui al comma 1 del citato articolo 14.

Amministrazione



Corte dei conti
Segretariato generale della giustizia amministrativa
Avvocatura dello Stato
Ispettorato nazionale del lavoro
Italian Trade Agency - ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane
Agenzia italiana del farmaco
Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo
Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca
Agenzia italiana per la gioventù

ART. 59.

(Disposizioni in materia di personale del corpo di Polizia penitenziaria)

La norma prevede al comma 1, ferma restando la dotazione organica complessiva stabilita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come per ultimo sostituita ai sensi dell'articolo 1, comma 863, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, l'assunzione straordinaria di ulteriori 2.000 unità.

Tale assunzione straordinaria, che si aggiunge alle facoltà assunzionali già previste dalla legislazione vigente, è autorizzata per un numero massimo di 500 unità per l'anno 2026, 1.000 unità per l'anno 2027 e 500 unità per l'anno 2028, non prima del 1° dicembre di ogni anno.

Il comma 2, al fine di dare attuazione alle suddette assunzioni straordinarie, istituisce nello stato di previsione del Ministero della giustizia un fondo con una dotazione di euro 743.948 per l'anno 2026, di euro 24.264.464 per l'anno 2027, di euro 71.742.670 per l'anno 2028, di euro 99.203.807 per l'anno 2029, di euro 101.937.454 per l'anno 2030, di euro 101.973.896 per l'anno 2031, di euro 102.447.648 per l'anno 2032, di euro 103.285.824 per l'anno 2033, di euro 103.686.691 annui per gli anni 2034 e 2035, di euro 103.794.816 per l'anno 2036, di euro 105.200.441 per l'anno 2037 e di euro 107.687.316 annui a decorrere dall'anno 2038.

La quantificazione dell'onere assunzionale è stata effettuata tenendo conto del trattamento economico fondamentale (stipendio, indennità mensile pensionabile) come da d.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 e del trattamento economico accessorio (straordinario e fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali – FESI) come da conto annuale 2023, entrambi incrementati del 5,4% a titolo di stima dell'aumento retributivo derivante dal rinnovo contrattuale 2025-2027.

Il comma 3 autorizza la spesa di euro 135.500 per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per l'espletamento delle procedure concorsuali.

L'onere è stato quantificato sulla base del costo medio praticato attualmente dagli operatori del settore, in 135.500 euro per ogni procedura concorsuale come illustrato nel seguente prospetto riepilogativo:

SPESE CONCORSUALI PER CIASCUN CONCORSO	
Assistenza in aula e quiz	48.000,00
Assistenza sanitaria	20.000,00
Funzionamento Centro Nazionale Reclutamento	50.000,00
Materiale di cancelleria	10.000,00
Test mmpi-2	7.500,00
TOTALE	135.500,00

Il comma 4, per le spese di funzionamento, autorizza la spesa di euro 682.500 per l'anno 2026, di euro 1.755.000 per l'anno 2027, di euro 1.852.500 per l'anno 2028 e di euro 1.560.000 annui a decorrere dall'anno 2029. Le spese di funzionamento sono quantificate in misura di euro 1.300 *una tantum* all'atto dell'assunzione comprensivi dei costi di formazione "variabili" (quali costi di formazione didattica) e tengono conto degli oneri per la fornitura del vestiario e dell'arma individuale ed euro 780 per ciascuno degli anni di servizio a titolo di fornitura del vettovagliamento.

Descrizione	Costo primo anno assunzione unitario
Uniforme ordinaria invernale	€ 196,00
Uniforme ordinaria estiva	€ 194,00
Uniforme addestramento completa	€ 160,00
Pistola	€ 500,00
Caricatore scorta	
Cartucce	
Spese di docenza	€ 230,00
Spese di cancelleria	€ 20,00
	€ 1.300,00

Di seguito la tabella degli oneri complessivi, ivi comprese le spese di funzionamento e concorsuali derivanti dalle previste assunzioni, con decorrenza dal 1° dicembre 2026 per il primo contingente di 500 unità, dal 1° dicembre 2027 per il secondo contingente di ulteriori 1.000 unità e dal 1° dicembre 2028 per il terzo contingente di ulteriori 500 unità.





			onere retributivo annuo				2026		2027		2028		2029		2030		2031		2032		2033		2034		2035		2036		2037		2038				
Tipologia assunzione	Entità	qualifica stipendiale	trattamento economico fondamentale	straordinario	FESI	TOTALE	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo	mesi complessivo	onere complessivo					
2026	STRAOR.	500	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	1	€ 743.947,72	2	€ 1.513.746,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	10	€ 21.236.969,44	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	11	€ 23.360.666,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.160.139,38	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	11	€ 23.761.533,19	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.268.264,37	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49		
			Totale oneri						1	€ 743.947,72	12	€ 22.750.716,34	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.520.805,77	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 26.029.797,57	12	€ 27.219.172,49	12	€ 27.219.172,49	
2027	STRAOR.	1.000	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	0	€ 0,00	1	€ 1.513.746,90	2	€ 3.027.493,79	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 42.473.938,88	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	11	€ 46.721.332,77	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 4.320.278,76	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	11	€ 47.523.066,39	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 4.536.528,75	12	€ 54.438.344,98	12	€ 54.438.344,98		
			Totale oneri						0	€ 0,00	1	€ 1.513.746,90	12	€ 45.501.432,67	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 50.968.726,66	12	€ 51.041.611,53	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 51.843.345,15	12	€ 52.059.595,14	12	€ 54.438.344,98	
2028	STRAOR.	500	Allievo Ag.	€ 18.164,96	€ 0,00	€ 0,00	€ 18.164,96	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 756.873,45	2	€ 1.513.746,90	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Agente	€ 44.593,87	€ 4.846,30	€ 1.528,57	€ 50.968,73	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	10	€ 21.236.969,44	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	11	€ 23.360.666,38	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00		
			Ag. Scelto	€ 46.289,69	€ 3.963,48	€ 1.590,18	€ 51.843,35	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.160.139,38	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	11	€ 23.761.533,19		
			Assistente	€ 48.302,05	€ 4.459,23	€ 1.677,07	€ 54.438,34	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 2.268.264,37	12	€ 26.029.797,57		
			Totale oneri						0	€ 0,00	0	€ 0,00	1	€ 756.873,45	12	€ 22.750.716,34	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.484.363,33	12	€ 25.520.805,77	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 25.921.672,58	12	€ 26.029.797,57	
Totale oneri retributivi							€ 743.948	€ 24.264.464	€ 71.742.670	€ 99.203.807	€ 101.937.454	€ 101.973.896	€ 102.447.648	€ 103.285.824	€ 103.686.691	€ 103.686.691	€ 103.794.816	€ 105.200.441	€ 107.687.316																
Spese di funzionamento 500 unità dal 2026							€ 682.500	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000		
Spese di funzionamento 1.000 unità dal 2027							€ 0	€ 1.365.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	€ 780.000	
Spese di funzionamento 500 unità dal 2028							€ 0	€ 0	€ 682.500	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000	€ 390.000
Totale spese di funzionamento							€ 682.500	€ 1.755.000	€ 1.852.500	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	€ 1.560.000	
spese concorsuali 500 unità dal 2026							€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
spese concorsuali 1.000 unità dal 2027							€ 0	€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
spese concorsuali 500 unità dal 2028							€ 0	€ 0	€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale spese concorsuali							€ 135.500	€ 135.500	€ 135.500	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totale oneri complessivo							€ 1.561.948	€ 26.154.964	€ 73.730.670	€ 100.763.807	€ 103.497.454	€ 103.533.896	€ 104.007.648	€ 104.845.824	€ 105.246.691	€ 105.246.691	€ 105.354.816	€ 106.760.441	€ 109.247.316																

Il comma 5 autorizza il Ministero della giustizia – Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria a trattenere in servizio per il triennio 2026-2028 un contingente massimo di 150 unità appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. Il trattenimento in servizio, disposto con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, ha la durata di un anno prorogabile.

Il comma 6 disciplina il procedimento che si attiva a istanza di parte e i requisiti necessari per essere trattenuti in servizio.

Il comma 7 prevede che il personale cessa dalla posizione di trattenimento al compimento del sessantaduesimo anno di età.

Le disposizioni in materia di trattenimento in servizio non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che l'istituto è disposto nell'ambito delle vigenti risorse assunzionali disponibili a legislazione vigente.

ART. 60.

(Disposizioni per garantire la funzionalità di Amministrazioni pubbliche, Agenzie, Autorità amministrative indipendenti e Comitati)

Il comma 1 autorizza l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia «ItaliaMeteo» a prorogare fino al 31 dicembre 2026 i comandi del personale proveniente da amministrazioni pubbliche in essere alla data del 30 settembre 2025, nonché a prorogare, fino al medesimo termine, i contratti di lavoro flessibili in corso al fine di assicurare la continuità e la piena funzionalità dell'Agenzia, istituita dall'articolo 1, comma 551, della legge n. 205 del 2017, in attesa della definizione del Piano annuale delle assunzioni e della relativa autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato da immettere nei propri ruoli.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che all'avvalimento di personale in comando e alla proroga dei contratti di lavoro flessibili l'Agenzia potrà provvedere nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 1, comma 559, della citata legge n. 205 del 2017.

Il comma 2 fissa l'indennità di amministrazione e stabilisce il trattamento economico accessorio del personale non dirigenziale e dirigenziale di Italia Meteo, per la cui determinazione si è tenuto conto dei seguenti fattori:

- a) per l'indennità di amministrazione è stato preso a riferimento l'importo del personale del Ministero dell'Università e della Ricerca (soggetto vigilante di ItaliaMeteo ai sensi dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020) stabilito dal DPCM del 27 dicembre 2024:

INDENNITA' DI AMMINISTRAZIONE					
Qualifica	Pro-capite	N. unità	Totale Ld.	Oneri (38,38%)	Totale I.S.
Funzionari	5.143,99	41	210.903,59	80.944,80	291.848,39
Assistenti	3.668,85	5	18.344,25	7.040,52	25.384,77
Operatori	3.655,28	2	7.310,56	2.805,79	10.116,35
Totale			236.558,40		327.349,51

- b) per l'individuazione del trattamento economico accessorio del personale non dirigente (Fondo Risorse Decentrate) e dirigente (Fondo per il finanziamento della



retribuzione di posizione e di risultato) si è preso a riferimento il trattamento annuo medio pro-capite riconosciuto all'analogo personale dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR). L'ItaliaMeteo e ANVUR hanno una dotazione organica simile, appartengono al Comparto Funzioni Centrali e sono sottoposte alla vigilanza del Ministero dell'università e della ricerca (ai sensi, per l'ANVUR, dell'articolo 1, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 76 del 2010 e, per ItaliaMeteo, dell'articolo 2, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 settembre 2020). Tenuto conto di tali profili di omogeneità, in un'ottica di armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale appartenente ai predetti enti, si è provveduto a quantificare gli stanziamenti complessivi dei suddetti fondi, a copertura degli oneri del trattamento accessorio per le assunzioni di volta in volta effettuate sino a completamento della dotazione organica, come segue:

Fondo Risorse Decentrate			
Pro-capite	Lordo Stato	N. unità	Totale I.S.
4.500,00	5.971,50	48	286.632,00

DIRIGENTI II FASCIA							
Posizione fissa	Posizione variabile	Retribuzione di risultato	Totale I.d.	Oneri	Totale I.S.	N. unità	TOTALE
13.345,11	32.189,90	19.696,08	65.231,09	23.916,95	89.148,04	4	356.592,18

Agli oneri, pari a complessivi 970.574 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sulle risorse già stanziare dal comma 559 dell'articolo 1 della citata della legge n. 205 del 2017.

Il comma 3 prevede che la CONSOB, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente possa avvalersi mediante apposita convenzione in coerenza con le proprie strategie informatiche, di Sogei - Società Generale d'Informatica S.p.A.

Il comma 4 prevede a decorrere dall'anno 2026 che l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, possa incrementare le risorse per la corresponsione dell'indennità per oneri specifici (IOS) dei profili di ricercatore e tecnologo di cui all'articolo 8 del CCNL 5 marzo 1998, in misura non superiore a 347.197 lordo amministrazione, a valere sul proprio bilancio,

La disposizione consente un incremento delle risorse finanziarie previste per il riconoscimento della IOS tale da determinare per Istat l'adeguamento ai valori riconosciuti al personale ricercatore e tecnologo del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e pari a euro 546 annuali per il Livello I, euro 520 per il Livello II ed euro 494 annuali per il Livello III, di ingresso nella qualifica di Ricercatore o di Tecnologo.

La tabella di seguito riportata evidenzia le risorse necessarie, al lordo degli oneri a carico dell'amministrazione, pari a euro 347.196,39.

Incremento Importi Annuali IOS Istat						
Livello	Valore CNR	Valore ISTAT	Differenziale ISTAT	Unità ISTAT	Incremento ISTAT (Lordo dip.)	Incremento ISTAT (Lordo Amm.)
I	546	235,04	310,96	184	57.216,64	75.926,48
II	520	235,04	284,96	502	143.049,92	189.827,24
III	494	235,04	258,96	237	61.373,52	81.442,66



			Totale	923	261.640,08	347.196,39
--	--	--	---------------	------------	-------------------	-------------------

I commi 5 e 6 disciplinano il Comitato nazionale per la bioetica (CNB) e il Comitato nazionale per la biosicurezza, le biotecnologie e le scienze della vita (CNBBSV), istituiti rispettivamente con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 1990 e con la legge 142 del 1992.

In particolare, si prevede l'attribuzione ai presidenti e ai componenti di un gettone di presenza nel limite, rispettivamente, di euro 1.000 e euro 800, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, per seduta e fino ad un massimo di 15 sedute annue.

Per i suddetti commi è autorizzata la spesa di 678.000 euro annui a decorrere dal 2026.

Nella tabella seguente è indicata la quantificazione degli oneri derivanti dalle predette disposizioni:

	Numero componenti	GETTONE DI PRESENZA PER SEDUTA	NUMERO SEDUTE	ONERI
Presidente CNB	1	1.000 €	15	15.000 €
Presidente CNBBSV	1	1.000 €	15	15.000 €
Componenti CNB	35	800 €	15	420.000 €
Componenti CNBBSV	19	800 €	15	228.000 €
TOTALE ONERI				678.000 €

I commi 7, 8 e 9 riguardano il sistema di finanziamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.

Le disposizioni in esame hanno l'obiettivo di superare i fattori di criticità derivanti dal vigente sistema normativo di finanziamento dell'AGCOM (dettato dall'articolo 1, commi 65-66 ter, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nonché da altre norme specifiche per settori di competenza), caratterizzato dalla frammentazione del contributo nei diversi settori di attività che ha determinato, tra l'altro, un elevato grado di contenzioso. Nello specifico, si intendono chiarire le fattispecie contributive, realizzando un paradigma impositivo unitario,

nonché valorizzando la natura tributaria del contributo.

In particolare, il comma 7, lettera a), prevede la soppressione delle parole "dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni" dal comma 65, dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Con la suddetta modifica, si esclude l'AGCOM dall'iter approvativo delle deliberazioni delle autorità citate dal comma 65 (CONSOB, ANAC e COVIP), volte a fissare le entità contributive nonché i termini e le modalità di versamento del contributo ("Le deliberazioni, con le quali sono fissati anche i termini e le modalità di versamento, sono sottoposte al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, per l'approvazione con proprio decreto entro venti giorni dal ricevimento").

La lettera b) del comma 7 prevede la sostituzione dei commi 66, 66-bis e 66-ter dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005.

Il nuovo comma 66 come riformulato prevede, al primo periodo, che, a decorrere dal 1° gennaio 2026, agli oneri derivanti dal funzionamento dell'AGCOM, si provvede mediante un contributo annuale "avente natura tributaria", da corrispondere entro il 31 marzo di



ciascun anno, nella misura del 2 per mille dei ricavi derivanti dalle attività di competenza, ivi specificate (comunicazioni elettroniche, servizi postali, servizi media audiovisivi e radiofonici, editoria e servizi digitali).

Il nuovo comma 66-bis, stabilisce che per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dal decreto legislativo 9 gennaio 2008, n.9, si provvede con un contributo fissato nella misura dello 0,5 per mille annuo dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti audiovisivi da parte dell'organizzatore della competizione. Per le spese relative all'esercizio delle competenze attribuite dalla legge 14 luglio 2023 n. 93, è inoltre stabilito un contributo ulteriore nella misura dello 0,5 per mille dei ricavi derivanti dalla commercializzazione dei diritti sulle opere musicali, cinematografiche e audiovisive compresi i format televisivi; dalla attività di intermediazione dei diritti d'autore e connessi da parte di organismi di gestione collettiva ed entità di gestione indipendenti ai sensi del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35; dalla fornitura di servizi di media audiovisivi a pagamento; dalla commercializzazione di diritti delle opere riguardanti eventi sportivi.

Il comma 66-ter introduce un meccanismo di adeguamento graduale per il raggiungimento dell'aliquota massima fissata dal precedente comma 66 (2 per mille), prevedendo che, in sede di prima applicazione, per i soggetti operanti negli ambiti di attività di cui alle lettere a) e b) – ossia il settore delle comunicazioni elettroniche e dei servizi postali – la misura dell'aliquota del contributo stabilita dall'Autorità per l'anno 2025 è incrementata dello 0,1 per mille per anno, a partire dall'anno 2026, sino al raggiungimento del limite di cui al comma 66.

Il comma 66-quater prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2029, eventuali variazioni dell'entità del contributo di cui al comma 66 possono essere disposte con delibera motivata dell'Autorità. In ogni caso, eventuali incrementi della citata aliquota del 2 per mille possono essere disposti nella misura massima dello 0,1 per mille annui, e comunque per non più di tre incrementi nell'arco di un quinquennio, fino a un valore massimo dell'aliquota del 2,5 per mille. Si prevede, altresì, che i termini e le modalità del versamento del contributo sono fissati dall'Autorità ai sensi del comma 65.

Con il comma 8, si propone la riformulazione dell'intero articolo 16 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente la disciplina dei “diritti amministrativi” da riscuotere nel settore delle telecomunicazioni che vengono dunque ricondotti esclusivamente a quelli previsti secondo le modalità e i criteri individuati all'articolo 4 dell'allegato 12 del decreto legislativo 8 novembre 2012, n. 207, con eliminazione di quelli attualmente previsti dal citato decreto legislativo n. 259 del 2003.

Il comma 9 abroga conseguentemente le discipline contributive di settore, da considerarsi ormai superate.

L'intervento normativo in materia di contribuzione per il finanziamento dell'AGCOM determina maggiori contributi, come di seguito riportati:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Maggiore contributo AGCOM	20,6	24,1	27,7	31,2	31,2	31,2

importi in milioni di euro

Di seguito gli effetti finanziari negativi conseguenti alla deducibilità ai fini delle imposte dirette e dell'IRAP dei maggiori contributi:

	2026	2027	2028	2029	2030	dal 2031
IRES	0	-8,7	-6,4	-7,3	-8,1	-7,5
IRAP	0	-1,7	-1,2	-1,4	-1,5	-1,4
Totale	0	-10,4	-7,6	-8,7	-9,6	-8,9

importi in milioni di euro

Il comma 10 modifica l'articolo 4 della legge 112 del 2011 recante "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" inserendo il comma 4-*bis* volto a prevedere che la citata Autorità, per le attività indicate al comma 4, possa sottoscrivere accordi di collaborazione con gli enti interessati e, in particolare, con l'Arma dei carabinieri, la Polizia di Stato e la Guardia di Finanza, finalizzati anche a concordare modalità di svolgimento diretto di visite e ispezioni.

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che le amministrazioni pubbliche provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dalla normativa vigente.

ART. 61.

(Assunzione di magistrati ordinari)

La disposizione autorizza il Ministero della giustizia ad assumere n. 718 magistrati ordinari vincitori di concorso già banditi alla data di entrata in vigore della presente legge, di cui n. 440 unità in data non anteriore al 1° luglio 2026 e n. 278 unità in data non anteriore al 1° luglio 2027, nei limiti della vigente dotazione organica e a tal fine è autorizza la spesa nel limite di euro 3.438.133 per l'anno 2026, di euro 18.456.249 per l'anno 2027, di euro 33.825.017 per l'anno 2028, di euro 39.334.069 per l'anno 2029, di euro 40.982.414 per l'anno 2030, di euro 47.311.407 per l'anno 2031, di euro 51.144.208 per l'anno 2032, di euro 51.626.869 per l'anno 2033, di euro 53.055.222 per l'anno 2034 e di euro 53.621.395 per l'anno 2035 e di euro 55.012.230 annui a decorrere dall'anno 2036. La pianta organica dei magistrati ordinari è attualmente individuata in 11.171 unità (di cui 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117). A ottobre 2025, dai dati pubblicati sul sito COSMAG, risulta che le presenze del personale di magistratura sono 10.201 (comprensivi dei vincitori della procedura concorsuale indetta con DM 09.10.2023 e nominati con DM 03.09.2025), e che vi è una vacanza di organico di 912 unità, al netto dell'incremento di organico di 58 unità a decorrere dal 1° luglio 2026 ai sensi del decreto-legge 8 agosto 2025, n. 117, intervento che dispone di una specifica autorizzazione di spesa.

Nel mese di settembre 2025 sono iniziate le prove orali del concorso a 400 posti (elevabili a 440) indetto con DM 08.04.2024, ed è in corso la procedura del concorso a 350 posti di (elevabili a 385) indetto con DM 10.12.2024, che dovrebbe concludersi entro l'inizio dell'anno 2027,

Dal 1° luglio 2026 è prevista l'assunzione dei vincitori del concorso bandito con DM 8 aprile 2024, per il quale è necessaria una copertura finanziaria per 90 unità come da prospetto che segue.



n. posti previsti dal bando	400
+ aumento del decimo decreto legislativo 160/2006	40
- Unità poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti dai pensionamenti dell'anno 2025	181
- Unità poste a valere sulle risorse di cui alla autorizzazione residuale Legge 114/2024	111
- Unità poste a valere sulle risorse di cui alla autorizzazione decreto-legge 117/2025	58
n. posti per i quali necessita la copertura finanziaria	90

Dal 1° luglio 2027 è prevista l'assunzione di 278 dei 385 vincitori del concorso bandito con DM 10 dicembre 2024 per il quale è necessaria la copertura finanziaria come da prospetto che segue.

n. posti previsti dal bando	350
+ aumento del decimo decreto legislativo 160/2006	35
- Unità poste a valere sulle risorse da cessazione derivanti dai pensionamenti dell'anno precedente 2026	107
n. posti per i quali necessita la copertura finanziaria	278

Per il reclutamento delle restanti 107 unità è necessaria apposita autorizzazione ad assumere previa verifica della maturazione delle facoltà assunzionali relative alle cessazioni dell'anno 2026.

L'onere complessivo decennale per singolo concorso è rappresentato nelle seguenti tabelle

Tabella riepilogativa

Anno	onere per assunzioni dal 1° luglio 2026	onere per assunzioni dal 1° luglio 2027	totali
2026	3.438.133	-	3.438.133
2027	7.836.239	10.620.010	18.456.249
2028	9.619.745	24.205.272	33.825.017
2029	9.619.745	29.714.324	39.334.069
2030	11.268.090	29.714.324	40.982.414
2031	12.505.530	34.805.877	47.311.407
2032	12.516.016	38.628.192	51.144.208
2033	12.966.286	38.660.583	51.626.869
2034	13.003.808	40.051.414	53.055.222
2035	13.454.078	40.167.317	53.621.395
2036	13.454.078	41.558.152	55.012.230



Assunzioni dal 1° luglio 2026

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	90	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2026	2026	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	3.210.583,01	3.438.133
		2026	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	227.549,64	
	01/01/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	7.381.139,58	7.836.239
		2027	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	455.099,27	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2028	2028	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2028	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	9.027.452,89	9.619.745
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	592.292,05	
	01/01/2030	2030	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	4.675.944,27	11.268.090
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/07/2030	2030	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	5.787.549,51	
		2030	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	804.595,89	12.505.530
	01/01/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	964.591,58	
	01/02/2031	2031	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	10.725.855,95	
		2031	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	12.516.016
	01/01/2032	2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	11.700.933,76	
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	815.082,12	12.966.286
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	975.077,81	
	01/02/2033	2033	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	11.138.602,67	
		2033	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	13.003.808
	01/01/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	12.151.202,91	
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	852.604,55	13.454.078
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	1.012.600,24	
	01/02/2035	2035	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	11.551.350,52	
		2035	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	890.127,08	



Assunzioni dal 1° luglio 2027

QUALIFICA	DAL	ANNO	CLASSE	STIPENDIO	IIS	IND.	LORDO DIP.	8,50%	24,20%	5,68%	3,41%	ONERI AMM.	TOTALE	MESI	COSTO UNITARIO	278	ONERE arrotondato
Magistrato ordinario in tirocinio HH02	01/07/2027	2027	0	30.947,42	13.117,97	8.037,97	52.103,36	4.428,79	12.609,01	1.757,81	447,32	19.242,93	71.346,29	6	35.673,14	9.917.134,19	10.620.010
		2027	13^	1.289,48	546,58		1.836,06	156,06	444,33	73,24	18,64	692,27	2.528,33	13^	2.528,33	702.875,54	
	01/01/2028	2028	0	30.947,42	13.117,97	16.075,93	60.141,32	5.112,01	14.554,20	1.757,81	447,32	21.871,35	82.012,66	12	82.012,66	22.799.520,05	24.205.272
		2028	13^	2.578,95	1.093,16		3.672,12	312,13	888,65	146,48	37,28	1.384,54	5.056,66	13^	5.056,66	1.405.751,08	
Magistrato ordinario HH03	01/01/2029	2029	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2029	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
	01/01/2030	2030	0	43.417,25	13.879,57	16.075,93	73.372,75	6.236,68	17.756,21	2.466,10	473,29	26.932,28	100.305,03	12	100.305,03	27.884.798,92	29.714.324
		2030	13^	3.618,10	1.156,63		4.774,73	405,85	1.155,49	205,51	39,44	1.806,29	6.581,02	13^	6.581,02	1.829.524,32	
	01/01/2031	2031	1	46.022,28	13.879,57	16.075,93	75.977,78	6.458,11	18.386,62	2.614,07	473,29	27.932,09	103.909,87	6	51.954,94	14.443.472,29	34.805.877
Magistrato ordinario dalla prima valutazione di professionalità HH04	01/07/2031	2031	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	6	64.306,11	17.877.097,37	
		2031	13^	5.238,48	1.242,33		6.480,82	550,87	1.568,36	297,55	42,36	2.459,14	8.939,95	13^	8.939,95	2.485.307,31	38.628.192
	01/01/2032	2032	0	62.861,81	14.908,00	16.075,93	93.845,74	7.976,89	22.710,67	3.570,55	508,36	34.766,47	128.612,21	1	10.717,68	2.979.516,23	
	01/02/2032	2032	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	11	119.176,18	33.130.977,26	38.660.583
		2032	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2033	2033	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	12	130.010,38	36.142.884,28	40.051.414
		2033	13^	5.322,68	1.242,33		6.565,02	558,03	1.588,73	302,33	42,36	2.491,45	9.056,47	13^	9.056,47	2.517.698,10	
	01/01/2034	2034	1	63.872,19	14.908,00	16.075,93	94.856,12	8.062,77	22.955,18	3.627,94	508,36	35.154,25	130.010,38	1	10.834,20	3.011.907,02	40.167.317
	01/02/2034	2034	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	11	123.762,25	34.405.906,01	
		2034	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	41.558.152
	01/01/2035	2035	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	12	135.013,37	37.533.715,65	
		2035	13^	5.623,97	1.242,33		6.866,30	583,64	1.661,64	319,44	42,36	2.607,08	9.473,38	13^	9.473,38	2.633.600,72	41.558.152
	01/01/2036	2036	2	67.487,59	14.908,00	16.075,93	98.471,52	8.370,08	23.830,11	3.833,30	508,36	36.541,85	135.013,37	1	11.251,11	3.127.809,64	
	01/02/2036	2036	3	71.103,00	14.908,00	16.075,93	102.086,93	8.677,39	24.705,04	4.038,65	508,36	37.929,44	140.016,37	11	128.348,34	35.680.838,29	
		2036	13^	5.925,25	1.242,33		7.167,58	609,24	1.734,56	336,55	42,36	2.722,72	9.890,30	13^	9.890,30	2.749.503,65	

ART. 62.
(Disposizioni in materia di turn over)

I commi 1 e 2, volti ad annullare la riduzione a decorrere dall'anno 2026 degli oneri riferiti alle consistenze dei volontari di truppa per il Corpo delle capitanerie di porto, pari a euro 657.573, disposta dal comma 824, lettera b), dell'articolo 1 della legge 207 del 2024 e a ripristinare il turn over al 100 per cento per i Corpi di polizia e il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ridotto per l'anno 2026 al 75 per cento dal comma 825 lettera a) dell'articolo 1 della legge 207 del 2024, determinano, tenuto conto di quanto previsto dal comma 834 della citata legge, minori entrate pari a 90.341.704 euro a decorrere dal 2026.

		A decorrere dal 2026
VIGILI DEL FUOCO	VIGILI DEL FUOCO	10.571.153
CORPI DI POLIZIA	CARABINIERI	28.078.651
	GUARDIA DI FINANZA	16.738.937
	POLIZIA DI STATO	27.036.018
	POLIZIA PENITENZIARIA	7.259.373
CAPITANERIE DI PORTO	CAPITANERIE DI PORTO	657.573
TOTALE		90.341.704

TITOLO V
MISURE IN MATERIA DI SANITÀ E DI LOTTA ALLE DIPENDENZE PATOLOGICHE

ART. 63.
(Rifinanziamento del Servizio sanitario nazionale)

La disposizione di cui al comma 1 prevede l'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato pari a 2.400 milioni di euro per l'anno 2026 e 2.650 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.

Tale incremento è destinato alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2 del presente articolo e dalle disposizioni di cui agli articoli 64, 65, 66, 67, commi 1 e 2, 68, 69, commi 1, 2, 3 e 4, 70, commi 1 e 3, lettera b), 72, 78, comma 1, 80 e 81.

Al comma 2 si prevede che una quota di tale importo, pari a 100 milioni di euro annui, sia destinata specificamente alla copertura delle spese socioassistenziali strumentali a quelle sanitarie per gli assistiti malati di Alzheimer o di altre forme di demenza senile. Tale



stanziamento è destinato alle regioni al fine di tenere conto delle conseguenze in termini finanziari derivanti da alcuni arresti giurisprudenziali della Corte di cassazione.

La norma di cui al comma 3, si rende necessaria ai fini di un'ordinata gestione del bilancio sanitario regionale, tenuto conto del ritardo con il quale vengono definiti i riparti delle risorse destinate all'assistenza sanitaria degli immigrati regolarizzati ai sensi dell'articolo 103, comma 24, del decreto-legge n. 34 del 2020, in relazione alla necessità di acquisire le informazioni circa la residenza dei predetti cittadini. Pertanto, la disposizione prevede che le regioni siano autorizzate ad iscrivere nei propri bilanci il valore relativo all'ultima annualità definita, salvo conguaglio. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Il comma 4 demanda a un decreto interministeriale l'individuazione delle disposizioni normative che prevedono il riparto di quote del fabbisogno sanitario per specifiche finalità ai fini della riconduzione delle suddette quote nell'ambito del complessivo riparto del fabbisogno sanitario *standard* nazionale, ferma restando comunque la verifica dell'utilizzo delle risorse per le finalità indicate dalla normativa. La disposizione di mera razionalizzazione amministrativa volta anche al monitoraggio della spesa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 stabilisce che una quota delle risorse derivanti dall'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale *standard* cui concorre lo Stato, pari a 206 milioni di euro per l'anno 2026, 17 milioni di euro per l'anno 2027 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, sia destinata all'incremento delle disponibilità per il perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 2026, n. 662.

ART. 64.

(Misure di prevenzione)

La disposizione di cui al comma 1 è diretta a potenziare le politiche di prevenzione sanitaria, innalzando in via permanente, dall'attuale 5 al 5,2 per cento, le risorse destinate al livello di assistenza "prevenzione collettiva e sanità pubblica" e prevedendo un ulteriore incremento fino a raggiungere il 5,4% per l'anno 2026 delle suddette risorse, autorizzando al comma 2 l'ulteriore spesa di 247 milioni per il rafforzamento delle misure di prevenzione. In particolare, il comma 1 dispone l'incremento di 238 milioni di euro annui della quota di finanziamento sanitario destinata alle finalità, stabilendo l'estensione dello *screening* mammografico alle donne tra i 45 e i 49 anni e tra i 70 e i 74 anni, dello *screening* del tumore del colon-retto alle persone tra i 70 e i 74 anni, la prosecuzione del programma RISP per il tumore polmonare e l'aumento del finanziamento per l'acquisto di vaccini ricompresi nel calendario nazionale vaccinale.

Il comma 3 prevede lo stanziamento ulteriore di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2026 per campagne di comunicazione istituzionale. Il comma 4 precisa che i criteri di riparto di cui al comma 1 sono definiti in sede di riparto del fabbisogno sanitario *standard* dell'anno di riferimento.

Agli oneri derivanti dal comma 1 del presente articolo, pari a 238 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato di cui all'articolo 63. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede per 127 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n.207, e per 120 milioni di euro a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard*.

Agli oneri previsti al comma 3 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al



perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 65.

(Piano nazionale di azioni per la salute mentale - PANSM)

Alla luce dell'aumento dei cittadini presi in carico dai servizi di salute mentale degli accessi in pronto soccorso per problematiche legate alla salute mentale, il comma 1 prevede che una quota del fabbisogno sanitario nazionale *standard*, pari a 80 milioni di euro per il 2026, 85 milioni per il 2027, 90 milioni per il 2028 e 30 milioni annui a decorrere dal 2029, sia destinata all'adozione di misure per l'implementazione del Piano nazionale di azioni per la salute mentale 2025-2030 (PANSM 2025-2030).

Il comma 2 dispone che per il triennio 2026-2028 il 30 per cento della quota di cui al comma 1 sia destinata alle azioni di prevenzione.

Il comma 3 individua la procedura per la ripartizione delle somme tra le regioni.

Infine, il comma 4 stabilisce che una quota pari a 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 sia finalizzata all'assunzione a tempo indeterminato di personale sanitario e sociosanitario da impiegare nei servizi di salute mentale.

Agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 66.

(Incremento della quota del Fondo sanitario nazionale destinata agli Istituti zooprofilattici sperimentali)

La disposizione prevede un incremento di 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2026, del finanziamento per il funzionamento degli Istituti zooprofilattici sperimentali. La copertura finanziaria è a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 67.

(Finanziamento destinato all'aggiornamento delle tariffe per la remunerazione delle prestazioni ospedaliere per acuti e per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e protesica)

Anche tenuto conto del numero di assistiti, la disposizione di cui al comma 1 modifica l'articolo 1, comma 300 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, prevedendo che il finanziamento annuo ivi previsto per l'aggiornamento delle tariffe ospedaliere relative alle prestazioni per acuti aumenti di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, passando così da 650 milioni di euro annui a 1.000 milioni di euro annui.

Ai fini dell'adeguamento delle tariffe stabilite dal decreto ministeriale del 25 novembre del 2024, il comma 2 dispone l'incremento delle risorse destinate alle tariffe per la remunerazione delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e di assistenza protesica, per un importo pari a 100 milioni di euro per il 2026 e 183 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.



Alla copertura del finanziamento di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 68.

(Farmacia dei servizi)

La disposizione di cui al comma 1 prevede, tenuto conto della fase sperimentale avviata nell'anno 2018, l'integrazione stabile delle farmacie nel Servizio sanitario nazionale, riconoscendole come strutture eroganti prestazioni sanitarie e sociosanitarie. Ai fini della predetta integrazione, con una specifica procedura saranno adottate le necessarie linee guida per definire i requisiti per lo svolgimento delle predette prestazioni, in particolare con riferimento ai requisiti delle farmacie che operano in contesti decentrati, di disagio e di ruralità. Per le finalità di cui al comma 1, il comma 2 individua una quota, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, del fabbisogno nazionale *standard* cui concorre lo Stato vincolata a tali finalità.

Il comma 3 prevede che la remunerazione dei servizi di cui al comma 1 sia definita dagli Accordi integrativi regionali, in coerenza con l'accordo collettivo nazionale. Il comma 4 prevede che le regioni dovranno rendicontare annualmente l'utilizzo delle risorse e i volumi di attività. Al comma 5 si prevedono anche talune modifiche al decreto legislativo n. 502 del 1992, allo scopo di adeguare la normativa alla nuova configurazione del ruolo delle farmacie. Infine, il comma 6 prevede che per le finalità sopra descritte siano disciplinate le modifiche alle procedure delle prescrizioni mediche dematerializzate nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria.

ART. 69.

(Indennità del personale del Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 350, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 85 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità medica e veterinaria prevista dall'articolo 65 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 412 milioni di euro annui.

Il comma 2 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 352, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 195 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità infermieristica prevista dall'articolo 104 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 480 milioni di euro annui.

Il comma 3 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 351, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 8 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità di specificità sanitaria prevista dall'articolo 66 del CCNL Area Sanità 2019-2021, stipulato il 23 gennaio 2024. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 13,5 milioni di euro annui.



Il comma 4 incrementa, a decorrere dal 1° gennaio 2026, il limite di spesa previsto dall'articolo 1, comma 353, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 di 58 milioni di euro annui lordi al fine di destinare maggiori risorse per l'incremento dell'indennità tutela del malato e per la promozione della salute prevista dall'articolo 105 del CCNL Comparto Sanità 2019-2021, stipulato il 2 novembre 2022. Dal 2026, quindi, il predetto limite di spesa è pari complessivamente a 208 milioni di euro annui.

Alla copertura degli oneri dei commi da 1 a 4 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il comma 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano nell'anno 2026 possono incrementare, in aggiunta a quanto previsto dall'articolo 1, comma 220, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, le prestazioni aggiuntive svolte dai dirigenti medici e dal personale sanitario del comparto sanità, ai fini della riduzione delle liste d'attesa, per un importo lordo, rispettivamente, di 101.885.000 euro e di 41.615.000 euro, per un totale di 143.500.000 euro per l'anno 2026 a valere sul finanziamento sanitario nazionale di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

ART. 70.

(Assunzioni di personale del ruolo sanitario per il Servizio sanitario nazionale)

Il comma 1, al fine di garantire la riduzione delle liste di attesa e il rispetto dei tempi di erogazione delle prestazioni sanitarie, nonché per far fronte alla carenza di personale sanitario, autorizza nell'anno 2026 l'assunzione di personale sanitario a tempo indeterminato, da parte delle aziende e degli enti dei servizi sanitari regionali, in deroga ai limiti imposti dalla normativa vigente in materia di spesa di personale, nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro nell'ambito della quota di accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevata per ciascuna regione a decorrere dall'anno 2026. Il comma 2 prevede che agli oneri di cui al comma 1, pari complessivamente a 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede: a) 207 milioni di euro per l'anno 2026, 328 milioni di euro per l'anno 2027 e 340 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard di cui all'articolo 63; b) 243 milioni di euro per l'anno 2026, 122 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. .

Il comma 3 prevede un ulteriore incremento della spesa per il personale, in aggiunta a quanto disposto dall'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, pari al 3 per cento dell'aumento del fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio finanziario precedente. Il comma interviene anche sul citato articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito, dalla legge 29 luglio 2024, n. 107, in coerenza con gli effetti della pronuncia della Corte Costituzionale n. 114 del 21 luglio 2025.

Alla copertura degli oneri di cui al presente comma, valutati in 180 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, si provvede a valere sull'incremento del livello del fabbisogno sanitario standard previsto ai sensi dell'articolo 63.

ART. 71.



(Disposizioni per la valorizzazione del personale operante nei servizi di pronto soccorso)

La norma, consente, nel rispetto dell'articolo 5 del decreto-legge n. 73 del 2024, alle regioni che rispettano l'equilibrio economico annuale di bilancio, di incrementare, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, a decorrere dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 dicembre 2029, in via sperimentale, l'ammontare della componente variabile dei fondi per la retribuzione delle condizioni di lavoro e dei fondi per la retribuzione di risultato della dirigenza dell'Area sanità nonché dei fondi premialità e condizioni di lavoro del personale del comparto sanità in misura nel predetto quadriennio non superiore complessivamente a 1 per cento della componente stabile dei fondi medesimi, con finalizzazione vincolata di dette risorse aggiuntive da parte della contrattazione integrativa alla valorizzazione dell'attività svolta dai dirigenti medici, infermieri, assistenti infermieri e operatori sociosanitari assegnati ai servizi di pronto soccorso. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la prevista possibilità viene attuata dalle regioni nel rispetto del limite di spesa di personale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, convertito dalla legge 29 luglio 2024, n. 207 e dell'equilibrio economico annuale di bilancio.

ART. 72.

(Cure palliative)

Con la presente disposizione si incrementano le risorse destinate alle cure palliative, modificando la legge n. 15 marzo 2010, n. 38. In particolare, l'importo previsto a normativa vigente, pari a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, è incrementato di 10 milioni di euro annui a partire dal 2026, per un importo complessivo, quindi, di 130 milioni di euro annui a decorrere dal medesimo anno 2026.

Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 73.

(Ripartizione del Fondo farmaci innovativi)

La disposizione di cui al comma 1 estende l'accesso al Fondo per i farmaci innovativi anche alle autonomie speciali a partire dal 1° gennaio 2026. Il comma 2 si limita a precisare le modalità con cui deve essere approvato il comma 1 nelle province autonome di Trento e Bolzano.

L'articolo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 74.

(Quote premiali)

La disposizione di cui al comma 1, introduce anche per gli anni 2025 e 2026 una deroga ai criteri premiali di cui all'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prevedendo la non applicazione degli stessi per una quota del fabbisogno sanitario standard, pari allo 0,25 per cento.

Il comma 2 dispone in merito all'entrata in vigore della norma.

La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si limita a definire una diversa ripartizione tra le regioni di somme ricomprese nel livello del finanziamento sanitario.



ART. 75.

(Adeguamento delle piattaforme informatiche dell'INPS per il potenziamento dell'assistenza a tutela della salute psicologica e psicoterapica)

Con la disposizione di cui al comma 1 si prevede, a decorrere dal 2026, un finanziamento annuo di 200.000 euro per la gestione e l'erogazione del contributo di cui all'articolo 1-*quater*, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 ("bonus psicologo"), destinato all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) per l'adeguamento della piattaforma informatica, la semplificazione delle procedure di accesso al beneficio e il potenziamento delle attività di supporto agli utenti.

Il comma 2 dispone che tali risorse siano trasferite all'INPS, ferme restando le modalità di ripartizione delle stesse tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario nazionale *standard*.

La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli oneri di gestione della piattaforma informatica e di tutti i servizi correlati sono ricompresi nelle risorse già previste a normativa vigente, di cui al citato articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228.

ART. 76.

(Revisione annuale del prontuario)

La disposizione di cui al comma 1 affida all'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) il compito di effettuare, con cadenza annuale ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento, la revisione del Prontuario Terapeutico Nazionale (PTN) dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale. Il comma 2 esplica che la suddetta revisione si basa su criteri di efficacia clinica, sicurezza, appropriatezza, accessibilità, costo/beneficio ed economicità. A seguito di tale revisione, l'AIFA potrà includere, riclassificare o escludere farmaci dal prontuario, nonché rinegoziare le condizioni di prezzo e rimborso.

Ai sensi del comma 3, le modifiche hanno efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, mentre in base a quanto previsto dal comma 4, per i farmaci esclusi dal prontuario sono previste misure transitorie per garantire la continuità terapeutica.

Il comma 5 introduce la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che l'AIFA attui la disposizione nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

ART. 77.

(Dematerializzazione della ricetta per l'erogazione dei prodotti per celiaci)

La disposizione di cui al comma 1 introduce l'erogazione di prodotti senza glutine ai soggetti affetti da celiachia, mediante la presentazione un buono dematerializzato gestito dal Sistema Tessera sanitaria, valido su tutto il territorio nazionale e che, in base a quanto previsto al comma 2, è utilizzabile presso farmacie, parafarmacie, negozi specializzati e grande distribuzione organizzata (GDO) convenzionati.



Il comma 3 stabilisce che le regioni e le province autonome provvedono a stipulare convenzioni con i punti vendita, comunicando gli elenchi di tali punti vendita al Ministero della salute e al Sistema Tessera sanitaria.

Il comma 4 prevede che, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, si definiscono i criteri per la generazione e l'utilizzo del buono, la tracciabilità del *budget* residuo e le modalità di compensazione tra regioni.

Il comma 5, infine, prevede che agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 e 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2027 si provvede mediante utilizzo delle risorse destinate al perseguimento degli obiettivi sanitari di carattere prioritario e di rilievo nazionale di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Circa la quantificazione dei suddetti oneri (importi comprensivi di IVA) si forniscono i seguenti elementi.

Nell'anno 2026, i costi sono relativi:

a) al potenziamento e all'estensione delle procedure per l'interconnessione al Sistema anche delle ulteriori strutture che erogano prodotti per celiaci, tenuto conto delle procedure telematiche già operative dell'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria inerenti i collegamenti telematici fra il medesimo Sistema e le strutture sanitarie pubbliche e private convenzionate (come ad esempio le farmacie), per complessivi 0,3 milioni di euro;

b) all'implementazione delle funzionalità di scambio dei dati con le regioni/ASL (fornitura delle liste dei soggetti interessati), nonché reportistica di stato di avanzamento dell'impianto delle procedure nelle regioni, per complessivi 0,1 milioni di euro;

c) all'implementazione delle specifiche funzionalità previste, per complessivi 0,6 milioni di euro. Le procedure consentiranno all'assistito celiaco di avere mensilmente il proprio buono SSN dematerializzato abbinato alla propria tessera sanitaria. L'assistito utilizzando (in qualsiasi rivenditore autorizzato dalla regione di prodotti per celiaci - non solo le farmacie ma anche i singoli punti vendita e la grande distribuzione) il codice del buono dematerializzato può scalare dal proprio buono la spesa (a carico SSN) sostenuta, fino al limite di spesa vigente. Il rivenditore collegato telematicamente on-line al Sistema Tessera Sanitaria registra nel Sistema stesso gli acquisti effettuati e il Sistema procede a scalare dal buono mensile dell'assistito la relativa spesa;

d) all'implementazione dell'Infrastruttura Nazionale per la generazione e assegnazione dei buoni dematerializzati per ciascun avente diritto, per complessivi 1 milione di euro.

A regime, a decorrere dall'anno 2027, per la gestione informatica del sistema i costi sono valutati in 1 milione di euro annui.

Tali quantificazioni tengono altresì conto dei costi necessari per la conduzione del Sistema, l'assistenza di primo e secondo livello, nonché il *disaster recovery*.

ART. 78.

(Altre disposizioni in materia di farmaceutica)

Il comma 1 prevede che a decorrere dall'anno 2026 il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti sia incrementato, rispetto a quanto previsto da ultimo dall'articolo 1,



comma 223, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, dello 0,2 per cento e pertanto sia stabilito nel valore dell'8,7 per cento. Inoltre, si prevede anche l'incremento del tetto della spesa farmaceutica convenzionata dello 0,05 per cento. A seguito di tale incremento il tetto è rideterminato nel valore del 6,85 per cento. I suddetti incrementi complessivi, di 0,25 punti percentuali, determinano un onere di 350 milioni di euro annui, tenuto conto che lo 0,1 per cento del livello del fabbisogno sanitario standard corrisponde a circa 140 milioni di euro. Il predetto onere trova copertura nell'ambito dell'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

Il comma 2 conferma che, nell'ambito del complessivo valore dell'8,7 per cento del tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti, sia definito un limite di spesa specifico per i gas medicinali, pari allo 0,2 per cento.

Il comma 3 prevede, a decorrere dal 2026 l'esclusione dell'applicazione del *pay-back* dell'1,83 per cento per le quote dovute dalle aziende farmaceutiche alle regioni, non applicando le disposizioni di cui al quarto e quinto periodo dell'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78. La disposizione comporta oneri pari a 166 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, la cui copertura è prevista, ai sensi del comma 4, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

La disposizione di cui al comma 5, in un'ottica di razionalizzazione della spesa, prevede che nell'ambito della remunerazione in favore dei farmacisti, la quota percentuale rispetto al prezzo del farmaco resti invariata quando il prezzo del farmaco eccede il valore di 100 euro. La disposizione comporta minori oneri per la finanza pubblica, prudenzialmente non scontati.

Il comma 6 reca misure in materia di procedure per la determinazione del prezzo dei farmaci biotecnologici, in caso di scadenza di brevetto, prevedendo che, qualora l'azienda farmaceutica proponga uno sconto di almeno il 20 per cento del prezzo vigente del farmaco, l'AIFA possa non procedere alla ricontrattazione. La disposizione non comporta effetti finanziari.

Il comma 7 è diretto a chiarire l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di quota di spettanza dei medicinali.

Il comma 8 proroga fino al 31 dicembre 2028 l'utilizzo dei dati presenti nel Nuovo sistema sanitario (NSIS) del Ministero della salute per la determinazione della spesa farmaceutica per acquisti diretti.

Il comma 9 lettera a) modifica le disposizioni in materia di comunicazione da parte delle aziende farmaceutiche riguardanti l'interruzione di forniture di medicinali, al fine di contrastare le criticità legate alla carenza di farmaci. Il comma 10 lettera b) introduce disposizioni in materia di sanzioni nei confronti delle aziende farmaceutiche, nel caso si verificano violazioni delle norme in materia di comunicazione di cui alla lettera a) del presente comma.

Il comma 10 integra il comma 7 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 17 del 2014, destinando al bilancio dell'AIFA le somme provenienti dalle sanzioni applicate dall'agenzia, come remunerazione per l'attività amministrativa svolta in funzione dell'irrogazione delle stesse.



Il comma 11 interviene per eliminare la disposizione che consente alle aziende farmaceutiche di evitare la riduzione del prezzo dei farmaci del 5 per cento, versando alle regioni un importo equivalente (il cosiddetto *pay-back* del 5 per cento).

ART. 79.

(Modifiche all'articolo 2 del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 settembre 2025, n. 133)

La disposizione di cui al comma 1, modifica l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° agosto 2025, n. 110, convertito con modificazioni dalla legge 24 settembre 2025, n. 133, incrementando di 50 milioni di euro l'importo della quota del Fondo sanitario nazionale destinato alla realizzazione di specifici obiettivi del piano sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, accantonata per essere destinata all'Ospedale pediatrico Bambino Gesù.

Il comma 2 disciplina l'entrata in vigore della norma. Con riferimento all'anno 2025, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la copertura è prevista a valere sulle citate risorse di cui all'articolo 1, comma 34 e 34-bis della legge n. 662 del 1996, senza compromettere l'attuazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime. A decorrere dal 2026, la copertura è assicurata a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge n. 207 del 2024.

ART. 80.

(Spesa per l'acquisto di dispositivi medici)

La disposizione stabilisce che, a partire dal 2026, il tetto nazionale per la spesa dei dispositivi medici di cui all'articolo 9-ter, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, sia fissato al 4,6%, con un incremento di 0,2 percentuali, per un onere complessivo di 280 milioni di euro annui. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 81.

(Disposizioni sui limiti di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati)

La disposizione di cui al comma 1 incrementa di un punto percentuale, a decorrere dal 2026, il limite di spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati, per un onere complessivo di 123 milioni di euro annui, tenuto conto del valore di riferimento del tetto, riguardante la spesa consuntivata dell'anno 2011. Al comma 2, si modifica la formulazione dell'articolo 1, comma 233, della legge 30 dicembre 2023, n. 213. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 123 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 si provvede a valere sull'incremento del livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato ai sensi dell'articolo 63.

ART. 82.

(Ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione)

La disposizione di cui al comma 1 prevede, in via sperimentale per l'anno 2026, una



specifica progettualità finalizzata alla promozione di modelli innovativi di gestione clinico-organizzativa per gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) pubblici e agli ospedali di rilievo nazionale e di alta specializzazione. Il comma 2 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e dispone in merito alla copertura finanziaria, cui si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Il comma 3 si limita a precisare le modalità con cui deve essere approvato il presente articolo nelle province autonome di Trento e Bolzano.

ART. 83.

(Realizzazione dei servizi di scambio transfrontaliero per le ricette mediche elettroniche, il profilo sanitario sintetico, i documenti clinici originali, i referti di laboratorio, le schede di dimissione ospedaliera e i referti di diagnostica per immagini)

Al fine di realizzare le infrastrutture digitali che consentano lo scambio transfrontaliero di ricette mediche elettroniche, profili sanitari sintetici, referti e documenti clinici tramite il Sistema Tessera Sanitaria, con la disposizione di cui al comma 1 si autorizza la spesa di circa 985.222 euro per l'anno 2026 e di 793.000 euro annui a decorrere dall'anno 2027. Ai sensi del comma 2, alla copertura finanziaria si provvede mediante utilizzo delle risorse delle rispettive annualità di cui all'articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, indicate all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Gli oneri per la realizzazione dell'infrastruttura per lo scambio dei documenti indicati al comma 1, nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria gestito dal Ministero dell'economia e delle finanze tramite la specifica Convenzione tra il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e la Sogei S.p.A. sono descritti nella seguente tabella e sono indicati al lordo dell'IIVA:

(valori in euro)

Attività	2026 realizzazione e gestione	2027 seguenti e
servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini italiani presso altro Stato membro	208.110	173.970
servizio di scambio ricette elettroniche e profilo sanitario sintetico per cittadini europei in Italia	383.024	320.188
servizio di scambio dei documenti clinici originali sia presso altro Stato membro che in Italia	357.488	298.842
servizio di scambio dei referti di diagnostica per immagini, dei risultati di laboratorio e della scheda di dimissione ospedaliera sia presso altro Stato membro che in Italia	36.600	
Totale	985.222	793.000

ART. 84.

(Riparto delle somme da erogare a enti, istituti, associazioni, fondazioni e altri organismi)

La disposizione di cui al comma 1 disciplina l'erogazione dei contributi annuali dovuti dall'Italia al Centro internazionale per le ricerche sul cancro e all'Ufficio internazionale



delle epizoozie, in adempimento agli obblighi internazionali. A decorrere dal 2026, i contributi sono determinati sulla base delle richieste degli organismi direttivi e delle disponibilità di bilancio.

Il comma 2 stabilisce che l'assegnazione avviene annualmente tramite decreto del Ministro della Salute. Inoltre, il comma 3 statuisce l'abrogazione della legge 21 aprile 1977, n. 164 e della legge 22 dicembre 1980, n. 927.

ART. 85.

(Potenziamento dei servizi di telemedicina)

La disposizione di cui al comma 1 è diretta ad assicurare l'omogeneità a livello nazionale e l'efficienza nell'attuazione delle politiche di prevenzione e nell'erogazione dei servizi sanitari erogati mediante l'impiego dei servizi di telemedicina. A tale scopo, la norma assegna 20 milioni di euro per l'anno 2026 all'Agenas, designata come Agenzia nazionale per la sanità digitale, per il potenziamento dei servizi di telemedicina. Le risorse saranno utilizzate, tra l'altro, per dotare i professionisti sanitari di dispositivi medici idonei al monitoraggio dei pazienti e per favorire l'implementazione omogenea dei percorsi di telemedicina.

Il comma 2 prevede che entro 180 giorni, con decreto del Ministro della salute, si individuino i dispositivi medici e i professionisti sanitari interessati, nonché le modalità di assegnazione.

Ai sensi del comma 3, agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 275, della legge 30 dicembre 2024.

ART. 86.

(Accertamento e riscossione del contributo per il governo dei dispositivi medici)

La disposizione di cui al comma 1 disciplina l'accertamento e la riscossione del contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici, per il governo dei medesimi dispositivi. Trattasi di disposizione che intende potenziare le procedure al fine di consentire al Ministero della salute l'effettiva acquisizione delle somme. In particolare, si prevede che in caso di mancata o errata dichiarazione da parte delle aziende, il Ministero della salute può notificare un avviso di accertamento entro il quinto anno successivo, determinando il contributo dovuto. Il comma 2 prevede, inoltre, la possibilità di regolarizzazione spontanea senza sanzioni, prima che sia stato notificato l'avviso di accertamento.

Il comma 3 dispone, invece, l'applicazione di una sanzione del 30 per cento, ridotta al 10 per cento se il pagamento avviene entro 60 giorni.

Ai sensi del comma 4, l'avviso costituisce titolo esecutivo e, in caso di mancato pagamento, le somme sono iscritte a ruolo per il recupero coattivo.

ART. 87.

(Disposizioni relative al Fondo per il governo dei dispositivi medici)

La disposizione di cui al comma 1 chiarisce che il contributo dello 0,75 per cento del fatturato per le vendite al Servizio sanitario nazionale dovuto dalle aziende fornitrici di dispositivi medici si applica solo alle vendite dirette al Servizio sanitario nazionale. Il



comma 2, in un'ottica di semplificazione amministrativa, precisa che dall'erogazione del contributo sono escluse le aziende con fatturato inferiore a 50.000 euro annui derivante da tali vendite.

ART. 88.

(Modifica dell'articolo 2, comma 2-sexies del decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29)

La disposizione di cui al comma 1 introduce il comma 2-septies al decreto-legge 17 febbraio 2022, affidando al Commissario straordinario il compito di definire i criteri di ripartizione delle somme destinate alle regioni per il contenimento del fenomeno del depopolamento dei cinghiali.

ART. 89.

(Misure in materia di patrocinio obbligatorio dell'Avvocatura Generale dello Stato e di litisconsorzio necessario di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119)

Il comma 1 prevede che all'Agenzia italiana del farmaco sia esteso il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato. Il comma 2 modifica l'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, abrogando il litisconsorzio necessario dell'AIFA, e prevedendo che il Ministero della salute possa avvalersi del supporto tecnico-scientifico della medesima Agenzia. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 90.

(Aumento del fondo destinato ai bambini affetti da malattie oncologiche e misure in materia di epilessia farmacoresistente)

Il comma 1 prevede che le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 338, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, siano incrementate di 2 milioni di euro annui per il triennio 2026-2028, al fine di assicurare l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica.

Il comma 2 prevede che alle persone affette da forme di epilessia farmacoresistente caratterizzate da crisi con perdita di contatto con l'ambiente e capacità d'agire, su richiesta dell'interessato e a seguito di accertamento sanitario, sia riconosciuta la connotazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Pertanto, a seguito di tale riconoscimento, vengono conseguentemente estese le tutele ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 (3 giorni di permesso al mese) e dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo n. 151 del 2001 (congedo straordinario) per la cura e l'assistenza di persone affette da epilessia farmacoresistente in situazione di gravità.

Considerata una stima in circa 150.000 individui affetti da epilessia farmacoresistente (circa il 30% del numero complessivo di affetti da epilessia), gli stessi sono stati nettizzati della platea di coloro che svolgono un lavoro dipendente pubblico o dai dipendenti pubblici che assisteranno la persona affetta. Per tali lavoratori, infatti dalla disposizione in esame, non sorge alcun onere che sarebbe comunque a carico dello Stato parimenti alla retribuzione e alla copertura figurativa per i periodi di lavoro nel settore pubblico. Tale



abbattimento è stato ipotizzato pari al 25% portando la platea dei soggetti potenzialmente interessata dalle misure in esame a 112.500.

Dagli archivi dell'INPS, per il periodo 2018-2023 sono state desunte le informazioni sintetizzate di seguito:

Archivi INPS 2018-2023

N° individui relativi ai primi 10 riconoscimenti di Epilessia	49.100
- di cui con epilessia parziale non trattabile, senza alterazione della coscienza (30,5%)	15.000
N° individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave)	10.500
N° individui affetti da epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave e non trattabile)	3.200
Percentuale di individui affetti epilessia con grado di invalidità inferiore al 74% (c.d. non grave e non trattabile) sul numero totale degli invalidi	6,3%

Applicando tale ultima percentuale al numero dei dipendenti da privati ipotizzato (112.500) si ottiene una platea di 7.000 potenziali beneficiari delle prestazioni in esame. Sono state altresì considerate le seguenti ipotesi di lavoro distintamente per le due prestazioni oggetto dell'estensione:

Congedo straordinario art 42, c. 5 D.Lgs 151/2001

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	1%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	70
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%
Importo medio annuo congedo 2025 (euro)	33.800

Permessi Art. 33, c. 3, L. 104/1992

Percentuale individui con epilessia grave farmacoresistente potenzialmente beneficiaria della prestazione	50%
N° complessivo - handicap grave non trattabile	3.500
N° gg permesso mensili	3
N° mesi	12
Retribuzione media gg 2025 (euro)	100
Aliquota IVS-FPLD	33%

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalla disposizione in esame.

Maggiori oneri, valori in milioni di euro									
	Permessi (art. 33, c. 3, L. 104/1992)			Congedo straordinario (art.42, c. 5, dlgs 151/2001)			Onere complessivo		
Anno	Prestazioni	Contribuzioni figurativa	Totali	Prestazioni	Contribuzioni figurativa	Totali	Prestazioni	Contribuzioni figurativa	Totali
2026	13,0	4,3	17,3	2,5	0,8	3,3	15,5	5,1	20,6



2027	13,3	4,4	17,7	2,5	0,8	3,3	15,8	5,2	21,0
2028	13,6	4,5	18,1	2,5	0,8	3,3	16,1	5,3	21,4
2029	13,9	4,6	18,5	2,5	0,8	3,3	16,4	5,4	21,8
2030	14,2	4,7	18,9	2,6	0,8	3,4	16,8	5,5	22,3
2031	14,5	4,8	19,3	2,7	0,8	3,5	17,2	5,6	22,8
2032	14,8	4,9	19,7	2,8	0,8	3,6	17,6	5,7	23,3
2033	15,1	5,0	20,1	2,9	0,8	3,7	18,0	5,8	23,8
2034	15,4	5,1	20,5	3,0	0,8	3,8	18,4	5,9	24,3
2035	15,7	5,2	20,9	3,1	0,8	3,9	18,8	6,0	24,8

ART. 91.

(Misure in materia di dipendenze patologiche)

La norma estende gli interventi (includendovi, in particolare, lo sviluppo dei programmi di formazione degli operatori socio sanitari e progetti in materia di prevenzione, valutazione, raccolta ed elaborazione dei dati), ai quali può essere destinata la quota pari all'1,5 per cento delle risorse del Fondo per le dipendenze patologiche che viene trasferita annualmente al Dipartimento nazionale per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei ministri nei limiti, comunque, della spesa autorizzata dall'articolo 1, comma 369, della legge n. 207 del 2024.

ART. 92.

(Misure per il contenimento dei consumi energetici delle strutture sanitarie)

Al fine di analizzare i consumi energetici delle strutture sanitarie pubbliche e individuare margini di efficientamento energetico che concorrano al conseguimento dell'equilibrio economico degli enti del settore sanitario, la norma al comma 1 prevede che con decreto del Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sia istituito un apposito tavolo tecnico entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.

Ai componenti del tavolo tecnico, indicati al comma 2, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti.

ART. 93.

(Misure in materia di monitoraggio della spesa sanitaria)

La disposizione è diretta a potenziare gli strumenti di monitoraggio concernenti l'efficiente utilizzo delle risorse del settore sanitario. In particolare, prevede che il sistema di indicatori di *performance* dei servizi sanitari nazionali di cui all'articolo 1, comma 304, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che dovrà essere individuato da uno specifico decreto, sia integrato con un monitoraggio permanente dell'equilibrio tra i livelli e le variazioni di finanziamento del Servizio sanitario nazionale e l'evoluzione dei livelli di servizio erogati, in coerenza con i criteri di riparto delle risorse del Servizio sanitario nazionale e con i fabbisogni *standard*.

TITOLO VI

MISURE IN MATERIA DI CRESCITA E INVESTIMENTI



CAPO I

MISURE IN FAVORE DELLE IMPRESE

ART. 94.

(Maggiorazione dell'ammortamento per gli investimenti in beni strumentali)

La disposizione prevede l'introduzione di un incentivo fiscale mediante maggiorazione del costo di acquisizione beni, specificati al comma 3, con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria (c.d. "iper ammortamento").

In particolare, ai sensi del comma 1, risultano agevolabili gli investimenti destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l'ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Il comma 2 stabilisce i casi di esclusione dall'agevolazione, segnatamente per le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare (regio decreto 16 marzo 1942, n. 267) e dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o da altre leggi speciali, o che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni. Sono, inoltre, escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231). Infine, il medesimo comma dispone che la concessione del beneficio è comunque subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

La disposizione di cui al comma 3 individua specificamente gli investimenti agevolabili e il comma 4 reca la maggiorazione base da applicare al costo sostenuto, con riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento, prevista nel 180 per cento per investimenti fino a 2,5 milioni di euro nel 100 per cento per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nel 50 per cento per investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di 20 milioni di euro.

Nel caso degli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, indicati al comma 5, il medesimo comma prevede l'innalzamento della misura della maggiorazione al 220 per cento del costo per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro, al 140 per cento per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro al 90 per cento per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.



Il comma 6 specifica i casi in cui la riduzione dei consumi energetici si considera in ogni caso conseguita.

Il comma 7 prevede che, per accedere al beneficio le imprese presentano, in via telematica, sulla base di un modello standardizzato messo a disposizione dal Gestore dei Servizi Energetici s.p.a (GSE), apposite comunicazioni periodiche nonché la relativa documentazione, secondo modalità da stabilirsi con apposito decreto previsto al comma 10. Tenuto conto che la piattaforma è già stata attivata per la gestione della misura transizione 5.0, in relazione al comma 7 non si stimano maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 8 contiene le disposizioni relative alla cumulabilità del beneficio con altre agevolazioni sui medesimi costi, ferma restando l'esclusione della sovracompensazione, e il comma 9 reca le disposizioni che disciplinano i casi di eventuale sostituzione o cessione di beni o componenti già oggetto dell'agevolazione.

Il comma 10 demanda le disposizioni attuative dell'incentivo a un decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Nel comma 11 si stabilisce che la determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026 è effettuata considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.

Ai fini della stima degli effetti finanziari derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del presente articolo è stato considerato il totale degli investimenti in beni materiali e immateriali effettuati nell'anno d'imposta 2023 per fruire del credito d'imposta Transizione 4.0 (dati dichiarazioni dei redditi provvisori), pari rispettivamente a 12 miliardi di euro per i beni materiali e 370 milioni di euro per i beni immateriali, come indicato nella tabella che segue.

		Investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti	Maggiorazione deducibilità investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica
Beni materiali Transizione 4.0	fino a 2,5 milioni di euro	8.097	180%	220%
	da 2,5 a 10 milioni di euro	3.090	100%	140%
	da 10 a 20 milioni di euro	833	50%	90%
Beni immateriali Transizione 4.0		370	50% - 180%	

in milioni di euro

Tenuto conto che l'importo massimo per gli investimenti in beni immateriali previsto ai fini del riconoscimento del credito d'imposta era fissato in misura pari a 1 milione di euro, mentre, la norma in esame prevede massimali più alti, nella stima tali investimenti sono



stati riflessi in misura pari a quelli risultanti dai dati relativi a Transizione 4.0 moltiplicati per 2,5 volte.

Non essendo disponibili dati sugli investimenti finalizzati alla transizione ecologica, - tenuto conto anche della maggiorazione più elevata delle quote di ammortamento prevista dal comma 5 per tali beni, in quanto finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica - si stima che gli investimenti che beneficeranno dell'agevolazione subiranno un incremento del 25% rispetto a quelli Transizione 4.0.

Si assume che, in linea con il DM del 31 dicembre 1988 del Ministero delle Finanze, l'investimento sia fiscalmente ammortizzabile in 5 anni per i beni materiali e in 3 anni per i beni immateriali.

Nella tabella che segue sono riportati gli effetti finanziari di competenza della misura stimati con i modelli di microsimulazione Ires e Irpef.

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Ires	-259,9	-602,9	-686,0	-686,0	-686,0	-426,0	-83,1	0,0
Irpef	-46,8	-97,3	-101,2	-101,2	-101,2	-54,4	-3,8	0,0
Addizionale regionale	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0
Addizionale comunale	-1,0	-2,1	-2,1	-2,1	-2,1	-1,1	-0,1	0,0
TOTALE	-310,4	-708,0	-795,2	-795,2	-795,2	-484,8	-87,2	0,0

in milioni di euro

Con un acconto Ires-Irpef del 75%, gli effetti finanziari di cassa sono i seguenti:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
Ires	0,0	-454,8	-860	-748,2	-685,9	-685,9	-231,1	174,2	62,3	0,0	
Irpef	0,0	-81,8	-135,3	-104,0	-101,2	-101,2	-19,3	34,1	2,9	0,0	
Addizionale regionale	0,0	-2,8	-5,8	-6,0	-6,0	-6,0	-3,2	-0,2	0,0	0,0	
Addizionale comunale	0,0	-1,3	-2,4	-2,2	-2,1	-2,1	-0,9	0,2	0,0	0,0	
TOTALE	0,0	-540,7	-1.003,5	-860,4	-795,2	-795,2	-254,5	208,3	65,2	0,0	

in milioni di euro

Tenuto conto che si tratta di oneri valutati e che gli effetti finanziari della misura troveranno evidenza in sede della dichiarazione dei redditi relativa all'annualità di effettuazione degli investimenti, e - nelle successive annualità - in ragione dei maggiori costi di ammortamento, il comma 12 reca la previsione che il GSE provvede, sulla base di convenzione con il Ministero delle imprese e del made in Italy, alla gestione delle procedure di accesso e controllo dell'agevolazione, nonché allo sviluppo della piattaforma informatica di cui al comma 7, funzionale anche al monitoraggio previsto dal comma 13.

ART. 95.



(Crediti di imposta ZES unica e zone logistiche semplificate)

La presente disposizione, al comma 1, modifica la disciplina del contributo in forma di credito d'imposta per gli investimenti nella ZES unica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, al fine di prorogare il beneficio ivi previsto anche per gli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028 (comma 1, lettera b).

La lettera c) del medesimo comma, novellando il comma 6 del citato articolo 16, individua i limiti di spesa entro i quali l'agevolazione può essere concessa per le predette annualità, fissandoli nella misura di 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028.

Il comma 2 stabilisce i termini per le comunicazioni da effettuarsi all'Agenzia delle entrate da parte dei contribuenti che prevedono di maturare il beneficio, e che dovranno essere effettuate dal 31 marzo al 30 maggio di ciascun anno dal 2026 al 2028, in base alla spesa già sostenuta e a quella che si prevede di sostenere; il medesimo comma prevede, altresì, i termini della comunicazione integrativa della spesa effettivamente sostenuta al termine di ciascuna annualità.

I commi 3, 5 e 6 recano disposizioni procedurali ed adempimenti informativi a cura dell'Agenzia delle entrate, mentre il comma 4 prevede un meccanismo idoneo ad assicurare il limite di spesa complessivo di cui al comma 1, lett. c), mediante riduzione percentuale del credito d'imposta fruibile dagli istanti nel caso in cui le richieste eccedano complessivamente le risorse stanziare per ciascuna annualità.

I commi da 7 a 10 disciplinano la proroga dell'agevolazione in forma di credito di imposta per gli investimenti realizzati nelle zone logistiche semplificate, già prevista dall'articolo 13 del decreto-legge n. 60 del 2024, anche per le annualità 2026, 2027 e 2028, nel limite di spesa di 100 milioni per ciascuna annualità.

In particolare, i commi 8 e 9 prevedono le modalità procedurali per la richiesta dell'agevolazione e gli obblighi di comunicazione a cura degli istanti, mentre il comma 8 disciplina le modalità necessarie ad assicurare il rispetto del limite di spesa indicato al comma 7, mediante eventuale riduzione percentuale del credito d'imposta fruibile dagli istanti, nel caso in cui il complesso delle richieste ecceda il limite di spesa previsto per ciascuna annualità.

Gli effetti finanziari derivanti del presente articolo ammontano, in termini di indebitamento netto, a 2.300 milioni di euro per l'anno 2026, 1000 milioni di euro per l'anno 2027 e 750 milioni di euro per l'anno 2028 per il credito d'imposta cd. ZES unica di cui ai commi da 1 a 6 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per il credito d'imposta cd. ZLS, disciplinato dai commi da 7 a 10.

In termini di fabbisogno, tenuto conto della tempistica di utilizzo dei crediti d'imposta, gli effetti sono pari a: 2.300 milioni di euro per l'anno 2027, 1000 milioni di euro per l'anno 2028 e 750 milioni di euro per l'anno 2029 per il credito d'imposta ZES e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 per il credito d'imposta per le ZLS.

ART. 96.

(Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per investimenti in beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura)

La disposizione di cui al comma 1 dispone che alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli e nel settore della pesca e dell'acquacoltura, le quali effettuano investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, a decorrere dal 1 gennaio 2026 fino al 31 dicembre 2026 un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nella misura del 40 per cento per gli investimenti fino a 1 milione di euro.



L'agevolazione è estesa anche agli investimenti in tali beni effettuati entro il 30 giugno 2027, a condizione che questi si riferiscano a ordini accettati dal fornitore entro la data del 31 dicembre 2026 e che entro la medesima data sia avvenuto il pagamento di acconti in misura non inferiore al 20 per cento. Il comma 2 prevede le modalità di computo della misura dell'agevolazione nel caso di acquisto di beni in locazione finanziaria, e prevede altresì le conseguenze nel caso di cessione a terzi o estromissione dall'attività di impresa dei beni agevolati entro il quinto anno dal completamento dell'investimento.

Il comma 3 prevede l'incompatibilità del beneficio di cui al comma 1 con le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 446 e ss. della L. 207 del 2024 in materia di IRES premiale, nonché con la misura prevista dall'articolo 96 del presente provvedimento, in materia di proroga del credito di imposta per gli investimenti nella ZES unica e nelle cd. zone logistiche semplificate.

Il comma 4 indica che il contributo è concesso nel limite di spesa complessivo di 2,1 milioni di euro per l'anno 2026 e che il beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241

Il comma 5 contiene le disposizioni inerenti le modalità di conservazione della documentazione inerente alla dimostrazione delle spese in relazione alle quali hanno fruito del credito d'imposta e prevede altresì che l'effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile detenuta dall'impresa devono risultare da apposita certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti, ovvero – in assenza di obbligo di revisione legale in capo all'impresa beneficiaria - da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale dei conti, iscritti nella sezione A del registro di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti, le spese sostenute per adempiere all'obbligo di certificazione della documentazione contabile sono riconosciute in aumento del credito d'imposta per un importo non superiore a 5.000 euro, fermo restando, comunque, il limite massimo di cui al comma 4.

Il comma 6 stabilisce che con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti, i criteri e le modalità per l'attuazione della misura, con particolare riguardo alle procedure di concessione finalizzate ad assicurare il rispetto del limite di spesa e che agli adempimenti di notifica connessi al rispetto dei limiti in materia di aiuti di Stato nonché a quelli relativi al Registro nazionale degli aiuti di Stato, provvede il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

ART. 97.

(Contributi a tasso agevolato per gli investimenti in nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte delle piccole e medie imprese)

La disposizione incrementa l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (relativa alla misura c.d. Nuova Sabatini) di 200 milioni di euro per l'anno 2026 e di 450 milioni per l'anno 2027 al fine di assicurare continuità alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese.

ART. 98.



(Interventi strategici per il sostegno e lo sviluppo delle filiere del turismo e in favore delle imprese)

Il comma 1 è volto a modificare il comma 502, dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 nell'ottica di apportare alcune semplificazioni procedurali in materia di definizione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la concessione delle agevolazioni finanziarie a sostegno degli investimenti privati e per la realizzazione di interventi ad essi complementari e funzionali ivi previste.

Il comma 2 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028 per la concessione di contributi anche a fondo perduto, al fine di incentivare lo sviluppo delle filiere del turismo, anche di carattere industriale e commerciale, ai sensi del comma 502 e seguenti dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207. Viene, inoltre, previsto che una quota non superiore all'uno per cento delle risorse, per ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, possa essere destinata per le funzioni relative alla gestione degli interventi, comprese quelle relative alla ricezione, alla valutazione e all'approvazione delle domande di agevolazione, alla concessione ed erogazione delle agevolazioni, al controllo, al monitoraggio e all'eventuale rafforzamento della capacità amministrativa connessa all'attuazione degli interventi.

Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del comma 2, si prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 60%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari 30 milioni annui dal 2026 al 2028

Il comma 3 autorizza la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2027, 50 milioni di euro per l'anno 2028 e 250 milioni di euro per l'anno 2029, per il finanziamento dei contratti di sviluppo di cui all'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112. Con riferimento alla spesa autorizzata ai sensi del suddetto comma, si prevede di riconoscere agevolazioni nella forma di contributo a fondo perduto per una quota fino al 70%, con conseguente impatto in termini di indebitamento netto pari a 175 milioni nel 2027, 35 milioni nel 2028 e 175 milioni nel 2029.

ART. 99.

(Disposizioni in materia di manutenzione stradale e di ammodernamento del sistema idrico)

A integrazione delle risorse già attribuite ad ANAS ai sensi dell'articolo 19, comma 9-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, e dell'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, la disposizione, al comma 1, autorizza a favore di ANAS S.p.A la spesa di 90 milioni annui a decorrere dal 2026 da destinare alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade appartenenti alla rete di interesse nazionale, al fine di far fronte al fabbisogno incrementale dovuto, in particolare, alla ridefinizione della rete in gestione ANAS («strade di rientro») e all'incremento dei costi per l'illuminazione pubblica delle strade e di altri costi per le attività di ANAS.

Il comma 2 è volto a chiarire il perimetro delle attività del Commissario straordinario per la realizzazione del Collegamento intermodale Roma (Tor de' Cenci) – Latina nord (Borgo Piave). La disposizione è volta a riconoscere la possibilità di ricorrere anche alle procedure



della finanza di progetto ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 36 del 2023. Infatti, la struttura tecnica di missione del Ministero delle infrastrutture ha comunicato di aver ricevuto proposte di tale natura e di ritenerle coerenti con l'interesse pubblico e con gli atti di programmazione. Tale disposizione è volta, quindi, a integrare il dettato normativo vigente al fine di garantire il perfezionamento delle relative procedure e il rispetto dei cronoprogrammi previsti a legislazione vigente.

Il comma 3, al fine di garantire l'equilibrio economico finanziario della concessione e la realizzazione, entro i tempi e con le modalità previste, delle opere di messa in sicurezza e di ammodernamento del sistema idrico del Peschiera, nonché di favorire la partecipazione degli operatori economici alle procedure di evidenza pubblica di affidamento dei lavori occorrenti per la realizzazione delle predette opere o alle procedure di riassegnazione della concessione medesima alla sua scadenza, prevede che la durata della concessione del Servizio Idrico Integrato dell'ATO 2 Lazio Centrale possa essere rideterminata in proporzione al volume degli investimenti posti a carico del concessionario, occorrenti per la realizzazione delle predette opere e non assentiti al momento del rilascio della stessa. La rideterminazione della durata della concessione prevista non può, in ogni caso, eccedere i dieci anni. Delle modalità di conseguimento della condizione di equilibrio economico finanziario della concessione è data evidenza in un apposito piano economico finanziario. Dalla disposizione non derivano oneri a carico della finanza pubblica

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI AFFARI ESTERI E DIPLOMAZIA CULTURALE

ART. 100.

(Potenziamento della presenza istituzionale nazionale all'estero)

La disposizione autorizza la spesa di 4.700.000 euro annui a decorrere dal 2026 da destinare al finanziamento aggiuntivo per il contingente di personale dell'Arma dei Carabinieri in servizio all'estero.

Il costo è stato calcolato sulla base delle ISE e delle indennità accessorie da corrispondere nelle specifiche Sedi presso cui il personale è già impiegato (nel caso della stabilizzazione del personale in Ucraina e Sedi limitrofe) o sarà dislocato (nel caso dei posti di nuova istituzione). Con riferimento al personale dell'Arma in servizio in Ucraina e nelle sedi limitrofe, l'onere medio risulta inferiore rispetto al personale da dislocare altrove in quanto si tratta di "assegnazioni brevi", per le quali non sono corrisposte alcune indennità accessorie.



	N. unità	Onere medio annuo unitario	Oneri annui complessivi (12 mesi)	Oneri arrotondati per imprevisti	2026 e anni successivi
Personale dell'Arma dei Carabinieri	15	152.553	2.288.295	2.300.000	2.300.000
Personale dell'Arma dei Carabinieri (stabilizzazione Ucraina e Paesi limitrofi)	24	97.342	2.336.209	2.400.000	2.400.000
Totale	39				4.700.000

Per la stabilizzazione della presenza aggiuntiva del personale dell'Arma in Ucraina e nei Paesi limitrofi, il calcolo degli oneri è desunto dalla seguente tabella.

Nr	Sede	Ufficiali	Marescialli	Brigadiere	App/Car	TRATTAMENTO DI SERVIZIO ALL'ESTERO						ONERE PER 12 MESI	VIAGGI Spese viaggio di assegnazione breve (A/R) (cap. 1292/3)
						Tot.	ISE netta (cap. 1280/1)	Ritenute Erariali (Cap. 1280/2)	Ritenute previdenziali (cap. 1280/3)	Ritenute a carico Amm.ne (cap. 1278/2)	Magg. Alloggio (cap. 1280/1)		
1	Amb. Kiev	1				1	€ 141.456	€ 8.242	€ 2.184	€ 5.777	€ 36.586	€ 194.245	€ 1.260
2	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
3	Amb. Kiev		1			1	€ 99.562	€ 5.810	€ 1.540	€ 4.073	€ 25.793	€ 136.778	€ 1.260
4	Amb. Kiev			1		1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
5	Amb. Kiev			1		1	€ 92.461	€ 5.398	€ 1.431	€ 3.790	€ 23.964	€ 127.044	€ 1.260
6	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
7	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
8	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
9	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
10	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
11	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
12	Amb. Kiev				1	1	€ 85.677	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 22.216	€ 117.732	€ 1.260
13	Amb. Riga				1	1	€ 36.946	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.951	€ 56.735	€ 940
14	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
15	Amb. Chisinau				1	1	€ 53.462	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.053	€ 72.354	€ 660
16	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
17	Amb. Varsavia				1	1	€ 33.434	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.903	€ 56.177	€ 700
18	Amb. Minsk				1	1	€ 50.426	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.170	€ 69.436	€ 984
19	Amb. Tallin				1	1	€ 37.683	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 10.029	€ 57.551	€ 660
20	Amb. Vilnius				1	1	€ 37.385	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.740	€ 56.964	€ 1.020
21	Amb. Bratislava				1	1	€ 31.624	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 6.932	€ 48.396	€ 520
22	Amb. Bucarest				1	1	€ 35.949	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 9.767	€ 55.555	€ 760
23	C.G. Mosca				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508		€ 69.227	€ 7.600
24	C.G. S.Pietroburgo				1	1	€ 59.388	€ 5.004	€ 1.326	€ 3.508	€ 12.725	€ 81.952	€ 7.000
						24	€ 1.647.822	€ 125.744	€ 33.327	€ 88.156	€ 403.836	€ 2.298.885	€ 37.324
												TOTALE GENERALE	€ 2.336.209

Per le restanti 15 posizioni, non si può fare riferimento a sedi specifiche e si è pertanto fatto ricorso alla media dell'indennità di servizio all'estero del personale dell'Arma incaricato di funzioni di vigilanza e sicurezza delle sedi all'estero (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio). L'onere può essere suddiviso nelle seguenti componenti del trattamento economico (considerando come carichi di famiglia il coniuge e 1 figlio):

ISE netta con carichi di famiglia	77.964
-----------------------------------	--------



Ritenute erariali	5.004
Ritenute previdenziali	1.326
Ritenute a carico amministrazione	3.508
Maggiorazione alloggio	21.871
Indennità prima sistemazione *	6.091
Ritenute erariali su IPS *	2.020
Ritenute previdenziali su IPS *	581
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	1.537
Indennità rientro *	4.737
Ritenute erariali su IPS *	1.112
Ritenute previdenziali su IPS *	320
Ritenute a carico amministrazione su IPS *	847
Provvidenze scolastiche *	11.793
Contributo trasporto effetti *	6.395
Viaggio trasferimento *	3.475
Viaggio congedo **	3.972
TOTALE	152.553

* Importo medio su due anni, tenuto conto che l'indennità è dovuta non ogni anno, ma solo all'atto del trasferimento. Prudenzialmente, si considera una periodicità dei trasferimenti al compimento del periodo minimo di permanenza in sede di due anni.

** Importo calcolato sui valori medi rilevati sulla base del regime vigente fino al 2024, non essendo ancora disponibili dati relativamente a seguito della modifica dell'articolo 181 del DPR n. 18/1967 introdotta dalla legge di bilancio 2025.

ART. 101.

(Elezioni dei Comitati degli italiani all'estero e del Consiglio generale degli italiani all'estero)

Il comma 1 autorizza il limite massimo di spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2026 per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero di cui alla legge 23 ottobre 2003, n.286 e del Consiglio generale degli italiani all'estero di cui alla legge 6 novembre 1989, n.368.

Nel 2021 per l'organizzazione delle medesime operazioni elettorali furono stanziati 9 milioni di euro che sono stati pressoché integralmente spesi. La previsione per le prossime elezioni è rivista al rialzo, in ragione dei seguenti fattori:

- 1) L'accresciuta consistenza del corpo elettorale rispetto al 2021 in virtù di un consistente incremento dei connazionali iscritti all'AIRE, passati da 5.652.080 ad un totale di 6.412.752 (dati al 30 settembre 2025);
- 2) L'aumento delle spese postali, soprattutto in alcuni Paesi dove risiedono le collettività italiane tra le più numerose e che sono caratterizzati da elevatissimi tassi di inflazione (si



pensi ad esempio ad Argentina e Venezuela). Secondo i dati del Fondo Monetario Internazionale, l'Indice dei prezzi al consumo a livello mondiale ha avuto un picco di crescita tra il 2022 ed il 2023 (+8,7%), cui è seguito un ulteriore aumento del 6,7% nel 2024, mentre si stima, per il 2025, un nuovo incremento di oltre il 4%. Di particolare rilevanza è proprio il caso dell'Argentina, dove risiede il più alto numero di elettori, e dove è stato registrato un tasso di inflazione del 211% nel 2023 e del 117% nel 2024, combinato ad una estrema volatilità del tasso di cambio. Come confermato anche in occasione delle recenti operazioni referendarie svolte all'estero nel 2025, i costi legati all'invio dei plichi elettorali si attestano tipicamente intorno al 70% della spesa totale dell'esercizio elettorale;

3) La progressiva istituzione di nuovi Comitati. Entro dicembre 2025 si prevede l'istituzione ex lege (articolo 23, comma 3, della legge n. 286 del 2003) di almeno altri nove Comites, in considerazione delle circoscrizioni consolari che avranno superato la soglia numerica di tremila iscritti all'AIRE.

La somma è prudenzialmente stimata al fine di ottemperare l'obbligo di coprire gli oneri derivanti dalla corresponsione delle indennità per i componenti dei seggi e quelli derivanti dalla stampa, dall'invio e dall'affrancatura di ritorno dei plichi elettorali inviati agli elettori che ne avranno fatto richiesta con le modalità previste dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge n.67 del 2012, come introdotto dall'articolo 10, comma 3 del decreto-legge n.109 del 2014. Al riguardo, l'importo stimato è coerente con le percentuali di affluenza registrate nell'ultima tornata elettorale, rapportate chiaramente al più elevato numero di aventi diritto stimati per dicembre 2026. Per le consultazioni in esame non sono previste spese di spedizione dei plichi elettorali in Italia, in quanto lo scrutinio avviene direttamente presso le sedi estere.

Quanto alle indennità dovute ai componenti dei seggi, si stima di costituire circa 340 seggi, sulla base di un calcolo prudenziale relativo al numero delle possibili opzioni di voto e tenuto conto che l'articolo 19 della legge n.286 del 2003 prevede la costituzione di un seggio ogni 5.000 elettori. Ogni seggio è formato da un presidente, un segretario e quattro scrutatori, ai quali spettano, sulla base del vigente decreto interministeriale MAECI-MEF adottato ai sensi dell'articolo 19, comma 5 della suddetta legge n.286 del 2003 e nelle more di un possibile adeguamento (considerato che l'ultimo decreto interministeriale di fissazione dei corrispettivi risale ormai al 2004), rispettivamente 143,06 euro, 122,40 euro e 122,40 euro. L'onere totale stimato per le indennità spettanti ai componenti di un singolo seggio è quindi pari a 755,06 euro e, per il totale dei 340 seggi di cui si stima necessaria la costituzione, è pari a 256.720,40 euro. Anche considerando in via prudenziale una somma di 350.000 euro per tenere conto di possibili seggi aggiuntivi che si dovessero rendere necessari in considerazione di un maggior numero di opzioni di voto rispetto a quelle previste, l'importo troverebbe comunque capienza nello stanziamento previsto dalla disposizione normativa.

ART. 102.

(Promozione economica e culturale)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo con una dotazione finanziaria di 35 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 al fine di potenziare il sostegno alle esportazioni e all'internazionalizzazione delle imprese italiane, attraverso il rafforzamento della promozione del made in Italy all'estero e delle iniziative di promozione in campo economico,



sportivo, della scienza, dello spazio e dell'innovazione svolte dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, anche mediante la rete diplomatico-consolare e delle attività di diplomazia pubblica e culturale e attraverso l'incremento dell'offerta di borse di studio rivolte all'attrazione in Italia di studenti stranieri.

ART. 103.

(Misure in materia di internazionalizzazione delle imprese)

Il comma 1 prevede un incremento di 100 milioni di euro per l'anno 2026 della dotazione finanziaria della “*Sezione venture capital e investimenti partecipativi*” (“Sezione VCIP”) istituita dall'articolo 1, comma 474, lettera c), della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (“Legge di Bilancio 2025”) quale sezione avente carattere di rotatività, gestita dalla società SIMEST S.p.A. con contabilità separata, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 (“Fondo 394”). A tale incremento si provvede, tenuto conto del profilo di rischio non peggiorativo, a valere sulle disponibilità del fondo di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394. La disposizione prevede che le disponibilità del fondo utilizzabili allo scopo non comprendano le dotazioni delle sezioni di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1, comma 474 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (sezione Crescita e sezione Investimenti infrastrutture

La legge di bilancio 2025, all'articolo 1, comma 479, ha previsto che la Sezione VCIP fosse alimentata dal gestore SIMEST S.p.A., attingendo alle disponibilità del soppresso Fondo di *Venture Capital*.

Tale rifinanziamento, considerati anche i rientri attesi sul portafoglio in essere, è necessario per assicurare le indispensabili disponibilità finanziarie per il 2026. Infatti, alla data del 31 dicembre 2025 la Sezione VCIP, tenuto conto delle risorse già impegnate e delle operazioni programmate, non avrebbe disponibilità residue per garantire, per l'anno 2026, la prosecuzione della operatività ordinaria.

Sulla base delle stime di operatività del Fondo 394 per l'anno 2026, complessivamente pari a circa 1,1 miliardi di euro, anche in considerazione del rifinanziamento disposto dall'articolo 1, comma 49, lettera a), della legge di bilancio 2022 per tale anno, le disponibilità residue del Fondo 394 utilizzate a copertura risultano pienamente adeguate a garantire l'operatività per la concessione dei finanziamenti agevolati.

Il comma 2 prevede l'incremento di 100 milioni euro per ciascun anno del triennio 2026-2028 dello stanziamento del Fondo per la promozione degli scambi ed internazionalizzazione delle imprese di cui all'articolo 14, comma 19, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



ART. 104.
(Interventi in favore dell'Ucraina)

Il comma 1 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, di un Fondo con dotazione di 50,1 milioni di euro per l'anno 2026.

Il Fondo è destinato all'erogazione di un contributo a dono di 50 milioni di euro a favore del Governo dell'Ucraina (comma 1) e per 100 mila euro per l'anno 2026 per gli oneri e le spese connessi alla concessione del suddetto contributo (comma 6).

I commi da 2 a 5 individuano le finalità del contributo e le modalità di attuazione dell'intervento.

TITOLO VII

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE, UNIVERSITÀ, RICERCA E CULTURA

CAPO I

MISURE IN MATERIA DI ISTRUZIONE E MERITO

ART. 105.
(Misure in materia di istruzione)

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 85 della legge n. 107 del 2015 introducendo alle lettere a) e b) l'obbligo, in luogo della facoltà, in capo al dirigente scolastico di effettuare le sostituzioni dei docenti su posti comuni delle scuole secondarie di primo e secondo grado assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia, salvo motivate esigenze di natura didattica, confermando la possibilità (lettera c) di sostituire i docenti su posti di sostegno e degli insegnanti di scuola primaria per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell'organico dell'autonomia.

Per monitorare l'andamento della spesa e l'utilizzo dei contratti di supplenza breve e saltuaria, il comma 2 integra il contenuto informativo del monitoraggio già condotto dal Ministero dell'istruzione e del merito ai sensi dell'articolo 1, comma 696, della legge n. 190 del 2014 ed estende il periodo di osservazione del monitoraggio dal trimestre al quadrimestre. Trattandosi di un'attività già svolta a legislazione vigente, il comma 2 non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Gli eventuali risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 1, relativi all'anno scolastico in corso e calcolati rispetto a quanto osservato nell'anno scolastico 2024/2025, possono essere destinati, tenuto conto dell'andamento della spesa per le supplenze brevi e saltuarie, degli esiti del monitoraggio di cui al predetto comma 696 e delle risultanze dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130, con il disegno di legge di assestamento del bilancio dello Stato, all'incremento del Fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, in misura non superiore al dieci per cento dell'ultimo Fondo che ha superato il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 (comma 3).



ART. 106.

(Nuova definizione dell'organico dell'autonomia e soppressione dell'organico triennale del personale ATA delle istituzioni scolastiche)

Il comma 1 opera un adeguamento in materia di definizione dell'organico dell'autonomia sostituendo il comma 64 dell'articolo 1 della legge n. 107 del 2015, che prevede l'adozione del decreto interministeriale triennale dell'organico dell'autonomia, con la previsione secondo cui l'organico dell'autonomia è determinato annualmente, con possibilità di una previsione pluriennale dell'organico per i due anni scolastici successivi a quello di riferimento, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, con il decreto di cui all'articolo 1, commi 335 e seguenti della legge n. 234 del 2021.

Il comma 2, intervenendo sull'articolo 1, comma 828 della legge n. 207 del 2024, prevede che le rimodulazioni delle riduzioni ivi previste riferite al personale docente avvenga nell'ambito dell'organico annuale dell'autonomia di cui al novellato articolo 1, comma 64 della legge n. 107 del 2015.

Il comma 3 interviene sull'articolo 1, commi 335 e 335-bis della legge n. 234 del 2021. In particolare, con riferimento al comma 335, si prevede il coinvolgimento della Conferenza Unificata nel procedimento di adozione del decreto di cui al citato comma. Con riferimento al comma 335-bis, si prevede che, qualora la riduzione derivante dall'applicazione dell'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo n. 59 del 2017 avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa, non si dà luogo alla rilevazione del numero di classi e del numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, all'interno del decreto interministeriale di cui all'articolo 1, comma 335 della legge di bilancio n. 234 del 2021 nonché al monitoraggio di cui al citato articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 59 del 2017.

Il comma 4, intervenendo sull'articolo 26-bis, comma 1, del decreto-legge n. 144 del 2022, prevede che il numero complessivo delle classi attivate negli istituti tecnici possa essere definito anche nell'ambito del decreto di cui all'articolo 1, comma 335, della legge n. 234 del 2021 in luogo dello specifico decreto interministeriale previsto nel citato articolo 26-bis, comma 1 del decreto-legge n. 144 del 2022.

Il comma 5 si limita a stabilire, a decorrere dall'anno scolastico 2026/2027, la determinazione annuale, in luogo di quella triennale, della consistenza complessiva delle dotazioni organiche del personale ATA.

Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 hanno carattere ordinamentale.

Il comma 6 ha natura meramente interpretativa del disposto di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 71 del 2024 che, al fine di consentire la presenza del docente esperto nell'insegnamento dell'italiano per stranieri su tutte le classi (con esclusione della scuola dell'infanzia) che presentino le caratteristiche individuate dalla norma stessa, prevede che il personale docente abilitato sulla classe di concorso A-23 sia dedicato all'insegnamento dell'italiano per stranieri nelle classi ricadenti nei parametri individuati dall'articolo 11 del citato decreto-legge n. 71 del 2024. Pertanto, al fine di chiarire la portata di tale disposizione e consentire ai dirigenti scolastici il più efficace impiego delle risorse umane per i fini previsti, la norma si limita a chiarire che il docente abilitato sulla classe di concorso A-23, ove impiegato nei gradi di istruzione inferiori, mantiene il trattamento economico di appartenenza. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che il docente – già assunto a tempo indeterminato o a tempo



determinato - è incardinato nell'organico dell'autonomia della scuola (generalmente un istituto comprensivo).

CAPO II

MISURE IN MATERIA DI UNIVERSITÀ E RICERCA

ART. 107.

(Misure per la pianificazione pluriennale dei finanziamenti per la ricerca e istituzione del Fondo per la programmazione della ricerca – FPR)

L'articolo prevede un intervento volto al rinnovamento strutturale della pianificazione e programmazione dei finanziamenti pubblici destinati al settore della ricerca di base e per la ricerca applicata, allo scopo di razionalizzare la spesa, conferire all'azione amministrativa tempi certi anche al fine di assicurare una maggiore sostenibilità economico-finanziaria da parte dei soggetti finali destinatari degli interventi.

La programmazione dei finanziamenti alla ricerca viene definita all'interno di un Piano triennale approvato con decreto del Ministro competente. Il decreto disciplina gli obiettivi, le caratteristiche delle attività e dei progetti, le modalità e i tempi di attivazione, le misure delle agevolazioni e dei contributi, le modalità della loro erogazione, i tempi di definizione delle procedure e delle singole fasi nonché i requisiti di accesso, utilizzo, e revoca delle risorse. Il decreto stabilisce inoltre le modalità del monitoraggio dell'attuazione del Piano. Gli effetti prodotti dalle agevolazioni e dai contributi erogati in attuazione del Piano Triennale della Ricerca possono essere oggetto di valutazione, da parte del Ministero dell'università e della ricerca, nell'ambito dei piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Alle predette attività si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 4 prevede la costituzione di un Fondo di nuova istituzione denominato "Fondo per la programmazione della Ricerca (FPR)" su quale vengono iscritte le risorse dei seguenti Fondi:

Numero Capitolo	Denominazione Corrente Ridotta PG	Autorizzazione sintetica
7310	FONDO INTEGRATIVO SPECIALE PER LA RICERCA	DLGS n. 204 / 1998 art. 1, comma 3
1812	FONDO PER LA RICERCA IN CAMPO ECONOMICO E SOCIALE	LdB n. 178 / 2020 art. 1, comma 554
7720	FONDO ITALIANO PER LA SCIENZA	DL n. 73 / 2021 art. 61
7725	FONDO ITALIANO PER LE SCIENZE APPLICATE	LdB n. 234 / 2021 art. 1, comma 312
7245	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA	LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870
7345	FONDO PER GLI INVESTIMENTI NELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA-FINANZIAMENTO PROGETTI DI COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	LF n. 296 / 2006 art. 1, comma 870



Il fondo per la programmazione della ricerca viene istituito con una dotazione di euro 259.029.354 milioni nell'anno 2026, euro 257.633.003 nell'anno 2027, euro 285.703.366 nell'anno 2028, euro 665.901.239 per ciascuno degli anni 2029 e 2030, euro 687.830.876 milioni per l'anno 2031 ed euro 483.767.121 a decorrere dall'anno 2032. La dotazione del fondo corrisponde alla disponibilità dei preesistenti fondi pari a euro 441.163.472 milioni per il 2026, euro 439.767.121 milioni per il 2027, euro 489.767.121 milioni ed euro 483.767.121 milioni a decorrere dal 2029 e tiene conto della riprogrammazione delle risorse pari a euro 182.134.118 per ciascuno degli anni 2026 e 2027 ed euro 204.063.755 per l'anno 2028 che sono imputate rispettivamente gli anni 2029-2030 e 2031, al fine di allineare le risorse all'andamento temporale di erogazione dei contributi.

Al comma 5, si stabilisce che, al fine di rafforzare e razionalizzare le linee di finanziamento della ricerca già esistenti e consentirne una pianificazione più coerente con le esigenze del sistema della ricerca e incrementare la partecipazione dell'Italia a programmi europei per lo sviluppo della ricerca in ambito europeo come Horizon Europe, il Fondo per la programmazione della Ricerca, che viene istituito con la disposizione in esame, è incrementato di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, da destinare al finanziamento dei progetti PRIN.

CAPO III

MISURE IN MATERIA DI CULTURA

ART. 108.

(Carta elettronica "Valore")

La Carta elettronica Valore, a partire dall'anno 2027 prevede l'assegnazione di un credito utilizzabile dagli studenti che, a partire dall'anno 2026, ogni anno conseguono il diploma di maturità, non oltre l'anno di compimento del diciannovesimo anno di età. Il credito è utilizzabile nell'anno successivo a quello del conseguimento del diploma, per l'acquisto di prodotti culturali quali biglietti per spettacoli dal vivo musei e monumenti, libri e riviste, musica registrata, strumenti musicali, corsi di musica, di teatro, di danza o di lingua straniera.

La Carta Valore, concessa nel limite complessivo dello stanziamento di 180 milioni di euro a partire dal 2027, sostituisce le previgenti carte elettroniche, che vengono abrogate a partire dallo stesso anno. L'entità del contributo, le modalità con cui esso verrà quantificato, i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo, verranno definiti da un decreto attuativo emanato annualmente dal Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e con il Ministero dell'istruzione e del merito. Nell'adozione del citato decreto si tiene conto degli esiti del monitoraggio, previsto al comma 5, e dei risultati delle analisi realizzate nell'ambito dei Piani di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 130. Tali attività, svolte nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, non comportano nuovi o maggiori oneri.

La previsione della stipula di un'apposita convenzione fra il Ministero della cultura e la Guardia di finanza, volta a regolare le modalità di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo della Carta elettronica Valore, già prevista dalla normativa vigente per le carte previgenti, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Agli oneri previsti per l'introduzione della Carta elettronica Valore, si provvede mediante l'abrogazione, a partire dall'anno 2027, del comma 357-bis della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (le relative risorse sono iscritte nel capitolo n. 1430 dello stato di previsione del



Ministero della cultura). Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a euro 180.499.714.

ART. 109.

(Istituzione del Fondo nazionale per il federalismo museale)

La disposizione prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero della cultura, di un fondo finalizzato ad assicurare un sostegno strutturale ai musei e ai luoghi della cultura non statali per la copertura di fabbisogni sia di gestione ordinaria che di valorizzazione. Dalla disposizione derivano oneri pari a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Il piano di riparto è stabilito con decreto del Ministro della cultura di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, che può essere modificato annualmente con la medesima procedura per tener conto di eventuali modifiche dei fabbisogni.

ART. 110.

(Modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220)

L'articolo reca modifiche alla legge 14 novembre 2016, n. 220.

In particolare, è prevista la rideterminazione della dotazione Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, nella misura di 550 milioni di euro per l'anno 2026 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2027.

Sono poi previste specifiche modifiche volte a garantire l'adeguata flessibilità tra i vari interventi previsti dalla suddetta legge nel rispetto, comunque, del limite complessivo delle risorse autorizzate a legislazione vigente e ripartite con decreto del Ministro della cultura. In particolare, con specifico riguardo al credito d'imposta per l'attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivi di cui all'articolo 19 della legge n. 220 del 2016, si prevede che, qualora sia necessario incrementare il limite previsto dal suddetto decreto per tale tipologia di crediti, l'incremento non possa, comunque, determinare il superamento del limite massimo complessivo previsto dalla legge stessa.

Viene, infine, introdotto uno specifico sistema di monitoraggio trimestrale affidato al Ministero della cultura, i cui risultati vengono trasmessi al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese successivo alla conclusione di ciascun trimestre.

Infine, vengono soppressi i vincoli di spesa minima precedentemente previsti, per alcuni specifici contributi e finalità (articoli 27, 28 e 29 della legge n. 220 del 2016). Trattandosi di modifiche alle regole di riparto interne del Fondo, i relativi effetti finanziari sono già stati considerati nella rideterminazione della spesa complessiva precedentemente descritta.

TITOLO VIII

MISURE IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI ED EMERGENZE NAZIONALI E INTERNAZIONALI



ART. 111.

(Fondo per la riduzione dell'esposizione a situazioni di rischio nel territorio nazionale)

La disposizione istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con dotazione di 350 milioni di euro per l'anno 2026, per ridurre l'esposizione a situazioni di rischio che interessano il territorio nazionale connesse a eventi imprevedibili tali da richiedere l'introduzione di misure specifiche.

Le risorse del predetto fondo sono destinate al riconoscimento di contributi a soggetti privati per la realizzazione di interventi specificamente volti alla riduzione dell'esposizione ai rischi, nei termini e con le modalità previste dal decreto di cui al comma 3, al netto degli eventuali ulteriori contributi pubblici destinati alle medesime finalità.

Le modalità di assegnazione delle somme iscritte nel fondo di cui al comma 1 dei predetti contributi sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato di concerto con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 112.

(Esigenze connesse alla ricostruzione)

Il comma 1 è finalizzato ad assicurare la proroga o il rinnovo dei contratti a tempo determinato stipulati dal Comune dell'Aquila e dagli altri comuni del cratere sismico 2009 autorizzando a tal fine una spesa di 2,85 milioni di euro per l'anno 2026 di cui 1,7 milioni di euro per il Comune dell'Aquila e 1,15 milioni di euro per i comuni del cratere.

Il comma 2, nel modificare l'articolo 9-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 123 del 2019, incrementa per l'anno 2026, estendendolo anche all'anno 2027, a 1,5 milioni di euro il limite di spesa per il Comune dell'Aquila per le assunzioni di personale a tempo determinato in deroga all'articolo 9, comma 28 del decreto-legge 78 del 2010 a valere sulle risorse di bilancio dell'ente.

Il comma 3 prevede un contributo straordinario in favore del Comune de L'Aquila" – ai sensi dell'articolo 3 comma 1 del decreto-legge 24 giugno 2016 n. 113 pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026.

La disposizione di cui al comma 4, con la lettera a) prevede per il 2026 un contributo straordinario di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni del cratere sismico, diversi da L'Aquila, colpiti dal sisma del 6 aprile 2009; con la lettera b) è riconosciuto per l'anno 2026 un contributo di 500.000 euro anche per l'ufficio speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere. La disposizione comporta un onere complessivo di 2 milioni di euro per l'anno 2026.

I commi da 5 a 10 prevedono che per il completamento degli interventi di ricostruzione in Emilia-Romagna in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2025, si applichino le disposizioni del codice della ricostruzione di cui alla legge 18 marzo 2025, n. 40. La durata dello stato di ricostruzione di rilievo nazionale è fissata in 24 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Si prevede la nomina del Commissario straordinario alla ricostruzione. Inoltre, si prevede che per le spese relative al funzionamento della struttura, da costituire con successivi



decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, all'assistenza tecnica, all'assistenza alla popolazione, al contributo di autonoma sistemazione e a interventi sostitutivi per gli eventi sismici che hanno colpito i territori dell'Emilia-Romagna nel 2012 è autorizzata la spesa di 9,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 di cui fino a 2 milioni di euro annui per spese di personale della struttura, cui si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le spese di funzionamento di cui all'articolo 6, comma 1, della legge n. 40 del 2025.

Al finanziamento delle attività di ricostruzione si provvede mediante l'utilizzo del fondo destinato al finanziamento degli interventi di ricostruzione e delle esigenze connesse alla stessa di cui all'articolo 1, commi da 644 a 646, della legge n. 207 del 30 dicembre 2024.

Il comma 11 modifica l'articolo 3-*bis*, comma 4-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, prevedendo la proroga al 31 dicembre 2026 della possibilità per le imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 di utilizzare le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore di imprese agricole ed agroindustriali. Al riguardo, si segnala che gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31 dicembre 2018. La disposizione in esame non necessita, dunque, di ulteriori coperture finanziarie, in quanto è finalizzata all'esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l'utilizzo di somme già concesse.

Il comma 12 prevede la proroga al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria connessa alla ricostruzione post sisma 2016, incluse le previsioni di cui agli articoli 3, 50 e 50-bis del decreto- legge 17 ottobre 2016, n. 189, nel limite di spesa complessivo, pari a 59 milioni di euro per l'anno 2026, che rappresenta onere di parte corrente, così determinato:

		Importo anno 2026
Art. 50, comma 8, D.L. 189/16	Personale Commissariale struttura	18.500.000
Art. 50 bis, comma 1 ter, D.L. 189/16	Personale di tipo tecnico o amministrativo-contabile da impiegare esclusivamente nei servizi necessari alla ricostruzione ulteriori contratti di lavoro a tempo determinato	3.000.000
Art. 50-bis, comma 1, D.L. 189/16	Personale destinato a regioni, province e comuni	21.500.000
Art. 3, D.L. 189/16	Personale USR – comandi e distacchi presso USR	13.000.000
Art 1 ter, D.L. 123/2019 (modifica art. 3 D.L. 189/16)	Personale amministrativo contabile – USR, Regioni, province, comuni.	3.000.000

Con riferimento alle spese di personale di cui all'articolo 50-*bis*, commi 1 e 1-*ter*, del decreto-legge n. 189 del 2016, si rappresenta che, rispetto all'anno 2025, la somma si è ridotta di euro 12,8 milioni a seguito delle stabilizzazioni di personale nel frattempo intervenute.



La disposizione di cui al comma 13 prevede la proroga all'anno 2026 delle previsioni di cui al comma 3 dell'articolo 50 del decreto-legge n. 189 del 2016 riguardante il personale ricompreso nella struttura del Commissario straordinario, come individuato dall'articolo 57, comma 3-ter del decreto-legge 104 del 2020 in relazione alla proroga di contratti nel medesimo limite di spesa previsto per l'anno 2025 dall'articolo 1, comma 655, della legge 207 del 2024. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 470.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 14 prevede la proroga all'anno 2026 dell'utilizzo mediante convenzione di ulteriore personale Invitalia e Fintecna, da destinare agli Uffici speciali per la ricostruzione, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025. Alla disposizione sono ascritti oneri, di parte corrente, pari a 7,5 milioni euro per l'anno 2026.

Il comma 15 prevede che con provvedimenti delle competenti autorità di regolazione siano prorogate fino al 31 dicembre 2026 le esenzioni in favore delle utenze localizzate nelle 'zone rosse', istituite mediante le apposite ordinanze sindacali nei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria compresi nel cratere relativo ai sismi 2016 e 2017. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 16 proroga fino al 31 dicembre 2026, per i titolari di utenze relative ad immobili inagibili nei comuni del Centro Italia ricompresi nel cratere sismico 2016/2017, delle agevolazioni nei settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas, nonché delle assicurazioni e della telefonia. Tali benefici agevolativi sono previsti dall'articolo 48, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Dalla disposizione non derivano effetti finanziari negativi, atteso che vengono individuate modalità di copertura delle predette agevolazioni attraverso specifiche componenti tariffarie, facendo ricorso, ove opportuno, a strumenti di tipo perequativo.

Il comma 17 differisce il termine di sospensione del pagamento delle rate in scadenza nell'esercizio 2026 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli enti locali dei territori colpiti dal sisma e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. La disposizione comporta un onere pari a 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027.

Il comma 18 proroga al 31 dicembre 2026 – in favore delle attività economiche e produttive ubicate nei comuni del cratere Centro Italia, nonché dei soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta sita nei medesimi comuni – il termine di sospensione dei pagamenti delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi



relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale svolta nei medesimi edifici. La sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi per oggetto beni mobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale, agricola o professionale.

Il comma 19 stabilisce la proroga al 31 dicembre 2026 della misura di cui all'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 che prevede la sospensione, senza oneri aggiuntivi a carico dei beneficiari, delle rate in scadenza entro la predetta data del 31 dicembre 2026 dei mutui e dei finanziamenti di cui al comma 18, nel caso in cui le banche e gli intermediari finanziari omettano di informare i beneficiari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché del termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio dell'opzione tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.

Il comma 20 stabilisce che lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 18 e 19, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2026.

Il comma 21 apporta due modifiche al comma 16 dell'articolo 48 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. La disposizione, alla lettera a) prevede la proroga fino all'anno di imposta 2025 dell'esenzione dal reddito imponibile dei redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili, ubicati nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017 in Centro Italia. L'esenzione opera fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Sulla base dei dati delle dichiarazioni presentate nell'anno 2024, si stimano i seguenti effetti di ordine finanziario (in milioni di euro):

	2026	2027	2028
IRPEF/IRES	-3,3	1,4	0,0
Addizionale regionale	-0,1	0,0	0,0
Addizionale comunale	-0,03	0,0	0,0
Totale	-3,43	1,4	0,0

Alla disposizione di cui alla lettera a) vengono pertanto ascritti oneri pari a 3,43 milioni di euro per l'anno 2026.

Alla lettera b), viene disposta la proroga all'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista per i fabbricati inagibili a seguito degli eventi sismici del 2016 e 2017 che hanno colpito i territori del Centro Italia. Sulla base dei dati utilizzati per il ristoro ai comuni del minor gettito relativo all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 14,9 milioni di euro, di cui 14,3 milioni di euro per IMU quota comune e 0,6 milioni di euro per IMU quota Stato.

Gli oneri complessivi derivanti dalla disposizione in esame risultano complessivamente pari a 18,33 milioni di euro per l'anno 2026.



Il comma 22 prevede la proroga, fino al 31 dicembre 2026, dei termini relativi alle concessioni per i siti di stoccaggio temporaneo delle macerie, nonché al regime giuridico di accumulo, detenzione, trasporto e avvio a recupero dei materiali, in relazione alle macerie derivanti dai sismi del 2016 e 2017 in Centro Italia. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

La disposizione di cui al comma 23 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026, previo parere degli organi tecnico-sanitari, della deroga ai limiti quantitativi di rifiuti non pericolosi, derivanti dalle attività di costruzione e demolizione nelle aree del sisma 2016/2017. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 24 prevede che il Commissario Straordinario per la ricostruzione Sisma 2016 possa con propri provvedimenti ripartire una quota fino a 5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore dei comuni che adottino iniziative per la riduzione dei canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. La disposizione comporta un onere di 5 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 25 modifica l'articolo 1, comma 986, della legge 145 del 2018 prevedendo che, anche per l'anno 2026, nel limite di spesa di 2 milioni di euro per il medesimo anno 2026, ai fini dell'accertamento dell'indicatore della situazione patrimoniale equivalente (ISEE), nel calcolo del patrimonio immobiliare siano esclusi gli immobili e i fabbricati di proprietà distrutti o non agibili in seguito a calamità naturali. La disposizione determina oneri pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.

Il comma 26 autorizza il Commissario per la ricostruzione a concedere ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, di cui all'art. 1 del decreto-legge 189 del 2016, una compensazione per la perdita di gettito TARI. A tal fine si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2026, da trasferire sulla contabilità speciale intestata al Commissario. La disposizione determina quindi un onere pari a 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 27 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 28 prevede la proroga fino al 31 dicembre 2026 del “contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione” di cui all'articolo 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76 convertito con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2024, n. 111, nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. A tal fine è autorizzata la spesa di parte corrente nel limite massimo di 82 milioni di euro, per l'anno 2026.

Il comma 29 assegna 1 milione di euro per l'anno 2026 per lo sviluppo, l'implementazione, la manutenzione e la funzionalità delle piattaforme informatiche di titolarità del Commissario straordinario del Governo per la riparazione, la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e



Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. La disposizione comporta un onere di parte corrente pari a 1 milione di euro per l'anno 2026

La disposizione di cui al comma 30, al fine di assicurare il supporto ai procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi da realizzare tramite le risorse del Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza nei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2026, l'attuale termine previsto dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 13-ter del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228. In particolare, si prolunga fino al 31 dicembre 2026 la possibilità per il Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici in questione, di avvalersi di un contingente massimo di otto esperti, di comprovata qualificazione professionale nelle materie oggetto degli interventi, per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi di attuazione degli interventi finanziati dal Fondo complementare al PNRR, per un importo massimo complessivo di euro 108.000 in ragione d'anno, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione per singolo incarico conferito. L'onere ascritto alla disposizione è pertanto pari a euro 0,9 milioni per l'anno 2026. Si estende, infine, la proroga anche all'anno 2026 delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - INVITALIA nel limite di 2,5 milioni di euro annui. L'onere ascritto alla disposizione è pertanto pari a euro 2,5 milioni di euro per l'anno 2026. L'intera disposizione comporta quindi oneri, di parte corrente, complessivamente pari a 3,4 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 31 proroga fino al 31 dicembre 2026, lo stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 4-*bis*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189. Alla disposizione non sono ascritti oneri, tenuto anche conto che il contributo di autonoma sistemazione è cessato dal 1° settembre 2024 per gli effetti e ai sensi dell'articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 11 giugno 2024, n.76

Il comma 32 proroga fino al 31 dicembre 2026, nel limite di spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026, le esenzioni previste per le imprese e professionisti nella zona franca urbana Sisma Centro Italia, di cui all'articolo 46, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 e, in quanto compatibili, applica, per la predetta annualità 2026, i commi 2 e 3 del medesimo articolo. A tal fine è autorizzata la spesa di 11,7 milioni di euro per l'anno 2026.

I commi da 33 a 35 prevedono la cessazione del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza degli eventi sismici che hanno interessato i territori delle regioni Marche e Umbria il 9 novembre 2022 e il 9 marzo 2023 e contestualmente l'istituzione di un nuovo contributo nel limite di 2,5 milioni di euro per l'anno 2026 denominato "contributo per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione".

La disposizione comporta un onere pari a 2,5 milioni di euro.

Il comma 36 stabilisce la proroga per l'anno 2026 dell'esenzione IMU prevista a favore dei fabbricati ad uso abitativo distrutti o inagibili ubicati nella regione Marche e nella regione



Umbria, interessati dagli eventi sismici che hanno colpito il territorio della regione Marche il 9 novembre 2022 e il territorio della regione Umbria il 9 marzo 2023. Per l'anno 2025 l'esenzione in esame era stata disposta con l'articolo 1, comma 679, della legge n. 207 del 2024.

Sulla base dei dati trasmessi al Ministero dell'interno dal Commissario Straordinario di Governo e utilizzati nell'istruttoria per l'emanazione del decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 27 agosto 2025 per il ristoro delle minori entrate IMU relative all'anno 2025, si stima una perdita di gettito IMU per l'anno 2026 pari a 0,3 milioni di euro, con un conseguente onere per il bilancio dello Stato al fine di procedere alla compensazione delle relative minori entrate a favore dei comuni interessati.

Il comma 37 prevede che la gestione straordinaria, finalizzata all'attuazione delle misure conseguenti agli eventi sismici che hanno interessato l'area di Ischia nell'anno 2017, cessi entro la data del 31 dicembre 2026, prorogando di un anno la precedente scadenza e le attività di assistenza alla popolazione

La disposizione comporta un onere, di parte corrente, pari a 4 milioni di euro per l'anno 2026, corrispondente al limite di spesa previsto.

Il comma 38, conseguentemente alla proroga fino al 31 dicembre 2026 della gestione straordinaria di cui al comma precedente, autorizza la spesa di 4.550.000 euro per l'anno 2026

In particolare, alle lettere a) e b) si autorizza la spesa di 2.050.000 euro per le spese di funzionamento della struttura commissariale.

Alla lettera c) si autorizza la spesa di 1.500.000 euro per la proroga delle convenzioni con Invitalia

Infine, alla lettera d) si autorizza la spesa di 1.000.000 di euro per garantire l'operatività degli uffici addetti alla ricostruzione dei Comuni di Forio, lacco ameno e Casamicciola terme.

Tabella dettaglio spese lett. a) e b)

		Previsione di spesa
Personale ed esperti art. 31 d.l. 109/2018; spese di funzionamento della struttura commissariale	12 unità di personale non dirigenziale; 1 unità di personale dirigenziale; 3 esperti	1.409.000
Personale ed esperti art. 5-septies d.l. 186/2022	5 unità di personale non dirigenziale; 2 unità di personale dirigenziale non generale; 2 esperti	641.000

La disposizione di cui al comma 39 prevede che per le attività di assistenza alla popolazione di cui all'articolo 1, comma 684 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 , colpita dagli eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa di 1,8 milioni di euro per l'anno 2026, che costituisce onere di parte corrente. Le relative risorse sono erogate nel rispetto di criteri, modalità e condizioni definiti con ordinanza commissariale.



Il comma 40, al primo periodo prevede che al fine di assicurare ai Comuni dell'isola di Ischia colpiti dagli eventi sismici del giorno 21 agosto 2017, la continuità nello smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è autorizzata la spesa di 1,7 milioni di euro, per i maggiori costi sostenuti dai per il servizio di smaltimento e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. Il secondo periodo prevede che anche per i Comuni dell'Isola di Ischia colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici del 26 novembre 2022, è autorizzata la spesa, nel limite di 900.000 euro, per i maggiori costi sostenuto per il servizio di smaltimento di rifiuti e le minori entrate ricevute a titolo di TARI. La disposizione comporta un onere complessivo di 2,6 milioni di euro per il 2026.

La disposizione di cui al comma 41 proroga fino al 31 dicembre 2026, le gestioni commissariali, previste dal decreto-legge n. 32 del 2019, per il sisma del 14 agosto 2018 che ha interessato il Molise e quello del 26 dicembre 2018 che ha colpito l'Area Etnea. La disposizione prevede maggiori oneri, di parte corrente, a carico del bilancio dello Stato per complessivi 2,82 milioni di euro per l'anno 2026 finanziando la proroga delle due gestioni commissariali relative ai sismi del 2018.

Commissario straordinario ricostruzione area Etnea – sisma	Anno 2026
Struttura commissariale	736.500 euro
Comuni personale	1.820.000 euro
TOTALE area etnea	2.556.500 euro
Commissario straordinario ricostruzione Molise – sisma 2018	Anno 2026
Struttura commissariale	263.500 euro
TOTALE area molisana	263.500 euro

Il comma 42 prevede una deroga ai limiti di durata temporale dei rapporti di lavoro a tempo determinato stabiliti dalla disciplina di settore. Dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Il comma 43 prevede che per la copertura degli oneri derivanti dalle convenzioni, tra il Commissario degli eventi sismici della Regione Molise e Invitalia, di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto-legge 18 aprile 2019, n.32, il fondo per la ricostruzione delle aree colpite dagli eventi sismici di cui all'articolo 8 comma 1, del medesimo decreto-legge è rifinanziato di 800.000 euro per l'anno 2026. La disposizione comporta un onere di 800.000 euro per l'anno 2026.

La disposizione di cui al comma 44 proroga con la lettera a) al 31 dicembre 2026 il contributo riconosciuto per il disagio abitativo finalizzato alla ricostruzione in favore dei nuclei familiari, già percettori del contributo per l'autonoma sistemazione in conseguenza dell'evento sismico del 26 dicembre 2018. Con la lettera b) viene disposto che per la



copertura delle spese derivanti delle attività di cui alla lettera a) è autorizzata la spesa, per il 2026, di 1,3 milioni di euro

La disposizione di cui al comma 45 proroga al 31 dicembre 2026 l'attuale termine del 31 maggio 2026 di durata in carica del Commissario straordinario per la ricostruzione nominato a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023. Per il compenso del Commissario straordinario e per il funzionamento della struttura di supporto è autorizzata la spesa nel limite massimo di 3,05 milioni di euro per l'anno 2026. Per le attività di cui all'articolo 20-ter, comma 8, del decreto-legge n. 61 del 2023 è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2026. La disposizione comporta un onere complessivo di 10,55 milioni di euro per il 2026.

La quantificazione degli oneri di personale tiene conto degli stessi parametri utilizzati per la determinazione dell'onere relativo ai primi 5 mesi dell'anno 2026.

Il comma 46 estende da 24 a 36 mesi (e comunque non oltre il 31 dicembre 2028) la durata massima dei contratti a tempo determinato dei contingenti di personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del decreto-legge n. 61 del 2023 reclutati da regioni e enti locali compresi nei territori delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 3.195.286 per l'anno 2026, di euro 4.697.149 per l'anno 2027 e di euro 3.262.415 per l'anno 2028. Le risorse sono versate nella contabilità speciale intestata al Commissario straordinario di cui all'articolo 20-quinquies del richiamato decreto-legge n. 61 del 2023, per il successivo riparto da effettuare con apposita ordinanza.

La quantificazione è riportata nella tabella sottoindicata e tiene conto del costo sostenuto per i contratti a tempo determinato che sono stati effettivamente stipulati.

STANZIAMENTO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-bis	11.438.000,00 €					
FABBISOGNO EFFETTIVO 12 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - DL 62/2023 - art. 20-septies, comma 8-bis - riparto OCS 18/2024	10.045.935,15 €		ONERE MEDIO MENSILE	837.161,26 €		
STANZIAMENTO 12 MESI PER 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter	1.112.328,00 €					
FABBISOGNO effettivo 12 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - DL 61/2023 - art. 20-septies, comma 8-ter - riparto OCS 51/2025	1.108.913,53 €		ONERE MEDIO MENSILE	92.409,46 €		
	2024	2025	2026	2027	2028	TOTALE MESI
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	9	12	3	0	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE ASSUNTO 2024	0	0	9	3	0	
24 MESI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	6	12	6	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE - CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	0	0	0	6	6	
24 MESI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	8	12	4	0	36
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	0	0	0	8	4	

	2026	2027	2028	TOTALE ONERI
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE CONTINGENTE ASSUNTO 2024	3.195.285,30 €	1.065.095,10 €	- €	10.045.935,24 €
12 MESI AGGIUNTIVI 250 UNITA' ORIGINARIE CONTINGENTE DA ASSUMERE DA GIUGNO 2025	- €	2.892.777,42 €	2.892.777,42 €	
12 MESI AGGIUNTIVI 25 UNITA' AGGIUNTIVE - NUOVO CONTINGENTE DA ASSUMERE DA MAGGIO 2025	- €	739.275,68 €	369.637,42 €	1.108.913,10 €
FABBISOGNO PER ANNUALITA'	3.195.285,30 €	4.697.148,20 €	3.262.414,84 €	11.154.848,34 €

Il comma 47 alla lettera a), autorizza la spesa di 41 milioni per il 2026 per la realizzazione di interventi urgenti individuati con apposito provvedimento dal Commissario Straordinario nazionale per l'adozione di interventi urgenti connessi al fenomeno della scarsità idrica di cui al decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, alla lettera b) dispone che il Commissario del possa essere prorogato fino al 31 dicembre 2027 e ne aggiorna i compiti istituzionali del Commissario. Per la proroga, il comma 48, autorizza la spesa di 132.700 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027. Inoltre, è autorizzata la spesa di 1.497.584 euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 per la proroga della struttura commissariale che cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario.

Il comma 49, al fine di finanziare gli interventi di ricostruzione pubblica e privata nei territori dei comuni della provincia di Campobasso colpiti dagli eventi sismici a far data dal 16 agosto 2018, dispone che il fondo di cui all'articolo 8, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 32 del 2019 sia rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 50 incrementa, al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, di un importo pari a 100 milioni di euro di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027 l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 1, decreto-legge 28 aprile 2009 n. 39, convertito dalla legge 24 giugno 2009, n. 77.

Il comma 51 autorizza per il finanziamento degli interventi conseguenti agli eventi calamitosi del 21 agosto 2017 e del 26 novembre del 2022 nel territorio dell'isola di Ischia, la spesa complessiva di 20 milioni di euro per l'anno 2026 e 30 milioni per l'anno 2027, di cui una quota pari a 16 milioni di euro per l'anno 2026 e a 24 milioni di euro per l'anno 2027 finalizzata al riconoscimento di contributi per la ricostruzione privata e al



finanziamento degli interventi relativi alla ricostruzione pubblica e una quota pari a 6 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4 milioni di euro per l'anno 2027 per interventi di contrasto al dissesto idrogeologico.

Il comma 52 autorizza la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2026, 90 milioni di euro per l'anno 2027 e 220 milioni di euro per l'anno 2028 per gli interventi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici che hanno colpito la regione Marche il 9 novembre 2022 e la regione Umbria il 9 marzo 2023. Le risorse sono trasferite alla contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.

I commi 53 e 54 intervengono sull'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020. 3La disposizione è volta, a prorogare all'anno 2026 la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter e 4-quater nella misura del 110 per cento assicurando la continuità della ricostruzione privata nelle aree del sisma 2016, evitando interruzioni e accoli per i terremotati che comprometterebbero gravemente i percorsi di ritorno alla normalità delle comunità colpite.

Al fine di stimare gli importi, agevolabili ai sensi dell'articolo 119 del decreto-legge n. 34 del 2020, oggetto delle sole istanze di ricostruzione Sisma 2016, e quindi connesse all'attività di ricostruzione, la Struttura commissariale ha avviato una sinergica collaborazione con Casa Italia ed Enea. Grazie al sistema di interoperabilità sviluppato, l'attività ha permesso di relazionare i dati presenti in GEDISI, piattaforma di riferimento per la ricostruzione privata sisma 2016, e i portali PCNS ed ENEA, richiamanti nelle disposizioni in materia di trasmissione dei dati relativi alle spese agevolabili fiscalmente del decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39.

Alla data 15 settembre 2025, è emerso che le richieste di pratiche Sisma 2016, antecedenti al 30 marzo 2024, ovvero antecedenti alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni dettate dal provvedimento decreto-legge 29 marzo 2024, n. 39 in materia di superbonus, sono oltre 5.000 e sviluppano un valore di interventi ancora da rendicontare pari a 1,827 miliardi di euro.

Contemplando lo stato e l'avanzamento dei cantieri delle oltre 5.000 pratiche Sisma 2016 dal 15 settembre 2025 (data di rilevazione dei numeri) al 31 dicembre 2025, si quantifica che il valore degli interventi ancora da rendicontare nel 2026 sia pari a 1,328 miliardi.

Considerando la decorrenza, di seguito l'andamento finanziario:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038
IRPEF	0	-232,4	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	-132,8	99,6	0

In milioni di euro

ART. 113.

(Misure in materia di Protezione civile e interventi in materia di subacquea)

Il comma 1 dispone il rifinanziamento, nella misura di 40 milioni di euro per l'anno 2026, di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e di 40 milioni di euro a decorrere



dall'anno 2029 del Fondo regionale di protezione civile di cui all'articolo 45 del Codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

Il comma 2 prevede l'incremento di 50 milioni di euro per il 2027 e di 50 milioni di euro per il 2028 delle risorse di cui all'articolo 1, comma 448 della legge 234 del 2021 finalizzate alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n.1 per gli eventi emergenziali ivi citati, per i quali sia stata conclusa la ricognizione dei fabbisogni nei termini indicati. Le predette risorse sono in particolare destinate, ai sensi del menzionato articolo 25, comma 2, lettera e), al ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, secondo le modalità definite con ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il comma 3 prevede il rifinanziamento nella misura di euro 2.350.000 per l'anno 2026 del fondo di cui all'articolo 1, comma 674 della legge n. 197 del 2022, finalizzato all'implementazione del sistema di allarme pubblico *IT-Alert* di cui all'articolo 2, comma 1, lettera uu), del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, come modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, al fine di consentire la completa attivazione del sistema.

Il comma 4 incrementa, nella misura di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, il Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per le politiche della dimensione subacquea.

TITOLO IX

MISURE IN MATERIA DI ENTI TERRITORIALI

CAPO I

DISPOSIZIONI IN FAVORE DELLE REGIONI

ART. 114.

(Riduzione del concorso alla finanza pubblica delle Regioni a statuto ordinario)

La disposizione di cui al comma 1 comporta oneri a carico della finanza pubblica per 100 milioni di euro nell'anno 2026 in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Tenendo conto delle modalità di concorso alla finanza pubblica disciplinate dai commi 789 e 790 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (accantonamento al fondo per il concorso alla finanza pubblica e destinazione agli investimenti per gli enti in avanzo di amministrazione), i minori accantonamenti per l'anno 2026 comportano minori oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno a carico della finanza pubblica negli esercizi successivi derivanti dai minori investimenti per un importo complessivo, nel periodo 2027-2033, di 15,6 milioni di euro (0,8 milioni di euro nell'anno 2027, 4,9 milioni di euro nell'anno 2028, 6,4 milioni di euro nell'anno 2029, 2,8 milioni di euro nell'anno 2030, 0,4



milioni di euro nell'anno 2031, 0,2 milioni di euro nell'anno 2032 e 0,1 milioni di euro nell'anno 2033).

Il comma 2 si limita a stabilire le modalità con cui deve essere rideterminato il concorso alla finanza pubblica di ciascuna Regione, in funzione della riduzione di cui al comma 1. Per ciò che concerne il comma 3, si evidenzia che le risorse di cui all'articolo 1, comma 134, della legge n. 145 del 2018, destinate a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, con vincolo di assegnazione per il 70 per cento ai comuni, sono già state oggetto di riduzione con la legge di bilancio per l'anno 2025 (304,5 milioni di euro in ciascuno degli anni dal 2027 al 2032, 349,5 milioni di euro nell'anno 2033 e 200 milioni di euro nell'anno 2034).

Tanto premesso, le risorse disponibili per l'anno 2026 risultano pari a 259,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare, 85,635 milioni di euro in ciascuno degli anni 2026 e 2027 e 88,23 milioni di euro nell'anno 2028 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le Regioni).

La norma, nella parte in cui prevede la riduzione del concorso alla finanza pubblica nel periodo 2026-2029, comporta i seguenti effetti finanziari:

1. comma 527 dell'articolo 1 della legge n. 213 del 2023, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2026 (saldo netto da finanziare, indebitamento netto e fabbisogno complessivo per tutte le Regioni);
2. comma 786 dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024, oneri per 85,635 milioni di euro nell'anno 2027, 89,43 milioni di euro per l'anno 2028 e 9,1 milioni di euro per l'anno 2029 in termini di indebitamento netto e fabbisogno (complessivi per tutte le regioni);

A cui vanno aggiunti gli effetti positivi in termini di fabbisogno e indebitamento netto dei minori investimenti derivanti dal minore accantonamento (comma 790, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge n. 207 del 2024) pari a circa 1,2 milioni di euro nell'anno 2028, 9,1 milioni di euro nell'anno 2029, 22 milioni di euro nell'anno 2030, 24,7 milioni di euro nell'anno 2031, 14,7 milioni di euro nell'anno 2032, 4,8 milioni di euro nell'anno 2033, 0,7 milioni di euro nell'anno 2034 (complessivi per tutte le Regioni).

Di seguito un prospetto di sintesi degli effetti del comma 3 (minori oneri evidenziati con segno negativo e maggiori oneri evidenziati con segno positivo):

	SNF									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L. n. 145 del 2018)	- 259,500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso comma 527 (L. n. 213 del 2023)	85,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	- 173,865	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	IN e Fabbisogno									
Descrizione	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Rinuncia contributo comma 134 (L. n. 145 del 2018)	- 85,635	- 85,635	- 88,230							
Minore concorso comma 527 (L. n. 213 del 2023)	85,635									
Minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)		85,635	89,430	9,100						
Minori investimenti derivanti dal minore concorso comma 786 (L. n. 207 del 2024)			- 1,200	- 9,100	- 22,000	- 24,700	- 14,700	- 4,800	- 0,700	- 0,040
Differenza (se negativa risorse libere non utilizzate)	-	-	-	-	- 22,000	- 24,700	- 14,700	- 4,800	- 0,700	- 0,040

Dall'analisi sopra riportata la proposta emendativa risulta coperta, liberando coperture per circa 174 milioni di euro in termini di SNF e di circa 67 milioni di euro nel periodo 2030-2035 in termini di Indebitamento netto (complessivi per tutte le Regioni) che confluiranno, rispettivamente, nei fondi di cui all'articolo 1, comma 519, della legge 30 dicembre 2023, n.213 e di cui all'articolo 1, comma 886 della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

L'analisi sopra riportata considera l'ipotesi di esercizio da parte di tutte le Regioni della facoltà di rinuncia. I reali effetti positivi risultanti dalle scelte effettuate dalle Regioni saranno formalizzati con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 115.

(Cancellazione della restituzione delle anticipazioni di liquidità delle Regioni)

Al fine di dare evidenza degli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 che cancellano il debito delle Regioni nei confronti dello Stato e della Cassa Depositi e prestiti, si rappresenta il relativo piano di ammortamento:

Comma 1

Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	466.812.842,93	312.666.887,00	779.479.729,93
2027	888.707.235,71	300.613.831,17	1.189.321.066,88
2028	900.985.003,32	288.336.063,55	1.189.321.066,87
2029	913.492.335,37	275.828.731,48	1.189.321.066,85
2030	926.234.204,83	263.086.862,08	1.189.321.066,91
2031	939.215.707,84	250.105.359,02	1.189.321.066,86
2032	952.442.067,99	236.878.998,83	1.189.321.066,82
2033	965.918.639,28	223.402.427,61	1.189.321.066,89
2034	979.650.909,68	209.670.157,12	1.189.321.066,81
2035	993.171.477,89	195.676.561,27	1.188.848.039,16
2036	1.007.419.655,64	181.428.383,48	1.188.848.039,13
2037	1.021.940.509,81	166.907.529,30	1.188.848.039,11
2038	1.036.740.095,55	152.107.943,57	1.188.848.039,12
2039	1.051.824.621,98	137.023.417,15	1.188.848.039,14
2040	1.067.200.456,66	121.647.582,44	1.188.848.039,10
2041	1.082.874.130,03	105.973.909,14	1.188.848.039,17
2042	1.098.852.340,01	89.995.699,12	1.188.848.039,13
2043	1.115.141.956,96	73.706.082,18	1.188.848.039,13
2044	1.102.372.843,86	57.098.010,72	1.159.470.854,58
2045	574.056.913,18	40.993.819,10	615.050.732,27
2046	358.158.227,39	34.100.888,76	392.259.116,15
2047	354.589.757,87	28.612.631,08	383.202.388,96
2048	360.130.167,82	23.072.221,11	383.202.388,94
2049	365.763.201,99	17.439.187,04	383.202.389,03
2050	367.271.284,42	11.711.980,17	378.983.264,60
2051	373.078.695,47	5.904.569,10	378.983.264,57
Totale	21.264.045.283,50	3.803.989.732,60	25.068.035.016,10

Comma 2



Anno	Quota capitale	Quota interessi	Totale
2026	231.677.085,21	81.122.376,18	312.799.461,39
2027	235.099.328,78	77.700.132,61	312.799.461,39
2028	238.574.427,80	74.225.033,59	312.799.461,39
2029	242.103.238,41	70.696.222,98	312.799.461,39
2030	245.686.631,42	67.112.829,97	312.799.461,39
2031	249.325.492,36	63.473.969,03	312.799.461,39
2032	253.020.721,83	59.778.739,56	312.799.461,39
2033	256.773.235,74	56.026.225,65	312.799.461,39
2034	260.583.965,66	52.215.495,73	312.799.461,39
2035	264.453.858,95	48.345.602,44	312.799.461,39
2036	268.383.879,26	44.415.582,13	312.799.461,39
2037	272.375.006,53	40.424.454,86	312.799.461,39
2038	276.428.237,65	36.371.223,74	312.799.461,39
2039	275.879.563,07	32.254.875,26	308.134.438,33
2040	280.011.357,47	28.123.080,86	308.134.438,33
2041	284.207.841,03	23.926.597,30	308.134.438,33
2042	267.793.937,87	19.723.996,74	287.517.934,61
2043	271.883.087,08	15.634.847,53	287.517.934,61
2044	276.037.380,73	11.480.553,88	287.517.934,61
2045	175.012.622,02	7.616.878,05	182.629.500,07
2046	139.521.069,13	4.885.116,62	144.406.185,75
2047	141.941.868,23	2.464.317,52	144.406.185,75
2048	-	-	-
2049	-	-	-
2050	-	-	-
2051	-	-	-
Totale	5.406.773.836,23	918.018.152,23	6.324.791.988,46

I commi 1 e 2 determinano, pertanto, effetti negativi:

a) sul saldo netto da finanziare di importo pari alla somma delle rate che lo Stato non incassa (comma 1) e delle rate che lo Stato deve pagare (comma 2), in ciascun esercizio dal 2026 al 2051;

b) sull'indebitamento netto e sul fabbisogno per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa delle Regioni rispetto all'equilibrio di parte corrente, di importo pari alle rate che non dovranno più pagare, cui si aggiungono gli interessi sul maggiore debito pubblico da emettere per compensare i minori versamenti al FATS;

c) sull'indebitamento netto e fabbisogno per effetto della eliminazione del Fondo anticipazioni di liquidità (FAL) accantonato nel risultato di amministrazione, che amplia ulteriormente la capacità di spesa delle Regioni. Per effetto dell'accordo di cui al comma 5, la capacità di spesa si amplia in misura limitata.

Gli effetti negativi di cui alle lettere a) e b), sono interamente compensati dai commi 3 e 4 che prevedono il versamento all'entrata del bilancio dello Stato in ciascun anno dal 2026 al 2051, da parte delle Regioni, di un importo pari ai minori oneri derivanti dalle rate non più dovute.

Gli effetti negativi sui saldi di finanza pubblica di cui alla lettera c), determinati dalla cancellazione del fondo anticipazioni di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, sono limitati dal comma 5, che pone un tetto all'utilizzo del risultato di amministrazione da parte di ciascuna Regione per un importo corrispondente ai limiti previsti all'utilizzo del risultato di amministrazione a legislazione vigente, determinati sulla



base dei rendiconti 2024 comprensivi degli effetti delle anticipazioni di liquidità, incrementati dal 2026 al 2030 di 120 milioni di euro annui.

Il riparto tra le Regioni dell'incremento di tale limite è definito dall'allegato V .

In considerazione della compensazione di cui ai commi 3 e 4 e dell'impegno di cui al comma 5, gli oneri sui saldi di finanza pubblica previsti dal presente articolo derivano esclusivamente dall'incremento, dal 2026 al 2030, del limite all'utilizzo del risultato di amministrazione di 120 milioni di euro annui di cui si è ipotizzato un utilizzo in più esercizi.

Sulla base di tali valutazioni, gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno derivanti dal presente articolo sono pari a 30,7 milioni di euro nel 2026, a 68,2 milioni di euro nel 2027, a 103,7 milioni di euro nel 2028, a 118,1 milioni di euro nel 2029, a 120 milioni di euro nel 2030, a 89,3 milioni di euro nel 2031, a 51,8 milioni di euro nel 2032, a 16,3 milioni di euro nel 2033, a 1,9 milioni di euro nel 2034.

ART. 116.

(Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato e di variazioni di bilancio)

Le disposizioni di cui ai commi 1 (lettere a), c), d), e), ed f)), 2 e 3, riguardano aspetti procedurali, relativi ai termini per l'approvazione del bilancio consolidato e per l'invio di tale documento in BDAP da parte degli enti territoriali, nonché relativi alla possibilità di adottare in via di urgenza le variazioni di bilancio attribuite al consiglio regionale con deliberazione della giunta regionale, salvo successiva ratifica. Pertanto, non determinano effetti finanziari.

Il comma 1, lettera b), non determina effetti finanziari, in quanto l'estensione delle competenze del responsabile finanziario della Regione può essere svolta nell'ambito delle attività ordinariamente previste. Inoltre, si chiarisce che le variazioni di bilancio, in termini di competenza o di cassa, degli stanziamenti riguardanti il rimborso delle somme non dovute o incassate in eccesso, devono avere una copertura costituita dalle medesime entrate incassate in eccesso, provvedendo anche all'eventuale istituzione dei relativi programmi e tipologie.

ART. 117.

(Proroga delle disposizioni in materia di determinazione delle aliquote dell'addizionale regionale IRPEF)

La disposizione in esame estende all'anno 2028 la facoltà per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano di applicare aliquote differenziate a titolo di addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito IRPEF vigenti fino alla data di entrata in vigore della legge n. 207 del 2024, che ha modificato l'articolo 11, comma 1, del DPR n. 917 del 1986.

Anche per l'anno d'imposta in esame, quindi, le Regioni e le Province autonome hanno la facoltà di considerare ancora i quattro scaglioni di reddito IRPEF in vigore fino all'anno d'imposta 2023. In alternativa, possono determinare un'aliquota unica o articolare le aliquote in base ai tre scaglioni IRPEF vigenti.



Analoga facoltà era stata prevista, per il solo anno 2024, dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 216 del 2023 e, per gli anni dal 2025 al 2027, dall'articolo 1, comma 727, della legge n. 207 del 2024.

Viene, inoltre, previsto che, anche per l'anno 2028, l'addizionale regionale all'IRPEF si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell'anno precedente a quello di riferimento, nell'ipotesi in cui le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano non approvino entro i termini stabiliti dalla legge statale alcuna legge modificativa degli scaglioni e delle aliquote.

In coerenza con le precedenti relazioni tecniche dei provvedimenti sopra menzionati, non si ascrivono effetti di natura finanziaria rispetto agli attuali livelli di gettito, stante la mera facoltà per le Regioni e le Province autonome di modulare anche per l'anno 2028 le aliquote in quattro scaglioni, come, peraltro, già disposto fino all'anno 2027 e fermi restando i limiti massimi previsti a legislazione vigente.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN FAVORE DEGLI ENTI LOCALI

ART. 118.

(Modifica delle modalità di calcolo del Fondo crediti di dubbia esigibilità e altre misure per il miglioramento della capacità di riscossione degli enti locali)

Il comma 1, lettera a), determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in termini di indebitamento netto e di fabbisogno di cassa, per effetto dell'ampliamento della capacità di spesa degli enti derivante dalla riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione.

La stima degli oneri, pari a 87,5 milioni di euro nel 2026, a 262,5 milioni di euro nel 2027, 340,3 milioni di euro nel 2028, 366,5 milioni di euro nel 2029, 199,8 milioni di euro nel 2030, 77,8 milioni di euro nel 2031 e 23,6 milioni di euro nel 2032, è stata elaborata individuando i possibili enti beneficiari della norma in un esercizio, facendo riferimento alla capacità di riscossione degli stessi risultante dai rendiconti degli enti dal 2018 al 2024, determinando il relativo onere complessivo e ipotizzando la seguente graduale adozione della norma da parte degli enti e la conseguente distribuzione annuale di tale onere:

- 1) nel corso del 2026, dagli enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo, il cui 10% in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2026) e il 20% in sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 (con effetti sui saldi di finanza pubblica a partire dall'esercizio 2027);
- 2) nel corso del 2027, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2028-2030, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2028;
- 3) nel corso del 2028, dagli enti che rappresentano il 20% dell'onere complessivo in sede di approvazione del bilancio di previsione 2029-2031, con effetti sui saldi di finanza pubblica a decorrere dall'esercizio 2029.

Si è, inoltre, ipotizzato che enti che rappresentano il 30% dell'onere complessivo non applicheranno la norma.



Le norme di cui alle lettere b), c) e d) e di cui al comma 2, riguardando aspetti procedurali, non determinano effetti sui saldi di finanza pubblica.

Il comma 3 riconosce la facoltà agli enti locali di affidare il servizio relativo alle attività di riscossione coattiva delle entrate tributarie o patrimoniali proprie ad AMCO – Asset management company s.p.a.. Per queste finalità AMCO – Asset Management Company s.p.a. può costituire, con deliberazione dell'organo di amministrazione, uno o più patrimoni destinati. I patrimoni destinati di cui al secondo periodo possono essere costituiti per un valore anche superiore al 10 per cento del patrimonio netto della società.

Inoltre, AMCO, per lo svolgimento delle attività di riscossione per conto degli enti locali si avvale di uno o più operatori da selezionarsi a seguito di procedura competitiva tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

Il ricorso alla suddetta società diviene obbligatorio nel caso in cui sia registrata una percentuale di riscossione in conto residui delle entrate del Titolo 1, tipologia 1 e del Titolo 3 inferiore alla percentuale definita con uno specifico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

La disposizione mira a migliorare la capacità di riscossione degli enti locali.

ART. 119.

(Contabilizzazione del fondo anticipazione di liquidità (FAL) per gli enti in dissesto e revisione delle regole di utilizzo degli avanzi vincolati da parte degli enti in disavanzo)

Il comma 1 prevede che gli enti locali in dissesto, a seguito del trasferimento della massa passiva e della massa attiva all'Organismo straordinario di liquidazione, rideterminino il proprio risultato di amministrazione, riferendolo alla data del 31 dicembre dell'esercizio precedente l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, comprensivo anche del fondo anticipazioni di liquidità, e possano ripianare l'eventuale disavanzo di amministrazione risultante da tale rideterminazione in 10 anni, a quote costanti. La norma non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, in quanto l'ampliamento della capacità di spesa derivante dal ripiano pluriennale è compensato dalla correlata riduzione della capacità di spesa determinata dall'applicazione della disciplina prevista per l'utilizzo del risultato di amministrazione da parte degli enti in disavanzo di cui all'articolo 1, commi da 897 a 900, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il comma 2, ampliando la capacità di spesa degli enti locali, determina oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto. L'ipotesi alla base delle stime si basa sul calcolo della massa spendibile degli avanzi, sulla possibilità del suo utilizzo già previsto a legislazione vigente e su una ipotesi di spendibilità nel corso dell'esercizio.

In particolare, sono stati utilizzati i dati dei rendiconti 2024 trasmessi alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche e, dopo aver calcolato la massa spendibile degli avanzi, ne è stato previsto un loro utilizzo nel limite positivo del risultato di amministrazione al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazioni di liquidità, aumentato della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione e, per gli enti con risultato di amministrazione negativo, nel limite della quota di ripiano applicata al bilancio di previsione. L'impatto sui saldi di finanza pubblica è stato determinato, calcolando l'importo



dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio 2023 non coperto dal limite dell'utilizzo degli avanzi determinato, come sopra rappresentato, in conformità ai commi 897 e 898 della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

I risultati ottenuti sono stati messi a confronto con la base dati dei rendiconti 2022 e 2023 per verificare la presenza di andamenti anomali, ottenendo i seguenti dati di sintesi, espressi in milioni di euro:

	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'ultimo esercizio	Impatto generato dall'applicazione dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'ultimo esercizio nell'ipotesi che solo il 70 % degli enti si avvalga della facoltà
2022	179,46	125,62
2023	134,73	94,31
2024	145,34	101,74
Media	153,18	107,22

Tenendo conto dell'analisi effettuata, ai fini della quantificazione degli effetti sui saldi di finanza pubblica (fabbisogno e indebitamento netto), è stata considerata la media degli impatti distintamente calcolati per ogni anno del triennio, pari a 150 milioni di euro.

È stato, altresì, considerato che solo il 70 per cento degli enti faccia ricorso alla facoltà prevista dalla disposizione, producendo un ampliamento della capacità di spesa degli enti locali a regime: conseguentemente, la disposizione comporta oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno pari 105 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

ART. 120.

(Interventi in materia di federalismo demaniale, anticipazioni di tesoreria, fondo per l'assistenza ai minori e rinnovi contrattuali)

Il comma 1 comporta oneri in termini di minori entrate che sono state stimate partendo dai circa 560 enti che, a oggi, hanno acquisito il trasferimento gratuito di immobili, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, e che sono stati destinatari del decreto di riduzione delle risorse di cui al comma 7 del medesimo articolo.

I predetti enti assicurano a regime un'entrata da federalismo demaniale pari a circa 7,7 milioni di euro.

Sulla base delle istruttorie in *itinere* presso la Ragioneria generale dello Stato e di quelle in corso presso l'Agenzia del Demanio, in attesa dell'emissione del relativo atto di trasferimento o pendenti per approfondimenti istruttori, quantificabili in circa 300 pratiche, è ipotizzabile stimare, sulla base dei dati e delle informazioni acquisite, un'entrata da federalismo demaniale a regime per lo Stato di un importo pari a 15 milioni di euro annui.

Nel predetto importo sono comprese anche le entrate erariali derivanti:

- dalle riduzioni delle risorse finanziarie a seguito di trasferimenti immobiliari ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 (cosiddetto, "federalismo demaniale culturale"), in quanto basate sull'estensione, in via interpretativa, delle disposizioni di cui al comma 7 dell'articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013 di cui si dispone la disapplicazione a decorrere dal 1° gennaio 2026;



- dal recupero delle annualità pregresse ai sensi del comma 7-*bis* del medesimo articolo 56-*bis* del decreto-legge n. 69 del 2013, comma parimenti disapplicato, in virtù del richiamo ivi contenuto al precedente comma 7, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Per quanto sopra esposto, la disposizione comporta minori entrate per il bilancio dello Stato pari a 15 milioni di euro annui a decorrere dal 2026.

Il comma 2 non determina effetti finanziari, in quanto si limita a prorogare fino all'anno 2028 la possibilità per gli enti locali, prevista dall'articolo 1, comma 555, della legge n. 160 del 2019, di ricorrere alle anticipazioni da attivare presso il proprio tesoriere nel limite massimo di cinque dodicesimi delle proprie entrate correnti accertate nel penultimo esercizio precedente, anziché nel rispetto dei tre dodicesimi, come previsto dal TUEL (articolo 222 del decreto legislativo n. 267 del 2000).

Il comma 3, incrementando il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge n. 207 del 2024, comporta un onere pari a 150 milioni di euro per l'anno 2026.

Il comma 4 prevede che, ai fini della progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale dei comuni, sia istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno con dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2027 e di 100 milioni euro annui a decorrere dal 2028. Tali risorse sono destinate all'incremento del trattamento accessorio, anche fisso e ricorrente, del personale non dirigente sulla base dei criteri definiti nel CCNL del Comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2025-2027, e sono assegnate agli enti destinatari con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministri per la pubblica amministrazione, sulla base dei criteri stabili dalla contrattazione collettiva nazionale.

ART. 121.

(Proroga delle disposizioni in materia di imposta di soggiorno)

Il comma 1, prevedendo anche per l'anno 2026 la possibilità per i comuni capoluogo di provincia, le unioni di comuni, nonché i comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte, interessati dalle misure di cui all'articolo 1, comma 492, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Giubileo 2025), di incrementare l'ammontare dell'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, fino a 2 euro per notte di soggiorno, determina un maggior gettito, che, allo stato, non è quantificabile, trattandosi di una facoltà attribuita ai predetti comuni.

Tale gettito è destinato per il 70 per cento agli interventi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 23 del 2011, in materia di turismo, manutenzione di beni ambientali e culturali locali e raccolta e smaltimento dei rifiuti, e per il 30 per cento a incrementare il fondo di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, per la finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della medesima legge, relativa ai servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità, e il fondo per l'assistenza ai minori di cui all'articolo 1, comma 759, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

Il comma 2 riguarda la disciplina, rinviata ad apposito decreto ministeriale, delle modalità di individuazione del maggior gettito di cui al comma 1, di compensazione, nell'ambito del bilancio dello Stato attraverso riduzioni dei trasferimenti ai comuni interessati, della quota



del medesimo gettito di cui al comma 1, lettera b), nonché le modalità di riparto e di destinazione ai fondi della stessa lettera b).

In particolare, le modalità di compensazione previste risultano indispensabili per assicurare che il 30 per cento del maggior gettito, garantito mediante la riduzione dei trasferimenti erariali, sia destinato all'incremento dei fondi per interventi a favore delle persone con disabilità e dei minori, come previsto dal comma 1, lettera b).

ART. 122.

(Misure in favore degli enti locali in difficoltà finanziaria)

L'intervento di cui alla norma in esame non determina effetti finanziari in quanto è a invarianza dell'anticipazione complessiva prevista per l'anno 2026. A legislazione vigente (articolo 1, comma 775, della legge n. 207 del 2024), infatti, l'anticipazione, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, è a valere sulle risorse del Fondo di rotazione di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo n. 267 del 2000, che è pari a 1.043.607.856,47 euro alla data del 17 ottobre 2025. Le modifiche introdotte, inoltre, non alterano le modalità di assegnazione delle risorse, atteso che continueranno ad avvenire previa ricognizione del fabbisogno effettivo e tenuto conto di eventuali anticipazioni già erogate. Infine, non determina l'ampliamento della capacità di spesa degli enti beneficiari, in quanto si tratta di risorse utilizzate dagli Organismi straordinari di liquidazione per pagare i debiti inseriti nella massa passiva e non possono essere destinate a finanziare nuova spesa.

CAPO III

DEFINIZIONE E MONITORAGGIO DEI LIVELLI ESSENZIALI DELLE PRESTAZIONI – LEP

ART. 123.

(Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni)

La norma non determina effetti finanziari, in quanto finalizzata a dare attuazione al disposto dell'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, che demanda alla legge statale il compito di stabilire le modalità di determinazione dei livelli essenziali di assistenza e dei livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nelle materie diverse dalla sanità, rinviando alle specifiche disposizioni contenute nel presente capo e definendone i costi, i fabbisogni *standard*, e le metodologie di monitoraggio e di valutazione dell'efficienza e l'appropriatezza dei servizi offerti.



ART. 124.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Sanità” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto meramente preordinata a fare salvi i livelli essenziali di assistenza (LEA) già previsti dall’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come individuati dalla disciplina vigente, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017, e successivi aggiornamenti. In particolare, resta confermato che al finanziamento dei LEA si provvede mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, secondo quanto disciplinato dalla normativa vigente.

ART. 125.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” di cui all’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

La disposizione si limita a rinviare agli articoli 126 e 127 la disciplina dei LEP in materia di assistenza, per cui non determina effetti finanziari.

ART. 126.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia “Assistenza” ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Prestazioni sociali)

Il presente articolo mira a dare attuazione all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la competenza esclusiva nella determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.

Il comma 1 istituisce il Sistema di garanzia dei LEPS, attraverso una rete territoriale basata sugli ATS, assicurando coordinamento tra finanziamento, erogazione e monitoraggio dei servizi sociali essenziali. Tale disposizione non determina diretti effetti finanziari.

Il comma 2 alla lettera b), introduce specifici obblighi di rafforzamento delle équipe multidisciplinari di cui all’articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, che comportano un onere stimato pari a 200 milioni di euro annui, a decorrere dall’anno 2027. Ai fini della quantificazione di tale onere, si è proceduto all'elaborazione dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativamente alla costituzione di équipe integrate multidisciplinari. In particolare, il raggiungimento degli *standard* previsti, consistenti nella presenza di uno psicologo ogni 30.000 abitanti e di un educatore professionale socio-pedagogico ogni 20.000 abitanti, determina l'onere sopra quantificato, come risulta dalla seguente tabella di dettaglio.

Dotazioni iniziali (tempo indeterminato FTE)



(rilevazione effettuata dal MLPS per la manifestazione di interesse ATS – dati al 30 giugno 2024)

Popolazione (pop25)	Psicologi	Educatori pedagogici	socio-
58.916.161	173	638	

Obiettivi LEPS e incrementi necessari

LEPS 1:30.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:30.000	LEPS 1:20.000	Incrementi necessari per raggiungere la soglia 1:20.000
soglia 1:30.000	Psicologi	soglia 1:20.000	Educatori socio pedagogici
1963	1790	2945	2307

Costi stimati (CCNL Enti Locali – Funzionario Elevata Qualificazione)

a) Costo medio annuo per unità: € 48.000,00

Voce di costo	Importo annuo in migliaia
Psicologi	€ 85.962
Educatori socio-pedagogici	€ 110.775
Totale annuo	€ 196.737

Inoltre, il comma 2 stabilisce che il livello di spesa di riferimento per ciascun ATS deve garantire, in condizioni di equità, efficienza e appropriatezza, nei limiti degli stanziamenti previsti a legislazione vigente, le seguenti prestazioni:

a) Obiettivi di servizio comunali (articolo 1, comma 792, legge 30 dicembre 2020, n. 178)

Gli obiettivi di servizio rappresentano *standard* minimi di prestazione che i Comuni devono garantire per assicurare livelli uniformi di servizio sul territorio nazionale. Tali obiettivi sono definiti in relazione alla presenza di assistenti sociali (un assistente sociale ogni 6.500 abitanti) e alla capacità di offerta di servizi sociali territoriali.

b) Prestazioni socio assistenziali per persone anziane non autosufficienti (articolo 1, comma 162 della legge 30 dicembre 2021, n. 234). Le prestazioni sono erogate dalle Aziende Territoriali per i Servizi alla Persona attraverso tre aree d'intervento:

- a) **Servizi di assistenza domiciliare sociale e integrata:** comprendono l'assistenza domiciliare sociale per persone anziane non autosufficienti o con ridotta autonomia, l'integrazione con i servizi sanitari, l'implementazione di soluzioni abitative innovative, quali la coabitazione solidale, l'utilizzo di tecnologie domotiche, i servizi di telesoccorso e teleassistenza. Tali servizi sono finalizzati a favorire la permanenza della persona nel proprio contesto di vita, riducendo il ricorso a istituzionalizzazioni inappropriate.
- b) **Servizi di sollievo:** includono il pronto intervento per emergenze temporanee diurne e notturne gestito da personale qualificato, la sostituzione temporanea degli assistenti familiari in occasione di ferie, malattia e maternità, l'attivazione di aiuti alle famiglie attraverso la collaborazione con le risorse informali di prossimità e gli enti del Terzo Settore, secondo gli strumenti di programmazione partecipata previsti dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
- c) **Servizi di supporto:** comprendono la messa a disposizione di strumenti qualificati per favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro degli assistenti familiari, in collaborazione con i Centri per l'impiego, e l'assistenza gestionale, legale e amministrativa alle famiglie per l'espletamento degli adempimenti connessi.

c) Accesso integrato ai servizi (articolo 1, comma 163, della legge 30 dicembre 2021, n.234):

riguarda i Punti Unici di Accesso (PUA) istituiti presso le Case della Comunità, dotati di équipe multidisciplinari composte da personale del Servizio Sanitario Nazionale e degli ATS, specializzate nella valutazione multidimensionale (UVM) della capacità bio-psico-sociale dell'individuo e nella definizione dei Progetti di Assistenza Individuale integrata (PAI). I PUA rappresentano il punto di accesso privilegiato per le persone in condizioni di non autosufficienza e assicurano la funzionalità delle unità di valutazione multidimensionale, in coerenza con gli indirizzi nazionali in materia di integrazione socio sanitaria definiti dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017.

d) Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (articolo 1, comma 170, della legge 30 dicembre 2021, n. 234): riguardano i seguenti LEPS: pronto intervento sociale per situazioni di emergenza e urgenza sociale; supervisione del personale dei servizi sociali per assicurare la qualità delle prestazioni; servizi sociali per le dimissioni protette per favorire la continuità assistenziale; prevenzione dell'allontanamento familiare attraverso interventi di sostegno alle famiglie in difficoltà; servizi per la residenza fittizia per persone in condizioni di marginalità estrema; realizzazione di progetti "dopo di noi" per persone con disabilità grave prive di sostegno familiare e percorsi di vita indipendente.

e) Standard quantitativi di personale e servizi

Il sistema di garanzia deve, inoltre, assicurare:

- 1) la presenza di un assistente sociale ogni 5.000 abitanti per ciascun ATS, ai sensi dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, quale requisito essenziale per l'erogazione uniforme dei livelli delle prestazioni sociali di base sul territorio nazionale;
- 2) l'erogazione di almeno un'ora settimanale di assistenza domiciliare per ciascun soggetto non autosufficiente, da modulare in funzione della consistenza della platea



dei beneficiari e delle risorse disponibili, al fine di garantire livelli essenziali uniformi di prestazione sull'intero territorio dell'ambito di riferimento.

La disposizione non comporta nuovi oneri, ma valorizza le risorse esistenti, conferendo loro una sistematizzazione funzionale e una chiara direzione strategica, in coerenza con la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni.

Il comma 3 prevede l'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la determinazione dei livelli di spesa di riferimento per ciascuna Azienda Territoriale per i Servizi alla persona (ATS), nonché per la definizione dei criteri e degli obiettivi delle prestazioni e dei meccanismi di riparto delle risorse. L'intervento normativo non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, configurandosi quale strumento di riorganizzazione e razionalizzazione delle modalità allocative delle risorse già stanziare a legislazione vigente per la funzione sociale.

La determinazione dei fabbisogni *standard* monetari si basa su una metodologia recentemente aggiornata. A decorrere dall'esercizio finanziario 2020, la Commissione tecnica per i fabbisogni *standard* (CTFS) ha implementato un processo di revisione strutturale dei criteri metodologici per la quantificazione dei fabbisogni *standard* relativi alla funzione fondamentale "servizi sociali" di cui all'articolo 14, comma 27, lettera g), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Tale processo di revisione, divenuto operativo dall'esercizio 2021 attraverso il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1 luglio 2021 recante "*Obiettivi di servizio e modalità di monitoraggio per definire il livello dei servizi offerti e l'utilizzo delle risorse da destinare al finanziamento e allo sviluppo dei servizi sociali*", è stato orientato al conseguimento di una rappresentazione quantitativa maggiormente rigorosa dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS) e all'implementazione di meccanismi allocativi caratterizzati da una distribuzione territoriale più equilibrata delle risorse finanziarie.

Coerentemente con questa nuova impostazione metodologica, la revisione ha comportato la ridefinizione degli obiettivi di servizio per la funzione sociale comunale, determinati come differenziale tra il valore del fabbisogno *standard* e la spesa storica rilevata. Tale differenziale, che rappresenta la "distanza da colmare" per il raggiungimento degli *standard* ottimali di servizio, viene progressivamente ridotto mediante l'utilizzo delle risorse aggiuntive stanziare ai sensi dell'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

L'obiettivo della disposizione in esame, oltre a perseguire un organico processo di definizione dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS), è, in una prospettiva di progressiva attuazione, quello di indirizzare i criteri di riparto dei trasferimenti statali verso modelli allocativi fondati su parametri oggettivi, misurabili e verificabili, in grado di riflettere in modo puntuale l'effettiva platea dei beneficiari delle prestazioni.

Attraverso tale impostazione si intende assicurare una coerenza strutturale tra l'entità delle risorse trasferite e i fabbisogni reali dei destinatari finali dei servizi, promuovendo un rafforzamento sostanziale dell'equità distributiva, nonché un innalzamento dei livelli di efficacia, efficienza e trasparenza dell'intervento pubblico.



In definitiva, la presente disposizione non produce effetti finanziari, limitandosi a precisare che il livello di spesa, in quanto parametrato al fabbisogno *standard* monetario, trova copertura negli stanziamenti statali esistenti e nelle risorse degli enti locali già previste dalla legislazione vigente.

Il comma 4 non produce effetti finanziari, in quanto si limita a stabilire modalità più puntuali nella raccolta dei dati del monitoraggio delle risorse dedicate alla funzione sociale. Per le modalità di monitoraggio si prevede l'integrazione dei sistemi già in uso, senza generare nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, occorre considerare che per i sistemi di monitoraggio l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Il comma 5 disciplina le modalità di commissariamento, nel caso in cui, a seguito del monitoraggio, risulti, per ciascuno degli anni 2027 e successivi, il mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati.

Il comma 6 incrementa il fondo di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213 di euro 200 milioni annui a partire dall'anno 2027, per le finalità previste dalla lettera b) del comma 2.

Il comma 7 stabilisce che al finanziamento per il raggiungimento del livello di spesa di riferimento per ogni ATS concorrono sia le fonti nazionali, come individuate nella tabella che segue, oltre a quote di risorse del Fondo di solidarietà comunale, disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, sia le risorse che gli enti territoriali già destinano a legislazione vigente.

FONDI	MIN COMPETENTE	CAPITOLO	2026	2027	RIPARTO REGIONI	NOTE
Fondo nazionale per le non autosufficienze (Legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 1264);	MLPS	3538	934.570.000,00	1.108.470.000,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	
Fondo nazionale per le politiche sociali (articolo 59, comma 44, legge 27 dicembre 1997, n. 449 e articolo 20, Legge 8 novembre 2000, n. 328);	MLPS	3671	390.925.678,00	390.925.678,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	ALLE REGIONI 385 + MLPS 5,0
Fondo "Dopo di noi" (articolo 3, legge 22 giugno 2016, n. 112);	MLPS	3553	73.330.996,00	73.330.996,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	
Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (articolo 1, comma 386, della legge 28 dicembre 2015, n. 208);	MLPS	3550	617.000.000,00	617.000.000,00	RSO+FVG+SARD+SIC+VDA	
Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) (articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2023, n. 213) QUOTA SOCIALE	MIN INT	1446	442.923.000,00	501.923.000,00	RSO	
Fondo speciale per l'equità del livello dei servizi (FELS) (articolo 1, comma 496, legge 30 dicembre 2023, n. 213) QUOTA SOCIALE	MIN INT		77.000.000,00	87.000.000,00	SIC-SARD	
totale risorse			2.535.749.674,00	2.778.649.674,00		

In particolare, i citati fondi nazionali previsti a legislazione vigente concorrono al finanziamento delle prestazioni di cui all'articolo 1 commi 162, 163, 169 e 170 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e di cui all'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nonché al raggiungimento degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Il fabbisogno *standard* monetario sociale comunale trova, quindi, copertura attraverso un sistema articolato che combina la capacità fiscale degli enti territoriali con quote di riparto di diversi fondi nazionali specializzati. Le risorse statali che concorrono al finanziamento comprendono: il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze ex articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; il Fondo Nazionale per le Politiche Sociali (FNPS), istituito dalla legge 27 dicembre 1997, n. 449, articolo 59, commi 44-46; il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale di cui all'articolo 1, comma 386, della legge 28



dicembre 2015, n. 208; il Fondo "Dopo di noi" previsto dall'articolo 3 della legge 22 giugno 2016, n. 112; i trasferimenti erogati a valere sul Fondo di Solidarietà Comunale (FSC), disciplinato dall'articolo 1, comma 448 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232; le risorse recate dall'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 29 dicembre 2023, n. 213, afferenti al Fondo per l'equità e il livello dei servizi (FELS).

ART. 127.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Assistenza" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 – Assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli alunni e gli studenti con disabilità)

Il comma 1 individua l'ambito di applicazione del Livello essenziale delle prestazioni (LEP), chiarendo che esso riguarda l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale per gli studenti con disabilità, con accertamento della condizione della disabilità in età evolutiva, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, ovvero con certificazione di disabilità precedente all'applicazione delle linee guida di cui al medesimo articolo 5, comma 6. La norma, di natura procedurale, non determina effetti finanziari.

Il comma 2 stabilisce che costituisce contenuto del LEP, quale sua componente fondamentale, il numero di ore di assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale, da assicurare, in via progressiva e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, in misura corrispondente a quanto previsto nel Piano Educativo Individualizzato (PEI), ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera d), del decreto 13 aprile 2017, n. 66. Tale servizio viene erogato in modo progressivo e nei limiti delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le ore di assistenza, definite nel Piano Educativo Individualizzato (PEI) ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, sono, infatti, erogate nel rispetto degli equilibri di bilancio degli enti territoriali. Inoltre, l'erogazione deve essere garantita da personale in possesso della formazione specifica richiesta dagli *standard* vigenti, al fine di assicurare la qualità e l'efficacia degli interventi sempre nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. La disposizione non determina effetti finanziari.

Il comma 3 prevede che, entro il 31 dicembre 2027, il registro nazionale per la ricognizione del fabbisogno territoriale delle ore prestate dagli assistenti all'autonomia e alla comunicazione e degli utenti assistiti, è alimentato con i dati raccolti dal Ministero dell'istruzione e del merito attraverso il Sistema informativo dell'istruzione (SIDI). Il registro è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei ministri- Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, di quanto disposto dal decreto ministeriale del 28 luglio 2016, n. 162.

Il sistema SIDI è l'area riservata all'interno della quale sono disponibili le applicazioni (e relative comunicazioni) per le segreterie scolastiche e per gli uffici dell'amministrazione centrale e periferica, che hanno il compito di acquisire, verificare e gestire i dati che il sistema informativo raccoglie ed elabora, e costituisce lo strumento informativo centrale per la rilevazione, la condivisione e il monitoraggio dei servizi erogati e dei relativi fabbisogni, rappresentando la base conoscitiva per la programmazione nazionale e



territoriale.

Con decreto sono definiti i criteri tecnici e le modalità per l'accesso, la condivisione e l'utilizzo dei dati contenuti nel registro nazionale tra le amministrazioni statali. La disposizione stabilisce, inoltre, che il registro sia alimentato dai dati dei Piani educativi individualizzati, già trasmessi dalle istituzioni scolastiche nell'ambito dei flussi informativi esistenti, escludendo, pertanto, la creazione di nuovi oneri amministrativi o finanziari. Pertanto, il registro nazionale delle ore di assistenza costituisce un punto di raccordo formale per la centralizzazione di dati relativi alle ore di assistenza che sono già raccolti in modalità digitale dal Ministero dell'istruzione e del merito (MIM).

In altri termini, l'attività si configura come una riorganizzazione e armonizzazione delle informazioni esistenti, senza la necessità di nuove infrastrutture, procedure di raccolta o risorse aggiuntive.

Il comma 4 disciplina la fase transitoria per gli anni 2026 e 2027, durante la quale viene introdotto uno specifico obiettivo di servizio finalizzato a consentire l'avvio graduale del LEP. Per ciascuno degli anni 2026 e 2027, nelle more della piena operatività del registro nazionale previsto al comma 3, gli enti territoriali sono tenuti ad assicurare mediamente almeno 50 ore annue di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per studente con disabilità certificata ai sensi della normativa vigente. Gli obiettivi di servizio hanno natura propedeutica e mirano a rafforzare o attivare i servizi nei contesti territoriali dove essi risultano ancora carenti. Anche in questo caso, la copertura finanziaria è garantita esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica.

In particolare, si deve osservare che nel primo ciclo di istruzione, il servizio di assistenza agli studenti con disabilità può essere garantito per una media annua non inferiore a 50 ore per ciascun studente certificato, stimando un costo orario pari a 20 euro. La relativa copertura finanziaria si articola come rappresentato nella tabella che segue:

Fonte di finanziamento	Importo per studente	Ore coperte
Fondo unico per l'inclusione	€ 541	27 ore
Fondo equità e livello dei servizi	€ 630	31 ore
Totale stimato	€ 1.171	58 ore

Nello specifico, il Fondo unico per l'inclusione degli alunni con disabilità è istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che, per la finalità relativa all'assistenza e alla comunicazione, ha stanziato, per l'esercizio finanziario 2025, 132 milioni di euro destinati al comparto comunale.

Secondo i dati dell'ultimo decreto ministeriale di riparto, il Fondo unico per l'inclusione copre 27 ore di assistenza per ciascun studente con disabilità certificato dal Ministero dell'istruzione e del merito.



Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
243.840	€ 132.000.000	€ 541	27 ore

La seconda componente è costituita dalle risorse già assegnate ai comuni tramite il Fondo equità e livello dei servizi, di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213, che finanzia il LEP della funzione sociale, commisurata a un fabbisogno standard monetario annuo pari a circa 630 euro per studente con disabilità. La stima di tale parametro è basata sulle indicazioni metodologiche riportate nella Nota metodologica del 30 settembre 2020, aggiornata in data 1° ottobre 2024 dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, concernente la definizione del fabbisogno standard monetario del sociale per ciascun comune.

Considerando un costo orario unitario pari a 20 euro, l'importo di 630 euro consente di garantire circa 31 ore annue di assistenza per ciascun studente certificato.

La combinazione delle due citate fonti garantisce la copertura dell'obiettivo di servizio come declinato al comma 4 (non inferiore a 50 ore).

Per il secondo ciclo, la copertura del servizio è assicurata interamente dalle risorse del Fondo unico per l'inclusione, come previsto dall'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, n. 213.

Per l'annualità 2025, il fondo ha stanziato 128.227.991 euro, destinati alla copertura del servizio per 95.635 studenti certificati.

Utenti certificati dal Ministero dell'istruzione e del merito	Risorse complessive	Risorse per studente	Ore garantite per studente
95.635	€ 128.227.991	€ 1.340,81	67 ore

Pertanto, le risorse assegnate per il secondo ciclo coprono integralmente il servizio, garantendo almeno 50 ore medie annue per ciascun alunno certificato, con una disponibilità effettiva di 67 ore per studente.

Pertanto, occorre precisare che, per gli anni 2025 e 2026, la spesa media oraria costituisce un obiettivo di servizio e non un vincolo di spesa obbligatoria. La sua attuazione è, quindi, subordinata alla disponibilità delle risorse previste dalla legislazione vigente. Il parametro delle ore medie, come indicato dalla norma, non definisce un obbligo permanente, ma rappresenta un riferimento tecnico elaborato sulla base dei dati attualmente disponibili — in termini di risorse e platea di beneficiari. Di conseguenza, eventuali variazioni nella platea o nella disponibilità delle risorse determinano un adeguamento automatico e proporzionale dell'obiettivo. Tale obiettivo è volto a individuare una soglia condivisa di riferimento, funzionale a garantire parità di trattamento tra gli enti e una distribuzione equa delle risorse.



Il comma 5 disciplina il meccanismo di finanziamento e riparto delle risorse destinate al progressivo raggiungimento del LEP. Le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 1, comma 210, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, afferenti alla finalità di cui all'articolo 1, comma 213, lettera a), della legge 30 dicembre 2023, e le risorse del Fondo equità e livello dei servizi di cui all'articolo 1, comma 496, lettera a) della legge 30 dicembre 2023, n. 213 concorrono alla copertura finanziaria sia per gli obiettivi di servizio previsti per le annualità 2026 e 2027, sia per la piena attuazione del LEP di cui al comma 2. Il riparto delle risorse è disposto mediante uno o più decreti dell'Autorità politica delegata in materia di disabilità, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione e del merito, il Ministro dell'interno e l'Autorità politica delegata per gli affari regionali e le autonomie, sulla base delle ipotesi tecniche elaborate dalla Commissione tecnica per i fabbisogni *standard*, previa intesa in sede di Conferenza Unificata. Tale procedura garantisce il coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo e assicura la coerenza con il sistema dei fabbisogni *standard*, consentendo di collegare la spesa effettiva ai livelli di prestazione garantiti. In via graduale, è necessario il raggiungimento di criteri di riparto compatibili con il sistema dei fabbisogni *standard* e la prioritaria copertura dei divari territoriali a fronte dell'effettiva applicazione dei LEP. Pertanto, la disposizione in esame si limita a definire le procedure di riparto e non comporta effetti finanziari, in quanto non introduce nuovi oneri né variazioni di spesa rispetto a quanto già previsto dalla legislazione vigente.

Il comma 6 stabilisce che all'attuazione del provvedimento si provvede esclusivamente mediante le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, concorrono al finanziamento le risorse del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità e quelle messe a disposizione dalle amministrazioni regionali e locali, per queste ultime nell'ambito del Fondo equità e livello dei servizi. Il finanziamento dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP) si realizza attraverso il concorso tra risorse statali e territoriali, secondo un modello di cofinanziamento che non grava ulteriormente sulla finanza pubblica. Tale modello si fonda sull'impiego efficiente delle risorse già previste a legislazione vigente, comprese quelle degli enti territoriali che già contribuiscono al servizio.

ART. 128.

(Livelli essenziali delle prestazioni nella materia "Istruzione" ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68)

Il comma 1 conferma la definizione dei LEP esistenti per assicurare a tutti gli studenti capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, l'accesso all'istruzione universitaria.

A tal fine, il comma 2 prevede l'incremento del fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 di 250 milioni annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 3 non determina effetti finanziari in quanto disciplina le modalità di monitoraggio dei LEP in materia di diritto allo studio universitario, senza nuovi o maggiori oneri.

TITOLO X



DISPOSIZIONI FINANZIARIE DI REVISIONE DELLA SPESA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I MISURE DI EFFICIENTAMENTO DELLA SPESA

ART. 129.

(Norme di revisione e di razionalizzazione della spesa)

La disposizione prevede al comma 1, quale concorso da parte delle amministrazioni centrali dello Stato al raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel Documento programmatico di finanza pubblica 2025, la riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa come indicate nell'allegato VI annesso alla presente legge, per gli anni 2026, 2027 e a decorrere dall'anno 2028. Inoltre, per garantire la necessaria flessibilità di bilancio, fatte salve le ordinarie forme di flessibilità previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette riduzioni possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Per le medesime finalità, la Presidenza del Consiglio dei ministri versa all'entrata del bilancio dello Stato la somma di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

Il comma 2 prevede che, al fine di efficientare e migliorare la capacità di programmazione degli interventi relativi alle spese in conto capitale, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli anni 2026, 2027 e 2028 ed incrementate per gli anni 2029, 2030 e 2031, per gli importi indicati, rispettivamente, negli allegati VII e VIII, annessi alla presente legge. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le predette variazioni contabili possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il comma 3 prevede la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge n. 232 del 2016 per 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e per 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029, che si rende possibile sulla base dell'attività di monitoraggio e le conseguenti valutazioni prospettiche in merito al relativo limite di spesa, senza compromissione del riconoscimento dei relativi benefici previsti dalla normativa vigente.

Pertanto, dalla disposizione derivano economie in termini di minore spesa pensionistica pari a 20 milioni di euro per l'anno 2027, 60 milioni di euro per l'anno 2028 e per 90 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.

Il comma 4 dispone l'abrogazione dell'articolo 49-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che prevede il



riconoscimento di un incentivo, sotto forma di parziale esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, per coloro che, attraverso erogazioni liberali per un importo non inferiore ad euro 10.000, nell'arco di un anno, intendano contribuire alla realizzazione, la riqualificazione e l'ammodernamento di laboratori professionalizzanti nelle istituzioni scolastiche. Tale abrogazione determina una minore spesa annua pari a 6 milioni di euro dall'anno 2026.

Comma 5 la disposizione prevede, in conseguenza del consolidamento delle procedure relative alla dichiarazione dei redditi precompilata, la riduzione delle risorse destinate annualmente a remunerare l'attività dei Centri Autorizzati di Assistenza Fiscale, per un importo di 21,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026, relativamente alle attività rese dall'anno 2025. Conseguentemente, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sono rideterminati i predetti compensi.

Comma 6 La disposizione prevede il versamento all'entrata del bilancio dello Stato di 1.100 milioni di euro nell'anno 2026 e di 1.000 milioni di euro nell'anno 2027, a valere sulle disponibilità, iscritte in conto residui nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, sul Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88. I predetti importi sono destinati al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Il comma 7 prevede la riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, istituito per la compensazione degli eventuali scostamenti dal percorso di spesa netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029. Il fondo in questione, per effetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 887 della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è stato alimentato in termini di solo indebitamento netto per un importo di 1.150 milioni di euro per l'anno 2026. Successivamente, in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2 del decreto-legge 23 aprile 2025, n. 55 convertito con modificazioni dalla legge 19 giugno 2025 n. 86, lo stesso fondo è stato incrementato per un importo di 245,5 milioni di euro per l'anno 2026 con corrispondenti effetti su tutti i saldi di finanza pubblica. Pertanto, dalla disposizione derivano effetti migliorativi per l'anno 2026 pari in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno a 245,5 milioni di euro e in termini di indebitamento netto pari a 1.395,5 milioni di euro.

Il comma 8 prevede che, su richiesta dei datori di lavoro del personale delle pubbliche amministrazioni, l'INPS, a decorrere dall'anno 2026, accerti la permanenza dei requisiti sanitari che prevedono la concessione dei permessi previsti dalla legge n. 104 del 1992 al medesimo personale. Per tale attività l'INPS può avvalersi, con specifiche convenzioni con oneri a carico delle singole amministrazioni, delle risorse umane e strumentali degli enti del Servizio sanitario nazionale e dei medici della sanità militare.

Il comma 9 dispone che al fine di potenziare il sistema dei controlli sulla fruizione dei permessi di cui all'articolo 33 della legge n. 104 del 1992, dei congedi straordinari e dei congedi parentali previsti dal decreto legislativo n. 151 del 2001 e dalla legge n. 81 del 2017, spettanti ai lavoratori pubblici e privati, le pubbliche amministrazioni siano tenute ad inserire le informazioni relative all'evento fruito e al relativo dante causa nelle denunce mensili.

Il comma 10 prevede che le amministrazioni pubbliche, per poter procedere al pagamento dei compensi spettanti ai liberi professionisti per l'attività professionale loro resa, debbano



acquisire da questi ultimi la certificazione attestante il regolare adempimento degli obblighi fiscali e contributivi.

I commi 11 e 12 prevedono che, per le attività rese dal Corpo della Guardia di finanza per gli interventi di ricerca, soccorso e salvataggio effettuati spetta a favore del Ministero dell'economia e delle finanze un corrispettivo, la cui entità è definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a carico di colui cui sia imputabile l'evento per dolo o colpa grave. Il corrispettivo è altresì dovuto in caos di richiesta di intervento immotivata o ingiustificata. Le relative entrate che prudenzialmente non vengono colte restano acquisite ai saldi di finanza pubblica.

Il comma 13, tenuto conto di quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la pronuncia n. 23093 dell'11 agosto 2025, è volto a contenere gli effetti negativi per la finanza pubblica derivanti dal trasferimento allo Stato di beni immobili privi di valore commerciale o fatiscenti o abusivi oppure situati in zone pericolose o degradate o a rischio idrogeologico e i possibili costi per la manutenzione straordinaria oppure per l'abbattimento, che in situazioni di urgenza potrebbero gravare anche sui comuni.

Il comma 14 reca la clausola di salvaguardia volta a subordinare l'applicabilità della disposizione prevista dal comma 13, nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome, al rispetto dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

Il comma 15 dispone la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, con imputazione alla quota diversa da quelle afferenti alle regioni e alle amministrazioni centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numeri 1) e 2), della medesima legge n. 178 del 2020. Tale autorizzazione di spesa presenta, sulle predette annualità, adeguate disponibilità.

ART. 130.

(Piani di analisi e valutazione della spesa)

La disposizione, in linea con quanto previsto dall'appendice VI del Piano strutturale di bilancio di medio termine, dispone la realizzazione da parte di ciascun Ministero, entro il 30 giugno 2026, di Piani di analisi e valutazione della spesa. Tali Piani sono volti a migliorare la capacità di programmazione finanziaria, l'efficace gestione delle risorse pubbliche, il monitoraggio e la valutazione della spesa. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce periodicamente al Consiglio dei ministri sugli esiti delle valutazioni, anche ai fini di individuare specifici interventi nel successivo disegno di legge di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato provvede al coordinamento, al monitoraggio e al supporto tecnico alle amministrazioni coinvolte.

Le attività previste non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto realizzate nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.



ART. 131.

(Disposizioni per il controllo della spesa del Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Al fine di garantire che le modalità di gestione finanziaria del Fondo sviluppo e coesione siano coerenti con le regole della nuova *governance* europea, il comma 1 stabilisce il limite ai trasferimenti di cassa a valere sui cicli di programmazione 2021-2027 e precedenti. Tale limite è fissato in 7.134 milioni di euro per l'anno 2026, 8.684 milioni di euro per l'anno 2027, 8.954 milioni di euro per l'anno 2028, 8.500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2034, 8.000 milioni di euro per l'anno 2035, 3.300 milioni per l'anno 2036, 2.300 milioni di euro per l'anno 2037, 1.700 milioni di euro per l'anno 2038 e 835 milioni di euro per l'anno 2039. A tal fine, il pertinente capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è stato integrato a legislazione vigente, in termini di sola cassa, assicurando un valore complessivo di cassa corrispondente alla massa spendibile (somma della competenza e dei residui presunti calcolati da sistema) del predetto capitolo di spesa.

Il limite indicato nella norma è specificamente riferito all'attuazione delle politiche finanziate dal Fondo sviluppo e coesione ed è, quindi, al netto delle risorse disponibili sul capitolo di bilancio già vincolate all'attuazione di specifiche disposizioni di legge (quali l'articolo 1, comma 8, lettere h) e i) del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56 e l'articolo 12, comma 6, del decreto-legge maggio 2025 n. 65 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2025, n. 101) o a esigenze diverse dalle citate politiche. La gestione delle risorse del Fondo sviluppo e coesione sulla contabilità del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5, della legge 16 aprile 1987, n. 183, sarà operata nel rispetto dei limiti di cassa fissati dalla disposizione e dei corrispondenti effetti scontati sui saldi di finanza pubblica.

I successivi commi 2 e 3 disciplinano la procedura per la ricognizione dei profili finanziari annuali di cassa relativi alle assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2014-2020 e dei precedenti cicli di programmazione, al fine di renderli coerenti con i limiti di cassa stabiliti al comma 1.

Inoltre, al comma 4, il rispetto del limite ai trasferimenti di cassa è altresì esteso alle future assegnazioni del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli interventi del periodo di programmazione 2021-2027, comprese quelle previste da disposizioni da legge, impegnando il Cipess – nella sua attività deliberativa – a tenerne conto, esplicitando i correlati cronoprogrammi dei pagamenti.

Analogamente, ai sensi del comma 5, viene ricondotta al rispetto del vincolo della cassa di cui al comma 1 anche la procedura amministrativa di riprogrammazione dei cronoprogrammi degli Accordi di coesione di cui all'articolo 1, comma 3, ultimo periodo, del decreto-legge n. 124 del 2023.

Per agevolare la ricognizione di cui al comma 2 e la verifica del rispetto del tetto di spesa di cui al comma 1, il comma 6 prevede uno stanziamento di bilancio, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2026, 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2027 e 2028 e 1 milione di euro annui a decorrere dal 2029, per i necessari adeguamenti dei sistemi informatici già in uso presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato per la politica di coesione e per gli investimenti pubblici. In particolare, l'importo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026-2028 sarà destinato a spese relative all'implementazione, l'estensione e lo sviluppo dei sistemi informatici,



mentre l'importo di 1 milione di euro a decorrere dal 2027 sarà destinato alle spese relative all'attività di gestione corrente dell'infrastruttura.

CAPO II

FONDI

ART. 132.

(Fondo per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di parte corrente e di conto capitale e Fondo per il potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato)

Il comma 1 indica gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, volti al finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2026-2028 e determinati per ciascuno degli anni del triennio nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla legge in esame. Le tabelle A e B allegate alla presente legge indicano rispettivamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale gli accantonamenti destinati a ogni singolo Ministero.

Il comma 2 prevede l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, del fondo da ripartire da destinare al potenziamento delle finalità istituzionali delle amministrazioni dello Stato con una dotazione di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026.

ART. 133.

(Fondo sociale per il clima)

La norma introduce disposizioni volte a definire il quadro giuridico nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano sociale per il clima di cui al Regolamento (UE) 2023/955 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 maggio 2023. Dal punto di vista degli effetti finanziari, la norma non determina oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

In particolare, le disposizioni di cui ai commi da 1 a 5 non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si limitano a disciplinare il circuito finanziario del quadro nazionale per la realizzazione delle misure e degli interventi previsti dal Piano.

Le disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 definiscono gli obblighi in capo alle amministrazioni centrali titolari e agli organismi responsabili dell'attuazione in tema di controllo, prevedono che le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo del Piano sono gestite attraverso il sistema informatico «ReGiS», e disciplinano le funzioni di audit del Piano sociale per il clima; all'attuazione delle stesse si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Infine, la disposizione di cui al comma 9 ha natura programmatica, limitandosi a individuare alcune finalità per l'utilizzo delle risorse del predetto Piano.



ART. 134.

(Disposizioni in materia di contenziosi europei e nazionali)

Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo da ripartire con una dotazione di 2.200 milioni di euro per l'anno 2026 finalizzato a far fronte agli effetti finanziari derivanti da contenziosi nazionali ed europei.



Sezione II

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente¹

I criteri adottati per le previsioni a legislazione vigente sono illustrati sinteticamente di seguito, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 21 della legge n. 196 del 2009, nelle more dell'adeguamento del quadro normativo contabile interno alle nuove regole di *governance* economica europea. La principale novità di queste regole riguarda l'individuazione di un nuovo indicatore (il tasso di crescita di spesa netta) indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029 (PSBMT)² presentato dall'Italia alle Autorità europee e approvato il 14 gennaio 2025. Questo parametro, ancorato alla sostenibilità del debito pubblico, costituisce a livello sovranazionale l'indicatore di riferimento per sorveglianza fiscale dei Paesi. Le previsioni per il triennio 2026-2028 e anche per le annualità successive tengono conto di questo contesto in evoluzione.

Si precisa che sono incluse nei saldi del bilancio dello Stato le voci di entrata e di spesa relative alle regolazioni contabili e debitorie.

Proposte dei Ministeri e adeguamento della legislazione vigente

Con la Circolare RGS n. 14/2025 sono state fornite ai Ministeri le necessarie indicazioni per la formulazione delle proposte da valutare nell'ambito della predisposizione del bilancio per l'anno 2026 ed il triennio 2026-2028.

Le previsioni, anche in relazione alle nuove regole di *governance* economica europea ed al conseguente orizzonte finanziario di medio termine, sono state definite su un arco temporale pluriennale.

Con riferimento all'aggiornamento delle previsioni di spesa per oneri inderogabili e fabbisogno posto in essere nella fase di adeguamento della legislazione vigente (di seguito LV), i Ministeri che hanno proposto richieste di incremento di stanziamenti, non compensate rispetto a quelli autorizzati a legislazione vigente, hanno fornito le ragioni dell'incremento richiesto e gli elementi informativi necessari per verificarne la quantificazione. In particolare:

- a) per le **spese di fabbisogno**, maggiore attenzione è stata rivolta alle motivazioni e ai criteri utilizzati per la formulazione delle previsioni dei capitoli con stanziamenti superiori a 1,5 milioni di euro per cui è stata proposta la conferma degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. I capitoli che hanno registrato, nel biennio precedente, in media, economie a consuntivo superiori al 10 per cento dello stanziamento assegnato, in assenza di un'adeguata motivazione per la conferma degli stanziamenti previsti, sono stati oggetto di valutazione ai fini di una corrispondente riduzione;
- b) per le **spese di conto capitale**, sono state attentamente valutate le proposte di rimodulazione a legislazione vigente dei relativi stanziamenti di competenza e cassa dal 2026 quando volte a migliorare l'allocazione delle risorse e renderla più aderente al cronoprogramma dei pagamenti. Inoltre, l'ammontare dei residui di stanziamento (lettera F) ha costituito un importante parametro di riferimento per la rimodulazione di stanziamenti che sono stati operati nell'ambito della manovra di bilancio.

¹ Indicazioni sulla predisposizione del disegno di legge di bilancio sono fornite nella circolare n. 14 della Ragioneria generale dello Stato del 15 maggio 2025, concernente le Previsioni di bilancio per l'anno 2026 e per il triennio 2026-2028 e Budget per il triennio 2026-2028 nonché le proposte per la manovra 2026.

² Il PSBMT è stato presentato alle Camere in data 27 settembre 2024. Il documento è stato approvato con apposite risoluzioni parlamentari (n. 6-00132 e n. 6-00110) votate nelle sedute del 9 ottobre 2024 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica. In data 15 ottobre il PSBMT è stato quindi presentato alla Commissione europea per l'esame delle istituzioni dell'Unione. Il Consiglio dell'Unione europea ha approvato il PSBMT con raccomandazione del 14 gennaio 2025.



Come adeguamento della LV sono state, quindi, apportate le modifiche contabili necessarie per allineare le risorse allocate in bilancio alla legislazione in vigore, tenendo conto anche delle proposte assentite formulate dalle Amministrazioni.

Di seguito la tabella 1 che espone, con riferimento al triennio, i dati sintetici dell'attività svolta in sede di sistemazione della legislazione vigente.

Tabella 1 Adeguamento LV (mln di euro)

Anno	Progetto iniziale disegno di legge di bilancio	Revisioni	Legislazione vigente
2026	1.232.170,88	6.120,79	1.238.291,67
2027	1.200.597,51	5.530,83	1.206.128,35
2028	1.164.320,23	47.589,41	1.211.909,64

Con riferimento alla tabella sopra riportata occorre precisare che:

- la colonna "Progetto iniziale disegno di legge di bilancio" fa riferimento alle risorse allocate per ciascun anno sull'intero bilancio dello Stato;
- la colonna "Revisioni" fa riferimento all'importo complessivo delle proposte di modifica assentite;
- la colonna "Legislazione vigente" somma le due colonne precedenti e, pertanto, rappresenta la totalità delle risorse allocate in bilancio a seguito della fase di adeguamento della LV.

Dalla tabella 1 emerge che le variazioni apportate rappresentano:

- a) nel 2026 lo 0,49% del totale complessivo delle risorse stanziato in bilancio per il medesimo anno;
- b) nel 2027 0,46% del totale complessivo delle risorse stanziato in bilancio per il medesimo anno;
- c) nel 2028 il 3,93% del totale complessivo delle risorse stanziato in bilancio per il medesimo anno.

Al fine di fornire maggiori informazioni sulle variazioni apportate nella predetta fase di revisione, la tabella 2 espone le risorse allocate in sede di adeguamento della legislazione vigente, distinte per categoria di spesa e per ciascun anno.

Tabella 2 Revisioni per categorie di spesa (mln di euro)

CTG	DESCRIZIONE CATEGORIA	Revisioni 2026	Revisioni 2027	Revisioni 2028
01	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	- 2.181,25	- 2.435,24	- 3.011,20
02	CONSUMI INTERMEDI	343,11	77,67	- 161,14
03	IMPOSTE PAGATE SULLA PRODUZIONE	10,72	- 17,96	162,18
04	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	562,43	1.784,68	792,84
05	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	121,22	121,54	157,90
06	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE	82,25	227,95	262,37
07	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO	59,32	- 0,93	- 0,93
08	RISORSE PROPRIE UE	1.500,00	1.100,00	2.690,00
09	INTERESSI PASSIVI E ALTRI ONERI FINANZIARI	- 2.382,31	- 2.859,83	4.142,83
10	RIMBORSI E POSTE CORRETTIVE DELLE ENTRATE	4.077,40	4.077,40	13.907,27
12	ALTRE USCITE CORRENTI	129,22	71,33	32,63
13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	1.506,46	1.757,82	1.767,46
21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	553,52	514,90	66,84
22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	754,95	121,25	62,71
23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	2.168,56	2.346,90	3.153,94
24	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE	- 0,01	- 0,01	- 0,01
25	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A ESTERO	-	-	-
26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	62,38	18,25	0,40
27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	159,73	76,53	4,70
31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	3,50	3,50
61	RIMBORSO PASSIVITA' FINANZIARIE	- 1.406,90	- 1.454,90	23.555,10
TOTALI		6.120,79	5.530,83	47.589,41

L'incremento registrato nel 2028 è dovuto principalmente alla categoria 10 (Rimborsi e poste correttive delle entrate) e alla categoria 61 (Rimborso passività finanziarie).

In merito alle principali categorie di spesa, si rappresenta quanto segue: nell'ambito della categoria 01-Redditi da lavoro dipendente il decremento delle variazioni è dovuto, principalmente, alla riduzione del Fondo da ripartire per l'attuazione dei contratti del personale delle amministrazioni statali, ivi compreso il personale militare e quello dei corpi di polizia con riferimento ai rinnovi contrattuali 2022-2024; nella categoria 04-Trasferimenti correnti ad Amministrazioni pubbliche, l'incremento è da ascrivere, in particolare, alle risorse allocate sul Fondo sanitario nazionale; nell'ambito della categoria 05-Trasferimenti correnti a famiglie e istituzioni sociali private, l'incremento registrato nel triennio può essere imputato prevalentemente alle spese per indennizzi per risarcimento ai soggetti danneggiati da complicità di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, in particolare i soggetti danneggiati a causa di emotrasfusioni; nell'ambito della categoria 08-Risorse proprie UE, l'incremento è dovuto alle risorse allocate per le Somme da versare per il finanziamento del bilancio dell'unione europea a titolo di risorse proprie basate sul RNL e sull'IVA; nell'ambito della categoria 09-Interessi passivi e altri oneri finanziari, il decremento per gli anni 2026 e 2027 è dovuto principalmente alla riduzione degli Interessi sui buoni del tesoro poliennali e su operazioni finanziarie effettuate sui buoni medesimi, mentre l'incremento per l'anno 2028 è dovuto principalmente alla spesa per interessi e oneri finanziari sui prestiti di cui al *recovery and resiliency facility*; nell'ambito della categoria 10-Rimborsi e poste correttive delle entrate. L'incremento è dovuto in particolare alle risorse allocate in bilancio per le restituzioni e rimborsi dell'IRPEF, dell'IRES e dell'IRAP, nonché per la somma da accreditare alla contabilità speciale 1778 "agenzia delle entrate - fondi di bilancio" per essere destinata alle restituzioni e ai rimborsi dell'imposta sul valore aggiunto, effettuati dai concessionari, a richiesta e d'ufficio, anche mediante compensazione operata sulle imposte dirette, sulle somme spettanti alle regioni, all'INPS e agli altri enti previdenziali; nell'ambito della categoria 61-Rimborso passività finanziarie, l'incremento che si registra per il 2028 conseguente a una revisione dell'allineamento dei valori di bilancio alle scadenze di rimborso, è dovuto all'allocatione di risorse per il Rimborso di buoni del tesoro poliennali e pagamento di oneri derivanti dall'estinzione di operazioni finanziarie effettuate sui titoli stessi e per il Rimborso di prestiti internazionali a breve termine comprensivo degli effetti di eventuali operazioni di copertura del rischio di cambio.

Entrate

Per la previsione delle entrate, il criterio della legislazione vigente è stato applicato valutando l'ammontare dei proventi tributari (titolo I) e non tributari (titoli II e III) con riferimento alle disposizioni che la normativa in vigore prevede direttamente operanti per il 2025 e per gli anni successivi.

Per le entrate di natura tributaria, e in particolare quelle derivanti dall'attività ordinaria di gestione, le previsioni considerano l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel PSBMT 2025-2029 e gli effetti finanziari attesi delle manovre di finanza pubblica introdotte in corso d'anno.

L'elaborazione delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato viene effettuata attraverso un modello di previsione che assume come unità elementare il capitolo/articolo di bilancio, fornendo le previsioni delle entrate tributarie per i singoli tributi.

Le stime sono state elaborate operando una distinzione tra l'anno corrente e gli anni successivi. Tale distinzione deriva dal fatto che, per l'anno in corso, la revisione delle stime si basa sul monitoraggio dell'andamento delle entrate e sulla conseguente proiezione su base annua del gettito registrato. In questo modo, l'anno in corso diventa quello di riferimento per la previsione degli esercizi futuri, basata anche sullo scenario macroeconomico definito e sugli effetti delle manovre fiscali.

Le previsioni delle entrate tributarie per il bilancio dello Stato sono costruite:

- a) con riferimento all'anno in corso
 1. sulla base del monitoraggio dell'andamento del gettito dei singoli tributi (capitoli/articoli di bilancio), con particolare attenzione alle imposte autoliquidate (IRPEF, IRES), alle altre imposte dirette, con scadenze predeterminate di versamento, e a quelle indirette versate mensilmente;
 2. elaborando una proiezione dei gettiti sull'intero anno anche in relazione all'entità dei versamenti rateizzati in sede di autoliquidazione;
 3. considerando i fattori legislativi intervenuti nell'anno i cui effetti si riflettono sul livello delle entrate tributarie dell'esercizio finanziario corrente;
- b) con riferimento agli anni successivi
 1. calcolando l'effetto base, ossia l'impatto dell'eventuale variazione risultante dall'elaborazione della proiezione dell'anno corrente sugli anni successivi;
 2. tenendo conto dei nuovi andamenti macroeconomici tendenziali;
 3. considerando gli effetti correlati a provvedimenti legislativi intervenuti successivamente alle previsioni già formulate nell'ultimo documento di finanza pubblica presentato al Parlamento.

Le previsioni di entrata per il quinquennio 2025-2029 sono state, quindi, rielaborate per tener conto SIA degli aggiornamenti delle variabili del quadro macroeconomico; sia dell'andamento delle entrate monitorate nel corso del 2024.

Per quanto riguarda le entrate extra-tributarie, nonché quelle da alienazione e ammortamento di beni patrimoniali e riscossione crediti, si tiene conto dei fattori che influenzano l'andamento delle singole voci. In particolare, per questa tipologia di entrate, le cui componenti sono fortemente eterogenee, le previsioni sono elaborate tenendo conto dei risultati registrati nell'ultimo anno di consuntivo, dell'andamento degli incassi effettivi realizzati nell'anno in corso, nonché degli effetti derivanti da specifiche disposizioni previste dalla legislazione vigente al momento della formulazione delle previsioni.

La struttura classificatoria delle entrate è stata operata in conformità a quella prevista dalla legge n. 196 del 2009. La classificazione economica espone l'articolazione nelle voci gerarchicamente ordinate per Titolo di entrata, Categoria economica, Tipologia di entrata e Provento, in raccordo con il piano dei conti economico-patrimoniale. L'esposizione per



unità di voto parlamentare viene rappresentata per Titolo, Natura e Tipologia con una nomenclatura ed una struttura modificate in coerenza con la revisione della classificazione economica.

La nota integrativa dello stato di previsione dell'entrata è corredata dallo schema sintetico di classificazione economica delle entrate del bilancio dello Stato, nonché delle unità di voto parlamentare.

Spese

Per le spese, la previsione considera l'evoluzione dello scenario macroeconomico riportato nel Documento programmatico di bilancio 2025 e gli effetti finanziari attesi, per il periodo di previsione considerato, delle disposizioni legislative adottate nel 2025 e negli esercizi precedenti.

La definizione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente tiene conto della tipologia e della natura della spesa.

Per le spese cosiddette di **oneri inderogabili** (ossia quelle relative a particolari finalità espressamente elencate dalla legge: pagamento di stipendi, assegni, pensioni e altre spese fisse, interessi passivi, obblighi comunitari ed internazionali, ammortamento di mutui, nonché quelle la cui determinazione è vincolata a particolari meccanismi che autonomamente ne regolano l'evoluzione, determinati sia da leggi sia da altri atti normativi³), la quantificazione degli stanziamenti di bilancio è definita in relazione all'andamento atteso delle determinanti della spesa (quali, a titolo esemplificativo, variabili demografiche, numerosità dei beneficiari di particolari trattamenti previsti dalla legge), dati i parametri e i meccanismi indicati dalla sottostante disposizione normativa. La definizione degli stanziamenti di bilancio per questa tipologia di spesa considera, inoltre, le informazioni disponibili più recenti rilevate attraverso il monitoraggio dell'evoluzione delle spese medesime.

In particolare, tra questa tipologia di uscite, per le **spese per redditi da lavoro dipendente** la previsione tiene conto della evoluzione della consistenza dei dipendenti pubblici, considerata la legislazione vigente in materia di *turn-over* e delle nuove assunzioni autorizzate per il quinquennio di riferimento e delle componenti retributive da corrispondere in relazione alla normativa contrattuale prevista per i diversi comparti, ivi compresa la componente connessa alla c.d. indennità di vacanza contrattuale.

Relativamente alla **spesa per interessi**, la previsione risente della consistenza e della struttura del debito per scadenze, dell'evoluzione dei tassi di interesse attesi sui mercati e degli andamenti tendenziali del fabbisogno di cassa delle amministrazioni pubbliche. Più specificamente, nella formulazione della previsione a legislazione vigente si è tenuto conto:

- a) con riferimento alla struttura del debito, delle emissioni di titoli effettuate nel primo semestre 2024 e di quelle programmate per il secondo semestre e per i successivi esercizi finanziari;
- b) con riferimento all'evoluzione dei tassi, delle ipotesi contenute nel DPFP 2025.

Tra gli oneri inderogabili rientrano i **trasferimenti a Enti Previdenziali**. Concorrono a determinare il livello dei trasferimenti i provvedimenti legislativi che hanno inciso sulle prestazioni erogate dagli Enti, il cui ammontare è determinato in coerenza con le valutazioni effettuate nelle relative relazioni tecniche. Detti trasferimenti si riferiscono, nella loro quasi totalità, a spese di natura assistenziale poste a carico dello Stato da disposizioni di legge. Questi, di norma, vanno a regolare prestazioni già erogate dagli Enti Previdenziali in anni precedenti, rilevate sulla base dei rendiconti presentati dagli Enti stessi che certificano la spesa effettivamente sostenuta. Può accadere di operare compensazioni tra voci di spesa in relazione all'effettivo andamento delle prestazioni erogate, funzionali ad una corretta allocazione in bilancio delle risorse da trasferire agli enti medesimi.

³ Articolo 21, comma 5, lettera a) legge n. 196 del 2009, così come sostituito dall'articolo 1 comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 90 del 2016.

Tra i trasferimenti agli Enti Previdenziali, vanno evidenziati quelli relativi all'**anticipazione di bilancio a favore dell'INPS**, finalizzata alla copertura del fabbisogno di cassa eccedente le risorse che l'Ente riceve attraverso i contributi sociali versati dai lavoratori e dai datori di lavoro al netto dei trasferimenti dello Stato. Lo stanziamento disposto con il disegno di legge di bilancio è valutato sulla base dell'evoluzione della spesa erogata dall'INPS in relazione all'andamento stimato delle componenti demografiche aventi diritto alle prestazioni previdenziali e assistenziali disposte dalla legge.

Il bilancio dello Stato concorre al **finanziamento del Servizio sanitario nazionale**, il cui livello rappresenta l'ammontare di risorse idonee a garantire l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza e di appropriatezza.

La dotazione del Fondo Sanitario Nazionale è stabilita dalla legge⁴ ed è finanziata da diverse fonti, tra le quali si segnalano:

- 1) il gettito dell'IRAP ad aliquota standard, al netto della componente destinata, ai sensi della legislazione vigente, al finanziamento di funzioni extra-sanitarie;
- 2) il gettito dell'addizionale regionale all'IRPEF ad aliquota standard;
- 3) la compartecipazione delle regioni a statuto speciale. A legislazione vigente le autonomie speciali partecipano al finanziamento per la quota di fabbisogno residuale (data dal fabbisogno finanziario sanitario, al netto dei gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF), con esclusione della Regione Sicilia.

La componente a carico del bilancio dello Stato è commisurata, a legislazione vigente:

- 1) alla compartecipazione delle regioni all'IVA, al netto della componente destinata al finanziamento di funzioni extra-sanitarie ai sensi della legislazione vigente (tale fonte è destinata alle regioni a statuto speciale);
- 2) all'ammontare di risorse necessarie a dare copertura al fabbisogno finanziario sanitario residuo della Regione Sicilia che non trova copertura nell'IRAP, nell'addizionale regionale all'IRPEF e nella compartecipazione regionale, nonché a soddisfare le quote vincolate nell'ambito del finanziamento sanitario complessivo a specifiche finalità (quali gli obiettivi di piano sanitario nazionale, finanziamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, medicina penitenziaria), attraverso lo stanziamento del fondo sanitario nazionale;
- 3) all'eventuale ammontare di risorse occorrenti per la dotazione del fondo di garanzia per le regioni a statuto ordinario e la Regione siciliana diretto a coprire l'eventuale deficit di gettiti fiscali effettivi rispetto ai gettiti stimati in considerazione del fatto che i gettiti di IRAP e addizionale regionale all'IRPEF sono necessariamente stimati nel singolo anno di riferimento (nel caso di gettiti effettivi superiori ai gettiti stimati, è previsto un recupero operato dallo Stato a carico delle regioni).

Per la spesa relativa ai **trasferimenti agli Enti locali**, la dotazione del fondo di solidarietà comunale è determinata prendendo a riferimento i trasferimenti erariali a favore dei comuni - che nell'anno 2011, per effetto del decreto legislativo n. 23 del 2011, sono stati oggetto di fiscalizzazione -, tenuto conto delle successive manovre di revisione della spesa che hanno interessato i comuni negli anni successivi, nonché degli effetti sulle entrate comunali connessi alle diverse modifiche del quadro normativo che disciplina l'imposizione immobiliare.

Per la parte relativa ai **trasferimenti alle regioni**, gli stanziamenti sono definiti in relazione a quanto previsto dalla normativa vigente per i diversi ambiti in cui lo Stato è chiamato al concorso delle spese sostenute da tali Enti in relazione ai livelli di servizio minimi richiesti

⁴ Il livello del finanziamento viene ripartito fra le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sulla base dei fabbisogni standard che sono essenzialmente legati alla popolazione residente (in parte secondo il valore assoluto e in parte secondo il valore ponderato per classi di età per tenere conto dei profili di consumo sanitario).

Livelli di spesa sanitaria regionale superiori rispetto a quelli compatibili con il livello del finanziamento complessivo fissato dalla legge e con i fabbisogni standard regionali conseguentemente individuati, restano a carico dei singoli bilanci regionali.

agli stessi (ad esempio, per i trasferimenti riguardanti il diritto allo studio, i libri di testo e le politiche sociali).

Gli stanziamenti riguardanti i trasferimenti alle Autonomie speciali sono determinati sulla base dei dati più aggiornati del Dipartimento delle Finanze riguardanti i tributi erariali spettanti statutariamente e delle previsioni contenute nel DPFP 2025 riguardanti gli andamenti di tali tributi.

Con riferimento alle risorse per i **trasferimenti alle imprese pubbliche** (tra le altre, Ferrovie e ANAS), gli stanziamenti di bilancio sono definiti in relazione alla tipologia e alle caratteristiche dei servizi e delle opere infrastrutturali richieste alle imprese con i rispettivi contratti di servizio (per la parte corrente) e contratti di programma (per il conto capitale). Gli stanziamenti di bilancio relativi alle **spese di fattore legislativo** sono stabiliti, nella dimensione finanziaria e nel termine temporale, dalle disposizioni vigenti al momento della predisposizione del disegno di legge di bilancio. Per queste spese, al fine di rendere maggiormente efficiente l'allocazione delle risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009, con riferimento anche al piano finanziario dei pagamenti, le dotazioni finanziarie relative ai fattori legislativi possono essere rimodulate in via compensativa (orizzontalmente e verticalmente) da ciascuna amministrazione, nell'ambito del proprio stato di previsione, rimanendo precluso - al fine di preservare la qualità della spesa - l'utilizzo degli stanziamenti di conto capitale per finanziare spese correnti.

Le spese di **adeguamento al fabbisogno**, infine, sono quantificate, nell'ipotesi di invarianza dei servizi resi e delle prestazioni effettuate, tenendo conto delle effettive esigenze delle amministrazioni e delle informazioni più recenti disponibili dal monitoraggio degli effettivi andamenti di tali spese per l'esercizio in corso al momento della formulazione delle previsioni.

Anche per la **cassa** le previsioni sono formulate attraverso la predisposizione del piano finanziario dei pagamenti (cronoprogramma), il quale contiene dettagliate indicazioni sui pagamenti che si prevede di effettuare nel periodo di riferimento. La dotazione di cassa dei capitoli di bilancio considera, inoltre, la consistenza di residui passivi e il relativo presumibile tasso di smaltimento e le giacenze di eventuali conti di tesoreria collegati ai singoli capitoli.

Giova ricordare che, con riferimento alla determinazione degli stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, tenuto conto delle innovazioni disposte con la riforma della legge di contabilità in materia di flessibilità di bilancio, è prevista la possibilità⁵ di adeguare, per le autorizzazioni di spesa, le dotazioni di competenza di ciascun anno al cronoprogramma dei pagamenti, fermo restando l'ammontare complessivo degli stanziamenti autorizzati dalle leggi in vigore.

Le previsioni considerano, inoltre, la facoltà concessa alle amministrazioni con la nuova disciplina di bilancio di disporre, compatibilmente con i saldi di finanza pubblica, l'iscrizione, nella competenza degli esercizi successivi, di stanziamenti determinati a seguito della eliminazione, con la procedura di riaccertamento annuale di cui all'art. 34-ter della legge n. 196 del 2009, delle partite debitorie iscritte nel Conto del patrimonio quali residui passivi perenti⁶.

Sintesi degli effetti delle riprogrammazioni e variazioni quantitative

⁵ Articolo 23, comma 3, lettera a), della legge 196 del 2009, comma inserito dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2016.

⁶ L'articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009 prevede che, annualmente, successivamente al giudizio di parifica della Corte dei conti, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti ai residui passivi perenti eliminati dal Conto del patrimonio possono essere riscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate.



L'articolo 21, comma 12-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, prevede, tra le altre cose, che alla relazione tecnica al disegno di legge di bilancio sia allegato, a fini conoscitivi, un prospetto riassuntivo degli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dalle riprogrammazioni e dalle variazioni quantitative (definanziamenti e rifinanziamenti) disposte nella seconda sezione della legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, lettera b), della medesima legge n. 196 del 2009. Si rinvia, pertanto, al predetto allegato conoscitivo e si riportano di seguito sinteticamente gli effetti dei rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni degli stanziamenti di bilancio, per un periodo temporale anche pluriennale, relativi ad autorizzazioni di spesa, ai sensi del citato articolo 23, comma 3, lett. b).

Nel suddetto prospetto non sono ricomprese, in quanto già considerate a legislazione vigente, le rimodulazioni pluriennali delle leggi di spesa in relazione a quanto previsto nel piano finanziario dei pagamenti e le rimodulazioni compensative nell'anno (cd. verticali) delle dotazioni finanziarie relative ad autorizzazioni di spesa, proposte entrambe nel rispetto del limite di spesa complessivo previsto dalla legge (articolo 23, comma 3, lettera a), della legge n. 196 del 2009).

Ai sensi dell'articolo 23, comma 3-ter, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, di tali rimodulazioni già considerate a legislazione vigente è data evidenza, oltre che nelle apposite colonne del bilancio da deliberare, anche nella relazione illustrativa al presente disegno di legge. Ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis, della legge n. 196 del 2009, sono altresì incluse nella legislazione vigente le cosiddette regolazioni meramente quantitative, la cui quantificazione è rinviata alla legge di bilancio da leggi vigenti.

Ciò premesso, si riporta a seguire il prospetto riassuntivo, all'unità di euro, degli effetti derivanti dalle riprogrammazioni e dalle altre variazioni quantitative disposte nella seconda sezione della legge di bilancio:



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
AMERICA'S CUP	MEF	C	30.000.000,00	30.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	2026	2027
CEB, BRUGEL, GAVI E ALTRI STRUMENTI MULTILATERALI	MEF	C	123.300.000,00	153.300.000,00	92.300.000,00	15.500.000,00	15.500.000,00	2026	2030
CONTRATTI DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO INFRASTRUTTURE - ANAS MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INVESTIMENTI	MIT	K	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	0,00	600.000.000,00	1.000.000.000,00	2027	2028
CONTRATTI DI PROGRAMMA E DI SERVIZIO INFRASTRUTTURE - RFI MANUTENZIONE STRAORDINARIA	MEF	K	3.660.000.000,00	3.660.000.000,00	90.000.000,00	1.660.000.000,00	1.910.000.000,00	2026	2028
CONTRIBUTO ALL'OSPEDALE GEMELLI	MEF	C	5.800.000,00	5.800.000,00	0,00	5.800.000,00	0,00	2027	2027
CONTRIBUTO ALLA FONDAZIONE DON STURZO	CULTURA	C	1.500.000,00	A DECORRERE	500.000,00	500.000,00	500.000,00	2026	A DECORRERE
CONTRIBUTO PER IL COMITATO NAZIONALE PER LE CELEBRAZIONI DELL'OTTAVO CENTENARIO DELLA MORTE DI SAN FRANCESCO D'ASSISI	CULTURA	C	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	2026	2026
CONTRIBUTO PER LA GESTIONE DEGLI ORATORI	MEF	C	18.000.000,00	A DECORRERE	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	2026	A DECORRERE
EDILIZIA PENITENZIARIA	MIT	K	157.000.000,00	157.000.000,00	35.000.000,00	80.000.000,00	42.000.000,00	2026	2028
FONDAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ	MEF	C	500.000,00	A DECORRERE	0,00	0,00	500.000,00	2028	A DECORRERE
FONDO EMERGENZE NAZIONALI	MEF	K	1.060.000.000,00	1.060.000.000,00	300.000.000,00	380.000.000,00	380.000.000,00	2026	2028
FONDO INVESTIMENTI - CASERMA PISA CC	MEF	K	55.000.000,00	100.000.000,00	0,00	25.000.000,00	30.000.000,00	2027	2030
FONDO INVESTIMENTI - DIFESA	DIFESA	K	45.000.000,00	165.000.000,00	0,00	30.000.000,00	15.000.000,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - EDILIZIA SANITARIA	SALUTE	K	16.000.000,00	80.000.000,00	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	2027	2036



SEZ. II RIFINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
FONDO INVESTIMENTI - INVESTIMENTI IN MATERIA DI SPETTACOLO	CULTURA	K	88.377.778,00	513.377.778,00	0,00	55.000.000,00	33.377.778,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - SISTEMA INFORMATIVO SANITARIO NAZIONALE	SALUTE	K	4.000.000,00	20.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - SVILUPPO SISTEMI INFORMATIVI MINISTERO DEL LAVORO	LAVORO	K	2.000.000,00	10.000.000,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	2027	2036
FONDO INVESTIMENTI - TESSERA SANITARIA	MEF	K	70.000.000,00	350.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00	2027	2036
FONDO PEREQUATIVO MISURE FISCALI	MEF	C	460.000.000,00	460.000.000,00	50.000.000,00	130.000.000,00	280.000.000,00	2026	2028
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - PARTE CORRENTE	TURISMO	C	75.000.000,00	A DECORRERE	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	2026	A DECORRERE
FONDO UNICO NAZIONALE PER IL TURISMO - SPESA IN CONTO CAPITALE	TURISMO	K	37.500.000,00	A DECORRERE	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	2026	A DECORRERE
INCREMENTO DEL FONDO PER L'ATTUAZIONE DELLA DELEGA FISCALE PER LA RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE FISICA RETE IN MATERIA DI GIOCHI	MEF	C	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
MISSIONI INTERNAZIONALI	MEF	C	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
POLITICHE IN FAVORE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ	MEF	C	100.000.000,00	A DECORRERE	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	2027	A DECORRERE
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO DA RIPARTIRE PER LA PROGRESSIVA ARMONIZZAZIONE DEI TRATTAMENTI ECONOMICI ACCESSORI DEL PERSONALE – DL N. 25/2025 ARTICOLO 14, COMMA 1	MEF	C	23.700.000,00	A DECORRERE	7.900.000,00	7.900.000,00	7.900.000,00	2026	A DECORRERE
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 6, DELLA L. 40/2025	MEF	C	15.200.000,00	15.200.000,00	7.600.000,00	7.600.000,00	0,00	2026	2027
RIFINANZIAMENTO DEL FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DI CUI ALL'ART. 6, DELLA L. 40/2025 - PERSONALE	MEF	C	4.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2026	2027
SERVIZI DIGITALI E CITTADINANZA DIGITALE	MEF	K	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2027	2027
TESSERA SANITARIA	MEF	K	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
TOTALE PARTE CORRENTE		C	1.187.500.000,00		536.800.000,00	265.300.000,00	385.400.000,00		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	6.803.877.778,00		444.500.000,00	2.890.500.000,00	3.468.877.778,00		
TOTALE RIFINANZIAMENTI			7.991.377.778,00		981.300.000,00	3.155.800.000,00	3.854.277.778,00		
SEZIONE II - RIPROGRAMMAZIONI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
ECOSISTEMA INNOVATIVO DELLA SALUTE	SALUTE	K	0,00	0,00	-25.000.000,00	10.000.000,00	15.000.000,00	2026	2028
ECOSISTEMI PER L'INNOVAZIONE AL SUD IN CONTESTI URBANI MARGINALIZZATI	MEF	K	0,00	0,00	-22.000.000,00	12.000.000,00	10.000.000,00	2026	2028
INTERVENTI PER LE AREE DEL TERREMOTO DEL 2009 E 2016	MEF	K	-100.000.000,00	0,00	-20.000.000,00	-70.000.000,00	-10.000.000,00	2026	2029
RAFFORZAMENTO DELLE LINEE FERROVIARIE REGIONALI	MIT	K	-52.000.000,00	0,00	0,00	-72.000.000,00	20.000.000,00	2027	2029
STRADE SICURE – MESSA IN SICUREZZA E IMPLEMENTAZIONE DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DINAMICO PER IL CONTROLLO DA REMOTO DI PONTI, VIADOTTI E TUNNEL (A24-A25)	MIT	K	0,00	0,00	0,00	-30.000.000,00	30.000.000,00	2027	2028
TOTALE PARTE CORRENTE		C	0,00		0,00	0,00	0,00		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	-152.000.000,00		-67.000.000,00	-150.000.000,00	65.000.000,00		
TOTALE RIPROGRAMMAZIONI			-152.000.000,00		-67.000.000,00	-150.000.000,00	65.000.000,00		



SEZIONE II - FINANZIAMENTI	STP	c/k	TOTALI INTERVENTO NEL TRIENNIO	TOTALI PER INTERVENTO (dal 2026 ad anno terminale)	2026	2027	2028	ANNO INIZIALE	ANNO TERMINALE
DIFESA - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	DIFESA	K	-304.050.153,00	-320.767.437,00	-160.268.236,00	-53.079.510,00	-90.702.407,00	2026	2030
FONDO DA RIPARTIRE PER FRONTEGGIARE LE SPESE DERIVANTI DALLE ASSUNZIONI DI PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO PER LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	MEF	C	-273.000.000,00	A DECORRERE	-91.000.000,00	-91.000.000,00	-91.000.000,00	2026	A DECORRERE
FONDO INVESTIMENTI - PROGRAMMAZIONE 2025	MEF	K	-280.377.778,00	-1.238.377.778,00	0,00	-156.000.000,00	-124.377.778,00	2027	2036
FONDO PER L'AVVIO DELLE OPERE INDIFFERIBILI	MEF	K	-250.000.000,00	-250.000.000,00	-250.000.000,00	0,00	0,00	2026	2026
FONDO UNICO PER L'INCLUSIONE DELLE PERSONE CON DISABILITÀ, DI CUI ALL'ART. 1, C. 210, L. 213/2023	MEF	C	-90.000.000,00	-90.000.000,00	0,00	-90.000.000,00	0,00	2027	2027
GIUSTIZIA - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	GIUSTIZIA	K	-203.075.823,00	-203.075.823,00	-98.778.906,00	-79.537.130,00	-24.759.787,00	2026	2028
INTERNO - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	INTERNO	K	-176.465.512,00	-192.724.413,00	-116.673.498,00	-44.011.232,00	-15.780.782,00	2026	2031
MAECI - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MAECI	K	-17.500.000,00	-17.500.000,00	-9.500.000,00	-8.000.000,00	0,00	2026	2027
MASAF - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MASAF	K	-13.531.488,00	-13.531.488,00	-400.000,00	-5.369.759,00	-7.761.729,00	2026	2028
MASE - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MASE	K	-105.255.758,00	-105.255.758,00	-105.255.758,00	0,00	0,00	2026	2026
MEF - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MEF	K	-94.577.910,00	-94.577.910,00	-94.577.910,00	0,00	0,00	2026	2026
MIC - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	CULTURA	K	-41.678.392,00	-41.678.392,00	-33.096.107,00	-8.382.285,00	-200.000,00	2026	2028
MIMIT - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MIMIT	K	-10.000.000,00	-10.000.000,00	0,00	-10.000.000,00	0,00	2027	2027
MIT - RIDUZIONE DEGLI STANZIAMENTI DI LEGGI PLURIENNALI OGGETTO DI REISCRIZIONE IN BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 30, COMMA 2, DELLA LEGGE N.196/2009	MIT	K	-1.123.821.326,00	-1.137.821.326,00	-754.429.734,00	-298.068.374,00	-71.323.218,00	2026	2037
RIDUZIONE DEL FONDO PER LE ESIGENZE INDIFFERIBILI, DI CUI ALL'ART. 1, C. 200, DELLA L. 190/2014	MEF	C	-2.034.000,00	A DECORRERE	-678.000,00	-678.000,00	-678.000,00	2026	A DECORRERE
RIDUZIONE DELLE RISORSE DESTINATE A INTERVENTI LEGISLATIVI FINALIZZATI AL RICONOSCIMENTO DEL VALORE SOCIALE ED ECONOMICO DELL'ATTIVITÀ DI CURA NON PROFESSIONALE SVOLTA DAL CAREGIVER FAMILIARE, DI CUI ALL'ART. 1, C. 334, DELLA L. 178/2020	LAVORO	C	-123.650.000,00	A DECORRERE	-1.150.000,00	-61.250.000,00	-61.250.000,00	2026	A DECORRERE
RIDUZIONE FONDI PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	MAECI	C	-163.100.000,00	A DECORRERE	-63.700.000,00	-49.700.000,00	-49.700.000,00	2026	A DECORRERE
TOTALE PARTE CORRENTE		C	-651.784.000,00		-156.528.000,00	-292.628.000,00	-202.628.000,00		
TOTALE CONTO CAPITALE		K	-2.620.334.140,00		-1.622.980.149,00	-662.448.290,00	-334.905.701,00		
TOTALE FINANZIAMENTI			-3.272.118.140,00		-1.779.508.149,00	-955.076.290,00	-537.533.701,00		



A seguire si riporta una tabella riepilogativa degli effetti complessivi della sezione II (in milioni di euro) suddivisi per categoria economica.

			DEFINANZIAMENTO			RIFINANZIAMENTO			RIPROGRAMMAZIONE			TOTALE EFFETTI DI SEZIONE II		
	CATEGORIA		2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028	2026	2027	2028
TITOLO I - SPESE CORRENTI	1	REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE	-91,0	-91,0	-91,0	7,9	7,9	7,9				-83,1	-83,1	-83,1
	4	TRASFERIMENTI CORRENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-63,7	-139,7	-49,7	30,6	36,4	6,0				-33,1	-103,3	-43,7
	5	TRASFERIMENTI CORRENTI A FAMIGLIE E ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE				1,0	0,5	1,0				1,0	0,5	1,0
	6	TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE				25,0	25,0	25,0				25,0	25,0	25,0
	7	TRASFERIMENTI CORRENTI A ESTERO				92,3	15,5	15,5				92,3	15,5	15,5
	13	FONDI DA RIPARTIRE DI PARTE CORRENTE	-1,8	-61,9	-61,9	380,0	180,0	330,0				378,2	118,1	268,1
TITOLO I - SPESE CORRENTI Totale			-156,5	-292,6	-202,6	536,8	265,3	385,4				380,3	-27,3	182,8
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE	21	INVESTIMENTI FISSI LORDI E ACQUISTI DI TERRENI	-471,1	-207,9	-157,2	35,0	83,0	45,0				-436,1	-124,9	-112,2
	22	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	-650,4	-114,7	-53,3	7,0	670,0	1.073,0	-47,0	-50,0	45,0	-690,4	505,3	1.064,7
	23	CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI AD IMPRESE	-317,7	-160,0		102,5	1.672,5	1.922,5		-30,0	30,0	-215,2	1.482,5	1.952,5
	26	ALTRI TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE	-54,5	-10,4		300,0	380,0	380,0	-20,0	-70,0	-10,0	225,5	299,7	370,0
	27	FONDI DA RIPARTIRE IN CONTO CAPITALE	-129,2	-169,5	-124,4		30,0	15,0				-129,2	-139,5	-109,4
	31	ACQUISIZIONI DI ATTIVITA' FINANZIARIE					55,0	33,4					55,0	33,4
TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE Totale			-1.623,0	-662,4	-334,9	444,5	2.890,5	3.468,9	-67,0	-150,0	65,0	-1.245,5	2.078,1	3.199,0
Totale complessivo			-1.779,5	-955,1	-537,5	981,3	3.155,8	3.854,3	-67,0	-150,0	65,0	-865,2	2.050,7	3.381,7

In conseguenza degli interventi espansivi disposti con la manovra di finanza pubblica si determina anche una maggiore spesa per interessi passivi secondo il seguente profilo temporale:

	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Saldo netto da finanziare	6	68	239	479	514	334	351	381	397	416
Fabbisogno	13	99	267	443	456	366	359	385	399	417
Indebitamento netto	18	136	327	525	494	366	382	405	427	449
Importi in milioni di euro										

Infine, concorrono agli obiettivi programmatici di finanza pubblica per il triennio 2026-2028 anche gli effetti finanziari positivi derivanti dalla proposta di rimodulazione del PNRR trasmessa alle Autorità europee in coerenza con le risoluzioni parlamentari approvate sulle comunicazioni rese al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati, rispettivamente il 30 settembre e il 1° ottobre 2025, dal Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione (pari in termini di saldo netto da finanziarie a 493 milioni di euro nel 2026, e a 467 milioni di euro nel 2027 e in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 5.070,4 milioni di euro nel 2026, 718 milioni di euro nel 2027 e 439,8 milioni di euro nel 2028). Il diverso effetto sui saldi dipende dal fatto che larga parte degli interventi PNRR interessati dalla revisione non sono a carico del bilancio dello Stato e riguardano misure finanziate a valere sulle risorse disponibili sui conti correnti accesi presso la tesoreria centrale dello Stato e destinati all'attuazione del *Next generation EU*. Il complesso dei suddetti effetti, già scontati nel quadro programmatico di finanza pubblica del Documento programmatico di



finanza pubblica 2025 e del Documento programmatico di bilancio 2026, saranno considerati nelle previsioni del bilancio dello Stato all'esito delle decisioni delle competenti istituzioni europee.

Approvazione stati di previsione

Articoli da 135 a 154

Si tratta delle norme di approvazione degli stati di previsione dell'entrata e della spesa e di altre norme formali aventi carattere gestionale riprodotte annualmente.



Elementi di informazione sulla coerenza del valore programmatico del saldo netto da finanziare o da impiegare con gli obiettivi programmatici

La tavola **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico 2026-2028** rappresenta la coerenza tra i saldi programmatici riferiti al bilancio dello Stato e l'obiettivo programmatico definito in termini di indebitamento netto del conto Stato e del conto della pubblica amministrazione.

Nelle more dell'adeguamento del quadro normativo interno alle nuove regole di *governance* europea⁷, il presente disegno di legge di bilancio e la Nota tecnica illustrativa, che sarà successivamente resa disponibile, sono presentati secondo la struttura e i contenuti previsti dall'assetto normativo e contabile vigente⁸ che prevedono il raccordo tra il saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, quale risultante dal Quadro generale riassuntivo del DLB, e l'indebitamento netto dello Stato programmatico, comprensivo degli effetti della manovra di finanza pubblica sul comparto Stato, oltre all'esposizione dell'indebitamento netto programmatico delle amministrazioni pubbliche nel loro complesso, inteso come saldo tra entrate e spese.

La rappresentazione che viene data per il triennio 2026-2028 nella presente tavola⁹ **Raccordo tra il SNF programmatico e il conto PA programmatico** prevede l'illustrazione dei passaggi che, a partire dal disegno di legge di bilancio integrato, permettono di definire gli obiettivi programmatici per ciascuno degli anni del bilancio di previsione.

La tavola di raccordo tra SNF e indebitamento PA programmatico è organizzata in modo da esporre nelle righe i livelli delle previsioni relativi agli aggregati - entrate finali e spese finali - e ai corrispondenti saldi a essi applicabili. Le prime tre righe si riferiscono al bilancio dello Stato e le successive al conto del comparto Stato di contabilità nazionale e al conto PA.

I valori esposti nella **riga 1** ("Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) per le entrate finali e per le spese finali sono quantificati in corrispondenza al disegno di legge di bilancio integrato che comprende le sezioni I e II come definite dall'art. 21 della legge n. 196 del 2009; tali valori includono le regolazioni contabili e debitorie. Si evidenzia per il 2026 un saldo netto da finanziare di competenza pari a 155 miliardi dovuto a entrate finali pari a 761 miliardi e spese finali pari a 916 miliardi. Nel 2027 il saldo netto da finanziare è pari a 138 miliardi (le entrate finali si attestano a 773 miliardi e le spese finali a 911 miliardi), mentre nel 2028 il saldo netto da finanziare è pari a 92 miliardi, con entrate finali pari a 786 miliardi e spese finali pari a 878 miliardi.

La **riga 2** ("SEC 2010 Previsioni integrate" del Bilancio dello Stato) espone l'effetto sulle entrate finali e le spese finali (e di conseguenza sul saldo netto da finanziare) determinato dal passaggio alle definizioni previste dal SEC 2010 (Regolamento UE 549/2013 relativo al Sistema europeo dei conti economici e nazionali). Infatti, nell'ammontare dei due aggregati sono inclusi gli effetti della riclassificazione svolta sulle categorie economiche del bilancio dello Stato per definire le voci economiche delle entrate e della spesa secondo le regole dei conti nazionali. Nella costruzione del raccordo tra il bilancio dello Stato e il conto economico dello Stato di contabilità nazionale sono considerati alcuni passaggi dovuti ai differenti schemi di classificazione e all'adozione di diversi principi contabili tra il bilancio dello Stato e la contabilità nazionale.

⁷ La principale novità della nuova *governance* è rappresentata dall'impegno di ciascun paese a mantenere un sentiero di spesa primaria netta indicato nel Piano strutturale di bilancio di medio termine 2025-2029, deliberato dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2024 e presentato alle Camere nella stessa data.

⁸ Si tratta dell'art. 21, comma 12-bis, lettera c), della legge n. 196 del 2009.

⁹ I dati riportati nella tavola sono espressi in miliardi. Questa modalità di presentazione potrebbe determinare la non corrispondenza di alcuni saldi rispetto alle componenti che li determinano per questioni di arrotondamenti; lo stesso potrebbe verificarsi rispetto alle tavole presenti in questa relazione tecnica e nella relazione illustrativa al DLB dove i valori sono espressi all'euro.



Il contenuto della riga 2 distingue, quindi, tra operazioni di natura finanziaria e operazioni di tipo economico (solo queste ultime rilevanti ai fini della costruzione dell'indebitamento netto), e nell'ambito delle operazioni di tipo economico vengono effettuate riclassificazioni da una voce ad un'altra per motivi di coerenza con le definizioni previste dal SEC 2010, come a titolo esemplificativo da investimenti a contributi agli investimenti e viceversa. Viene data, inoltre, specifica evidenza ad alcuni tipi di spese che nel bilancio dello Stato sono considerate come parti di altre categorie economiche mentre nel conto Stato di contabilità nazionale hanno rilevanza propria; si tratta, tipicamente, del caso delle prestazioni sociali, sia in denaro sia in natura, che rientrano nei trasferimenti alle famiglie e alle istituzioni sociali private all'interno delle spese correnti del bilancio dello Stato.

In sostanza, tali quantificazioni, pur rimanendo ancora legate alle valutazioni per competenza finanziaria tipiche del bilancio statale, permettono di delimitare le operazioni economiche utili a definire il conto dello Stato per le valutazioni di finanza pubblica ai fini dell'ordinamento europeo, in termini del SEC 2010.

In generale, si osserva per le entrate finali e le spese finali un livello inferiore rispetto ai corrispondenti aggregati del bilancio dello Stato, determinato principalmente dall'esclusione nelle definizioni delle voci economiche SEC 2010 di gran parte delle poste correttive e compensative, ivi incluse le regolazioni contabili e debitorie, nonché dall'esclusione delle partite finanziarie. Le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano per il 2026 pari a 669 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio dello Stato, mentre le spese finali risultano pari a 823 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2027 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato in base al SEC 2010 risultano pari a 681 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio e le spese finali risultano pari a 820 miliardi, inferiori di 91 miliardi alla corrispondente voce del bilancio. Nel 2028 le entrate finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 694 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio; le spese finali del bilancio finanziario riclassificato SEC 2010 risultano pari a 787 miliardi, inferiori di 92 miliardi alla corrispondente voce del bilancio.

Avendo definito il perimetro delle operazioni di entrata e di spesa rilevanti per la predisposizione del conto dello Stato di contabilità nazionale, il saldo di bilancio rappresentativo degli aggregati esaminati diviene l'indebitamento netto, anche se a questo stadio è ancora riferito a valutazioni basate sul bilancio finanziario.

La **riga 3**, infatti, esclude dagli aggregati di cui alla riga 2 le poste finanziarie, eliminando dalle entrate e dalle spese le partite finanziarie (corrispondenti alle categorie economiche 16 delle entrate – *Entrate da rimborso di anticipazioni e altri crediti finanziari dello Stato* e 31 delle spese – *Acquisizione di attività finanziarie*) permettendo così di calcolare l'indebitamento netto del bilancio integrato riclassificato per il SEC 2010 (153 miliardi di euro nel 2026, 137 miliardi di euro nel 2027 e 91 miliardi di euro nel 2028).

Nella **riga 4** “**Raccordo per il passaggio al conto economico di CN**”, sono quantificate le rettifiche che vanno applicate ai dati della riga 3 - entrate finali e spese finali del bilancio dello Stato riportate alle definizioni SEC 2010 al netto delle poste finanziarie - per definire gli aggregati del comparto Stato secondo il principio della competenza economica, momento di valorizzazione delle entrate e delle spese previsto dal SEC 2010. In tale passaggio sono compresi anche gli effetti dell'inclusione nel perimetro statale degli altri enti o organi a livello centrale che, pur avendo autonomia contabile, consentono la rappresentazione complessiva dei poteri statali, quali la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Corte di conti, le Agenzie fiscali, il Consiglio di Stato e i TAR. L'inclusione di tali enti nel comparto Stato avviene con una procedura di consolidamento dei loro dati contabili con quelli del bilancio dello Stato attraverso l'eliminazione dei trasferimenti a loro erogati e considerando

direttamente l'impatto stimato della loro spesa che, nel caso del raccordo effettuato in corrispondenza al rendiconto, considera direttamente i dati desumibili dai relativi bilanci.

Tale raccordo evidenzia, in generale, livelli più bassi degli aggregati rispetto a quelli del bilancio finanziario. Per il 2026 il livello delle entrate, nel passaggio al conto del comparto Stato SEC 2010, è più basso di 19 miliardi e di 104 miliardi per le spese, determinando un effetto migliorativo sull'indebitamento netto, pari a 86 miliardi. Nel 2027 la riduzione delle entrate finali si attesta a 23 miliardi e quella delle spese a 97 miliardi; l'effetto migliorativo sull'indebitamento netto è pari a 74 miliardi. Infine, nel 2028, le entrate sono più basse di 26 miliardi, le spese di 57 miliardi e l'indebitamento ha un miglioramento di 31 miliardi.

La **riga 5**, denominata “Conto economico programmatico – Comparto Stato”, definisce le entrate finali e le spese finali del Conto del comparto Stato programmatico SEC 2010, a partire dai conti a legislazione vigente cui vengono applicate le disposizioni relative allo Stato previste nella manovra di finanza pubblica. L'indebitamento netto del conto economico del comparto Stato, saldo di riferimento valido a livello europeo, si attesta a 68 miliardi nel 2026 con un livello di entrate finali pari a 650 miliardi e spese finali di 717 miliardi, a 63 miliardi nel 2027 con un livello di entrate finali pari a 658 miliardi e spese finali di 721 miliardi e a 60 miliardi nel 2028 con un livello di entrate finali pari a 668 miliardi e di spese finali di 728 miliardi.

La **riga 6** (“Conto economico programmatico della Pubblica amministrazione”) espone per la pubblica amministrazione nel suo complesso i valori delle entrate finali e delle spese finali comprensivi degli effetti della manovra applicata al quadro tendenziale. Il dettaglio dell'articolazione del conto nei tre sottosettori che la compongono (amministrazioni centrali, amministrazioni locali ed enti di previdenza) viene poi esaminato negli approfondimenti contenuti nella Nota tecnico illustrativa, prevista dall'articolo 21, comma 12-*quater*, della legge 196 del 2009.

Nel 2026, le entrate finali per la PA sono pari a 1.113 miliardi, le spese finali ammontano a 1.177 miliardi e l'indebitamento netto si attesta a 64 miliardi; nel 2027 le entrate finali sono pari a 1.135 miliardi, le spese finali ammontano a 1.197 miliardi e l'indebitamento si attesta a 62 miliardi; nel 2028 le entrate finali sono pari a 1.158 miliardi, le spese finali ammontano a 1.215 miliardi e l'indebitamento si attesta a 57 miliardi.



Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2026 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2026	761	916	-155	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2026	669	823	-155	
3		al netto delle poste finanziarie	668	822		-153
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-19	-104		86
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	650	717		-68
6		Conto economico programmatico - PA	1.113	1.177		-64

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2027 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2027	773	911	-138	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2027	681	820	-138	
3		al netto delle poste finanziarie	681	818		-137
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-23	-97		74
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	658	721		-63
6		Conto economico programmatico - PA	1.135	1.197		-62

Raccordo tra il SNF Bilancio dello Stato - previsioni integrate e il conto PA programmatico 2028 - Competenza			Aggregati		Saldi di bilancio	
(miliardi di euro)			Entrate finali	Spese finali	SALDO NETTO DA FINANZIARE	INDEBITAMENTO NETTO
1	BILANCIO DELLO STATO	Previsioni integrate 2028	786	878	-92	
2		SEC 2010 - Previsioni integrate 2028	694	787	-92	
3		al netto delle poste finanziarie	694	785		-91
4	CONTABILITA' NAZIONALE	Raccordo per il passaggio al conto economico di CN	-26	-57		31
5		Conto economico programmatico - Comparto Stato	668	728		-60
6		Conto economico programmatico - PA	1.158	1.215		-57

I dati delle tavole sono espressi in miliardi. I saldi, pertanto, potrebbero non corrispondere alla somma delle componenti per gli arrotondamenti.



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

22/10/2025

Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente